

Stat

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA.

ANNALI DI STATISTICA.

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

STATISTICA GIUDIZIARIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

SESSIONE 1888.



ROMA

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

S. IV.

1889

29.

INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

SESSIONE ORDINARIA (dicembre 1888)

della Commissione per la statistica giudiziaria.

	Pagina
Composizione della Commissione	5
Ordine del giorno per la sessione	6
Relazione del Presidente della Commissione (senatore Messedaglia) a S. E. il Ministro Guardasigilli (on. Zanardelli) sui lavori e sulle proposte formulate dalla Commissione :	
1) Sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali per la parte civile	7
2) Sulla delinquenza e la statistica giudiziaria penale in Italia.	9
3) Sul movimento della criminalità nell'anno 1886	11
4) Su altri argomenti trattati nel corso della sessione	ivi
Seduta del 14 dicembre.	
Comunicazioni della Presidenza :	
a) Lettura del decreto di nomina dei nuovi Commissari.	13
b) Lettura del decreto che ricompono il Comitato per la statistica giudiziaria	14
Assunzione in carica del nuovo Presidente	ivi
Relazione dell'onorevole Penserini sui discorsi inaugurali dei Procura- tori generali per la parte civile :	
a) Numero delle liti	15
b) Lavori dei Conciliatori.	17
c) Lavori dei Pretori e Consigli di famiglia e di tutela	18 e 19
d) Lavori dei Tribunali.	20
e) Lavori delle Corti d'appello	21
f) Lavori delle Corti di cassazione	22
g) Giudizi di espropriazione forzata e fallimenti.	ivi
h) Gratuito patrocinio	ivi
Discussione sul modo di provvedere alla tutela dei minorenni	25
Discussione sulla necessità di prescrivere ai Procuratori generali degli argomenti speciali di studio	27

	Pagina
Proposta dell'onorevole Penserini sulla necessità di raccogliere maggiori dati statistici :	
a) sulle tutele ;	
b) sui fallimenti ;	
c) sulle vendite giudiziali forzate ;	
d) sulle cause degli ammessi al gratuito patrocinio	33
Seduta del 17 dicembre.	
Comunicazioni della Presidenza.	34
Proposta dell'onorevole Lucchini sull'opportunità di stampare e distribuire le relazioni ai Commissari alcuni giorni prima delle loro riunioni	ivi
Seguito della discussione sul modo di provvedere alla tutela dei minorenni	35
Proposta dell'onorevole Curcio sui mezzi atti a rendere efficace la disposizione dell'articolo 250 del Codice civile	37
Relazione del commendatore Beltrani-Scalia: Sulla delinquenza e la statistica giudiziaria penale in Italia :	
I. Ragione di questo scritto. Quesiti che si prendono in esame:	
1° Se la delinquenza diminuisce o aumenta in Italia ;	
2° Se si possono accettare senza riserva le cifre delle nostre pubblicazioni statistiche	38
II. Esame del primo quesito — Magistratura inquirente :	
a) Pubblico Ministero.	40
b) Giudici istruttori e Camere di consiglio.	45
c) Sezioni d'accusa.	51
III. Magistratura giudicante :	
a) Pretori	55
b) Tribunali	58
c) Corti d'appello.	64
d) Corti d'assise	66
IV. A quali conseguenze porterebbero le cifre raccolte:	
Aumento della delinquenza che risulta :	
a) dai dati statistici esaminati:	70
b) dalle notizie sul movimento della criminalità e sui reati con autori ignoti, tratte dai discorsi dei Procuratori generali e raccolte in appendice	73
V. Esame del secondo quesito :	
Differenza fra i dati della statistica giudiziaria penale, quelli dei prospetti pubblicati nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , e quelli delle tabelle allegate ai discorsi dei Procuratori generali	75
VI. A quali conseguenze porterebbero le cifre raccolte.	93
VII. Proposte :	
1) Di semplificare i registri giornalieri e i volumi della statistica analitica.	95
2) Di ampliare in alcune parti le statistiche penali	97
3) Di istituire funzionari ed ispettori speciali per la statistica giudiziaria	99
4) Di rendere stabili ed uniformi le pubblicazioni di statistica giudiziaria	
5) Sui provvedimenti da prendersi perchè procedano d'accordo la statistica giudiziaria, quella delle carceri e quella di P. S.	101
6) Sulle relazioni inaugurali dei Procuratori generali e dei Procuratori del Re	103

	Pagina
Appendice. Raccolta delle opinioni dei Procuratori generali sul movimento della criminalità e sui reati con autori ignoti dal 1870 al 1887	108
Discussione sulla relazione Beltrani-Scalia	134

Seduta del 18 dicembre.

Seguito della discussione sulla relazione Beltrani-Scalia	137
Risposta del Direttore generale della statistica alle osservazioni presentate dal commendatore Beltrani-Scalia sulla statistica penale in Italia :	
1) Movimento della delinquenza	ivi
2) Metodo con cui sono compilate le statistiche giudiziarie	143
3) Contraddizioni fra le cifre della statistica definitiva, quelle dei prospetti sommari riassunti nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> e quelle dei prospetti stampati dai Procuratori generali in appendice ai loro discorsi.	147
4) Sbalzi di cifre fra un anno e l'altro	152
5) Miglioramenti da introdursi nel servizio della statistica giudiziaria	159
Osservazioni del senatore Costa sulla relazione Beltrani-Scalia	161
Osservazioni dell'onorevole Curcio sullo stesso argomento	166

Seduta del 19 dicembre.

Seguito della discussione sulla relazione Beltrani-Scalia	167
Replica del commendatore Beltrani-Scalia :	
a) alla risposta del Direttore generale della statistica	ivi
b) alle osservazioni del senatore Costa	171
c) alle osservazioni dell'onorevole Curcio	173
Proposta del senatore Auriti sul movimento della criminalità e sull'indirizzo dell'Ufficio centrale di statistica	177
Discussione sulla proposta del senatore Auriti	ivi

Seduta del 20 dicembre.

Seguito della discussione sulla relazione Beltrani-Scalia	182
Osservazioni del professore Lucchini	ivi
Nuova proposta del senatore Auriti sul movimento della criminalità fino al 1886.	189
Discussione sulle proposte del commendatore Beltrani-Scalia.	190
Proposta del senatore Costa sulle ispezioni dei registri statistici nelle cancellerie e segreterie giudiziarie.	192

Seduta del 22 dicembre.

Seguito della discussione sulle proposte del comm. Beltrani-Scalia	193
Proposte del professore Lucchini sull'intervento dei Procuratori generali alle adunanze della Commissione e sulla necessità di coordinare fra loro i dati delle statistiche giudiziaria, delle carceri e di P. S.	194

	Pagina
Proposte dell'onorevole Ferri di uno studio sui volumi della statistica analitica e di ricerche speciali sulla <i>correzionalizzazione</i>	194
Discussione su queste proposte	ivi
Nuova proposta del commendatore Beltrani-Scalia di una ispezione da farsi, per cura della Direzione della statistica, ai registri giornalieri di qualche Corte d'appello	196
Nuova proposta dell'onorevole Ferri di uno studio speciale sui volumi analitici della statistica giudiziaria penale dal 1880 in poi	197
Proposte degli onorevoli Auriti e Lucchini sul modo di proporre ai Procuratori generali delle ricerche su argomenti speciali di studio	ivi
Proposta dell'onorevole Costa sul modo di coordinare i registri giornalieri al nuovo Codice penale	198
Interrogazione dell'onorevole Curcio sulla statistica dei culti	ivi
Risposta del commendatore Tami all'interrogazione dell'on. Curcio	ivi
Relazione del Direttore generale della statistica sul movimento della delinquenza nel 1886:	
1) Denunce ed istruttorie:	
a) Uffici del Pubblico Ministero	200
b) Uffici d'istruzione	201
c) Sezioni d'accusa	202
2) Giudizi:	
a) Pretori	203
b) Tribunali e Corti d'assise	204
c) Minorenni	206
d) Recidivi	207
3) Reati considerati nelle loro specie principali	208
Discussione sulla relazione del commendatore Bodio	210
Proposta dell'onorevole Ferri e del commendatore Beltrani-Scalia sul movimento della delinquenza nell'anno 1886	212
Proposta del senatore Auriti sullo stesso argomento	ivi

Allegati.

Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia del 18 febbraio 1889, diretta ai Procuratori generali, ai Procuratori del Re ed ai Pretori, circa la responsabilità dei funzionari addetti al servizio statistico	214
Regio decreto 24 giugno 1888, N. 5468 (serie 3 ^a), concernente la nomina dei componenti la Commissione per la statistica giudiziaria	215
Modello della scheda per la statistica delle cause di morte, colle modificazioni introdotte per informare il Pretore, quando il defunto abbia lasciato figli minorenni (art. 250 Cod. civ.)	216
Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia del 1° giugno 1889 ai Procuratori generali ed ai Procuratori del Re, con cui è ordinata una verifica straordinaria dei registri per la statistica giudiziaria penale	217

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA.

—————
Sessione ordinaria, dicembre 1888.
—————

Componenti la Commissione.*

PRESIDENTE:

- * **Messedaglia** comm. **Angelo**, senatore del Regno, professore di economia politica e statistica nella R. Università di Roma.

COMMISSARI:

- * **Auriti** S. E. comm. **Francesco**, senatore del Regno, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma;
- * **Beltrani-Scalia** comm. **Martino**, direttore generale delle carceri nel Ministero dell'interno;
- * **Bodio** comm. **Luigi**, direttore generale della statistica;
- * **Canonico** comm. **Tancredi**, senatore del Regno, consigliere della Corte di cassazione di Roma;
- * **Costa** comm. **Giuseppe Giacomo**, senatore del Regno, avvocato generale erariale;
- Cuccia** cav. avv. **Simone**, deputato al Parlamento;
- * **Curcio** comm. **Giorgio**, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di appello di Napoli;
- * **De' Negri** cav. avv. **Carlo**, reggente la Divisione della statistica amministrativa e giudiziaria nella Direzione generale della statistica;
- * **Ferri** avv. prof. **Enrico**, deputato al Parlamento;
- Fortis** S. E. avv. **Alessandro**, deputato al Parlamento, sotto-segretario di Stato dell'interno;

* Sono contrassegnati con asterisco i nomi dei Commissari che intervennero alle sedute.

- **Inghilleri** comm. avv. Calcedonio, consigliere di Stato senatore del Regno;
- Lampertico** comm. Fedele, senatore del Regno;
- **Lucchini** cav. avv. Luigi, professore di diritto nella R. Università di Bologna;
- Mancini** S. E. comm. avv. Pasquale Stanislao, deputato al Parlamento, ministro di Stato;
- **Mazzucchelli** comm. avv. Edoardo, direttore capo della Divisione di polizia giudiziaria ed amministrativa nel Ministero dell'interno;
- **Penserini** cav. avv. Francesco, deputato al Parlamento, consigliere di Corte di appello in missione di presidente del Tribunale civile e correzionale di Napoli;
- Righi** comm. avv. Augusto, deputato al Parlamento;
- **Tami** comm. avv. Antonio, direttore capo di divisione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;
- **Tondi** comm. avv. Nicola, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di cassazione di Roma.

SECRETARI:

- **Borgomanero** cav. avv. Luigi, segretario nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;
- **Bosco** avv. Augusto, segretario nella Direzione generale della statistica.

ORDINE DEL GIORNO PER LA SESSIONE.

1. Comunicazioni della Presidenza.
 2. Relazione sui discorsi inaugurali del Pubblico Ministero per la parte civile (*Relatore* PENSERINI).
 3. Relazione sui discorsi inaugurali del Pubblico Ministero per la parte penale (*Relatore* BELTRANI-SCALIA).
-

Relazione del Presidente della Commissione (senatore **MESSEDAGLIA**) a S. E. il Ministro Guardasigilli (onorevole **ZANARDELLI**) sui lavori e sulle proposte formulate dalla Commissione per la statistica giudiziaria nella sessione tenutasi nel dicembre 1888.

ECCELLENZA,

Ho l'onore di riferire all'E. V. intorno ai lavori compiuti dalla Commissione per la statistica giudiziaria nella sessione tenuta nello scorso anno dal 14 al 24 dicembre, e alle proposte fatte dalla Commissione stessa per migliorare in qualche punto l'attuale ordinamento della statistica giudiziaria.

Il volume dei Verbali d'adunanza, che Le è qui sottoposto, contiene il resoconto completo delle discussioni avvenute e delle deliberazioni prese, e parmi perciò poter limitarmi ad un breve riassunto delle medesime, allo scopo che V. E. ne abbia sott'occhio il quadro nelle essenziali sue linee.

Parlerò prima delle relazioni sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali, così per la parte civile, come per la parte penale; poi di quella sul movimento della criminalità nell'anno 1886; e da ultimo toccherò di alcuni altri argomenti che furono trattati nel corso della sessione.

1. — Relazione dell'onorevole Penserini sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali per la parte civile.

Il relatore ha cominciato dall'esaminare il movimento degli affari civili e commerciali nel 1887 presso le varie Autorità giudiziarie. Fra le osservazioni che il diligente esame gli diede occasione di fare, ricorderò quella dello scarso numero delle conciliazioni ottenute, di fronte al numero piuttosto rilevante delle sentenze pronunciate dai Conciliatori e quella della grande sproporzione di lavoro che esiste fra le diverse Preture, in conseguenza della difettosa circoscrizione territoriale dei mandamenti.

Più a lungo si fermò il relatore su una questione già altre volte trattata, ma su cui conviene insistere per la sua importanza. Egli si

è a giusta ragione preoccupato della sorte dei minorenni che dovrebbero essere sottoposti a tutela, notando come non riescano ancora pienamente efficaci i mezzi coi quali la legge ha inteso di provvedere alla loro protezione. Questa non di rado viene trascurata, quando non vi sono beni da amministrare, quasi chè i minorenni privi di beni di fortuna non abbiano anch'essi bisogno di vigili cure. Ed una delle ragioni per cui non risponde ancora del tutto l'istituto della tutela al fine voluto dal legislatore, sta, secondo l'opinione di molti Procuratori generali, nell'inosservanza del disposto dell'articolo 250 del Codice civile, per parte degli ufficiali dello stato civile.

Il relatore fece altresì notare come l'istituto del gratuito patrocinio non proceda, in qualche distretto di Corte d'appello, come sarebbe desiderabile che avvenisse. Gioverà adunque raccogliere nelle statistiche più particolari informazioni intorno a quest'argomento.

Esprese infine il desiderio che nei loro discorsi inaugurali i Capi del Pubblico Ministero diano maggiori notizie intorno ai giudizi di espropriazione forzata ed ai fallimenti, le quali notizie conferiranno a far meglio conoscere le condizioni economiche del paese.

In seguito alla relazione dell'onorevole Penserini si è discusso fra i Commissari intorno ai provvedimenti da prendersi, perchè non sia trascurata la costituzione dei Consigli di tutela per i minorenni, siano questi rimasti privi dei genitori o siano per qualsivoglia motivo usciti dagli ospizi ove erano ricoverati. La discussione fu chiusa col dare incarico al Comitato di studiare e provvedere al modo di rendere efficace la disposizione dell'articolo 250 del Codice civile e coll'approvare le seguenti proposte fatte dal relatore :

1° che si raccomandì ai Procuratori generali di tenere proposito speciale nei loro discorsi, corredandoli delle opportune notizie statistiche, dei servizi riguardanti :

- a) le tutele;
- b) i fallimenti;
- c) le vendite giudiziali forzate;

d) le cause degli ammessi al gratuito patrocinio, indagando pure quante esse siano e da quanto tempo restino pendenti.

2° che nei prospetti sommari si diano le principali notizie intorno ai provvedimenti di correzione dei minorenni, aggiungendo l'indicazione dei decreti di revoca dei provvedimenti stessi, e se a domanda di chi ebbe a provarli o per altri motivi.

2. — Relazione del comm. Beltrani-Scalia : Sulla delinquenza e la statistica giudiziaria penale in Italia.

Il commendatore Beltrani-Scalia divise la sua relazione in due parti. Nella prima esaminò il movimento della delinquenza negli anni 1880-87, traendo la materia del suo lungo e pregevole studio, sia dalle varie pubblicazioni di statistica penale, sia dai discorsi inaugurali pronunciati dai Capi del Pubblico Ministero dal 1870 al 1887.

Dall'esame delle statistiche e dalla rassegna dei discorsi, di cui pubblicò in appendice, a conferma delle sue conclusioni, la parte che si riferisce al movimento della criminalità e ai reati con autori ignoti, egli credette di poter concludere che la delinquenza non diminuisce in Italia, ma va piuttosto trasformandosi ed assumendo anzi caratteri più pericolosi, perchè le classi civili danno ad essa un contingente sempre maggiore, ed aumenta il numero degli autori ignoti, dei recidivi, dei delinquenti minorenni.

Nella seconda parte del suo lavoro il commendatore Beltrani Scalia si fece ad esaminare il metodo col quale viene compilata la statistica penale, e faceva le seguenti proposte atte a renderla, secondo il parer suo, più esatta e sicura :

1° togliere dai volumi della statistica analitica tutte quelle notizie che hanno poca o niuna utilità per l'amministrazione e per la scienza, e aggiungervene invece altre che potrebbero giovare a risolvere gravi quistioni, come quella della delinquenza dei minorenni;

2° affidare la raccolta originaria dei dati statistici, in ogni cancelleria o segreteria, ad un solo funzionario, il quale ne assuma personalmente la responsabilità;

3° provvedere ad ispezioni periodiche sul modo in cui funziona la statistica giudiziaria, per mezzo di appositi ispettori che potrebbero essere istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia;

4° togliere infine le gravi disarmonie che esistono fra la statistica giudiziaria, quella delle carceri e quella di P. S., le quali, avendo in gran parte comune il campo delle ricerche, dovrebbero essere collegate da una stretta connessione di cifre, tale da condurre lo studioso dai primi agli ultimi risultati, senza obbligarlo a ricercarli a tentoni in un penoso labirinto.

La relazione del commendatore Beltrani-Scalia fu argomento

di estesa ed approfondita discussione fra i Commissari. Il commendatore Bodio, Direttore generale della statistica, premesse alcune obbiezioni alle conclusioni dedotte dal relatore intorno al movimento della delinquenza, e ribattute le sue critiche, ricordò i provvedimenti già adottati dalla Commissione per riparare agl'inconvenienti lamentati. A lui si unì il senatore Costa, il quale, pure riconoscendo la necessità di continuare nella via intrapresa, per migliorare sempre più il metodo di raccogliere i dati statistici, difese l'opera della Commissione e dimostrò anch'egli come questa abbia già, con opportuni provvedimenti, tolto di mezzo la maggior parte dei difetti sui quali aveva insistito il commendatore Beltrani.

La discussione intorno all'opinione del relatore, che negli ultimi anni siano peggiorate le condizioni della delinquenza, fu chiusa coll'approvazione dell'ordine del giorno presentato dal senatore Auriti, nel quale, riservando il giudizio per l'anno 1886, si conferma, non ostante le obbiezioni mosse in contrario, l'opinione espressa nelle deliberazioni del 26 novembre 1885 e del 1° luglio 1886, sul movimento della delinquenza, cioè che i reati che più gravemente turbano la sicurezza sociale presentano una diminuzione di anno in anno.

E alla discussione degli appunti fatti dal commendatore Beltrani sulle pubblicazioni di statistica penale fu dato termine, dopo maturo esame, coll'approvazione di quest'altro ordine del giorno, pur esso proposto dal senatore Auriti :

« La Commissione :

« Approvando l'indirizzo dell'Ufficio centrale di statistica ed i miglioramenti attuati nell'ordinamento dei registri e nella prontezza e diligenza degli annuali lavori riassuntivi e di comparazione, « passa alla discussione delle proposte speciali del relatore. »

Quanto alla proposta presentata dal relatore, di provvedere con ispezioni periodiche a migliorare il servizio della statistica nei vari Uffici di cancelleria e di segreteria, la Commissione non giudicò opportuna l'istituzione di appositi ispettori per questo fine, e ritenendo miglior partito quello di far compiere dagli stessi Procuratori del Re un'ispezione straordinaria, convenne nella seguente proposta del commendatore Costa :

« La Commissione esprime il voto che il Ministro Guardasigilli, « valendosi delle facoltà che gli sono conferite dalle leggi e che gli « spettano a norma dei regolamenti, incarichi gli Uffici del Pubblico

« Ministero di verificare lo stato del servizio della statistica giudiziaria nelle cancellerie, e la compilazione dei registri statistici e dei relativi riassunti, e di riferirne al Ministero di Grazia e Giustizia. »

« Esprime pure il voto che il risultato di tale verifica sia comunicato al Comitato, che ne riferirà colle sue proposte nella prossima riunione della Commissione. »

Le altre proposte presentate dal commendatore Beltrani-Scalia furono rinviate al Comitato permanente, coll'incarico di studiarle e di riferire su di esse alla Commissione nella sessione ventura.

3. — Relazione del commendatore Bodio sul movimento della criminalità nell'anno 1886.

Avendo il commendatore Beltrani-Scalia esaminato nella sua relazione il movimento della delinquenza nell'intero periodo 1880-87, valendosi per gli ultimi due anni dei dati provvisori, cioè dei prospetti allegati ai discorsi dei Procuratori generali, rimaneva alla Commissione il compito di esaminare i risultati definitivi del 1886, riuniti nel volume della statistica ufficiale analitica, pubblicata alcuni mesi avanti. Incaricato di riferire su questo argomento, il commendatore Bodio, confrontando i dati statistici del 1886 con quelli degli anni anteriori, a cominciare dal 1879, trasse la conclusione che nel 1886 si è avuto un lieve aumento nella delinquenza meno grave, cioè nei giudizi pretoriali, mentre invece ha continuato a diminuire il numero dei reati più gravi, cioè di quelli giudicati dai Tribunali e dalle Corti d'assise.

Tale fu pure l'avviso della Commissione, la quale approvò un ordine del giorno del senatore Auriti, così concepito: « Che i dati statistici dell'anno 1886 non contraddicono alle conclusioni votate nelle sedute del 26 novembre 1885 e del 1° luglio 1886, sul corso della criminalità in Italia. »

4. — Altri temi.

Dirò da ultimo in brevi parole degli altri argomenti che furono trattati dalla Commissione.

Ricerche speciali da proporsi ai Procuratori generali. — Da parecchi Commissari si è insistito sulla opportunità di proporre ai

Procuratori generali dei temi speciali intorno agli studi già iniziati dalla Commissione. I più importanti di questi argomenti dovrebbero essere trattati dai Procuratori generali, non già per un solo anno, ma per più anni di seguito, in guisa da poter seguire per un certo periodo di tempo le manifestazioni di alcuni fatti giuridici o sociali e fondare i loro giudizi su osservazioni sicure e costanti.

Però la trattazione di questi argomenti speciali non dovrebbe escludere quella del movimento generale degli affari giudiziari, che forma il proprio oggetto dei discorsi inaugurali.

Intervento dei Procuratori generali alle adunanze della Commissione. — Parve altresì utile che siano chiamati per turno a far parte della Commissione due fra i Procuratori generali presso le Corti d'appello, i quali vi porterebbero l'esperienza acquistata nell'esercizio delle loro funzioni e le cognizioni pratiche sull'andamento interno dei servizi; e però la Commissione fu unanime nell'esprimere all'E. V. questo suo desiderio.

Modificazioni dei registri giornalieri per l'attuazione del nuovo Codice penale. — Richiedendo l'attuazione del nuovo Codice penale che si apportino delle modificazioni ai registri giornalieri, ora in uso presso le varie Autorità giudiziarie, fu dato incarico al Comitato di fare gli studi necessari e d'introdurre le modificazioni che reputerà utili, con riserva di averne comunicazione prima che vengano attuate, se dovessero essere sostanziali

Tali sono, onorevole signor Ministro, le principali deliberazioni prese dalla Commissione per la statistica giudiziaria nella passata sessione, che io ebbi l'onore di presiedere, e sulle quali mi faccio ora debito di chiamare l'attenzione di V. E.

Voglia Ella insieme gradire l'espressione del mio rispettoso ossequio.

Roma, 2 aprile 1889.

Il Presidente della Commissione.

A. MESSADAGLIA.

Seduta del 14 dicembre 1888.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari : Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Inghillieri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Tami, Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

Il presidente invita il segretario Borgomanero a dare lettura dei decreti di rinnovamento parziale dei componenti la Commissione.

Il segretario Borgomanero annunzia che, a' termini dell'articolo 6 del regio decreto 20 aprile 1882, n. 742 (serie 3^a), dal 1^o maggio 1888 cessarono di far parte della Commissione i signori:

Auriti S. E. comm. Francesco ;
Costa comm. Giacomo ;
De' Negri cav. Carlo ;
Guala comm. Luigi ;
Inghillieri comm. Calcedonio ;
Mazzucchelli comm. Edoardo ;
Tondi comm. Nicola.

Aggiunge che con decreto del 18 luglio 1888, visti i regi decreti del 20 aprile 1882, n. 742 (serie 3^a) e del 24 giugno 1888, n. 5468 (serie 3^a) (1), S. E. il Ministro Guardasigilli ha chiamato a far parte della Commissione per il triennio 1888-91 i signori :

Auriti S. E. comm. Francesco ;
Costa comm. Giacomo ;
De' Negri cav. Carlo ;

(1) Veggasi questo decreto in allegato al presente volume.

Inghilleri comm. Calcedonio ;
Mazzucchelli comm. Edoardo ;
Messedaglia comm. Angelo ;

e per l'anno 1888-89 il signor :

Tondi comm. Nicola.

Collo stesso decreto il comm. Angelo Messedaglia fu chiamato a presiedere la Commissione per lo stesso triennio, e con altro decreto di ugual data S. E. il Ministro Guardasigilli ha ricomposto il Comitato permanente della Commissione di statistica giudiziaria per l'anno 1888-89, chiamandone a far parte i signori :

Bodio comm. Luigi ;
Costa comm. Giacomo ;
Messedaglia comm. Angelo ;
Tami comm. Antonio ;
Tondi comm. Nicola.

MESSEDAGLIA (presidente). Nell'assumere l'ufficio a cui fu chiamato dal Ministro Guardasigilli, desidera anzitutto di rivolgere una parola di riverente affetto e di viva simpatia all'eminente magistrato, che, nella sessione del decorso anno, presiedette con tanta autorità la Commissione.

AURITI. Ringrazia l'onorevole Messedaglia, ed è lieto che egli sia stato nuovamente chiamato a far parte della Commissione, che niuno più degnamente di lui potrebbe presiedere.

PRESIDENTE. Informa che gli onorevoli Fortis e Righi si sono scusati di non poter intervenire alle sedute della Commissione.

Prega l'onorevole Penserini di riferire sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali presso le Corti d'appello per il corrente anno giuridico, per la parte che riguarda gli affari civili.

PENSERINI. Legge la sua relazione.

Relazione dell'onorevole Penserini sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali per la parte civile.

Il numero delle liti civili e commerciali iniziate lungo l'anno 1887, quale desumesi dai prospetti sommari allegati ai discorsi dei Procuratori generali, porge occasione a notare che il movimento ascendente ripreso negli anni 1885-86 è proseguito nel 1887, avendosi la media generale per tutto il Regno di cause iniziate per ogni mille abitanti 57.22 nel 1885, 60.33 nel 1886 e 62.25 nel 1887. Media che secondo le competenze risolvesi nelle seguenti:

	A N N I		
	1885	1886	1887
Conciliatori	42.00	44.65	46.08
Preture	11.27	11.63	11.97
Tribunali	3.29	3.38	3.54
Corti d'appello	0.57	0.59	0.57
Cassazioni	0.10	0.10	0.10

Conservasi pure costante la grande sproporzione nel numero delle liti fra le diverse regioni del Regno, per le quali si hanno (omesse le liti iniziate in Cassazione, che nei prospetti non sono divise per regioni) le seguenti cifre per ogni mille abitanti:

	A N N I		
	1885	1886	1887
Italia settentrionale	31.57	32.30	33.28
Italia centrale	42.25	43.60	42.67
Napoletano	85.45	88.91	86.40
Sicilia	67.15	77.54	94.92
Sardegna	248.57	271.92	300.62

Dal che è facile scorgere che, mentre per l'Italia settentrionale e centrale lievi sono le differenze di anno in anno nell'ultimo triennio, e notasi pel 1887 una lieve reazione decrescente in confronto al 1886 nel Napoletano, nelle due Isole maggiori invece si ha una rilevante progressione in aumento.

Senonchè prese le cifre in blocco non dicono tutto quanto esprimono analizzate secondo le varie giurisdizioni; facendosi ma-

nifesto da cotesta analisi, che la maggiore sproporzione ed il massimo dell'aumento verificansi nelle cause di minore importanza iniziate avanti ai Conciliatori ed ai Pretori, come può desumersi dal seguente prospetto:

REGIONI	GIURISDIZIONI	Cause iniziate nell'anno					
		1885		1886		1887	
		cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti
Italia settentrionale	Conciliatori	220 894	20.25	230 719	21.15	240 649	22.09
	Preture	86 432	7.92	84 850	7.78	86 091	7.89
	Tribunali	32 277	2.96	31 888	2.92	31 764	2.91
	Corti d'appello . . .	4 881	0.44	4 913	0.45	4 635	0.43
Italia centrale	Conciliatori	198 116	29.54	204 468	30.48	196 449	29.29
	Preture	65 863	9.82	68 037	10.14	68 865	10.26
	Tribunali	16 883	2.51	17 470	2.60	18 441	2.75
	Corti d'appello . . .	2 553	0.38	2 575	0.38	2 456	0.37
Napoletano	Conciliatori	508 015	65.79	531 125	68.78	509 480	65.98
	Preture	114 244	14.80	117 274	15.19	118 370	15.32
	Tribunali	31 605	4.09	32 165	4.17	33 116	4.29
	Corti d'appello . . .	5 965	0.77	5 939	0.77	6 225	0.81
Sicilia	Conciliatori	150 632	51.35	175 630	59.88	219 765	74.92
	Preture	32 200	10.98	35 174	11.99	40 724	13.88
	Tribunali	11 432	3.90	13 338	4.55	15 104	5.15
	Corti d'appello . . .	2 706	0.92	3 289	1.12	2 816	0.96
Sardegna	Conciliatori	138 317	203.27	150 710	221.49	167 701	246.46
	Preture	27 507	40.42	30 910	45.43	32 585	47.89
	Tribunali	2 952	4.35	3 112	4.57	3 986	5.86
	Corti d'appello . . .	364	0.53	291	0.43	282	0.41

E basti relativamente alla quantità delle liti: chè adempiendo all'onorevole incarico di riferire alla Commissione sui discorsi dei Procuratori generali, l'attenzione deve più presto essere richiamata alle osservazioni attinenti alla qualità dei lavori che furono compiuti nel decorso anno dalle varie Autorità giudiziarie e che io esaminerò ora particolarmente, cominciando da quelli dei Conciliatori

L'opera benefica di questi modesti e benemeriti magistrati è quasi da tutti i Procuratori generali lodata. Lamentano tuttavia la proporzione delle ottenute conciliazioni, tenute in confronto del numero delle sentenze, i Procuratori generali di Cagliari, Messina, Napoli e Potenza, Roma, e Trani.

Di ciò alcuni attribuiscono precipuamente la cagione alla malignità dei faccendieri ed intriganti che si intromettono fra i contendenti (Messina, Potenza, Trani), inconveniente rimarcato anche dal Procuratore generale di Firenze. Altri (Roma, Cagliari, Potenza) rimarcano la scelta non sempre buona delle persone, donde la mancanza di fiducia notata dal Procuratore generale di Cagliari, che la desume dai molti reclami contro i Conciliatori: difetto di scelta che il Reggente la Procura generale di Potenza addebita a che talvolta nella formazione delle terne domini l'intrigo dei partiti locali.

Notevole è l'abuso, rilevato dal Procuratore generale di Venezia, di palliare sotto forma di conciliazioni l'usurpazione delle funzioni dei Notai, redigendo nei verbali veri contratti di vendita, di mutui ed altri, in affari eccedenti il valore di lire 30 che mai caddero in controversia.

Intorno alla estensione della competenza dei Conciliatori avvisa il Procuratore generale di Casale, e in parte pure quello di Milano, che non vi vedrebbero inconvenienti, ma solo nei centri di qualche importanza.

Dall'unito prospetto rilevasi qualmente le sproporzioni, notate già nei passati anni, durarono nell'ultimo tra le diverse regioni:

REGIONI	Procedimenti non contenziosi		Procedimenti contenziosi		Decisi con sentenze			
	con-ciliati	non con-ciliati	transatti od abbandonati	con-ciliati all'udienza	in contra-dittorio	contumaciali	opposte	non opposte
Italia settentrionale	49 089	41 559	111 703	87 611	13 462	27 548	318	27 230
Italia centrale . . .	15 080	16 171	90 319	41 597	21 853	39 565	276	39 289
Napoletano	9 743	3 097	163 563	37 433	158 178	152 648	9 157	143 491
Sicilia	8 565	333	68 457	24 903	54 449	70 251	2 590	67 661
Sardegna	11 558	13 195	88 030	48 200	14 758	15 345	1 571	13 774
REGNO	94 035	74 355	522 072	239 747	285 700	305 357	13 912	291 445

Aggruppando poi le cifre totali nel modo giudizioso adottato dall'illustre che ne riferì alla Commissione nel decorso anno, e sceverando dai procedimenti contenziosi quelli che non lo sono, vien fuori che su 1,332,876 procedimenti ne furono transatti, abbandonati e conciliati 761,819 e definiti con sentenza 571,057, delle quali oltre la metà, e cioè 291,445 contumaciali non opposte, significanti più presto impotenza che spirito litigioso dei debitori; per modo che le sentenze in contraddittorio e le contumaciali opposte addizionate stanno al totale dei procedimenti contenziosi come 21 a 100.

Proporzione che rincuora e lascia sperare un progressivo miglioramento, quando possano venire rimosse le cause perturbatrici lamentate da alcuni Procuratori generali.

Il movimento ascendente delle liti verificasi anche per quelle iniziate nel 1887 avanti i Pretori, essendochè ne sopravvennero 346,635, con aumento di oltre 10,000 sull'anno anteriore e di oltre 20,000 sul 1885, che già aveva segnato un aumento di 17,656 sul 1884.

Come rilevasi dal prospetto premesso, l'aumento verificossi, nel 1887, per la massima parte nelle isole di Sicilia e di Sardegna.

Seguendo lo stesso criterio differenziale adottato riguardo ai Conciliatori, la cifra di quelle che possono presumersi liti si allontana di molto avventuratamente dalla cifra totale delle cause.

Perochè 163,524 furono transatte ed abbandonate o conciliate all'udienza; e delle 183,731 giudicate furono contumaciali non opposte 59,826. Onde le sentenze in contraddittorio e contumaciali opposte stanno alla somma delle cause come 35.74 a 100.

Ben 43,785 delle cause decise concernevano valori infra le 100 lire, e non più di 8,409 valori eccedenti 1000 lire; 15,575 valori indeterminati.

Riguardo alla sollecitudine dei giudizi non sono a deplorare soverchi ritardi; avvegnachè sole 5,035 sentenze furono pubblicate dopo un mese, da che passarono le cause in decisione, e non più di 8,878 cause durarono oltre sei mesi dalla data della prima citazione a quella della sentenza.

Dalle sentenze dei Pretori furono interposti 17,656 appelli, nella proporzione del 9.60 per cento. Meno lieta è la proporzione degli appelli accolti in tutto od in parte che è del 58.64, essendone

state confermate 41.36, mentre nel precedente triennio le sentenze riformate ragguagliaronsi:

nel 1884	al 57.96 %.
» 1885	al 58.36 %.
» 1886	al 57.15 %.

Non pochi Procuratori generali insistono anche questa volta a rimarcare la grande sperequazione di lavoro fra le Preture: della quale stimo inutile riferire esempi, trattandosi di cosa pur troppo notoria e costante.

Cure speciali furono rivolte dalla Commissione a tutti i fatti che riguardano i minorenni, vogliasi considerarli nei fenomeni che direi morbosi della delinquenza e della indisciplina, o rispetto alla tutela.

Limitandomi al compito deferitomi, duolmi di dovere premettere che le cifre che andrò analizzando non sono ancora verificate, ed ho ragione di dubitare della loro esattezza, quando scorgo nei distretti di Cagliari, Catanzaro, Messina e Trani il numero dei Consigli di tutela costituiti nell'anno 1887 eccedere quello dei Consigli di famiglia; lo che non può spiegarsi se non in uno dei due modi; e cioè: o che siasi provveduto nell'anno ultimo alla tutela, in addietro per anni trascurata, di prole minorenni nata fuori di matrimonio; o che siasi confusa la tutela dei figli legittimi coi Consigli di tutela contemplati nell'articolo 261 del Codice civile.

In difetto di elementi a risolversi fra le due ipotesi, permance il dubbio, che al certo verrà dileguato con opportune verificazioni dalle solerti cure della Direzione generale di statistica.

Ed ecco le cifre desunte dai prospetti sommarii allegati ai discorsi dei Procuratori generali:

R E G I O N I	Consigli di famiglia		Consigli di tutela	
	istituiti	convocati	istituiti	convocati
Italia settentrionale	6 052	8 079	1 993	1 399
Italia centrale	3 536	5 726	948	1 106
Napoletano	4 138	3 970	5 269	3 183
Siçilia	1 175	1 247	406	435
Sardegna	781	892	842	749
REGNO	15 682	19 514	9 548	6 872

Non è mestieri di comparazioni per isorgere che molto resta da fare a conseguire la meta di provvedere alla protezione, per legge dovuta, non tanto ai beni quanto alle persone degli orfani. Difetto precipuo generalmente lamentato dai Procuratori generali è quello di trascurare la tutela dei poveri, quasi che, in mancanza di beni patrimoniali, non fosse necessaria la tutela alle persone.

Pressochè tutti ravvisano una cagione del difetto nella inosservanza del disposto nell'articolo 250 del Codice civile per parte degli ufficiali dello stato civile, che trascurano di dare la prescritta denuncia; ed invocano una sanzione penale, sanzione che il Reggente la Procura generale di Potenza crede trovarsi negli articoli 520 e 521 del Codice penale.

Taluni osservano che gioverebbe modificare il modulo degli atti di morte, inserendovi la notizia se il defunto lasci a sè superstiti figli minorenni. Nè mancano rimarchi alla oseitanza dei Pretori in alcuni distretti, specialmente dei Procuratori generali di Torino, Venezia, Macerata ed Aquila, i quali rilevano che in alcune Preture o non fu mai costituito alcun Consiglio, nè di famiglia, nè di tutela, o mancano in altre i registri relativi, o si trascurano i rendiconti per parte dei tutori, e manca ogni sorveglianza. Tutti, meno quello di Catania, che non si occupa dell'argomento, riconoscono la necessità, del resto evidente, di migliorare questo importante ramo di servizio.

Non voglio abbandonare il tema che riguarda i minorenni senza esprimere il desiderio che anche nei prospetti sommarii da allegare ai discorsi dei Procuratori generali sianvi le principali notizie intorno ai provvedimenti dei Presidenti dei Tribunali, concernenti la correzione dei minorenni, e si aggiunga nei moduli della statistica la notizia dei decreti di revoca di consimili provvedimenti, distinguendo se a richiesta di chi aveva provocato il provvedimento di correzione, ovvero per altro motivo.

Venendo ai Tribunali, le notizie sopraccennate riguardo alle sentenze dei Pretori appellate servono, senza uopo di ripeterle, a dare cognizione della quantità del lavoro sopravvenuto in secondo grado ai Tribunali. Basterà aggiungere che le sentenze d'appello furono pubblicate la massima parte in brevi termini; sole 322 dopo un mese.

La durata delle cause assai poco dipende dalla diligenza dei

giudicanti: tuttavia non appare eccessiva, essendochè dalla data dell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice a quella della sentenza emessa in secondo grado, la massima parte, 7,472, non oltrepassò i sei mesi, per 2,672 la durata non oltrepassò un anno, per 808 i due anni, e per sole 517 eccedette quest'ultimo termine.

Le cause sopravvenute nei ruoli del 1887, in prima istanza, sommarono a 84,755, con aumento sull'anno precedente.

Cessarono per transazione o per altri motivi 20,248.

Furono pronunziate 42,557 sentenze in contraddittorio, e 20,458 contumaciali: e di queste furono impugnate con opposizione sole 859. Circa tre quarti delle sentenze furono definitive. La pubblicazione non si fece attendere troppo, poichè sole 2,253 furono pubblicate dopo un mese, dal giorno in cui passarono in istato di decisione. Nè troppo lungo sembrerà il corso dei giudizi dalla data della prima citazione alla sentenza definitiva, quando pongasi mente che oltre il 77 per cento non oltrepassò sei mesi, per 7,020 non oltrepassò l'anno, nè due anni per 2,254, eccedendoli per soli 1,152.

L'esito degli appelli interposti dalle sentenze dei Tribunali fu nel 1887 del 55 per cento di riforma, e 45 per cento di conferma: con peggioramento sulle proporzioni del precedente triennio, nel quale le sentenze riformate si ragguagliarono:

nel 1884	al 50,78 %
» 1885	al 51,66 %
» 1886	al 53,84 %

E così pure peggiorata è la proporzione degli appelli interposti che sale a 22. 41 per ogni cento sentenze, mentre nell'anno 1886 fu del 19. 17 %.

Alle Corti di appello nel 1887 furono portate in secondo grado 14,120 cause. Cessarono per transazione o per altri motivi 3,310. Le sentenze pronunziate sommarono a 10,561 in contraddittorio e 1,014 contumaciali; di queste furono soggette ad opposizione soltanto 29. Non più che 778 furono pubblicate un mese dopo che le cause erano passate in decisione. Circa il 41 % delle cause decise non oltrepassò sei mesi dalla data dell'atto introduttivo in prima istanza, 2,350 cause non oltrepassarono l'anno, 1,395 infra due anni, termine che sorpassarono le rimanenti 1,648 cause definite.

Di cognizione diretta delle stesse Corti sopravvennero 2,294 cause, sulle quali furono pronunziate 1,671 sentenze in contraddittorio e 543 contumaciali.

Superfluo omai è notare che il procedimento sommario è divenuto regola generale, ed eccezione il formale, così avanti ai Tribunali come alle Corti d'appello.

Incompleto riesce l'esame della qualità dei pronunziati, senza tener conto dell'esito dei ricorsi alle Corti di cassazione.

Senonchè nei discorsi mancano le notizie necessarie, per non essere distinti i ricorsi dalle sentenze dei Tribunali da quelli delle Corti d'appello; e per la Cassazione di Firenze manca oziandio la notizia, quanti dei 198 ricorsi decisi ne fossero accolti e quanti rigettati.

Per le altre Corti supreme, desumesi dai discorsi che da quella di Roma, dei ricorsi discussi in merito, furono accolti in ragione di 44. 61 %, da quella di Torino il 33 %, da quella di Napoli il 46. 25 %, da quella di Palermo circa il 36 %.

Non si hanno notizie dai prospetti sommarii intorno ai giudizi di espropriazioni forzate ed ai fallimenti.

Solo il Procuratore generale di Genova rileva che in quel distretto ebbero luogo 253 vendite giudiziali, tutte a danno di piccoli proprietari, e che le spese per circa la metà furono dal 5 al 10 % del prezzo; salirono per circa un terzo dal 10 al 25 %, ed in alcuni casi assorbirono ed anche superarono il prezzo.

I Procuratori generali di Cagliari, Firenze, Milano, Messina, Perugia e Trani, discorrendo dei fallimenti, ne deplorano l'andamento nell'anno 1887.

Il servizio del gratuito patrocinio presenta, secondo i prospetti sommari, pel 1887 i seguenti risultati :

COMMISSIONI per il gratuito patrocinio	Istanze				Revoche
	presentate nell'anno	esaurite nell'anno (1)			
		ritirate	accolte	rigettate	
Presso i Tribunali	33 851	2 908	19 851	11 293	636
Presso le Corti d'appello.	4 211	123	2 139	1 892	83

(1) Fra le istanze esaurite ne sono comprese alcune che erano rimaste pendenti alla fine dell'anno precedente.

ESITO DELLE CAUSE	Vinte dalla parte ammessa al G. P.	Vinte dalla parte contraria
Avanti le Preture	3 019	791
Avanti i Tribunali.	1 859	1 222
Avanti le Corti d'Appello . .	1 118	546
<i>Totale</i>	<i>8 996</i>	<i>2 559</i>

Mancano notizie complete in riguardo alle Corti di cassazione, rilevandosi soltanto per quelle di Torino, Firenze e Napoli il numero delle domande accolte e delle respinte.

La proporzione di circa il 78 per cento di cause vinte in confronto delle perdute, lascia credere che ben si appoggiano i Procuratori generali i quali elogiano le Commissioni.

Quello di Roma ha motivo di lodare anche la Curia per lo zelo nelle difese gratuite dei poveri.

Quelli invece di Firenze, Modena, Messina e Napoli narrano di reclami ricevuti, e li dicono non sempre infondati, e rimarcano indugi non giustificati. Gravi sono le parole del Procuratore generale di Napoli e meritano di venire riferite, avvegnachè possa trarsene ammaestramento a predisporre un'indagine completa e severa che metta a nudo lo stato reale delle cose.

« Quello che abbiamo avuto l'onore di esporvi finora è il lavoro
« parziale delle Commissioni incaricate presso i Tribunali e presso
« la Corte di provvedere sulle domande di ammissione al beneficio
« della gratuita clientela nel corso dell'anno 1887.

« Convieni però fissare meglio l'attenzione nostra sul lavoro
« eguale compiuto nel triennio 1885, 1886, 1887. In questi tre anni
« le Commissioni presso i Tribunali accolsero 4,819 istanze di am-
« missione, ed ammisero 5,834 persone alla clientela gratuita; quella
« presso la Corte, accogliendo 856 istanze, concedeva il beneficio a
« 1,410 persone. Da questi numeri appare che in soli tre anni sareb-
« bero stati 5,675 i giudizi, che si dovettero istituire nell'interesse
« di 7,244 persone povere. Se vi sono cause e giudizi, i quali abbiano
« diritto a speciali cure, sono senza alcun dubbio questi. Sono cause
« e giudizi che debbono istituirsi e sostenersi da persone che non
« hanno alcuna risorsa, che sanno di avere ragioni da esperire, ma
« non conoscono il modo con cui farli valere, e per lo più debbono

« contrastare con persone doviziose, accorte e potenti, le quali sono
 « in condizioni tali da non lasciare intentata alcuna via per difen-
 « dersi, per paralizzare le domande contro di loro rivolte, e per
 « dilazionare il corso delle contestazioni e l'esito di ogni giudizio.

« Il fatto intanto prova che di queste migliaia di giudizi, la parte
 « minima è quella che, con grandi stenti, approda a risultati chiari
 « e sicuri: il numero invece più grosso e ragguardevole termina
 « prima di nascere, e non si sa come finisce. Moltissimi giudizi
 « non si istituiscono; molti appena iniziati cessano, non avendo
 « seguito: e per lo più il risultato loro è questo, che le parti povere,
 « per ignoranza, non ottengono neppure la soddisfazione di vedere
 « incominciato il giudizio per il quale fu ad esse accordato il bene-
 « ficio della clientela gratuita: che la maggiore quantità dei giudizi
 « istituiti si protrae per anni, strascinandosi in mezzo ad ostacoli e
 « difficoltà di ogni maniera, finchè gli uni e le altre, togliendo spe-
 « ranza di poter giungere ad una definizione utile, inducono di pre-
 « ferenza la parte povera ad accettare qualunque offerta di transa-
 « zione, per quanto meschina e svantaggiosa, pur di vedere cessata
 « una condizione di cose piena di noie e che altrimenti si appalesa
 « senza uscita; che quanti sono costretti di accontentarsi di una
 « disastrosa transazione, sono anche dei più fortunati a confronto
 « degli innumerevoli i quali, dopo di aver conseguita l'ammissione
 « alla clientela gratuita, debbono starsene soddisfatti di sapere che
 « hanno buone ragioni da esperire, rinunciando a farle valere. »

La durata delle cause a gratuito patrocinio apparisce dal se-
 guente prospetto, il quale necessariamente concerne le sole cause
 che approdarono, rimanendo ignoto quante pendano trascurate e da
 quanto tempo.

GIURISDIZIONE	Non oltre					Oltre 6 mesi
	8 giorni	15 giorni	un mese	tre mesi	sei mesi	
Preture	258	458	766	1 050	585	700

GIURISDIZIONI	Non oltre					Oltre due anni
	un mese	tre mesi	sei mesi	un anno	due anni	
Tribunali	502	1 473	1 790	1 403	598	317
Corti d'appello	37	159	313	431	433	296

Pervenuto al termine della modesta mia relazione, riassumo le precipue osservazioni :

1° Nella raccomandazione da ripetersi acciocchè venga richiamata l'attenzione dei Procuratori generali, che ne tengano proposito speciale nei loro discorsi, corredandoli delle opportune notizie statistiche, sull'andamento dei servizi riguardanti :

- a) le tutele;
- b) i fallimenti;
- c) le vendite giudiziali forzate;

d) le cause degli ammessi al gratuito patrocinio, indagando pure quante e da quanto tempo restino pendenti;

2° E nel desiderio che nei prospetti sommari diausi le principali e più importanti notizie intorno ai provvedimenti di correzione dei minorenni, ed aggiungasi nei moduli la notizia dei decreti di revoca dei provvedimenti stessi, e se a domanda di chi ebbe a provocarli, o per altro motivo.

DE' NEGRI. Stima opportuno di porgere alcuni schiarimenti a proposito delle osservazioni fatte dall'onorevole relatore sul numero dei Consigli di tutela istituiti, in confronto a quello dei Consigli di famiglia.

Dalle Relazioni inaugurali dei rappresentanti il Pubblico Ministero apparisce che in alcuni distretti di Corte d'appello le istituzioni dei Consigli di tutela furono nell'anno 1887 in molto maggior numero di quelle dei Consigli di famiglia. Dubitando della verità di una così singolare sproporzione, l'Ufficio della statistica giudiziaria non mancò di richiamarvi sopra l'attenzione delle Autorità giudiziarie e di richiedere a queste un esatto riscontro del numero dei Consigli predetti. Finora non sono giunte tutte le risposte, ma quelle avute confermano che singolarmente grande fu il numero dei Consigli di tutela istituiti. Il Procuratore del Re di Lecce, ad esempio, ha scritto che, sapendo esservi in quel circondario molti minorenni illegittimi, pei quali non era mai stato costituito il Consiglio di tutela, dispose che i Pretori li istituissero d'ufficio; epperò nell'intero circondario di Lecce si ebbero 228 costituzioni di Consigli di famiglia e 448 di tutela. Fra i comuni del circondario ne furono istituiti: a Ceglie 4 di famiglia e 30 di tutela; a Lecce, 7 di famiglia e 40 di tutela; a San Vito, 9 di famiglia e 115 di tutela; e a Galatina, infine, 9 di famiglia e 193 di tutela.

Il Pretore di Edolo avverte che in quel mandamento è grande il numero degli esposti e che in esso vuol ricercarsi la ragione per cui i Consigli di tutela (15) superano quelli di famiglia (5).

Il Procuratore del Re di Avezzano ha fornito spiegazioni simili a quelle del suo collega di Lecce.

Lo zelo delle Autorità giudiziarie per la costituzione dei Consigli di tutela potè fors'anche essere eccitato dal fatto che l'on. Ministro di Grazia e Giustizia Tajani, con Circolare del 29 ottobre 1886, n. 1194 (1), richiamava su questo argomento l'attenzione dei Procuratori generali, e, secondo i desideri manifestati dalla Commissione, prescriveva speciali relazioni periodiche sul modo in cui funziona l'istituto della tutela, raccomandando di tener conto del numero dei Consigli di famiglia e di tutela istituiti, delle loro convocazioni, sia ad istanza della parte, sia d'ufficio, come pure dei provvedimenti che per avventura si fossero presi contro le persone responsabili, a' termini dell'articolo 250 del Codice civile. Molti Procuratori del Re si affrettarono a fare le indagini opportune, invitando inoltre i Pretori da loro dipendenti a provvedere, quando ne fosse d'uopo, alla costituzione dei Consigli di famiglia e di tutela.

Con la Circolare su ricordata il Ministro annunciava che sarebbero stati spediti alle varie Autorità giudiziarie opportuni modelli per la raccolta dei dati e che sarebbero state date le necessarie disposizioni, affinchè fossero compilate delle relazioni trimestrali dai Pretori ai Procuratori del Re, delle relazioni semestrali dai Procuratori del Re ai Procuratori generali e delle relazioni annuali da questi ultimi al Ministero. Non consta però che i modelli siano poi stati effettivamente distribuiti.

PENSERINI. Dubita che da qualche Autorità giudiziaria si sia spiegato uno zelo maggiore di quello che richiede la legge. Per ciò che riguarda gli esposti, non occorre per essi l'istituzione di un Consiglio di tutela: secondo l'articolo 262 del Codice civile, per i fanciulli ammessi negli ospizi per qualsivoglia ragione, i quali non abbiano parenti conosciuti e capaci dell'ufficio di tutore, il Consiglio di tutela è costituito dall'Amministrazione stessa dell'ospizio,

(1) Veggasi il volume degli *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria* - Sessione del 1886 - pag. 144.

che è responsabile degli esposti fino alla maggiore età. Anche per quelli che abitano materialmente fuori dell'ospizio risponde l'Amministrazione di questo, quale autorità tutoria.

COSTA. Conviene nelle osservazioni del collega Penserini. Ma se non vi è dubbio che agli esposti i quali si trovano fuori dell'ospizio per allattamento provvede, quale consiglio di tutela, l'Amministrazione stessa, non è invece certo se la tutela dell'Amministrazione continui anche su quegli esposti, che, per qualunque ragione, cessano di far parte dell'ospizio.

Egli sa di parecchie Amministrazioni le quali non vollero più esercitare alcun ufficio tutelare sugli esposti che erano usciti dall'ospizio.

AURITI. Nel suo parere, tornerebbe opportuno proporre su questo punto dei quesiti speciali ai Procuratori generali. Giova che via via siano indicati degli speciali argomenti di studio; ma per ottenere risultati veramente utili occorre che le indagini di particolare importanza siano continuate per varii anni e si facciano raccogliendo i dati statistici con appositi moduli.

TAMI. Se la Commissione approverà che si ritorni alle disposizioni date dal Ministro Tajani colla Circolare del 29 ottobre 1886, egli avrà cura di riferire intorno a ciò al Ministro Guardasigilli. Ad ogni modo la trattazione di argomenti speciali non potrà formare oggetto dei discorsi del Pubblico Ministero se non per l'inaugurazione dell'anno giuridico 1890.

TONDI. Su questo punto dei temi da proporsi per i discorsi inaugurali, egli crede che da una parte il Ministero non possa limitare soverchiamente la facoltà che hanno i Procuratori generali di volgere i proprii studi a quegli argomenti che loro sembrano più opportuni; dall'altra i Procuratori generali non possono contestare al Ministero il diritto di prescrivere ad essi qualche soggetto speciale d'indagine. Bisogna cercare di conciliare la libertà dei Procuratori generali coll'autorità del Ministero.

COSTA. Si associa alle considerazioni del collega Tondi, e fa notare che quando il Ministero della Giustizia, in seguito al desiderio espresso dalla Commissione per la statistica giudiziaria, invitò i Procuratori generali a trattare nelle loro relazioni alcuni temi spe-

ciali, non credette punto di offendere in tal modo la libertà loro. Ricorda la Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 12 ottobre 1874, alla compilazione della quale ebbe qualche parte: furono molte le censure e le opposizioni mosse alle prescrizioni in quella contenute; ma coll'andar del tempo, a poco a poco, esse entrarono nelle abitudini delle Autorità giudiziarie, le quali, egli è sicuro, si saranno persuase che il Ministero non volle affatto limitare il campo di azione che è loro designato dalla legge organica giudiziaria per i discorsi inaugurali, ma unicamente coordinarne gl'intenti ad uno scopo comune.

MAZZUCHELLI. Approva quanto han detto i colleghi Tondi e Costa. Si lasci pur facoltà ai Procuratori generali di trattare nelle loro relazioni annuali quegli argomenti che credono più utili, ma non si neghi al Ministero il diritto di proporre dei temi speciali.

PENSERINI. Occorre rinnovare ai Procuratori generali la raccomandazione di trattare periodicamente dei temi speciali, altrimenti continuerà l'inconveniente ora lamentato che su certi argomenti già proposti al loro studio non si trova nelle relazioni inaugurali alcuna considerazione.

Che ciò sia vero lo dimostra anche il fatto che, mentre nei discorsi per l'anno 1887 si trattò l'argomento dei Consigli di famiglia e di tutela, poco o nulla si disse su altri argomenti che pure avevano formato oggetto di precedenti raccomandazioni per parte della Commissione, come, per esempio, i giudizi di fallimento e di espropriazione. Di poca o niuna utilità riescono i discorsi dei Procuratori generali, se questi non sono obbligati a trattare i temi riguardanti gli studi iniziati dalla Commissione per la statistica giudiziaria. Ed è superfluo avvertire che questi temi devono essere trattati non per un anno solo, ma per più in modo che i Procuratori possano tener dietro al manifestarsi di certi fatti continuamente, e le considerazioni loro acquistino valore maggiore da questa osservazione continua.

AURITI. I discorsi dei Procuratori generali contengono dei dati statistici raccolti su modelli uniformi, sicchè la materia dei discorsi è già determinata da questi modelli. Le lacune si riscontrano nelle materie delle quali non è richiesta notizia particolare in quei mo-

delli. Concorda col collega Penserini sulla necessità che certi problemi speciali siano trattati costantemente; ma crede che, per avere comparabilità di notizie e perchè le considerazioni dei Procuratori generali abbiano per fondamento cifre raccolte in modo uniforme, occorra che siano stabiliti dei moduli speciali per i singoli argomenti che si vuole siano studiati.

INGHILLERI. Raccomandando ogni anno ai funzionari del Pubblico Ministero di studiare temi speciali si avranno, è vero, notizie numerose ed importanti su un determinato argomento, ma non si avrà mai una completa trattazione di tutto il movimento degli affari giudiziari. Vorrebbe quindi che i funzionari del Pubblico Ministero fossero richiamati, per quel che riguarda le relazioni statistiche, alla esatta osservanza del disposto dell'articolo 150 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865.

Ad esempio, nelle relazioni inaugurali si hanno poche o nessuna informazione sullo stato civile, sui fallimenti, sulle espropriazioni, ecc. Vorrebbe quindi che si pregasse il Ministro di invitare i Procuratori generali a fare un minuto esame del movimento di tutti gli affari giudiziari.

In tal modo la Commissione di statistica potrà rivolgere la sua attenzione su tutti gli affari sia civili che penali.

LUCCHINI. Non crede che colla trattazione di temi speciali si possa andar incontro all'inconveniente lamentato dall'onorevole Inghilleri: essa non esclude la trattazione generale di tutto il movimento degli affari. Alcuni si lamentano che i Procuratori generali non studino nelle loro annuali relazioni i temi speciali additati dal Ministero di Grazia e Giustizia. Ora egli ritiene che ciò non dipenda da riluttanza o mal volere dei Procuratori generali, ma unicamente dalla mancanza o di modelli speciali, secondo il desiderio espresso dall'onorevole Auriti, o di un apposito questionario.

Prendendo occasione da un'idea manifestata dal collega Beltrani-Scalia nella sua relazione sulla statistica penale, amerebbe che si chiamasse per turno a far parte della Commissione qualche Procuratore generale presso le Corti d'appello, il quale potrebbe riescire, coll'esperienza e colle pratiche cognizioni sull'andamento interno dei servizi, di non lieve giovamento nello studio delle varie questioni statistiche.

Gli preme altresì di ricordare un desiderio che espresse nella precedente sessione (1) e che ritiene condiviso dai colleghi, che cioè le relazioni da farsi alla Commissione siano messe in bozze e distribuite ai Commissari parecchi giorni prima dell'adunanza: in tal modo essi potranno prendere migliore conoscenza delle varie questioni sollevate dai Relatori e farne oggetto di studio prima della discussione. Altrimenti giungono inopinate, trovano i Commissari impreparati, e tali relazioni fanno su di essi un'impressione analoga a quella che fanno sul pubblico le relazioni inaugurali, irte di cifre, dei rappresentanti il Pubblico Ministero. Quando avesse potuto leggerla prima, avrebbe anche meglio apprezzata la perspicua relazione del collega Penserini, e meglio l'avrebbe potuto seguire nell'enumerazione delle molte cifre e nelle considerazioni fatte su di esse.

AVRILI. Insiste sulla necessità che nei discorsi inaugurali dei Procuratori generali si distingua ciò che è parte essenziale da ciò che non lo è. Per le notizie speciali che via via si richiedono occorrono appositi modelli da allegarsi alle relazioni, distinti da quelli che anche adesso sono distribuiti ogni anno e contengono i dati di maggiore importanza per gli affari così civili come penali: i Procuratori generali, sui dati uniformemente raccolti, faranno quelle considerazioni che loro piacerà meglio.

Al Comitato spetta di formulare questi modelli speciali che dovranno poi essere riempiti dai Procuratori generali.

FERRI. Dubita della opportunità di introdurre nuovi modelli, e di ampliare ancora la parte statistica delle relazioni inaugurali. Riconosce che nei prospetti annessi ai discorsi dei Procuratori generali vi sono delle lacune, ma queste possono essere riempite ricorrendo ai volumi della statistica analitica, che, per esempio, danno copiose informazioni sui fallimenti, pei quali l'onorevole Penserini ha lamentato la mancanza di notizie negli allegati ai discorsi. Teme che l'opera dei Procuratori generali venga ad essere soverchiamente aggravata dall'introduzione di moduli speciali: desidera d'altra parte che la Commissione non dimentichi che i documenti ufficiali

(1) Veggasi il volume degli *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria* - Sessione del 1887, pag. 154.

per i suoi studi sono i volumi della statistica analitica. È poi risaputo che, in pratica, una delle ragioni per cui i prospetti sommari non fanno buona prova è il poco tempo che i Procuratori generali hanno da dedicare alla loro compilazione ed alla fretta colla quale generalmente attendono alla redazione del discorso inaugurale. Manca ad essi il tempo materiale di raccogliere, rivedere e studiare le cifre fornite loro dai Cancellieri.

TONDI. Secondo il suo parere, coll'aggiungere dei modelli speciali a quello più generale già in uso da più anni e pubblicato in appendice ai discorsi inaugurali, non si reca una limitazione al diritto che hanno i rappresentanti del Pubblico Ministero di fare le osservazioni che credono più opportune: ma si possono anzi per mezzo di essi raggiungere meglio i fini che la Commissione, per l'ufficio suo, si deve proporre.

Alla Commissione spetta di riferire al Ministro, allorchè risulti ad essa che qualche ramo del servizio giudiziario non proceda regolarmente, proponendo a lui di provvedere affinchè i Procuratori generali ricerchino le cagioni dei lamentati inconvenienti. Per questo scopo abbisognano dei modelli speciali, coi quali le notizie, come bene avvertiva il senatore Auriti, possano essere raccolte in modo uniforme e si prestino quindi alle osservazioni dei Procuratori generali ed allo studio della Commissione.

INGHILLERI. Se questi studi su problemi speciali devono essere fatti per un solo anno, riescono di poca utilità: per tornar vantaggiosi all'amministrazione della giustizia essi devono essere costanti, giacchè i risultati di un solo anno sono affatto insufficienti a risolvere qualsiasi questione.

TONDI. Risponde al collega Inghilleri che egli non intende che tali studi debbano limitarsi ad un solo anno: se lo studio compiuto in un anno non avrà dato risultati sufficienti, potrà essere continuato fino a che tali risultati si siano ottenuti.

LUCCHINI. Crede che se si vogliono proporre allo studio dei Procuratori generali delle questioni speciali, queste devono riferirsi ad argomenti che non si trovano svolti nei volumi della statistica analitica; in caso diverso, sarebbe inutile ogni particolare inchiesta. La quale, torna a dire, non raggiungerà lo scopo ove non sia ac-

compagnata o da moduli speciali o da appositi questionari; senza di che manca quella unità ed uguaglianza di criteri, che è condizione indeclinabile per aversi un risultato concludente ed omogeneo, ed anche per dare un indirizzo concreto ai funzionari che devono fare le ricerche proposte.

PRESIDENTE. Fa notare che la discussione tocca due punti diversi, le indagini speciali, accennate nella relazione dell'onorevole Penserini, ed una quistione generale di metodo. Prega intanto il collega Penserini di formulare intorno alle prime una formale proposta conforme alle idee da lui espresse. Per ciò che riguarda la seconda, crede che sia meglio attendere la lettura della relazione dell'onorevole Beltrani-Scalia sulla parte penale, giacchè pur da questa e dalla discussione che ne seguirà potranno sorgere altre questioni generali di metodo, sulle quali gioverà prendere una sola deliberazione.

PENSERINI. Non chiede che si studino nuovi problemi intorno agli affari civili: desidera invece che si rinnovino ai Procuratori generali le raccomandazioni già fatte per lo studio dei problemi proposti precedentemente. Questi problemi concernono: a) le tutele; b) i fallimenti; c) le vendite giudiziali forzate; d) le cause degli ammessi al gratuito patrocinio, indagando quante siano e da quanto tempo siano pendenti. Amerebbe altresì che nei prospetti sommari si dessero le notizie più importanti intorno ai provvedimenti sulla correzione dei minorenni, e sui decreti di revoca dei provvedimenti stessi, indicando se furono revocati a domanda di chi ebbe a provarli, o per altri motivi.

AURITI. Stimerebbe opportuno che nella proposta Penserini si aggiungesse che le notizie debbono raccogliersi con speciali modelli.

LUCCHINI. D'accordo coll'onorevole Auriti, invita la Commissione a deliberare che gli argomenti speciali di studio proposti ai Procuratori generali debbano essere accompagnati da prospetti o questionari appositamente compilati.

CANONICO. La proposta presentata dai colleghi Auriti e Lucchini riguarda una questione generale di metodo e però, come già avvertì l'onorevole presidente, è opportuno metterla ai voti quando si sarà discusso intorno alla relazione del collega Beltrani.

PRESIDENTE. Prega i Commissari di dichiarare se la proposta Auriti-Lucchini debba esser posta ai voti dopo la discussione della relazione Beltrani-Scalia.

La Commissione approva il rinvio.

PRESIDENTE. Legge la proposta di deliberazione presentata dall'onorevole Penserini:

« 1° Si ripeta la raccomandazione che venga richiamata l'attenzione dei Procuratori generali, che abbiano a tenerne proposito nei loro discorsi, corredandoli delle opportune notizie statistiche, sull'andamento dei servizi riguardanti:

« a) le tutele;

« b) i fallimenti;

« c) le vendite giudiziali forzate;

« d) le cause degli ammessi al gratuito patrocinio, indagando pure quante siano e da quanto tempo restino pendenti.

« 2° Si esprime il desiderio che nei prospetti sommari diansi le principali e più importanti notizie intorno ai provvedimenti di correzione dei minorenni, ed aggiungansi nei moduli le notizie dei decreti di revoca dei provvedimenti stessi, e se a domanda di chi ebbe a provarli, o per altro motivo.

« PENSERINI. »

PRESIDENTE. Mette ai voti questa proposta.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'onorevole Penserini.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 17 dicembre 1888.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Curcio, De'Negri, Ferri, Inghilleri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Tami e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero dà lettura del verbale della precedente seduta, che viene approvato.

PRESIDENTE. Avverte la Commissione che l'onorevole Fortis, sotto-segretario di Stato al Ministero dell'Interno, gli fece domandare se il suo nuovo ufficio fosse compatibile con quello di membro della Commissione per la statistica giudiziaria, dichiarandosi pronto, in caso contrario, a dare le dimissioni da Commissario. Ritenne opportuno di far sapere all'onorevole Fortis che tale incompatibilità non esisteva; che nel verbale si era già notato che, per ragioni di ufficio, egli non poteva intervenire alle sedute; che da ultimo la Commissione era ben lieta di annoverarlo ancora fra i suoi componenti. L'onorevole Fortis rispose che ringraziava la Commissione, della quale si reputava onorato di continuare a far parte.

Spera che la Commissione sia per approvare le comunicazioni da lui fatte all'onorevole Fortis.

CANONICO. Ringrazia il presidente, che ha così bene interpretato il pensiero della Commissione.

La Commissione approva quanto, a nome di essa, ha fatto l'onorevole presidente.

PRESIDENTE. Il collega Lucchini nella seduta del 14 corrente ha espresso il desiderio che « le relazioni da farsi alla Commissione « siano stampate e distribuite ai Commissari alcuni giorni prima « della loro riunione, affinchè essi abbiano il tempo di leggerle, e « studiarle. »

Crede opportuno che la Commissione deliberi su questa proposta.

La Commissione approva la proposta del professor Lucchini, limitandola però al caso che non si oppongano difficoltà alla sua attuazione.

BELTRANI-SCALIA. Vorrebbe sapere a carico di chi staranno le spese di stampa delle relazioni.

BODIO. Siccome le relazioni dei Commissari incaricati di riferire sugli argomenti proposti alla discussione della Commissione dovranno pubblicarsi negli *Atti* della medesima, la difficoltà delle spese di stampa è tolta di mezzo. Non si tratta di far nuove spese; ma soltanto di mettere le relazioni in bozze qualche mese prima della stampa dei verbali.

CURCIO. Desidera fare alcune osservazioni sulla questione dei minorenni, a cui si accennò nella precedente seduta. Essa è di grande importanza; perchè non riguarda soltanto l'amministrazione della giustizia civile, ma anche le condizioni della criminalità. Occorre perciò rivolgere speciali cure a questo argomento, considerando i minorenni, sia dal lato della giustizia civile, sia da quello della giustizia penale. Non nega che alcuni funzionari dimostrino uno zelo minore di quello che sarebbe necessario. Ma ciò che desidera particolarmente di far notare alla Commissione è che a questo proposito si riscontra una lacuna nella legge. A' termini dell'articolo 250 del Codice civile « l'uffiziale dello stato civile, che riceve la « dichiarazione di morte di una persona, che abbia lasciato figli « in minore età, o davanti il quale una vedova abbia contratto matrimonio, deve informarne prontamente il pretore. » Ora bisogna porre questo articolo in relazione coll'altro 387 dello stesso Codice e colle disposizioni del titolo VII del regolamento, approvato con regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile. Nè l'articolo 387 del Codice civile, nè queste disposizioni impongono di dichiarare se il defunto abbia lasciato figli minorenni; quindi, nello stato attuale delle cose, è assai difficile che l'uffiziale dello stato civile possa ottemperare all'obbligo impostogli dall'articolo 250 del Codice civile. Perciò, quando non si trovi altro modo di far funzionare regolarmente l'articolo 250 del Codice civile, si dovrebbero sempre, con un decreto reale, modificare le disposizioni contenute nel regolamento citato riguardo alla enunciazioni da

farsi negli atti di morte. Prega la Commissione di studiare questo punto.

PENSERINI. Molti Procuratori generali, nei discorsi pronunciati al principio del corrente anno giuridico, hanno lamentato l'inosservanza del disposto dell'articolo 250 del Codice civile per parte degli ufficiali dello stato civile. Alcuni avvertirono ancora che l'uffiziale dello stato civile, appunto come ha testè fatto notare l'onorevole Curcio, non ha i mezzi necessari per sapere se il defunto abbia lasciato figli minorenni, e proposero, per rimediare a tale inconveniente, che fossero modificati i moduli degli atti di morte, aggiungendovi la domanda: se il defunto lasci superstiti figli minorenni. Poichè l'onorevole Curcio ha molto opportunamente sollevato tale questione, ha creduto bene di riferire l'opinione manifestata dai Procuratori generali.

COSTA. I moduli pei registri dello stato civile furono approvati col regio decreto del 23 ottobre 1874, n. 2135, ed andarono in vigore col 1° gennaio 1875. Nella compilazione di quei registri si ebbe in mira di richiedere soltanto le notizie assolutamente necessarie, lasciando da parte tutte quelle che non fossero strettamente collegate colla funzione propria degli atti dello stato civile.

Nella proposta messa innanzi da alcuni Procuratori generali vi è una difficoltà, ed è questa: chiedendo negli atti di morte altre notizie, oltre quelle che servono a constatare la morte, si dovranno aumentare le nozioni e gli spazi per scriverle, e in tal modo si andrà incontro ad inconvenienti non lievi. Non bisogna dimenticare che la sostanza degli atti dello stato civile è quella stabilita dal Codice civile, e che, come fu osservato, l'atto di morte deve limitarsi a constatare soltanto la morte della persona alla quale si riferisce. Riconosce la convenienza di riempire la lacuna accennata dall'onorevole Curcio; ma vorrebbe che si trovasse un mezzo atto a togliere i lamentati inconvenienti, senza apportare modificazioni negli atti di morte.

Concorda dunque col collega Curcio intorno alla necessità di studiare seriamente la questione; non conviene però sui mezzi da lui proposti per risolverla.

PENSERINI. Crede che di tale questione si dovrebbe occupare il Comitato, riferendone poi alla Commissione.

BODIO. Non sarebbe difficile giungere ad un utile risultato, senza portare alcuna modificazione negli attuali registri per lo stato civile. Ora che fu estesa a tutti i comuni la statistica delle cause di morte, basterebbe introdurre nelle schede individuali, per mezzo delle quali si fa questa indagine statistica, la domanda: *se il defunto abbia lasciato figli minorenni*. Per mezzo di queste schede gli ufficiali dello stato civile sarebbero in grado di dare ai Pretori le informazioni richieste dall'articolo 250 del Codice civile.

TONDI. Stima che la difficoltà accennata dal collega Curcio non possa superarsi, modificando gli articoli del regolamento sugli atti dello stato civile nella parte che riguarda gli atti di morte. Osserva del resto che dagli atti di nascita si può sempre sapere se il defunto abbia o non abbia lasciato figli minorenni.

Per facilitare tali ricerche basterebbe che i Ministeri di Grazia e Giustizia e dell'Interno prescrivessero alle Amministrazioni comunali di tenere degli appositi registri a rubrica, per riportarvi le notizie ricavate dagli atti dello stato civile.

Se si accettasse l'idea del collega Curcio, la modificazione non dovrebbe portarsi nel regolamento sugli atti dello stato civile, ma nel Codice civile, essendo precisamente questo che stabilisce le notizie che devono contenere gli atti dello stato civile.

CURCIO. Accetta le osservazioni dei colleghi Costa e Tondi e propone che la questione sia rinviata al Comitato per gli opportuni studi.

PRESIDENTE. Dà lettura della proposta di deliberazione dell'onorevole Curcio, che è del seguente tenore:

« La Commissione invita il Comitato a studiare ed a provvedere
« al modo di rendere efficace la disposizione dell'articolo 250 del
« Codice civile, tenendo presenti le idee manifestate dai Commis-
« sari » (1).

PRESIDENTE. Mette ai voti la suddetta proposta di deliberazione.

La Commissione approva.

BELTRANI-SCALIA. Presenta la sua relazione: Sulla delinquenza e la statistica giudiziaria penale in Italia.

(1) Veggasi in allegato al presente volume il modello adottato dal Comitato in seduta del 29 gennaio 1889, per avere notizia dei defunti che lasciarono figli minorenni. Si tratta semplicemente di un quesito aggiunto al modello di scheda attualmente in vigore per la statistica delle cause di morte. Il nuovo modello potrà essere distribuito per la statistica dell'anno 1890.

Relazione del comm. Beltrani-Scalia: Sulla delinquenza e la statistica giudiziaria penale in Italia.

SOMMARIO. — I. Ragione di questo scritto. Quesiti che si prendono in esame: 1° *Se la delinquenza diminuisce o aumenta in Italia*; 2° *Se si possono accettare senza riserva le cifre delle nostre pubblicazioni statistiche.* — II. Esame del primo quesito. Magistratura inquirente. — III. Magistratura giudicante. — IV. A quali conseguenze porterebbero le cifre raccolte. — V. Esame del secondo quesito. — VI. A quali conseguenze porterebbero le cifre raccolte. — VII. Proposte.

SIGNORI. — I. Sul cadere del 1885, il vostro Comitato affidavami l'onorevole incarico di riferire alla Commissione sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali per l'anno giuridico 1886.

Accintomi al lavoro, e cominciando dal fare qualche confronto tra talune cifre di quei discorsi coi prospetti riassuntivi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, fui colpito dalle differenze non lievi che eranvi tra le une e gli altri; e continuando le indagini sugli anni anteriori, messi di fronte coi risultati dei volumi della statistica giudiziaria penale, ebbi subito a rilevarne la poca armonia, sicchè stimai cosa utile prendere in esame, tra le altre, le due questioni seguenti:

1° Se, accettando le cifre di quei documenti ufficiali, potevamo veramente sostenere la diminuita delinquenza del paese nostro negli anni 1880-1886;

2° E se potevamo accettare quelle cifre senza alcuna riserva.

Il sorteggio del maggio 1886 mi faceva cedere il posto al mio amico senatore Canonico e mettere da parte i documenti raccolti.

Chiamato nuovamente, nel 1887, a far parte di questa Commissione, ed invitato di bel nuovo a riferire sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali per l'anno giuridico 1888, mi rimisi tosto all'opera; ma vidi ben presto che il mio compito era difficilissimo. Avvegnachè mi pareva fatica sprecata quella di riassumere le cose dette dai signori Procuratori generali sull'amministrazione della giustizia, undici mesi or sono, ed alla vigilia del nuovo anno giuridico — non poteva ragionare su cifre, dirò così, ufficiali, perchè i soliti prospetti non sono stati quest'anno riassunti e pubblicati dalla Direzione generale di statistica — non poteva occuparmi della questione della delinquenza dei minorenni, perchè molti Procuratori

generali hanno ommesso di svolgerne la tesi, adducendo a ragione la mancanza dei moduli statistici che pur dovevano esser loro rimessi; nè volevo, nè dovevo venire alla vostra presenza senza una qualche cosa che vi avesse dato prova, non fosse altro, del mio buon volere.

In vista di questa condizione di cose, io non ho creduto opera inutile quella di ritornare sugli studi da me precedentemente fatti, aggiungendo alle cifre dei sette anni 1880-1886 le altre del 1887, tolte dalle tabelle allegate alle relazioni dei Procuratori generali — di riprendere in lettura tutte queste relazioni, dal 1870 in poi — di far una specie di esame retrospettivo del lavoro compiuto — e di formulare, in ultimo, proposte concrete sul lavoro che restava da compiere, affinché il vostro esame potesse riescire più rapido e più proficuo ad un tempo.

I documenti dei quali io mi servirò per questo studio sono :

Per gli anni 1880, 1881, 1882, 1883, le statistiche giudiziarie penali ;

Per gli anni 1884 e 1885, le statistiche giudiziarie penali e i *prospetti sommari degli affari penali*, allegati ai discorsi dei Procuratori generali, raccolti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ;

Per l'anno 1886, i *prospetti sommari degli affari penali*, quali risultano dalla *Gazzetta Ufficiale* e le tabelle allegate ai discorsi stessi che i Procuratori generali hanno letto, inaugurando l'anno giuridico 1887 ;

Per l'anno 1887 le sole tabelle allegate ai discorsi dei Procuratori generali per l'anno giuridico 1888.

Avrei potuto, per l'anno 1886, avvalermi delle cifre contenute nell'ultimo volume della statistica giudiziaria penale, data non è guari alla luce ; ma sarei stato costretto a ritoccare tutto il mio lavoro senza alcun utile per le questioni che tratto, e non ne avevo il tempo. Di quelle cifre mi sono servito solamente quando il farlo poteva in qualche modo giovare.

II. Ciò premesso, entro in argomento, cominciando lo esame delle cifre statistiche riguardanti le autorità cui spetta la investigazione preliminare dei reati. Passerò in seguito alle altre cui spetta la punizione dei rei e la Commissione mi sarà grata se, trattandosi di cifre e di fatti, procurerò di essere quanto più breve è possibile.

I dati raccolti, relativi a questo stadio di giurisdizione processuale, si

DENUNCIE E QUERELE	1880	1881
	S. G.	S. G.
Affari sopravvenuti nell'anno	287 399	260 102
Totale degli affari (osistenti e sopravvenuti).	293 414	236 754
Affari esauriti nell'anno	286 762	250 576
invio all'archivio per inesistenza di reato	17 820	18 626
invio al Pretore	12 295	12 689
Affari esauriti con		
invio al Giudice istruttore	213 030	183 275
Autori noti o indiziati		
Autori ignoti		
invio ad altre autorità.	4 775	4 305
richiesta di citazione diretta o direttissima	36 129	37 657
rimessione al Presidente (contravvenzioni alla sorveglianza, ecc.), art. 781 Cod. proc. pen.	2 713	3 024

(1) Moltissime e cardinali sono le differenze di compilazione che si riscontrano nelle Procuratori generali relativi all'anno giuridico 1887.

Non essendo il caso di fare un largo confronto, mi limito ad accennare quelle di questo studio.

a) Nella statistica giudiziaria, a cominciare dal 1880, è data, in una colonna a parte, la nell'anno.

Nella Gazzetta Ufficiale, la distinzione dei procedimenti esauriti con autori ignoti o riti con invio al Giudice istruttore.

Nelle Tavole statistiche allegate ai discorsi dei Procuratori generali del 1887 la clas giudiziaria.

Io non so veramente a quale scopo possa servire una cifra complessiva dei procedimenti ma in tutti i modi sarebbe stato molto più utile estenderla alle singole categorie dei procedi

b) Nelle Tavole statistiche allegate ai discorsi dei Procuratori generali del 1887 figura Questa categoria dovrebbe trovare riscontro nell'altra dei procedimenti inviati all'archivio nella statistica giudiziaria del 1887 ne sarà tenuto conto speciale per dare le spiegazioni senza di che la statistica perderà il pregio principale, che è quello di prestarsi agli studi

c) Nella statistica giudiziaria, sui reati per i quali provvidero gli Uffici del Pubblico Nella Gazzetta Ufficiale, invece, dal 1884 al 1886, è data, per ogni categoria di reati, la

Nelle Tavole statistiche allegate ai discorsi dei Procuratori generali per il 1887, Non mi pare che si possa mettere in dubbio la immensa utilità della indicazione

1887 si è mutato nuovamente sistema? Avvegnachè se quella indicazione non potevasi -- bisognava insistere per ottenerla esatta, o avere il coraggio di dire che le cifre raccolte

riassumono nei seguenti prospetti:

A N N I									
1882	1883	1884		1885		1886		1887	
S. G.	S. G.	G. U.	S. G.	G. U.	S. G.	G. U.	D.	D.	
255 555	251 877	245 188	245 148	239 978	240 045	245 075	egualo	249 999	
262 733	258 413	250 673	250 657	245 592	245 619	250 760	id.	255 702	
256 197	252 904	245 099	245 083	239 908	239 936	215 057	215 042	248 126	
18 074	17 817	18 642	18 681	20 895	20 895	18 665	eguale	20 283	
12 876	13 183	12 046	12 081	11 748	11 748	12 716	id.	12 252	
185 219	183 822	130 027	180 561	123 406	174 805	134 609	134 039	187 315	
		50 629		51 572		47 593	48 158		
3 822	3 986	3 720	3 720	3 617	3 617	4 024	eguale	3 328	
32 688	30 780	26 968	26 973	25 980	26 180	25 133	25 123	22 882	
3 518	3 316	3 067	3 067	2 690	2 691	2 317	eguale	2 066	

tre pubblicazioni che prendo ad esaminare, soprattutto tra le Tavole allegate ai discorsi dei maggior momento che più direttamente si collegano alle ricerche da me intraprese in sola cifra dei procedimenti contro ignoti sul totale dei procedimenti (o affari) esauriti con autori noti o indiziati, comincia con l'anno 1884 fino al 1886, limitata agli affari esaurificazione di cui sopra è data per tutti i procedimenti, seguendo il sistema della statistica

contro ignoti: comprendo quella distinzione fatta per gli affari inviati al Giudice istruttore: menti esauriti, anziché riunire fattori di diversa entità e di diversa importanza.

per la prima volta una categoria speciale che porta per titolo " Fatti non costituenti reato. „ per inesistenza di reato: ma di ciò sarebbe stato utile avvertire i lettori, e sono sicuro che necessarie e mostrare la concatenazione che esiste tra le cifre dei due anni 1886 e 1887, comparati tra un anno e l'altro.

Ministero non è data distinzione alcuna. distinzione contro autori ignoti o contro autori noti o indiziati.

questa distinzione è soppressa. della quale è parola, sicchè una domanda si presenta spontanea allo studioso: perchè nel dare, bisognava anzitutto pensarci nel 1884; e se si è data per tre anni bisognava lasciarla e pubblicate sono ipotetiche non solo, ma che la raccolta di esse è impossibile.

Reati pei quali provvidero gli Uffici del Pubblico Ministero, secondo il titolo da essi ritenuto (1)	1884							S. G.
	1880	1881	1882	1883	G. U.			
	S. G.	S. G.	S. G.	S. G.	Contro autori noti o indiziati	Contro autori ignoti	Totale	
	—	—	—	—	—	—	—	
Contro la pubblica amministrazione	15 655	16 302	16 204	16 900	15 959	1 074	17 033	17 669
Id. la fede pubblica, il commercio, ecc.	16 294	16 366	17 406	17 995	9 040	9 188	18 228	18 318
Omicidi qualificati consumati . . .					621	102	1 452	1 475
Id. id. tentati o mancati	1 671	1 523	1 592	1 444	592	138	1 452	1 475
Id. semplici consumati, ferimenti seguiti da morte.	3 551	3 152	2 922	2 925	1 260	142	2 842	2 843
Id. id. tentati o mancati					1 275	165	2 842	2 843
Grassazioni, estorsioni, rapine, con omicidio.	196	183	131	113	82	32	111	113
Id. id. id. senza omicidio	3 947	3 121	2 522	2 221	1 504	563	2 067	1 972
Furti qualificati	56 021	41 681	40 511	38 024	(2)	(2)	(2)	34 284
<i>Totale dei reati</i>	<i>290 432</i>	<i>264 529</i>	<i>263 019</i>	<i>260 276</i>	<i>190 932</i>	<i>53 425</i>	<i>244 357</i>	<i>253 275</i>

(1) OCCORRE AVVERTIRE: 1. che sono esclusi quei reati di competenza dei Pretori ad essi il totale rappresenta tutta la massa dei reati, per ragionare meglio sulle singole categorie di
(2) Nei prospetti sommari del 1884 non sono distinti i furti semplici dai furti

A N N I										
1885				1886						1887
G. U.			S. G.	G. U.			D.			
Contro autori noti o indiziati	Contro autori ignoti	Totale		Contro autori noti o indiziati	Contro autori ignoti	Totale	Contro autori noti o indiziati	Contro autori ignoti	Totale	
—	—	—		—	—	—	—	—	—	
17 004	450	17 454	17 810	18 131	371	18 502	eguale	eguale	18 502	18 861
8 538	7 604	16 142	16 005	8 300	6 148	14 448	id.	6 143	14 443	13 677
	581	118		589	106		id.	103		
	535	119	1 353	1 401		1 339	id.	eguale	1 336	1 269
	1 155	115	2 745	2 753	1 150	63	id.	62	2 795	2 547
	1 321	154		1 462	125		id.	121		
	106	30	136	134	96	44	id.	34	130	123
	1 258	698	1 956	1 975	1 370	861	id.	783	2 153	1 943
15 621	18 497	34 118	34 229	18 676	17 150	35 826	18 687	17 031	35 721	31 911
186 122	55 204	241 326	242 841	198 010	51 584	249 594	198 034	51 282	249 316	252 561

dirttamente denunciati e da essi ritenuti. — 2. che sono tolti i reati meno gravi. — 3. che essi e sul complesso. Le osservazioni 2 e 3 valgono anche per le altre Tavole.
qualificati.

Da tali dati si potrebbe concludere:

1. Che una massa enorme di lavoro gravita ogni anno quasi costantemente sui funzionari del Pubblico Ministero, e tale da assorbire la loro attività — il loro buon volere — il loro ingegno, senza permettere che si ritorni ai processi che, in seguito alle prime indagini fallite, sono stati messi a giacere in archivio;

2. Che una proporzione percentuale quasi costante si osserva nelle cifre delle diverse fasi processuali dei singoli anni;

	S. G.						G. U.	D.
	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887
	%	%	%	%	%	%	%	%
Affari esauriti sul totale degli affari (esistenti e sopravvenuti)	98	97	98	96	98	98	98	97
Affari inviati all'archivio (per cento esauriti).	6	7	7	7	7	8	8	8
Affari inviati al Pretore	4	5	5	5	5	5	5	5
Id. id. al Giudice istruttore	74	71	74	73	74	73	74	76
Id. id. ad altre autorità	2	2	1	2	2	2	2	1
Richiesta di citazione diretta e direttissima	13	14	13	12	11	11	10	9

3. Che al numero dei procedimenti corrisponde, con leggerissima differenza, quello dei reati sui quali ebbero a provvedere; sicchè per 100 affari esauriti, si ebbero 101 reati nel 1880 — 102, nel 1881 — 102, nel 1882 — 103, nel 1883 — 100, nel 1884 — 101, nel 1885 — 102, nel 1886 — 102, nel 1887;

4. Che, astrazione fatta del 1880, dalle cifre degli altri anni rilevansi: una leggiera diminuzione sul totale dei reati, ed un aumento nel 1886 e 1887; una costante diminuzione negli omicidi qualificati, negli omicidi semplici, nelle grassazioni senza omicidio, nei furti qualificati; una oscillazione nei reati contro la fede pubblica e il commercio, nelle grassazioni senza omicidio; un aumento costante nei reati contro la pubblica amministrazione;

5. Che, prendendo dalla *Gazzetta Ufficiale* le cifre relative ai procedimenti contro *autori ignoti*, e mettendole di fronte a quelle contro *autori noti* o *indiziati*, le proporzioni che le prime presentano sono assai alte:

	1884	1885	1886
	‰	‰	‰
Reati contro la pubblica amministrazione .	63	26	20
Reati contro la fede pubblica	504	471	426
Omicidi qualificati	165	175	155
Omicidi semplici	108	98	67
Grassazioni con omicidio	281	221	314
Grassazioni senza omicidio	272	357	386

e questa importanza aumenta, ove si tenga conto della elasticità della dizione: *autori noti o INDIZIATI*;

6. Che mentre sulle cifre totali dei reati pei quali provvidero gli Uffici del Pubblico Ministero, negli anni 1884, 1885 e 1886, i reati con autori ignoti stanno, di fronte ai reati con autori noti o indiziati, nella proporzione di 22, 23, 21 ‰, negli affari esauriti con invio al Giudice istruttore (nei quali si comprendono i reati più gravi) quella proporzione sale a 28, 29, 26 ‰.

Giudici istruttori e Camere di consiglio (1).

Il lavoro di questo stadio di giurisdizione processuale delinea meglio le condizioni e i caratteri della delinquenza, e i due seguenti specchietti riassumono le cifre di maggiore importanza.

(1) a) Nelle Tavole statistiche allegate ai discorsi dei Procuratori generali del 1887 figura per la prima volta la categoria speciale dei *fatti non costituenti reato e reati non provati oggettivamente*.

Non ripeto, in quanto ai primi, l'osservazione fatta di sopra (lettera b della nota alla tavola *Pubblico Ministero*) ed in quanto ai reati *non provati oggettivamente* mi permetto far notare che la dizione non mi pare esattissima e che, in tutti i modi, non sarebbe stata superflua una qualche spiegazione.

b) Nella Statistica giudiziaria sui reati secondo il titolo ritenuto nell'ordinanza definitiva non è data distinzione alcuna.

Nella *Gazzetta Ufficiale*, invece, a cominciare dal 1884 vi è la solita distinzione contro *autori ignoti* e contro *autori noti o indiziati* ed io vedo con piacere che nessuna modificazione è stata fatta nelle Tavole del 1887.

c) Nelle Tavole statistiche allegate ai discorsi dei Procuratori generali per l'anno 1887 sono messi in unica categoria tutti gli omicidi qualificati e semplici — consumati, tentati, mancati — non che i ferimenti seguiti da morte, e la correzione mi pare poco opportuna, tanto più che si trattava di conservare quel che c'era nei prospetti precedenti.

MOVIMENTO DEGLI AFFARI	1880	1881
	S. G.	S. G.
Procedimenti sopravvenuti nell'anno	220 370	187 204
Totale dei procedimenti (esistenti e sopravvenuti)	240 278	200 130
Procedimenti esauriti nell'anno	227 352	188 814
di dichiarazione di incompetenza	1 120	1 022
d'invio al Pretore { per competenza	15 767	11 095
{ per attenuanti	99 344	88 765
d'invio al Tribunale correzionale	20 538	15 676
d'invio al Procuratore generale	38 596	30 692
di non farsi luogo a procedimento { per inesistenza di reato . .	25 976	25 429
{ per insufficienza d'indizi . .	48 345	36 315
{ per estinzione d'azione penale	4 237	3 437
<i>Totale generale degli imputati . . .</i>	253 823	212 431
di non luogo per essere rimasti ignoti gli autori	72 688	59 038
di rinvio contro autori noti o indiziati	154 664	129 776
<i>Totale . . .</i>	227 352	188 814

1882	1883	1884		1885		1886		1887
		S. G.	S. G.	G. U.	S. G.	G. U.	D.	
191 786	187 502	184 609	184 411	178 624	178 505	183 792	eguale	188 586
203 102	199 323	196 020	195 810	188 990	188 846	193 088	id.	197 144
191 281	187 924	185 658	185 469	179 019	178 875	184 530	id.	187 881
1 093	964	955	965	792	792	817	id.	1 063
10 178	8 831	9 202	9 215	11 195	11 195	18 750	id.	15 501
96 553	98 202	104 039	104 040	98 683	98 673	104 399	104 400	113 190
16 083	16 350	17 120	17 104	15 103	15 305	15 837	eguale	16 575
23 875	29 804	28 907	28 907	27 380	27 331	28 251	28 261	28 695
26 507	25 837	25 969	25 923	25 784	25 784	27 121	eguale	23 284
25 320	34 950	34 181	34 194	32 145	32 146	32 761	id.	32 962
3 106	3 880	3 965	3 965	4 215	4 225	5 057	id.	5 390
217 715	218 818	224 338	224 313	215 247	215 451	232 993	233 004	236 660
58 344	57 010	52 273	52 573	48 606	49 250	48 090	eguale	47 174
132 937	130 914	133 385	132 896	130 413	129 625	136 440	id.	140 707
191 281	187 924	185 658	185 469	179 019	178 875	184 530	id.	187 881

REATI secondo i titoli ritenuti nell'ordinanza	1884										
	1880	1881	1882	1883	G. U.			S. G.			
	—	—	—	—	—						
	S. G.	S. G.	S. G.	S. G.	*A. n.	**A. i.	Totale	S. G.			
Contro la pubblica amministrazione	12 633	11 562	11 855	12 584	12 294	1 137	13 431	13 782			
Contro la fede pubblica ed il commercio	16 400	15 738	17 073	17 235	7 993	9 514	17 507	17 463			
Omicidi qualificati consumati, tentati o mancati	2 027	1 500	1 734	1 495	1 358	220	1 578	1 455			
Omicidi semplici consumati, tentati o mancati, e ferimenti seguiti da morte	3 436	2 903	2 662	2 670	2 439	321	2 760	2 714			
Altri reati contro le persone	46 024	44 746	46 109	50 047	49 263	4 554	53 817	51 321			
Grassazioni con omicidio	415	277	263	199	163	40	203	187			
Grassazioni senza omicidio	4 213	3 011	2 493	2 140	1 270	617	1887	1880			
Furti qualificati	57 657	41 159	41 590	37 175	47 698	34 075	81 773	32 215			
Altri reati contro la proprietà	66 780	52 534	54 990	52 061				49 241			
Totale	152 350	53 549			
Totale generale dei reati	244 985	204 215	208 643	206 636	205 899	205 899	202 054				

* A. N. Autori noti o indiziati — ** A. I. Autori ignoti.

(1) Nei prospetti sommari del 1884 non sono distinti i furti semplici dai furti quali

ANNI												
1885			1886						1887			
G. U.			S. G.	G. U.			D.			D.		
A. n.	A. i.	Totale		A. n.	A. i.	Totale	A. n.	A. i.	Totale	A. n.	A. i.	Totale
13 435	498	13 933	14 082	14 158	820	14 978	eguale	833	14 991	13 592	381	13 973
7 438	7 613	15 051	15 020	7 735	6 015	13 751	7 771	5 980	eguale	6 993	6 411	13 404
1 168	200	1 368	1 381	1 213	172	1 385	eguale	eguale	id.	3 527	229	3 756
2 213	273	2 486	2 486	2 259	233	2 492	id.	id.	id.			
41 899	4 128	49 027	49 102	50 451	4 269	54 720	50 482	4 240	54 722	60 784	3 091	63 875
243	60	303	281	155	28	183	154	eguale	182	212	77	289
1 381	565	1 952	1 942	1 363	568	1 931	eguale	id.	eguale	1 036	511	1 577
15 797	16 739	32 536	32 532	15 851	17 556	33 407	15 876	17 511	33 387	13 997	18 050	32 047
33 775	17 078	50 853	50 877	36 024	17 138	53 162	36 152	16 959	53 111	35 144	15 401	50 545
147 273	50 671	157 664	50 587	..	157 987	50 288	..	161 366	46 344	..
197 944	197 944	198 040	208 251	208 251	208 275	208 275	208 275	208 275	207 710	207 710	207 710	

ficati; sono distinti, invece, nei prospetti relativi al 1885.

E da tali dati si potrebbe concludere:

1. Che anche per questi uffici la massa del lavoro è enorme ed oscillante;
2. Che le proporzioni percentuali sono quasi le medesime nei diversi anni;

	S. G.						G. U.	D.			
	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887			
	%	%	%	%	%	%	%	%			
Affari esauriti sul totale degli affari (esistenti e sopravvenuti)	91	94	91	93	95	95	96	95			
Individui per quali fu pronunciata ordinanza	d'invio al Pretore	{	per competenza . .	6	5	5	4	4	5	8	7
			per attenuanti . .	39	42	44	45	46	46	45	48
	d'invio al Tribunale correzionale	{	id. al Procuratore generale.	8	7	7	7	8	7	7	7
			per inesistenza di reato	15	14	13	14	13	13	12	12
	di luogo	{	per insufficienza di indizi	10	12	12	12	12	12	12	10
			per estinzione dell'azione penale .	19	17	16	16	15	15	14	14
Procedimenti esauriti con ordinanza di rinvio contro autori noti o indiziati, di fronte agli altri di non luogo per essere rimasti ignoti gli autori, ecc.	2	2	1	2	2	2	2	2			
	68	69	69	70	72	73	74	73			

3. Che, alquanto più complessi essendo gli affari riservati ai Giudici istruttori, si ebbero per 100 procedimenti esauriti:

nel 1880, 108 reati — nel 1881, 109 — nel 1882, 109 — nel 1883, 110 — nel 1884, 109 — nel 1885, 111 — nel 1886, 113 — e nel 1887, 111;

e si ebbero per 100 reati:

nel 1880, 104 imputati — nel 1881, 104 — nel 1882, 104 — nel 1883, 106 — nel 1884, 111 — nel 1885, 109 — nel 1886, 111 — e nel 1887, 114;

4. Che molto alta figura, anche qui, la cifra di coloro pe' quali la giustizia non trovò luogo a procedere, cioè:

31 % nel 1880 — 31 % nel 1881 — 29 % nel 1882 — 30 % nel 1883 — 29 % nel 1884 — 29 % nel 1885 — 28 % nel 1886 — 26 % nel 1887;

5. Che mentre diminuiscono gli affari mandati alle Procure generali e si mantengono in una altalena quasi costante gli altri mandati ai Tribunali, aumentano invece gli affari inviati ai Pretori: aggiungendo che il vero aumento deriva principalmente dagli affari inviati loro per la concessione delle *circostanze attenuanti*;

6. Che, fatta astrazione delle cifre relative all'anno 1880, si vede nelle cifre degli altri anni: una forte oscillazione, senza decisa tendenza, nelle grassazioni con omicidio; una oscillazione con aumento seguito da diminuzione, nei reati contro la fede pubblica e negli omicidi qualificati; una oscillazione con tendenza a diminuzione, negli omicidi semplici, nelle grassazioni senza omicidio, nei furti qualificati; una decisa tendenza all'aumento nei reati contro la pubblica amministrazione;

7. Che molto sensibile è la differenza che passa tra le cifre degli Uffici del Pubblico Ministero e degli Uffici del Giudice istruttore, a riguardo de' reati con autori ignoti, di fronte ai reati con autori noti o INDIZIATI. In fatti mentre sui totali si avrebbero queste proporzioni:

	1884	1885	1886	1887
	‰	‰	‰	‰
Pubblico Ministero.	219	229	207	..
Giudice istruttore	260	256	242	223

pe' singoli reati, già presi allo studio, le proporzioni delle cifre relative agli Uffici de' Giudici istruttori, sarebbero in proporzione ai totali dei singoli reati, quali appresso:

	1884	1885	1886	1887
	‰	‰	‰	‰
Reati contro la pubblica amministrazione	85	36	55	27
Reati contro la fede pubblica	513	506	437	478
Omicidi qualificati	139	115	124	61
Omicidi semplici	116	110	94	
Grassazioni con omicidio	197	193	153	266
Grassazioni senza omicidio	327	289	291	343
Furti qualificati	514	525	563

Sezioni di accusa (1).

Come ultimo stadio o, per meglio dire, come più alta giurisdizione del periodo istruttorio, le cifre relative alle Sezioni di accusa sono queste:

(1) Nella Statistica Giudiziaria, dal 1880 al 1884, nessuna distinzione era fatta a riguardo degli imputati per quali era stata pronunciata sentenza d'invio ai Tribunali correzionali.

Nella Gazzetta Ufficiale a principiare dal 1884 si cominciano a distinguere le due categorie: per competenza e per circostanze attenuanti; o questa distinzione non è stata più abbandonata.

	1880	1881	
	—	—	
	S. G.	S. G.	
Procedimenti sopravvenuti nell'anno	24 633	21 561	
Totale dei procedimenti (esistenti e sopravvenuti)	26 081	23 846	
Procedimenti terminati nell'anno	23 796	21 068	
Imputati nei quali fu pronunciata sentenza	di non farsi luogo a procedimento d'invio alla Corte d'assise d'invio ai Tribunali correzionali } per competenza } per circostanze attenuanti d'invio ai Pretori per competenza d'invio ad altre autorità	2 869	2 897
		10 098	8 984
		25 680	20 325
		289	381
		364	312
		<i>Totale degli imputati</i>	<i>39 300</i>

	1885	1886	1887
(1) Ad altre autorità	101	137	121
Consegnati ai parenti o collocati a ricovero forzato	197	243	296
	<u>298</u>	<u>380</u>	<u>417</u>

1882	1883	1884		1885		1886		1887
—	—	—		—		—		—
S. G.	S. G.	G. U.	S. G.	G. U.	S. G.	G. U.	D.	D.
18 863	19 230	18 243	18 221	16 779	16 779	17 314	eguale	17 599
21 611	19 912	19 916	19 234	18 187	18 187	18 284	id.	18 048
20 959	18 839	17 907	17 886	17 217	17 217	17 870	id.	17 583
2 329	2 366	2 230	2 341	2 519	2 537	2 505	id.	1 882
7 833	7 870	7 983	8 038	7 091	7 114	6 881	id.	7 001
19 403	19 657	4 236	19 291	2 545	2 528	1 265	id.	1 344
		14 991		16 021	16 185	19 112	id.	18 224
285	321	148	145	220	220	206	id.	137
184	141	206	206	238	(1) 298	(1) 380	id.	(1) 417
30 034	30 355	29 851	30 021	28 694	28 882	30 353	id.	29 005

Questa suddivisione è pubblicata per la prima volta nella Statistica giudiziaria del 1885 e ripetuta nelle tabelle allegate ai discorsi dei Procuratori generali.

TITOLO DEI REATI secondo le sentenze delle Sezioni di accusa (1)	1880	1881	1882	1883	1884	1885
Contro la pubblica amministrazione	1 205	1 139	1 106	1 044	1 032	935
Contro la fede pubblica o il commercio	2 009	2 153	1 857	1 734	1 919	1 685
Omicidi qualificati	792	721	915	681	741	695
Omicidi semplici	2 038	2 040	2 275	1 765	1 671	1 629
Grassazioni con omicidio	123	115	84	97	94	96
Grassazioni senza omicidio	1 158	801	842	707	602	517
Furti qualificati.	12 378	9 159	8 817	8 186	7 618	8 326
<i>Totale generate dei reati . . .</i>	28 774	24 953	24 372	22 613	22 713	21 651

Sicchè si potrebbe concludere:

1. Che anche il lavoro delle Sezioni d'accusa è gravissimo;
2. Che quasi costanti sono sempre le proporzioni percentuali tra le cifre de' singoli anni.

	S. G.						G. U.	D.
	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887
	— — %	— — %	— — %	— — %	— — %	— — %	— — %	— — %
Procedimenti esauriti nell'anno sul totale dei procedimenti (esistenti e sopravvenuti)	91	88	97	95	93	95	98	97
Imputati per quali fu pronunciata sentenza								
di non farsi luogo a procedimento	7	9	8	8	8	9	8	7
d'invio alla Corte di assise	26	27	26	26	27	25	23	24
d'invio ai Tribunali correzionali	65	62	65	65	64	65	67	68

3. Che per 100 procedure, si ebbero:
nel 1880, 121 reati — nel 1881, 118 — nel 1882, 116 — nel 1883, 120 — nel 1884, 127 — nel 1885, 126;

(1) Cifre tolte dalla Statistica giudiziaria.

per 100 reati, si ebbero:

nel 1880, 136 accusati — nel 1881, 131 — nel 1882, 123 — nel 1883, 131 — nel 1884, 132 — nel 1885, 133;

e per 100 procedimenti esauriti, si ebbero:

nel 1880, 166 imputati — nel 1881, 156 — nel 1882, 143 — nel 1883, 161 — nel 1884, 168 — nel 1885, 167 — nel 1886, 170 — nel 1887, 165;

4. Che, malgrado la proporzione degli imputati, per i quali fu pronunziata sentenza di non farsi luogo a procedimento, sia percentualmente piccola, pure, guardando alle cifre intere, è facile vedere le oscillazioni tra un anno e l'altro — il non lieve aumento del 184 ‰ che presentano le cifre del 1885 sul 1884 (1) — e lo sbalzo in meno del 249 ‰ che invece presentano le cifre del 1887 di fronte a quelle del 1886;

5. Che, sebbene diminuiscono gl'individui mandati al giudizio delle Assise e diminuiscono gli altri mandati al giudizio de' Tribunali, la diminuzione di questi ultimi è dovuta esclusivamente alla concessione delle circostanze attenuanti, come può rilevarsi dallo specchio seguente (2):

A N N I	Individui mandati al giudizio dei Tribunali correzionali	
	per competenza	per circostanze attenuanti
1884	4 236	11 991
1885	2 545	16 021
1886	1 265	19 112
1887	1 314	18 224

III. Vengo ora alla magistratura giudicante.

Pretori (3).

Le cifre di maggiore importanza possono raccogliersi nei seguenti specchietti:

(1) Questa proporzione è del 100 per mille se si tengono per base le cifre della *Gazzetta Ufficiale*.

(2) Prendiamo le cifre dei discorsi dei Procuratori generali, perchè nella Statistica giudiziaria le relative indicazioni si sono cominciate a pubblicare con l'anno 1885.

(3) La parte relativa ai Pretori è stata completamente modificata nelle Tavole statistiche allegate ai discorsi dei Procuratori generali, sicchè non è possibile paragonare tutte le cifre del 1887 con quelle degli anni precedenti.

	1880		1881		1882		1883		1884		1885		1886		1887		
	S. G.	D.	S. G.	D.	S. G.	D.	S. G.	D.	S. G.	D.	S. G.	D.	S. G.	D.	S. G.	D.	
MOVIMENTO DEGLI AFFARI																	
Procedimenti sopravvenuti nell'anno.	334 761		302 517		312 594		302 485		323 421		329 709		323 726		343 947		334 899
Totale dei procedimenti (esistenti e sopravvenuti).	345 692		318 814		323 727		312 225		333 758		342 540		342 583		354 891		336 401
Procedimenti esauriti nell'anno.	320 565		307 711		313 985		301 883		320 861		331 573		331 600		343 315		323 210
Procedimenti per inesistenza di reato	6 238		5 349		5 959		4 971		7 207		7 112		7 331		5 381		..
Procedimenti passati in archivio } per prescrizione dell'azione penale	11 801		9 090		10 080		8 760		10 109		10 101		10 333		9 701		..
Imputati giudicati } Prosciolti	57 850		61 451		60 106		60 091		59 614		59 682		61 104		66 779		..
Imputati giudicati } Condannati	102 553		95 912		102 444		103 206		95 089		92 465		100 918		110 339		117 620
Totale generale degli imputati.	262 035		231 665		235 803		232 594		255 655		254 930		273 776		280 809		259 283
	364 991		328 577		338 252		335 800		351 054		347 396		374 624		391 148		376 903

	1880		1881		1882		1883		1884		1885		1886		1887		
	S. G.	D.	S. G.	D.	S. G.	D.	S. G.	D.	S. G.	D.	S. G.	D.	S. G.	D.	S. G.	D.	
REATI E IMPUTATI																	
Reati per quali seguita condanna	364 991		328 577		338 252		335 800		351 054		347 396		374 624		391 148		376 903
Reati per quali non seguita condanna	210 455		189 288		196 538		181 951		201 746		203 202		213 605		233 436		(2)
Imputati condannati	262 035		231 665		235 808		232 594		255 955		254 930		273 776		273 463		280 809
Reati per quali non seguita condanna	(1)			56 271		71 032		70 226		73 937		74 655		(2)
Imputati prosciolti	102 956		96 912		102 444		103 206		95 089		92 465		100 848		100 938		117 620

(1) Mancano le indicazioni per il triennio 1880-1881-1882.
 (2) Mancano queste indicazioni nelle Tabelle allegate ai discorsi dei Procuratori generali per l'anno 1887.

E da tali cifre si potrebbe concludere:

1. Che il lavoro affidato ai Pretori è veramente improbo, tanto più se si considera che, a quello da noi qui indicato, deve aggiungersi l'altro non meno grave delle istruttorie e delle ammonizioni;

2. Che questa massa di lavoro cresce di anno in anno, salvo nel 1887, non solo nei procedimenti sopravvenuti, ma anche nei reati e negli imputati giudicati;

aumentando i primi di 34 576 (= 145 ‰) nel 1884 sul 1883,
 di 14 744 (= 51 ‰) nel 1885 sul 1884,
 di 23 043 (= 80 ‰) nel 1886 sul 1885;
 aumentando i secondi di 15 251 (= 45 ‰) nel 1884 sul 1883,
 di 23 570 (= 67 ‰) nel 1885 sul 1884,
 di 16 534 (= 44 ‰) nel 1886 sul 1885.

3. Che la solita costanza percentuale si rileva sulle cifre dei singoli anni:

	S. G.					G. U.		D.
	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887
	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰
Procedimenti esauriti nell'anno sul totale dei procedimenti (esistenti o sopravvenuti)	95	97	97	97	97	97	97	96
Procedimenti } per non esservi reato	2	2	2	1	2	2	1	—
passati } per ignoti autori	4	3	3	3	3	3	3	—
in archivio } per estinzione di reato	17	20	19	20	19	19	19	—
Procedimenti definiti con sentenza	77	75	76	76	76	76	77	79
Imputati } Prosciolti	28	29	30	31	27	27	28	31
giudicati } Condannati	72	71	70	69	69	73	72	69

4. Che i procedimenti passati in archivio (stando ai numeri interi) sono in aumento, soprattutto negli ultimi anni 1884, 1885, 1886;

5. Che, per ogni 100 procedimenti esauriti, ebbero ad essere giudicati:

ANNI	Imputati	Reati
1880	111	—
1881	107	—
1882	108	—
1883	111	79
1884	108	85
1885	113	87
1886	114	90
1887	116	87

e per ogni 100 reati giudicati, si ebbero:

nel 1883, 141 imputati giudicati — nel 1884, 127 — nel 1885, 130 — nel 1886, 126 — nel 1887, 134;

6. Che, tolte le cifre del 1880 e stando sempre ai numeri interi, il numero degli imputati e dei condannati aumenta sensibilmente, mentre si alterna quello degli assoluti.

Riassumiamo nei seguenti specchietti le indicazioni di maggior momento

MOVIMENTO DEGLI AFFARI	1880	1881	
	S. G.	S. G.	
1^a E 2^a ISTANZA.			
Procedimenti sopravvenuti nell'anno	83 983	79 369	
Totale dei procedimenti (esistenti e sopravvenuti)	92 598	87 792	
Procedimenti esauriti nell'anno	84 175	80 235	
2^a ISTANZA.			
Imputati per i quali fu pronunciata sentenza d'inammissibilità dell'appello	1 519	1 081	
Imputati per i quali fu pronunciata sentenza di annullamento della prima sentenza	850	775	
Imputati per i quali fu pronunciata sentenza di riforma	{ parziale } per diminuzione di pena { } per aumento di pena { totale } d'assoluzione invece di condanna { } di condanna invece di assoluzione	5 480	5 546
		441	472
		4 440	4 475
		534	438
Imputati per i quali fu pronunciata sentenza di conferma	11 334	10 613	
<i>Totale</i>	24 598	23 400	

(1) a) Fino all'anno 1885 nella Statistica giudiziaria e nella *Gazzetta Ufficiale* si dell'appello dagli altri per i quali fu pronunciata sentenza di annullamento della prima punto; e nel 1887, nelle Tavole allegate ai discorsi dei Procuratori generali, le due categorie b) Nella Statistica giudiziaria le sentenze di riforma parziale e totale sono distinte: Nella *Gazzetta Ufficiale* non si danno che le cifre riguardanti la riforma parziale o seguita la distinzione della Statistica giudiziaria ed è ben fatto. c) Nelle Tavole statistiche allegate ai discorsi dei Procuratori generali per l'anno 1887 Non ripeto le osservazioni fatte di sopra. d) Nella Statistica giudiziaria, dal 1880 al 1884, sono riuniti i reati giudicati in 1^a e 2^a Nella *Gazzetta Ufficiale* (1884-1886) si distinguono i reati giudicati in 1^a Istanza da per i quali seguì giudizio messo di fronte alle altre dei reati per i quali seguì condanna. Nelle Tavole statistiche allegate ai discorsi dei Procuratori generali per l'anno 1887 danno che le sole cifre dei reati per i quali seguì giudizio in 1^a Istanza. Senza ripetere quel che è stato detto a proposito dei reati *provati* o *non provati oggettivamente* come quella della *Gazzetta Ufficiale*, che è superiore alle altre, non avrebbe dovuto essere

TRIBUNALI CORREZIONALI	1880	1881
1^a Istanza.		
Imputati giudicati per i quali vi fu dichiarazione d'incompetenza	(2)	583
Prosciolti	(2)	21 748
Condannati	(2)	66 214
<i>Totale</i>	95 310	88 575

(2) Mancano le cifre nella Statistica giudiziaria penale.

nali (1).

relative ai Tribunali correzionali:

1882	1883	1884		1885		1886		1887
		G. U.	S. G.	G. U.	S. G.	G. U.	D.	
74 066	71 070	70 182	63 771	68 578	68 553	69 978	69 920	67 401
81 623	77 663	76 832	76 387	75 725	75 727	77 068	77 069	74 311
75 030	70 992	69 685	69 166	68 643	68 648	69 962	eguale	68 132
927	1 211	1 035	1 079	1 969	1 971	1 880	id.	2 553
835	751	888	861	37	704	—	—	—
5 853	6 122	7 700	6 905	7 941	6 970	9 262	eguale	7 774
535	718	813	813	1 010	1 010	—	—	800
4 816	4 500	4 592	4 592	4 980	4 980	5 704	id.	5 445
503	457	5128	531	5 425	517	—	—	589
10 337	10 652	11 407	11 433	12 663	12 823	13 937	id.	13 640
23 866	24 411	26 188	26 214	28 035	28 271	30 783	id.	30 801

distinguevano gli imputati (2^a Istanza) per i quali fu pronunciata sentenza d'inammissibilità sentenza; nel 1886, nella *Gazzetta Ufficiale*, questa seconda categoria di imputati non figura d'imputati sono riuniti in una. per diminuzione o per aumento di pena — per assoluzione o per condanna. totale; però nelle Tavole allegate ai discorsi dei Procuratori generali per l'anno 1887 è figura la categoria dei fatti non costituenti reato e reati non provati oggettivamente.

Istanza, e solamente nel 1885 si fa tra gli uni o gli altri la necessaria distinzione. quelli giudicati in 2^a Istanza e per ognuna di questo due categorie si danno le cifre dei reati si parla di reati (provati oggettivamente) secondo il titolo ritenuto nella sentenza e non si tiramente, è agevole vedere quale grandissima differenza passi tra le diverse pubblicazioni soppressa.

1882	1883	1884		1885		1886		1887
		G. U.	S. G.	G. U.	S. G.	G. U.	D.	
86	551	641	545	523	527	443	eguale	301
18 981	16 851	16 480	16 937	16 958	16 917	17 067	id.	16 350
61 509	58 414	56 375	55 168	53 028	53 103	51 635	id.	50 514
80 979	75 816	73 496	72 650	70 509	70 547	69 175	id.	67 165

SPECIE DEI REATI	1880	1881	1882		1883		1884				
	S. G.	S. G.	G. U.	S. G.	G. U.	S. G.	G. U.				S. G.
	1 ^a e 2 ^a Istanza	1 ^a e 2 ^a Istanza	1 ^a Istanza	1 ^a e 2 ^a Istanza	1 ^a Istanza	1 ^a e 2 ^a Istanza	2 ^a Istanza Reati secondo il titolo della sentenza		1 ^a Istanza Reati secondo il titolo della sentenza		1 ^a e 2 ^a Istanza Reati secondo il titolo della sentenza
							pei quali seguiti giudizio	pei quali seguiti condanna	pei quali seguiti giudizio	pei quali seguiti condanna	
Contro la sicurezza dello Stato . . .	10	14	24	22	22	23	60	51	56
Contro la pubblica amministrazione.	6 830	7 507	6 074	6 953	6 059	6 869	4 963	4 035	6 963
Contro la fede pubblica o il commercio.	2 096	1 768	1 609	1 708	1 630	1 635	1 581	1 250	1 781
Omicidi qualificati consumati . . .	61	35	41	25	39	17	18
Omicidi qualificati tentati o mancati											
Omicidi semplici consumati e ferimenti seguiti da morte.	240	226	15 242	260	14 991	253	224	196	268
Omicidi semplici tentati o mancati.	116	91	..
Altri reati contro le persone . . .	17 594	18 424	17 020	18 200	(1)	6 740	13 071	11 592	18 702	18 702	18 702
Grassazioni, rapine, estorsioni con omicidio.	25	26	15	9	25	22	14
Grassazioni, rapine, estorsioni senza omicidio.	241	206	20 332	140	18 368	144	88	84	123
Furti qualificati	10 152	7 486	7 256	6 689	(2)	(2)	6 361
Altri reati contro le proprietà. . .	18 648	16 733	15 982	14 490	(1)	4 611	(2)	(2)	13 583
Totale dei reati	93 170	88 196	72 501	83 131	69 644	80 860	22 466	18 808	55 843	47 261	77 916

(1) Non è possibile dare le cifre corrispondenti agli altri anni, perchè nei prospetti di questo anno la distinzione è fatta solamente pei delitti e non per le contravvenzioni.
 (2) Non è possibile dare le cifre corrispondenti agli altri anni, perchè nei prospetti di questo anno i furti qualificati sono confusi coi furti semplici.

SPECIE DEI REATI	1885				1886				1887								
	G. U.		S. G.		G. U.		D.		D.								
	2 ^a Istanza Reati secondo il titolo della sentenza	1 ^a Istanza Reati secondo il titolo della sentenza	2 ^a Istanza Reati secondo il titolo della sentenza	1 ^a Istanza Reati secondo il titolo della sentenza	2 ^a Istanza Reati secondo il titolo della sentenza	1 ^a Istanza Reati secondo il titolo della sentenza	2 ^a Istanza Reati secondo il titolo della sentenza	1 ^a Istanza Reati secondo il titolo della sentenza	1 ^a Istanza Reati secondo il titolo della sentenza								
										pei quali seguiti giudizio	pei quali seguiti condanna	pei quali seguiti giudizio	pei quali seguiti condanna				
Contro la sicurezza dello Stato	16	14	16	20	17	eguale	eguale	23
Contro la pubblica amministrazione.	4 759	3 680	4 653	4 920	3 773	id.	id.	8 452
Contro la fede pubblica o il commercio.	1 681	1 305	1 698	1 707	1 314	id.	id.	1 957
Omicidi qualificati consumati	4	4	4	3	id.	id.	..
Omicidi qualificati tentati o mancati	15	6	38	24	id.	id.	24
Omicidi semplici consumati e ferimenti seguiti da morte.	116	104	188	145	102	id.	id.	407
Omicidi semplici tentati o mancati.	76	60	120	87	id.	id.	..
Altri reati contro le persone . . .	8 177	6 303	10 720	8 793	8 298	..	10 724	..	11 212	9 223	10 392	8 510	11 182	9 112	10 354	id.	11 675
Grassazioni, rapine, estorsioni con omicidio.	12	11	11	14	11	eguale	id.	21
Grassazioni, rapine, estorsioni senza omicidio.	168	139	171	130	92	id.	id.	123
Furti qualificati	6 166	5 105	6 239	6 575	5 405	id.	id.	6 613
Altri reati contro le proprietà. . .	6 096	4 966	8 823	6 889	6 120	..	8 663	..	6 287	4 877	8 543	6 925	6 261	4 490	id.	id.	8 548
Totale dei reati	22 027	18 001	55 326	43 994	22 279	..	55 362	..	25 508	20 390	54 632	43 825	25 355	19 649	54 564	43 791	53 101

(1) Non è possibile dare le cifre corrispondenti agli altri anni, perchè nei prospetti di questo anno la distinzione è fatta solamente pei delitti e non per le contravvenzioni.
 (2) Non è possibile dare le cifre corrispondenti agli altri anni, perchè nei prospetti di questo anno i furti qualificati sono confusi coi furti semplici.

E da queste cifre si potrebbe concludere:

1. Che le proporzioni percentuali dei singoli anni sono sempre costanti;

	S. G.						G. U.	D.	
	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	
	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	
1 ^a e 2 ^a Istanza - Procedimenti esauriti sul totale dei procedimenti (esistenti e sopravvenuti)	91	91	92	91	91	91	91	92	
2 ^a Istanza — Imputati pei quali fu pronunciata sentenza di riforma totale parziale	di inammissibilità dell'appello	6	5	4	5	4	6	8	
	di annullamento della sentenza	4	3	4	3	3	2	..	
	} diminuzione di pena	22	24	25	25	29	28	30	
	} aumento di pena	2	2	2	3				3
	} assoluzione invece di condanna	18	19	20	18	20	19	19	
	} condanna invece di assoluzione	2	2	2	2				2
di conferma	46	45	43	44	44	45	45	44	
1 ^a Istanza — Imputati	prosciolti	24	23	22	23	24	25	24
	condannati	75	76	77	76	75	75	75

2. Che il numero dei procedimenti sopravvenuti ogni anno diminuisce sensibilmente;

3. Che anche il numero de' procedimenti esauriti diminuisce nel suo complesso; ma sono i giudizi di primo grado che danno questa grandissima diminuzione di affari e di imputati, mentre i giudizi in secondo grado (appello) danno invece un aumento negli uni come negli altri:

	2 ^a ISTANZA		1 ^a ISTANZA	
	Procedimenti	Imputati	Procedimenti	Imputati
1880	19 233	24 598	61 942	95 310
1881	18 705	23 400	61 530	88 575
1882	18 451	23 861	56 579	80 979
1883	18 907	24 411	52 085	75 816
1884	20 240	26 188	49 445	73 496
1885	20 799	28 035	47 844	70 509
1886	22 717	30 783	47 245	69 175
1887	22 636	30 801	45 466	67 165

E giova notare che, mentre per i procedimenti di 2^a istanza, cioè in grado di appello, per 100 procedimenti si contano: 128 imputati nel 1880 — 125, nel 1881 — 129, nel 1882 — 129, nel 1883

— 129, nel 1884 — 135, nel 1885 — 135, nel 1886 — 136, nel 1887; trattandosi di procedimenti in 1^a istanza, cioè di competenza diretta dei Tribunali, si contano: 147 imputati nel 1880 — 142, nel 1881 — 143, nel 1882 — 145, nel 1883 — 149, nel 1884 — 148, nel 1885 — 146, nel 1886 — 148, nel 1887;

4. Che la proporzione delle sentenze di riforma (44 a 49 %) è sempre superiore a quella di conferma (43 a 46 %), e molta differenza passa nelle cifre di ciascun anno:

Riforma parziale	da	5 921	a	9 262
Riforma totale	da	4 913	a	6 034
Conferma	da	10 337	a	13 937

5. Che delle sentenze di riforma parziale, quelle che portano una diminuzione di pena stanno alle altre che portano aumento, in proporzione del 91 al 92 %; e delle sentenze di riforma totale, quelle che portano assoluzione invece di condanna stanno alle altre che portano condanna invece di assoluzione, in proporzione dell'89 al 91 % (1);

6. Che sebbene la proporzione de' condannati nei singoli anni sia del 75 al 77 % e quella de' prosciolti del 23 al 25 %, pure, stando alle cifre intere, deve notarsi che mentre i primi (condannati) presentano una diminuzione di 237 per mille, i secondi (prosciolti) presentano una diminuzione di 248 per mille;

7. Che i reati dei quali ebbero ad occuparsi i Tribunali (attenendosi alle cifre della Statistica giudiziaria) nel loro complesso numerico, diminuiscono:

1880, 93170 — 1881, 88196 — 1882, 83131 — 1883, 80860 — 1884, 77916 — 1885, 77631 — e diminuiscono per conseguenza anche le singole categorie di reati; ma che certi sbalzi di cifre (dei quali avremo ad occuparci quanto prima) sembrano poco possibili;

8. Che (attenendosi alle cifre della *Gazzetta Ufficiale*) altissima risulta la proporzione di certi reati più gravi, pei quali seguì giudizio e non seguì condanna, come per esempio:

	1884	1885	1886
	%	%	%
Reati contro la pubblica amministrazione	19	23	23
Reati contro la fede pubblica	21	22	23
Omicidi qualificati	43	47	36

(1) Questa distinzione di sentenze riformate, che trovasi nelle statistiche penali, manca nei prospetti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*: trovasi nei prospetti dei Procuratori generali per l'anno 1887, e le proporzioni si mantengono costanti.

soprattutto quando si rifletta che la media generale è di 15 % per il si rifletta che altri, e non pochi, di questi stessi reati sono rimasti luogo a procedere.

Corti d'ap

Pochissime sono le cifre che occorre mettere insieme riguardo

MOVIMENTO DEGLI AFFARI	1880	1881			
	S. G.	S. G.			
1° e 2° ISTANZA					
Cause sopravvenute nell'anno	22 694	22 442			
Totale delle cause (esistenti e sopravvenute)	28 314	28 360			
Cause esaurite nell'anno	22 396	22 891			
2° ISTANZA					
Imputati pe'qualifu pronunciata sen- tenza	di inammissibilità dell'appello	3 617	3 519		
	di annullamento del 1° giudizio	(376)	(442)		
	di riforma	parziale	diminuzione di pena	6 160	6 779
			aumento di pena	617	430
	di riforma	totale	assoluzione invece di condanna	2 572	2 897
			condanna invece di assoluzione	472	422
	di conferma	18 414	13 849		
Totale degl'imputati	26 882	27 896			

(1) a) Nella Statistica giudiziaria gl'imputati pei quali fu pronunciata sentenza di ciali o varie senza che si veda se sono, oppur no, compresi tra gl'imputati giudicati.

Nella Gazzetta Ufficiale, invece, essi figurano fino al 1885 nella categoria degli Tavole allegate ai discorsi dei Procuratori generali, senza che di questa scomparizione

b) Per la distinzione apportata dalle sentenze di riforma parziale e totale ritorna

(2) Le differenze tra le cifre della Gazzetta Ufficiale e quelle raccolte dalle Tabelle che i nostri ragionamenti si basano sulle prime anzichè sulle seconde.

1884, di 20 % per il 1885, e di 19 % per il 1886; soprattutto quando senza seguito per esserne ignoti gli autori o per altre ragioni di non

pello (1).

alle Corti d'appello.

1882	1883	1884		1885		1886 (2)		1887
		S. G.	S. G.	G. U.	S. G.	G. U.	D.	
21 014	19 821	19 369	19 260	19 083	19 075	19 091	19 872	17 529
26 483	24 771	23 818	23 853	23 709	23 702	23 578	24 433	22 918
21 533	20 178	19 229	19 226	19 211	19 211	18 824	19 700	20 881
2 869	2 713	2 185	2 212	2 690	2 729	2 297	eguale	2 188
(311)	(410)	1 051	(397)	211	(387)
6 363	6 023	7 269	5 907	6 484	5 876	5 834	eguale	6 553
601	595	665	665	608	608	608	608	631
2 768	2 670	2 492	2 492	2 367	2 367	2 531	2 477	2 288
423	529	2 812	330	2 744	373	2 531	2 477	462
12 725	12 302	11 842	11 842	11 512	11 598	12 372	eguale	15 615
25 749	24 832	25 159	23 448	23 641	23 551	23 034	22 980	27 737

annullamento del 1° giudizio occupano una colonna nella categoria delle *Notizie spe-*

imputati pei quali fu pronunciata sentenza; ma non figurano più nell'anno 1886 e nelle si possa saper la ragione.

la osservazione fatta di sopra.

allegate ai discorsi dei Procuratori generali essendo molto sensibili, sarà bene avvertire

Però da esse si potrebbe concludere:

1° Che le proporzioni percentuali sono costanti nei singoli anni:

	S. G.						G. U.	D.	
	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	
	%	%	%	%	%	%	%	%	
Cause esaurite sul totale delle cause (esistenti e sopravvenute)	79	80	81	81	81	81	81	91	
Imputati pei quali fu pronunciata sentenza	{ d' inammissibilità del l'appello ed annullamento del primo giudizio di riforma { parziale . . totale . . . di conferma	14	13	11	11	13	12	10	8
		25	25	27	26	29	27	25	26
		11	12	12	13	11	12	11	10
		50	50	50	50	47	49	54	56

2° Che gli affari sopravvenuti annualmente sono in diminuzione, da 22442 (1881) a 17529 (1887);

3° Che le sentenze di riforma parziale presentano, di anno in anno, cifre tendenti a diminuzione, ma sulle quali le diminuzioni di pene, di fronte agli aumenti, stanno in ragione del 90 al 94 %;

4° Che tendenza a diminuzione presentano pure le sentenze di riforma totale, ma con prevalenza delle assoluzioni, le quali, di fronte alle condanne, stanno in ragione dell'84 all'87 %.

Corti d'assise (1).

Finalmente per quel che riguarda le Corti d'assise, le cifre più importanti si riassumono nel prospetto che segue, e nell'altro che per evitare ripetizioni si pubblica a pagine 84 e 85.

(1) a) Nella *Gazzetta Ufficiale* dal 1884 al 1886, di fronte alle indicazioni dei reati *pei quali seguì giudizio secondo il titolo dell'atto di accusa o di citazione*, vi è l'altra dei reati *pei quali seguì condanna secondo il titolo del verdetto o della sentenza*.

Questa indicazione, così chiaramente formulata e concretata, manca nella *Statistica giudiziaria*; manca altresì nelle *Tavole* allegate ai discorsi dei Procuratori generali per l'anno 1887, e certamente nessuno vorrà disconoscere la grande importanza di queste cifre.

b) Sulle cifre relative agli omicidi ricorre la osservazione fatta di sopra.

	1880	1881	1882	1883	1884		1885		1886		1887
	S. G.	S. G.	S. G.	S. G.	G. U.	S. G.	G. U.	S. G.	G. U.	D.	D.
MOVIMENTO DEGLI AFFARI											
Cause sopravvenute nell'anno	5 723	5 808	4 893	4 684	4 736	4 729	4 434	4 327	4 403	eguale	4 285
Totale delle cause (esistenti e sopravvenute)	7 230	7 377	6 149	5 865	5 897	5 847	5 834	5 761	5 589	5 586	5 690
Cause esaurite nell'anno	5 861	5 921	4 978	4 691	4 447	4 413	4 657	4 453	4 244	eguale	4 749
Accusati giudicati (1)	10 581	10 364	8 228	8 127	7 692	7 533	8 125	7 922	7 102	7 067	8 098
Prosciolti	2 776	2 680	2 163	2 425	2 317	2 222	2 349	2 409	2 073	1 940	2 323
Condannati a morte	104	134	92	100	58	69	92	92	84	eguale	62
Id. al lavori forzati a vita e all'ergastolo	428	470	364	306	311	281	296	297	288	id.	331
Id. ai lavori forzati a tempo	1 776	1 424	1 165	1 087	863	863	950	950	796	id.	941
Id. alla reclusione o alla casa di forza	3 111	3 203	2 476	2 201	2 235	3 388	2 366	3 458	2 062	2 056	2 217
Id. alla relegazione	413	350	345	337	350	350	380	380	299	eguale	412
Id. a pene correzionali, ecc.	1 973	2 108	1 623	1 671	1 563	1 573	1 682	1 666	1 500	1 604	1 812
<i>Totale dei condannati</i>	7 805	7 684	6 065	5 702	5 375	5 311	5 776	5 513	5 059	5 127	5 775

(1) Sono compresi i pochi imputati per reati di stampa.

dalle quali si potrebbe concludere:

1° Che vi è costanza percentuale nelle cifre proporzionali dei singoli anni, salvo lievi differenze:

	S. G.						G. U.	D.
	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887
	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Procedimenti esauriti sul totale dei procedimenti (esistenti e sopravvenuti)	81	82	81	85	75	80	75	83
Imputati o accusati prosciolti	^{o/oo} 262	^{o/oo} 259	^{o/oo} 263	^{o/oo} 298	^{o/oo} 301	^{o/oo} 289	^{o/oo} 292	^{o/oo} 287
Condannati	a morte	10	13	11	12	7	11	12
	ai lavori forzati a vita	40	45	44	38	40	37	41
	ai lavori forzati a tempo	168	137	142	134	112	118	112
	alla reclusione	294	309	301	271	291	291	290
	a pene correzionali	39	34	42	41	46	47	42
Totale dei condannati	738	741	737	702	699	711	708	712

2° Che vi è diminuzione nei procedimenti sopravvenuti;

3° Che vi è proporzione quasi costante nei procedimenti esauriti, meno che per il 1884 ed il 1886, la cui diminuzione è dovuta probabilmente al colera;

4° Che, per 100 procedimenti esauriti, si avrebbero: nel 1880, 150 reati — nel 1881, 141 — nel 1882, 150 — nel 1883, 159 — nel 1884, 142 — nel 1885, 149 — nel 1886, 132 — nel 1887, 138 (1);

5° Che, per 120 reati giudicati, si avrebbero nel 1880, 120 accusati — nel 1881, 124 — nel 1882, 110 — nel 1883, 109 — nel 1884, 119 — nel 1885, 119 — nel 1886, 127 — nel 1887, 124;

(1) Mettendo di fronte le cifre della Statistica giudiziaria a quelle della *Gazzetta Ufficiale*, si avranno queste proporzioni:

ANNI	Per 100 procedimenti risultano reati		Per 100 reati giudicati risultano imputati	
	S. G.	G. U.	S. G.	G. U.
1880	150	..	120	..
1881	141	..	124	..
1882	150	..	110	..
1883	159	..	109	..
1884	142	131	119	133
1885	149	124	119	140
1886	132	..	127
1887	138	..	124

Ciò che mostra ad evidenza, non solo le contraddizioni che vi sono tra le due categorie di cifre, ma come le due pubblicazioni pare siano dettate da criteri diversi, seguendo ognuna norme speciali e quasi costanti.

6° Che, nel complesso, si può asserire esservi diminuzione nei reati giudicati; ma si può anche asserire:

a) essere questa diminuzione molto più accentuata nelle cifre della Statistica giudiziaria — meno in quelle della *Gazzetta Ufficiale* — meno ancora nelle altre tratte dalle tabelle dei Procuratori generali;

b) essere non di rado la diminuzione, presentata dalle cifre di una di queste tre pubblicazioni, contraddetta dalle cifre delle altre due;

c) essere questa diminuzione poco probabile, perchè consiste in una differenza altissima in meno e tutta in una volta, tra un anno e l'altro;

d) essere veramente effettiva nelle grassazioni senza omicidio e nei furti qualificati;

7° Che però questa diminuzione si arresta col 1886, perchè il 1887 presenta invece un movimento di rialzo;

8° E, finalmente, che non lieve è la proporzione dei reati il cui titolo si vede, negli anni 1884, 1885 e 1886 (1), modificato dai giurati (e modificato sempre con sensibile alleviamento); poichè si ebbero:

REATI	1884			1885			1886		
	Reati per quali seguitò giudizio, secondo il titolo dell'atto di accusa o di citazione	Reati per quali seguitò condanna, secondo il titolo del verdetto o della sentenza	Proporzione % dei reati per quali seguitò condanna	Reati per quali seguitò giudizio, secondo il titolo dell'atto di accusa o di citazione	Reati per quali seguitò condanna, secondo il titolo del verdetto o della sentenza	Proporzione % dei reati per quali seguitò condanna	Reati per quali seguitò giudizio, secondo il titolo dell'atto di accusa o di citazione	Reati per quali seguitò condanna, secondo il titolo del verdetto o della sentenza	Proporzione % dei reati per quali seguitò condanna
Reati contro la pubblica amministrazione	110	53	48	127	81	64	126	78	62
Reati contro la fede pubblica e il commercio	568	403	71	647	418	65	622	446	71
Parricidi	43	30	70	21	17	81	24	12	50
Assassini	439	326	74	514	370	72	505	372	74
Venefizi	22	16	73	9	5	56	25	17	68
Infanticidi	70	42	60	68	40	59	75	46	61
Omicidi semplici	1 511	1 224	81	1 381	1 119	81	1 292	1 155	89
Grassazioni e rapine con omicidio	60	50	83	77	55	69	59	40	68
Grassazioni senza omicidio . . .	466	387	83	344	276	80	329	263	80
Furti qualificati	1 069	834	77	1 079	879	81	1 161	989	85

(1) Mancano nelle Tabelle allegate ai discorsi dei Procuratori generali le cifre del 1887.

IV. Dopo le cifre esposte e le osservazioni fatte, io non credo che abbiano causa veramente vinta coloro i quali alzano un inno continuo alla diminuita delinquenza del paese nostro:

Perchè, astrazione fatta sempre delle cifre relative al 1880 ed in parte al 1881, che risenti anch'esso le conseguenze delle ispezioni giudiziarie, il numero delle denunce e querele, come quello degli affari sopravvenuti ogni anno agli uffici delle diverse magistrature, cui spetta la prima investigazione dei reati, è quasi costante, o per dir meglio, è oscillante nei singoli anni, come lo è quello dei reati sui quali esse han provveduto; e se il numero dei procedimenti e dei condannati è diminuito (più sensibilmente presso i Tribunali, e meno presso le Corti d'assise), esso è cresciuto invece ed in proporzioni non lievi presso le Preture ;

Perchè la cifra dei reati con ignoti autori è sempre altissima, nè si può quindi asserire con piena cognizione di causa se la delinquenza aumenta o diminuisce, come osservò egregiamente il senatore Canonico nella sua relazione del giugno 1887;

Perchè, oltre il numero dei reati con ignoti autori, bisognerà conoscere anche la specie di questi reati, non potendo aver peso uguale nella bilancia un assassinio ed un ferimento in rissa, una grassazione ed un furto semplice;

Perchè altissimo è il numero degli affari terminati senza sentenza o con sentenza di non luogo a procedere;

Perchè carattere spiccato dell'amministrazione della giustizia, in Italia, è quello della soverchia indulgenza;

Perchè le mute cifre di una statistica giudiziaria penale dicono molto, ma non dicono tutto, e nei problemi complessi, come è quello della delinquenza, vi sono altri fattori dei quali bisogna pur tenere gran conto;

Perchè, quando si tratta di cifre, le prime domande che bisogna farsi, sono quelle di sapere: da chi quelle cifre sono raccolte, con quale metodo e con quale controllo, per avere la piena garanzia che rispondano al vero.

Dobbiamo pur convenirne, o signori; fu dal seno di questa Commissione, fu dalle discussioni in essa impegnate, che prese nuova forza la questione del movimento della delinquenza in Italia: sostenendo gli uni che essa volgeva verso un progressivo miglioramento, sostenendo gli altri, invece, che un tale miglioramento non esisteva punto.

Fin dall'adunanza del febbraio 1884, il commendatore Bodio, cui era stato definitivamente affidato l'incarico della compilazione della statistica penale, riassumendo le cifre raccolte riguardo agli anni 1881 e 1882, e togliendone a confronto talune altre degli anni anteriori, proclamava la diminuzione, soprattutto della più grave criminalità; ma contro quell'asserzione protestava il Ferri, sicchè il giudizio fu sospeso ed invito fu fatto di raccogliere gli elementi di confronto di tutto un decennio per aver dati sicuri e riguardanti un periodo di tempo relativamente lungo.

In una sessione straordinaria del febbraio seguente (1885) il commendatore Bodio presentava il lavoro commessogli, abbracciando il periodo di undici anni (1873-1883), e pur ripetendo la storia delle dolorose fasi per le quali era passata la statistica penale, pur ripetendo che le statistiche anteriori al 1880 erano incomplete, poco paragonabili, ecc., ecc., metteva insieme taluni gruppi di cifre, con l'appoggio delle quali ritornava a sostenere che la criminalità potevasi dire in diminuzione costante.

Protestò il Ferri contro questa conclusione e la discussione che ne seguì fu viva; ma la Commissione non volle pronunziarsi sul grave argomento, rimettendo il giudizio alla seduta del novembre, quando le cifre riassunte dal commendatore Bodio fossero state distribuite in bozze ai singoli Commissari.

E nel novembre si ripresentava alla Commissione il nostro amico Bodio facendo una nuova esposizione delle sue cifre con l'aggiunta di quelle relative al 1884, e riaffermando la sua opinione sulla diminuita criminalità. Sorgeva il Ferri per opporsi a quell'ottimismo; ma la Commissione, pur riconoscendo che « le cifre anteriori « al 1879 dovevano essere accolte colle maggiori cautele e riserve, » accettò la proposta di deliberazione presentata dall'onorevole Costa, dichiarando « che la criminalità nel suo complesso, ma specialmente « nei reati che più gravemente turbano la sicurezza sociale, accen-
« nava ad una diminuzione. »

Io non devo fare un esame retrospettivo di questa risoluzione; però non ho saputo spiegarmi come, mentre da un lato si gettava il dubbio sulle cifre anteriori al 1879, dall'altro esse si accettavano come elementi di confronto; non ho saputo spiegarmi soprattutto come i dubbi, sorti sulle cifre anteriori al 1879, non siansi estesi anche a quelle degli anni posteriori, ciò che fu fatto in seguito.

Nè voglio tacere una osservazione che è nata spontanea nella mia mente, percorrendo i resoconti delle sedute della nostra Commissione.

Il senatore Canonico nell'adunanza del giugno 1886, leggendo la sua relazione sui discorsi del Pubblico Ministero per l'anno 1885 (parte penale), accennava alle stazionarietà della delinquenza, o per dir meglio alla trasformazione di essa, in quanto che alla diminuzione di certe forme di reati si andava sostituendo l'aumento di altre forme. Il Bodio, invece, nel fare la relazione sul movimento della criminalità dell'anno stesso, era di avviso contrario affatto; e la Commissione, « sentita la relazione del Direttore generale della « statistica intorno al movimento della criminalità, *quale risulta dai « prospetti sommari per l'anno 1885, in confronto con l'anno 1884 « e gli anni precedenti...*, dichiarava che anche nell'ultimo anno si « è confermata la tendenza ad una diminuzione della criminalità già « constatata nel sessennio precedente. »

Lo stesso senatore Canonico, nella seduta del giugno 1887, facendo per una seconda volta la relazione sui discorsi del Pubblico Ministero per l'anno 1886 (parte penale), ripeteva « che la delin- « quenza potevasi dire oscillante intorno ad una media, con progres- « siva diminuzione dei reati più gravi contro le persone, con pro- « gressivo aumento dei reati di ribellione, di frode, di truffa, di « falso; » ma questa volta il dubbio sopra una parte almeno dei documenti statistici erasi fatto strada nel seno della Commissione; sicchè qualsiasi deliberazione veniva sospesa ed un ordine del giorno era votato, col quale stabilivasi che da quindi innanzi la relazione del Direttore generale della statistica sul movimento della delinquenza dovesse farsi sulle cifre delle sole statistiche giudiziarie penali.

Questa contraddizione tra il Direttore generale della statistica ed il relatore Canonico proviene, a creder mio, da questo fatto: che mentre l'uno con rigorosità matematica ragiona sulle cifre che gli forniscono le sue tabelle, i suoi quadri, i suoi registri, l'altro ha attinto dai discorsi dei Procuratori generali le sue osservazioni — le sue più dirette impressioni; ed assimilandosi tutte le cose esposte — tutti i giudizi dati da questi alti funzionari, si è formato nella mente un concetto riassuntivo, che poi traduce in forma di sintesi.

Seguendo quest'ordine d'idee, e convinto come sono che, tra le

cifre delle nostre statistiche (sintetiche o analitiche) ed i giudizi degli autorevoli rappresentanti della legge, questi ultimi meritano maggior fede, perchè il problema del movimento della delinquenza, allo stato attuale delle cose, non si risolve colle sole cifre conosciute e pubblicate, ho voluto, come dissi, rileggere tutti quei discorsi, dal 1870 in poi, e non mi è sembrato lavoro sprecato quello di raccogliere in *appendice* le loro opinioni sulle due questioni che ho l'onore di ripresentare alla vostra attenzione: 1° Movimento della criminalità — 2° Cifre relative ai reati con autori ignoti (pag. 108).

Come è naturale, mi sono astenuto dal fare qualsiasi osservazione sulle opinioni manifestate da quegli alti funzionari; nè ho creduto conveniente di mettere in rilievo lo spirito che qualche volta informa l'una o l'altra di queste relazioni. Indicando i nomi dei singoli relatori, ho voluto mettervi in grado di dare alle cose da essi scritte il peso che meritano; e mi è duopo avvertire che la parola *Nulla*, messa di fronte a qualche nome illustre, non significa già che nulla egli abbia detto che meriti la pena di essere messo in evidenza (tutt'altro!); ma significa che il relatore non si è pronunciato in modo esplicito sulle due questioni dianzi accennate, per ragioni che qui non devo discutere.

Da questa rassegna, che per me rappresenta la sintesi del movimento della delinquenza dal 1870, non solo mi pare confermato quanto io ebbi a dire di sopra, che non si possa con cognizione di causa asserire la diminuita criminalità del paese nostro; ma altre dolorose verità mi pare si debbano invece rilevare, cioè:

che la delinquenza non diminuisce, ma si trasforma, e non solo nelle specie dei reati che si commettono, ma anche nelle classi di coloro che delinquono;

che ai reati contro le persone, si sostituiscono quelli contro la proprietà;

che ai reati commessi con violenza, per impeto o per passione, si sostituiscono quelli commessi con la più calcolata malvagità, colla simulazione dei più nobili sentimenti, col Codice penale alla mano;

che alle bande dei Crocco, dei Leone, dei Rinaldo, si sostituiscono l'associazione dei Santi, quella della Posa, la Banca Celeste, ecc.;

che al grossolano grassatore di strada, si sostituisce il falsario in guanti gialli;

che l'unità di misura, per chi mette la mano sugli averi altrui, non è più quel tanto che basti a togliere la fame; ma è invece il *desiato milioncino* reso indispensabile ad una esistenza viziosa e sfrenata;

che al delinquente adulto, si sostituisce il delinquente minore — il figlio che falsifica la firma del padre per metter questo nel bivio della vergogna o della miseria;

che al furto commesso a danno dell'individuo, si sostituisce quello commesso su più larga scala, a danno delle banche, dei comuni, delle provincie, dello Stato;

che alla vergogna pel delitto commesso, si sostituisce nei delinquenti l'audacia più spudorata;

che al rispetto verso la legge, si sostituisce la ribellione contro qualsiasi autorità naturale o civile;

che al culto dei rigidi principii di onestà, di morale, di giustizia, si sostituiscono la elasticità delle coscienze, il protezionismo pei più tristi soggetti, il cinico indifferentismo per tutto quanto non tocchi privati interessi: e se questa trasformazione sia un bene o un male mi par superfluo esaminare.

Mi si dirà forse che questi caratteri della delinquenza non sono speciali del paese nostro: ne convengo, e sono il primo a riconoscere che ben più gravi essi si osservano in altre nazioni così dette civili; ma per me il male altrui mi è parso sempre magro conforto al mio.

Mi si dirà forse che io esagero; ma purtroppo vorrei poter meritare questo rimprovero — purtroppo vorrei che la coscienza pubblica potesse darmi pienamente torto!

Io non sono pessimista per principio — non dico che tutto sia da rifare — non proclamo il finimondo; ma vedo il mio paese correre per una china che conduce al precipizio, e vorrei che si provvedesse in tempo, con occhio sicuro e con mano di ferro — *anche senza quanto di velluto*.

Un grande miglioramento noi abbiamo già conseguito nell'amministrazione della giustizia, è vero: avvegnachè dalle statistiche penali risulta provato fino all'evidenza il fatto che essa procede in modo sempre più spedito in pro' della libertà individuale dei cittadini. La statistica delle carceri conferma pienamente questo risultato (1); ma ciò non basta, ed è alla radice del male che bisogna

(1) Vedi *Actes du Congrès pénitentiaire international de Rome*, vol. III, 1^{re} partie — CARDOSA, *Statistique pénitentiaire du royaume d'Italie*.

portare la scure; è la classe dei delinquenti ostinati che dobbiamo eliminare dalla civil comunanza; è la classe dei delinquenti novizi che dobbiamo salvare dal pestifero contatto dei più tristi elementi; è la classe dei minorenni messi sulla via della colpa, alla quale noi dobbiamo consacrare i nostri studi — la nostra attività — le nostre forze.

V. Vengo ora al secondo quesito: di esaminare se le cifre delle nostre statistiche possono essere accettate senza riserva; e mi pare superfluo ricordare le diverse fasi — la *via crucis* percorsa dalla statistica giudiziaria penale. L'amico Bodio più volte ha dovuto alla presenza della Commissione mostrare la penosa eredità fatta da lui nel 1880; noi tutti ricordiamo come la medesima statistica facessero un tempo, ognuno per conto suo, il Ministero di Giustizia — il Ministero di Agricoltura — il Ministero delle Finanze — e il Ministero dell'Interno, e con quale armonia di cifre si può ben immaginare; noi tutti ricordiamo i diversi sistemi di compilazione seguiti dal 1863 in poi; noi tutti abbiamo assistito alla cessazione di quell'epoca che si può chiamare *caotica*; e risparmio le lodi al nostro caro Bodio — risparmio le lodi al Comitato, perchè temerei di offendere il loro merito superiore a qualsiasi encomio.

Entro dunque in argomento, e comincio per dichiarare: che, a mio modo di vedere, statistica vuol dire una raccolta di cifre rispondenti al vero; e poichè la verità è una sola — una sempre, non so dare il nome di statistica a quelle raccolte di numeri che possono essere la espressione di una semplice opinione individuale o collettiva; non so accettare come statistiche i prospetti che rappresentano per sola approssimazione la verità o che sono un *minimum* approssimativo; non so dare il nome di statistica a quella raccolta di numeri che non sia preparata con maturità — che non sia rispondente ad un determinato quesito — che non sia messa insieme con unità di concetto da persone capaci al lavoro — che non mostri la purezza delle fonti dalle quali proviene.

Possiamo noi asserire che a questo tipo rispondano le nostre pubblicazioni? Da parte mia non saprei di certo asserirlo; e vi prego di seguirmi nelle poche dimostrazioni che sottopongo al vostro esame e che sono il risultato di taluni confronti che ho fatto tra le cifre della statistica giudiziaria penale — dei prospetti pubblicati

nella *Gazzetta Ufficiale* — delle tabelle allegate ai discorsi dei Procuratori generali: confronti che mostrano sbalzi e contraddizioni di dati tra un anno e l'altro, tra una pubblicazione e l'altra, e che sollevano a buon diritto il dubbio nell'animo dello studioso.

1) Imputati pei quali fu pronunciata dalle Sezioni di accusa sentenza di non farsi luogo a procedimento:

A N N I	S. G.	G. U.	D.
1880	2 869
1881	2 897
1882	2 329
1883	2 366
1884	2 341	2 290	..
1885	2 537	2 519	..
1886	2 404	2 506	2 506
1887	1 882

Sbalzo nella S. G. tra le cifre del biennio 1880-81 e quelle del triennio seguente 1882-85, e tra queste e le altre del biennio 1886-87.

Sbalzo nei D. tra le cifre del 1886 e quelle del 1887.

2) Imputati inviati dalle Sezioni di accusa ai Tribunali correzionali:

ANNI	S. G.			G. U.			D.		
	Per competenza	Per circostanze attenuanti	Totale	Per competenza	Per circostanze attenuanti	Totale	Per competenza	Per circostanze attenuanti	Totale
1884.	19 291	4 236	14 991	19 227
1885. . .	2 528	16 185	18 713	2 545	16 021	18 566
1886. . .	1 251	19 134	20 385	1 265	19 112	20 377
1887.	1 344	18 224	19 568

Sbalzi nella S. G. tra le cifre del 1885 e 1886 nelle due categorie *per competenza* e *per circostanze attenuanti*.

Sbalzi nella G. U. tra le cifre di tutti gli anni nelle medesime categorie.

3) Procedimenti passati in archivio dai Pretori per inesistenza di reato :

A N N I	S. G.	G. U.	D.
1880.	6 238
1881.	5 349
1882.	5 959
1883.	4 971
1884.	7 212	7 207	..
1885.	7 330	7 331	..
1886.	5 384	5 384	5 384

Sbalzi nella S. G. tra le cifre del biennio 1884-85 e quelle degli altri anni.

4) Imputati pei quali fu pronunziato, dai Tribunali, l'annullamento della prima sentenza :

1880.	850	1884	{	861 secondo la S. G.
1881.	775			888 id. G. U.
1882.	835	1885	{	704 id. S. G.
1883.	751			37 id. G. U.

1886 e 1887 la notizia scomparve dalla *Gazzetta Ufficiale*.

Contraddizione tra le cifre delle S. G. e quelle della G. U. relative all'anno 1885.

5) Imputati pei quali dalle Corti di appello fu pronunziata sentenza di riforma parziale :

A N N I	S. G.	G. U.	D.
1884.	6 572	7 269	..
1885.	6 481	6 484	..
1886.	5 834	5 834	5 834
1887.	7 184

Contraddizione tra le cifre della S. G. e quelle della G. U. relative all'anno 1884.

Sbalzo nei D. tra le cifre del 1886 e quelle del 1887.

6) Reati pei quali seguì condanna alle Corti di assise :

ANNI	Omicidi semplici		Grassazioni con omicidio		Grassazioni senza omicidio		Furti qualificati	
	S. G.	G. U.	S. G.	G. U.	S. G.	G. U.	S. G.	G. U.
1880.	1 718	..	78	..	774	..	1 588	..
1881.	1 667	..	119	..	659	..	1 712	..
1882.	1 475	..	71	..	470	..	1 301	..
1883.	1 412	..	70	..	463	..	1 357	..
1884.	1 256	1 224	34	50	258	387	883	884
1885.	1 214	1 119	40	55	298	276	943	879
1886.	1 145	1 115	39	41	225	263	916	989

Sbalzi nella S. G. tra le cifre del biennio 1880-81 e quelle del biennio seguente 1882-83, e tra queste e le altre del triennio 1884-86.

Contraddizioni tra le cifre della S. G. e quelle della G. U. negli anni 1884 e 1885.

7) Pubblico Ministero:

Affari inviati ai Giudici istruttori.

	1882		1885	1886
D.	174 353 (1)			
G. U.	184 353			
S. G.	185 219			
Autori noti o indiziati.	{	D.	131 727	134 039
		G. U.	123 406	134 609
Autori ignoti	{	D.	48 021	48 588
		G. U.	51 572	47 593

(1) La differenza di 10,000 proviene dal fatto che il Procuratore generale di Palermo mette nel suo prospetto, per errore di stampa, 2489 invece di 12,489.

Reati: (1)

	1884	1885
	—	—
Contro la pubblica amministraz. Autori noti o indiziati	D. 16 068	17 161
	G. U. 15 959	17 004
Contro la fede pubblica Autori noti	D. 9 110	8 704
	G. U. 9 040	8 538
Id. Autori ignoti.	D. 8 981	7 557
	G. U. 9 188	7 604
Grassazioni senza omicidio . . Autori noti, occ.	D. 1 730	1 259
	G. U. 1 504	1 258
<i>Totale dei reati</i>	S. G. 253 275	242 841
	G. U. 244 357	241 326

Contraddizioni tra le tre pubblicazioni.

8) Pretori.

Imputati giudicati.

	1883	1885
	—	—
Prosciolti	D. 103 199	97 994
	G. U. 103 199	100 848
	S. G. 103 206	100 938
Condannati	D. 239 352	272 676
	G. U. 232 580	273 776
	S. G. 232 594	273 463

Contraddizioni tra le tre pubblicazioni.

9) Uffici d'istruzione.

Istruttorie.

	1883	1885
	—	—
Individui per quali fu pronunziata ordinanza di non farsi luogo a procedere per insufficienza d'indizi	D. 33 951	36 645
	G. U. 34 951	32 145
	S. G. 34 950	32 146

(1) Questa indicazione manca per gli anni 1880-83.

		1884	1885
Procedimenti esauriti con ordinanza di non luogo per essere rimasti ignoti gli autori.	S. G.	52 573	49 250
	G. U.	52 273	48 606
Procedimenti esauriti con ordinanza di rinvio contro autori noti o indiziati.	S. G.	132 896	129 625
	G. U.	133 385	130 413

		1886	
		Reati con autori	
		noti o indiziati	ignoti
D.		157 987	50 288
G. U.		157 664	50 587

Reati giudicati:

		1882	1885
Contro la pubblica amministrazione	G. U.	11 509	13 983
	S. G.	11 855	13 845
			14 082

		1882	1884	1885
Contro le persone (omicidi ed altri reati contro le persone).	G. U.	49 009	58 155	52 881
	S. G.	50 505	55 490	52 969

		1882	1884	1885
Contro la fede pubblica	G. U.	16 991	17 507	17 477
	S. G.	17 073		

		1883	1884	1885
Contro la proprietà	G. U.	92 469	91 575	
	S. G.	91 575		

		1884	1885
Totale dei reati	G. U.	205 899	197 944
	S. G.	202 054	198 040

10) Sezioni d'accusa.

		1884	1885
Totale degl'imputati	G. U.	29 854	28 694
	S. G.	30 021	28 882

Contraddizioni tra le tre pubblicazioni.

11) Tribunali correzionali — 1^a istanza.

Imputati giudicati.

		1883	1884	
		—	—	
Prosciolti	}	D.	18 050	16 454
		G. U.	17 775	16 480
		S. G.	16 851	16 937
Condannati	}	D.	63 720	56 137
		G. U.	64 204	56 375
		S. G.	58 414	55 168

Tribunali correzionali — 2^a istanza.

		1882	1883	1885	
		—	—	—	
Sentenze di riforma parziale	}	S. G.	6 418	6 840	7 980
		G. U.	6 374	6 571	7 941
Sentenze di riforma totale	}	S. G.	5 349	4 957	5 497
		G. U.	5 623	5 158	5 425
Sentenze di conferma	}	S. G.	10 337	10 652	12 823
		G. U.	10 131	10 632	12 663

Tribunali correzionali — 2^a istanza.

Reati giudicati.

		1882	1885	
		—	—	
Contro la pubblica amministrazione	}	G. U.	6 074	G. U. 4 759
		S. G.	6 953	D. 4 740
			1882	
			—	
Contro le persone	}		G. U. 15 242	
			S. G. 17 321	
		1882	1883	
		—	—	
Contro la fede pubblica	}	G. U.	1 609	G. U. 1 630
		S. G.	1 708	S. G. 1 635
			1884	
			—	
Omiciidi qualificati tentati o mancati	}		G. U. 19	
			D. 30	

Contraddizioni tra le tre pubblicazioni.

12) Corti d'appello.

IMPUTATI pei quali fu pronunciata sentenza	1882		1883		1884		1885		1886	
	G. U.	S. G.	G. U.	S. G.	G. U.	S. G.	G. U.	S. G.	G. U.	S. G.
	Di inammissibilità dell'appello	2 826	2 869	2 712	2 713	2 185	2 212	2 690	2 729	2 297
Di annullamento del 1° giudizio	282	..	403	..	1 051	..	211
Di riforma parziale	7 146	6 964	6 187	6 618	7 209	6 572	6 484	6 484	5 884	5 884
Di riforma totale	3 198	3 191	3 063	3 199	2 812	2 832	2 744	2 740	2 531	2 525
Di conferma del 1° giudizio	12 983	12 725	12 279	12 302	11 842	11 842	11 512	11 598	12 372	12 300
<i>Totale</i>	28 435	25 749	24 644	24 832	25 159	23 448	23 641	23 551	23 034	23 122
Ove pure si vogliono aggiungere le cifre riportate (Vedi pag. 65)	311	..	410	..	387	..	387	..	270
<i>Il totale sarebbe sempre</i>	28 435	26 060	24 644	25 242	25 159	23 845	23 641	23 938	23 034	23 392

(1) Sono compresi 229 imputati pei quali vi fu recesso dall'appello.

13) Corti d'assise.

	1882		1883		1884		1885		1886	
	G. U.	S. G.	G. U.	S. G.	G. U.	S. G.	G. U.	S. G.	G. U.	S. G.
Cause sopravvenute nell'anno	4 968	4 893	4 676	4 694	4 736	4 739	4 434	4 327	4 403	4 340
Totale delle cause (esistenti o sopravvenute).	6 198	6 149	5 854	5 865	5 897	5 847	5 854	5 761	5 589	5 544
Cause esaurite nell'anno	5 024	4 978	4 682	4 691	4 447	4 413	4 657	4 453	4 244	4 202
ACCUSATI										
Giudicati	8 372	8 228	8 151	8 127	7 692	7 533	8 125	7 922	7 102	6 672
Prosciolti	2 128	2 163	2 379	2 425	2 317	2 222	2 349	2 409	2 073	2 020
Condannati:										
Condannati a morte	92	32	91	100	53	69	92	92	84	80
Condannati ai lavori forzati a vita	340	364	328	306	311	281	296	297	288	256
Condannati ai lavori forzati a tempo	1 046	1 165	976	1 087	863	863	960	796	796	844
Condannati alla reclusione	2 600	2 476	2 306	2 201	2 235	3 388	2 366	3 458	2 062	1 805
Condannati alla relegazione	363	345	362	337	350		380		209	279
Condannati a pene correzionali, di polizia, ecc.	1 694	1 623	1 709	1 671	1 563	1 573	1 682	1 666	1 500	1 388
<i>Totale</i>	6 144	6 065	5 772	5 702	5 375	5 311	5 776	5 513	5 029	4 652

Segue 13) Corti d'assise.

REATI pei quali segui giudizio		1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887
Contro la pubblica amministrazione	Statistica	220	223	234	249	172	186	174	..
	Gazzetta Ufficiale	114	134	110	127	126	..
	Discorsi	102	127	126	117
Contro la fido pubblica ed il commercio	Statistica	676	631	663	737	543	658	872	..
	Gazzetta Ufficiale	627	472	568	647	622	..
	Discorsi	530	610	622	793
Parricidi consumati	Statistica	27	29	16	14	21	13	17	..
	Gazzetta Ufficiale	14	10	15	12	14	..
	Discorsi	15	12	14	..
Parricidi tentati o mancati	Statistica	12	6	7	4	11	9	5	..
	Gazzetta Ufficiale	8	4	28	9	10	..
	Discorsi	45	9	10	..
Infanticidi consumati	Statistica	82	73	95	69	69	75	76	..
	Gazzetta Ufficiale	96	57	63	67	71	..
	Discorsi	57	67	71	..
Infanticidi tentati o mancati	Statistica	3	2	2	..	1	..
	Gazzetta Ufficiale	3	3	7	1	4	..
	Discorsi	7	1	4	..
Venefizi consumati	Statistica	11	7	13	5	4	4	11	..
	Gazzetta Ufficiale	8	12	12	5	13	..
	Discorsi	12	5	13	..
Venefizi tentati o mancati	Statistica	14	13	24	10	9	5	12	..
	Gazzetta Ufficiale	16	14	10	4	12	..
	Discorsi	10	4	12	..

596
(1)

(1) Riassumendo le cifre degli omicidi qualificati, i risultati sarebbero questi:

	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887
Statistica	882	817	763	757	638	715	677	..
Gazzetta Ufficiale	633	628	574	612	629	..
Discorsi	542	606	629	596

REATI pei quali seguì giudizio		1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887
Assassini consumati	Statistica	488	474	390	437	311	378	373	596
	Gazzetta Ufficiale	337	379	309	335	337	
	Discorsi	277	333	357	
Assassini mancati o tentati	Statistica	248	215	215	216	181	231	182	1 586 (¹)
	Gazzetta Ufficiale	151	149	130	179	168	
	Discorsi	119	175	168	
Omicidi semplici consumati e ferimenti seguiti da morte	Statistica	1 690	1 637	1 392	1 279	1 187	1 168	1 075	1 586 (¹)
	Gazzetta Ufficiale	1 257	1 130	1 210	1 114	1 037	
	Discorsi	1 205	1 110	1 037	
Omicidi semplici mancati o tentati	Statistica	310	334	296	260	266	275	296	1 586 (¹)
	Gazzetta Ufficiale	239	224	271	267	255	
	Discorsi	260	265	255	
Grassazioni, estorsioni o rapine con omicidio	Statistica	118	142	104	110	57	74	58	..
	Gazzetta Ufficiale	32	74	60	77	61	..
	Discorsi	60	77	61	69
Grassazioni, ecc. senza omicidio	Statistica	971	755	565	591	509	420	379	..
	Gazzetta Ufficiale	591	522	466	344	329	..
	Discorsi	378	338	329	437
Furti qualificati	Statistica	2 042	2 046	1 629	1 588	1 214	1 245	1 295	..
	Gazzetta Ufficiale	1 468	1 224	1 069	1 079	1 161	..
	Discorsi	1 047	1 023	1 161	1 370
Totale dei reati pei quali seguì giudizio	Statistica	8 807	8 351	7 468	7 445	6 351	6 637	6 505	..
	Gazzetta Ufficiale	6 688	5 887	5 805	5 794	5 613	..
	Discorsi	5 524	5 689	5 613	6 540 (²)

Contraddizioni tra le tre pubblicazioni.

(1) Riassumendo le cifre degli omicidi semplici, i risultati sarebbero questi

	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887
Statistica	2000	1971	1688	1539	1453	1443	1371	..
Gazzetta Ufficiale	1496	1354	1511	1331	1292	..
Discorsi	1468	1375	1292	1586

(2) Dall'esame dei Prospetti si rileva solamente che la Procura generale di Brescia non comprese 8 giudicati in contumacia. Ammessa questa correzione, la cifra di 5689 si riduce a 5681.

E due altre osservazioni non sono fuori di proposito :

14) Dallo specchio riguardante l'amministrazione della giustizia resa dai Pretori, risulterebbero queste proporzioni, cioè :

	1883	1884	1885	1886
che il numero medio degli imputati, per cento reati, è di . . .	141	127	130	126
che il numero medio dei condannati, per cento reati, è di . . .	128	125	128	120
che il numero medio dei prosciolti, per cento reati, è di . . .	184	132	135	143

Ossia risulterebbe che i reati pei quali non potè seguir condanna furono costantemente quelli che presentavano maggior numero d'imputati. Nè sfuggirà al lettore come le proporzioni, molto alte nel primo anno in cui quelle cifre furono raccolte e pubblicate, siano diminuite negli anni seguenti.

15) Né diversamente accade pei Tribunali correzionali, ragionando così :

	1884	1885	1886
I reati, pe' quali segui giudizio in 1 ^a Istanza, furono.	55 843	55 326	54 632
e gl'imputati	73 496	70 509	69 175
Ora se per reati.	47 261	43 994	43 825
furono condannati, imputati.	56 375	53 023	51 665
e se per reati	8 582	11 332	10 807
non furono condannati	16 480	16 953	17 067
risulterebbero queste proporzioni percentuali, cioè :			
Su cento reati erano imputati (in media)	132	127	127
Su cento reati furono condannati (id.)	119	121	118
Su cento reati non furono condannati (id.)	192	150	158

Ossia risulterebbe il fatto che i reati che avevano un maggior numero d'imputati sarebbero quelli pei quali non segui condanna. Questa proporzione aumenta, se si considera che negli 8582 reati relativi al 1884, negli 11332 relativi al 1885 e nei 10807 relativi al 1886, sono compresi i reati degli imputati pei quali fu dichiarata l'incompetenza, il cui numero ascende a 641 nel 1884, a 523 nel 1885, ed a 443 nel 1886.

E la osservazione fatta di sopra acquista una importanza di molto maggiore ove si tengano presenti le cifre relative alle Corti di assise delle due pubblicazioni ufficiali.

	1884		1885	
	S. G.	G. U.	S. G.	G. U.
Reati pe' quali segui giudizio	6 851	5 865	6 637	5 794
Accusati giudicati	7 533	7 692	7 922	8 125
Reati pe' quali segui condanna.	4 413	4 447	4 453	4 657
Accusati condannati	5 311	5 375	5 513	5 776
Reati pe' quali non segui condanna	1 938	1 358	2 184	1 137
Accusati pe' quali non segui condanna	2 222	2 817	2 409	2 349
Risulterebbe quindi che su cento reati giudicati vi erano accusati	119	131	119	142
che su cento reati, pe' quali segui condanna, vi furono condannati.	120	121	124	124
e che su cento reati, pe' quali non segui condanna, vi erano accusati.	115	170	110	207

dalle quali risulterebbe, che, mentre le cifre della *Gazzetta Ufficiale* ripetono l'errore rilevato per i Pretori, per i Giudici istruttori, e per i Tribunali correzionali, quelle della Statistica penale lo correggono.

Dal complesso delle quali cifre, a mio avviso, risulta :

1° Che gli errori provengono non da una o due Procure generali, ma da quasi tutti questi uffici, nè possono perciò essere attribuiti alla sola materiale scritturazione ;

2° Che errori gravi e numerosi sono da attribuirsi indistintamente a tutti gli uffici siano inquirenti o giudicanti ;

3° Che due serie di cifre dell'istesso ufficio, per es. delle Corte d'assise, pubblicati nei prospetti della *Gazzetta Ufficiale* e nella Statistica penale, armonizzano tra loro nei singoli anni, ma non armonizzano tra loro le due serie ;

4° Che le differenze osservate negli anni 1884 e seguenti sono relativamente più piccole, perchè sono stati corretti gli errori più grossolani messi in rilievo da un primo esame fatto dalla Direzione generale di statistica.

5° Che, facendo bene attenzione, non sarà difficile rilevare l'armonia che passa tra le cifre del 1880 e quelle del 1881 — tra

quelle del 1882 e quelle del 1883 — tra quelle del 1884 e le altre degli anni seguenti; ma non sarà altresì difficile rilevare la disarmonia che passa tra questi tre periodi, quasi che si trattasse di cifre raccolte con criteri diversi.

Cose tutte che, a credere mio, confermano il dubbio da me espresso sulla attendibilità piena ed intiera delle nostre pubblicazioni statistiche.

Le osservazioni che ho fatto sulle cifre delle diverse giurisdizioni si presentano in modo più spiccato, se ci facciamo a studiare una delle parti più importanti della statistica giudiziaria penale: voglio parlare appunto della statistica dei recidivi.

Ed in vero, riassumendo dapprima le cifre relative ai Tribunali nello specchio che segue:

		1° E 2° ISTANZA Imputati giudicati					1° ISTANZA Imputati giudicati		
		1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887
S. G.	Recidivi (1) . .	23 326	22 661	22 111	22 666	23 386	19 502
	Non recidivi. . .	96 582	89 311	82 704	77 561	75 478	51 045
<i>Totale . . .</i>		119 908	111 975	104 845	100 227	98 864	70 547

		1° ISTANZA Imputati giudicati						1° ISTANZA Condannati	
		1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887
G. U.	Recidivi.	20 670	21 123	18 903	19 364	19 270	18 133
	Non recidivi.	62 165	61 438	54 593	51 145	49 905	32 378
<i>Totale</i>		82 835	82 561	73 496	70 509	69 175	50 514

sarà agevole osservare:

(1) Questi recidivi sarebbero classificati così:

	1880	1881	1882	1883	1884	1885
Da delitto a delitto	21 115	20 612	19 813	20 593	21 369	17 521
Da delitto a crimine	949	880	997	879	904	850
Da crimine a crimine.	370	115	591	513	435	415
Da crimine a delitto	892	754	740	681	678	716
<i>Totale</i>	23 326	22 661	22 141	22 666	23 386	19 502

a) Come la Statistica giudiziaria dal 1880 al 1884 dia la classificazione di *recidivi e non recidivi* sugli *imputati giudicati in 1^a e 2^a istanza*; e con l'anno 1885 sui soli *imputati giudicati in 1^a istanza*;

b) Come la statistica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* (desunta dalle tabelle allegate ai discorsi dei Procuratori generali) dia quella classificazione, dal 1882 al 1886, sugli *imputati giudicati in 1^a istanza*, e con l'anno 1887 sui *condannati in 1^a istanza*;

c) Come la Statistica giudiziaria distingua costantemente i recidivi in *recidivi da delitto a delitto*, ecc., mentre la *Gazzetta Ufficiale* dà il solo numero dei *recidivi*, in genere, fino al 1886, e nel 1883 distingue i *recidivi una volta — da due a cinque volte — oltre cinque volte*.

d) E come, senza discutere se si possa chiamare recidivo l'imputato che si presenta in giudizio con la circostanza aggravante della recidività — senza esaminare quale valore sia stato attribuito a quella cifra dai singoli Procuratori generali; ma prendendo i due ultimi anni, che sono i soli paragonabili, si veda: 1° nel 1884 essere, secondo la Statistica giudiziaria, 98864 gli accusati giudicati in 1^a e 2^a istanza, e 72650 quelli giudicati nella sola 1^a; mentre secondo la *Gazzetta Ufficiale* gli uni sarebbero stati 99684 e gli altri 73496; 2° nel 1885 essere, secondo la Statistica giudiziaria, 98818 il totale degli imputati giudicati — 70547 quello degli imputati giudicati in 1^a istanza — 19502 i recidivi, mentre secondo la *Gazzetta Ufficiale* i primi ascenderebbero invece a 98544 — i secondi a 70509 — i terzi a 19364.

Passando poscia alle Corti di assise, e riassumendone le cifre nei due specchietti che appresso:

Statistica giudiziaria.

	1880	1881	1882	1883	1884	1885		
1) Accusati poi quali venne pronunziata sentenza o ordinanza di condanna (in contumacia o in contraddittorio).	10 581	10 364	8 293	8 127	7 533	7 922		
a) Numero dei condannati precedentemente	per crimine	657	584	618	547	432	478	
	per delitto	1 638	1 637	1 718	1 695	1 293	1 441	
Totale	2 275	2 221	2 336	2 242	1 725	1 919		
2) Recidività dei condannati	b) Quanto volte recidivi?	una volta	1 238	1 237	1 303	1 206
		due volte	333	448	429	435
		tre volte	189	217	169	211
		quattro volte	113	89	107	91
		cinque e più volte	217	186	194	224
Totale	2 090	2 177	2 202	2 170		
3) Numero effettivo degli individui condannati in contumacia e in contraddittorio	7 805	7 684	6 065	5 702	5 811	5 513		
4) Numero effettivo dei condannati recidivi	una volta	957	987		
	due volte	316	343		
	tre volte	133	177		
	quattro volte	102	88		
	cinque e più volte	155	189		
Totale	1 684	2 041	1 749	1 630	1 663	1 784		
5) Condannati dichiarati rei anche di altri	crimini	704	767	1 389	1 348	
	delitti	354	1 434	731	520	
Totale	1 058	2 201	2 120	1 868		

Gazzetta Ufficiale (1).

	1882	1883	1884	1885	1886		1887
	G. U.	G. U.	G. U.	G. U.	G. U.	D.	D.
1) Accusati giudicati in contraddittorio	7 872	7 756	7 144	7 604	6 735	6 787	..
Accusati giudicati in contumacia	400	395	548	521	367	359	..
Totale	8 272	8 151	7 692	8 125	7 102	7 146	8 098
2) Prosciolti	2 128	2 379	2 317	2 349	2 073	1 940	2 323
Condannati	6 144	5 772	5 375	5 776	5 029	5 127	5 775
3) Condannati in contraddittorio e in contumacia recidivi	da crimine a crimine	455	432	385	424
da crimine a delitto	161	92	220	150
da delitto a crimine	630	737	854	884
da delitto a delitto	105	190	437	174
Totale	1 351	1 451	1 896	1 632
4) Condannati e. s. recidivi	per crimine	473	478	500
per delitto	1 074	1 057	1 463
Totale	1 547	1 535	1 963
5) Condannati recidivi	per lo stesso reato	505	468	583
per lo stesso titolo	492	398	726
per altri titoli	550	507	555
Totale	1 547	1 373	1 864

sarà agevole osservare :

(1) Per gli anni 1886 e 1887 si prendono anche le cifre delle Tabelle allegate ai discorsi dei Procuratori generali.

(2) Il totale di queste cifre dovrebbe corrispondere col totale degli accusati giudicati in contraddittorio e in contumacia: ma le tabelle allegate ai discorsi dei Procuratori generali si contraddicono talvolta da una pagina all'altra. Così in questo caso confrontando i totali dei prosciolti e dei condannati con quello degli accusati giudicati, la Procura generale di Torino presenta una differenza in meno di 77 — quella di Trani una differenza in meno di 133 — quella di Cantanzaro una differenza in meno di 6; mentre la Procura generale di Potenza (Sezione) presenta una differenza in più di 30 — e quella di Palermo una differenza in più di 107. Aggiungendo le differenze in meno e le differenze in più e sottraendo queste da quelle, si avrebbe una differenza in meno di 79, corrispondente alla differenza che corre tra il numero degli accusati (7146) e l'altro dei prosciolti e condannati (7067).
Quali di queste cifre saranno le vere?

a) Come la Statistica giudiziaria non solo si allontana dal sistema tenuto pei Tribunali correzionali, ma segue concetti direttivi diversi, in quanto che dal 1880 al 1883 i *recidivi una volta, due volte, ecc.* mostrano piuttosto il numero delle recidive anzichè il numero degl'individui recidivi, indicato per gli anni 1884 e 1885 (1); e la categoria dei *condannati dichiarati rei anche di altri crimini o delitti*, abbandonata col 1884, poco o nulla ha da fare colla vera e propria recidività, indicando individui accusati o condannati per reati doppi, tripli, ecc. commessi contemporaneamente;

b) Come la *Gazzetta Ufficiale*, pur seguendo il concetto stesso tenuto pei Tribunali correzionali, muta la dizione nel 1886, ed aggiunge la indicazione della recidività nello stesso o in altro titolo di reato;

c) Come, mettendo di fronte le cifre delle due pubblicazioni, gli sbalzi, le disarmonie, le contraddizioni di cifre siano tali da scuotere la fede più cieca. E se dico male lo provino i pochi esempi che mi permetto di citare, sebbene io creda che per convincersi della verità delle mie parole basti al lettore il confronto dei due precedenti specchietti:

Numero effettivo dei condannati.

	1882	1883	1884	1885
Statistica giudiziaria	6 065	5 702	5 311	5 513
Gazzetta Ufficiale	6 141	5 772	5 375	5 776

Numero effettivo dei recidivi.

Statistica giudiziaria	1 749	1 680	1 663	1 784
Gazzetta Ufficiale	1 351	1 451	1 896	1 632

Statistica giudiziaria.

	1880	1881	1882	1883
Rei di altri				
{ crimini	704	767	1 389	1 348
{ delitti	354	1 434	731	520

(1) Dal 1880 al 1883 i *recidivi una volta, due volte, ecc.* indicano i recidivi in altro reato, sicchè, se un tale, accusato per furto, aveva precedentemente commesso un omicidio, era segnato per due, ma se invece aveva commesso un altro furto, era segnato per uno.

Gazzetta Ufficiale.

	1882	1883	1884	1885	1886	1887
Recidivi per . . .						
{ crimine (1) . . .	1 085	1 169	1 239	1 308	473	500
{ delitto (2) . . .	266	282	657	321	1 074	1 463

E qui mi fermo, reputando superfluo osservare: che la piccola cifra dei rei di altri delitti (354) nel 1880 (S. G.) dipende anche dal fatto che mancano le cifre della Corte di appello di Cagliari;

che lo sbalzo dei recidivi da delitto a delitto (437) nel 1884 (G. U.) dipende anche dal fatto che la stessa Corte di appello di Cagliari vi figura colla cifra impossibile di 219;

che sono assurdi gli sbalzi e le contraddizioni esistenti tra le cifre della *Gazzetta Ufficiale* e quelle raccolte dai discorsi pubblicati dai singoli Procuratori generali riguardanti gli anni 1886 e 1887.

VI. Io non so se quanto ho avuto l'onore di esporvi sinora sia stato bastevole per infondere in voi la mia convinzione: che le cifre delle nostre pubblicazioni statistiche devono essere accettate con qualche, anzi con moltissima riserva; e in ogni modo non sarà superfluo aggiungere forza alle mie parole con altre testimonianze.

Già nel 1884 e 1885 alcuni Procuratori generali avevano cominciato a mostrarsi poco sicuri delle cifre statistiche che dovevano essere la base dei loro discorsi inaugurali. Nella seduta del 25 giugno 1886 l'onorevole Cuccia esprimeva a questa Commissione il desiderio « di sapere quali garanzie si abbiano che le tabelle vengano riempite con sincerità ed esattezza, poichè egli ha ragione « di credere che non si possa avere tale sicurezza e l'esperienza lo « ha convinto che spesso le tabelle si riempiono a capriccio e che « non poche volte s'inventano le cifre »; e quelle parole non andarono perdute.

Avvegnachè da Perugia come da Bologna, da Modena come

(1) Per gli anni 1882 a 1885 ho addizionato i recidivi da crimine a crimine ed i recidivi da delitto a crimine.

(2) Per gli anni 1882 a 1885 ho addizionato i recidivi da delitto a delitto ed i recidivi da crimine a delitto.

da Lucca i Procuratori generali delle Corti di appello presero la palla al balzo per entrare su quel delicato argomento, non per ismentire i dubbi dell'onorevole Cuccia, ma per confermarli, per avvalorarli con dichiarazioni esplicite, con esempi di fatto, con testimonianze autorevoli; e basterà ricordare le parole dette dal Sostituto procuratore generale di Lucca nella relazione del 5 gennaio 1887, le quali suonano così:

« Penso che . . . la . . . verità, ancor quando si abbiano prospettetti statistici completi, riman sempre problematica, perchè so
« oramai per lunga esperienza quello che tutti i versati in tale materia sanno e pochi apertamente confessano, che cioè errori di
« calcolo, concetti giuridici sbagliati, equivoci ed inesattezze senza
« fine infiorano i prospetti statistici, sui quali dobbiamo fondare i
« nostri apprezzamenti; ed anche in quest'anno madornali svarioni
« mi sono saltati agli occhi e di molti ho procurato la correzione,
« ma non sempre ho avuto tempo e modo di ottenerla, segnata-
« mente per la mancanza di mezzi efficaci e sicuri di riscontro. »

Notate bene, signori, la frase che accenna al male conosciuto da tutti, ma confessato apertamente da pochi, e credete che essa è la verità vera.

Ma ciò non è tutto: e voi ricorderete la discussione che ebbe luogo alla vostra presenza nella seduta del 23 giugno 1887 a proposito delle dissonanze rilevate dall'onorevole Ferri tra le cifre della statistica *analitica* ed i prospetti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e che per contrapposto chiamerò statistica *sintetica*.

Dal complesso delle quali cose si dovrebbe, a parer mio, concludere:

a) che le disarmonie si trovano non solamente nella parte delle statistiche che riguardano le Corti d'assise, ma in tutte le giurisdizioni; sicchè, ammesso il dubbio per quelle, *a fortiori* bisognerà ammetterlo per queste che hanno un numero molto maggiore di affari, scritturazioni di gran lunga più complicate, e controllo molto più difficile;

b) che la riserva fatta sui prospetti, coi quali si raccolgono le cifre delle tabelle allegate ai discorsi dei Procuratori generali, non è sufficiente salvaguardia, perchè nella riserva si parla di *lievi modificazioni* e purtroppo si è visto come si tratti di differenze e di discrepanze generali e gravissime;

e) che l'assicurazione data di vedere scomparire quelle discrepanze col 1887, in grazia dell'armonia stabilita tra i registri statistici ed i prospetti, mentre da un lato conferma che i dubbi sulle pubblicazioni precedenti non sono infondati affatto, dall'altro potrebbe essere una vana speranza e dare come risultato una concordanza apparente, finchè radicali riforme non saranno portate nella compilazione stessa delle statistiche;

d) che ripudiare come illegittimi i prospetti per riconoscere come vere e legittime le sole statistiche analitiche, non giova a rassicurare i dubbiosi, esistendo negli *Atti* della nostra Commissione un *luogo d'oro* (seduta del 23 giugno 1887, pag. 112), là dove il professore Lucchini, la cui parola deve avere in questa questione un doppio peso, « esprime il desiderio che la Direzione della statistica ricerchi le ragioni dalle quali dipendono le differenze osservate tra le cifre dei prospetti sommari e quelle dei volumi analitici, non potendosi spiegare come sussistano tali differenze, essendo una sola e medesima la fonte cui attingono entrambi »;

e) che l'esempio addotto di qualche altra nazione le cui statistiche sono grandemente ammirate, malgrado il controllo su di esse da parte dell'Ufficio centrale sia minimo, mi conforta poco;

f) che il sentimento di non insinuare nel pubblico la sfiducia sulle statistiche, ma di attendere piuttosto con cura assidua a migliorarne l'ordinamento, è senza dubbio sentimento lodevolissimo, è sentimento al quale tutti facciamo plauso e che io mi permetto di invocare a proposito delle proposte che ho l'onore di presentarvi.

I.

VII. Facendo questo mio lavoro, io ho dovuto, com'è naturale, sfogliare pagina per pagina, esaminare tavola per tavola i grossi volumi delle nostre statistiche giudiziarie penali, e colpito dalla immensa quantità di cifre che vi si contengono, di divisioni, di sotto-divisioni, ho domandato a me stesso: Tutte queste migliaia di notizie sono esse veramente necessarie all'amministrazione o alla scienza? Tutte queste migliaia di colonne rispondono esse ad altrettanti quesiti, cui veramente sia utile dare una soluzione? Da canto mio oserei dubitarne, anche in virtù dei confronti che ho fatto con le statistiche giudiziarie straniere; ma se alle mie domande voi,

signori, che quei volumi avete molto meglio studiato di me, risponderete affermativamente, io mi acquietarò senz'altro e mi ricrederò del mio dubbio.

Però tengo a dichiarare che da venticinque anni mi occupo di statistica; ma che senza la cortesia del mio amico Bodio, senza la paziente longanimità del signor avvocato Bosco (ai quali sono oggi lieto di manifestare la mia gratitudine) io mi sarei perduto, assolutamente perduto, in quel pelago di cifre, senza speranza di arrivare in porto.

Invece, se la mia opinione non vi pare del tutto infondata e vi sono in quei volumi notizie delle quali possa farsi a meno, io credo che noi faremmo opera utile nel dare ad esse di frego. La maggior semplicità di lavoro ridonderebbe in vantaggio della maggior esattezza del lavoro stesso, perchè valgono più dieci notizie vere di cento dubbiose. Una statistica meno particolareggiata sarebbe, a mio credere, più rispondente allo scopo, sarebbe alla portata di un maggior numero di intelligenze, potrebbe essere pubblicata in un tempo molto più breve, e, permettetemi di aggiungere, costerebbe assai meno.

Non vi meravigliate, signori, di questa mia parola di respicenza; ma quando io vedo dai bilanci quel che ogni anno si spende per le pubblicazioni statistiche, non so dar torto a coloro i quali, facendo i conti a danaro, domandano se veramente quelle egregie somme corrispondono all'utile che ne ricava lo Stato, che ne ricava la scienza.

Nè posso tacervi un'altra osservazione che riguarda lo stesso argomento, ma che si riferisce alla *scheda penale*.

Voi sapete quale sia stata la storia, dirò così, di questo sistema di registrazione. Impiantatosi per tutti gli imputati e accusati fin dal 1884, si vide subito la grossa spesa che occorreva, l'immenso lavoro che avrebbe cagionato lo spoglio. E badate che io sono ben lontano dallo accettare i calcoli fatti, perchè si è per essi tenuto a base la forza di un impiegato automatico, non quella di un impiegato vero.

In virtù di queste considerazioni, quel sistema a poco a poco è stato limitato nella sua applicazione, sicchè ora è circoscritto ai soli crimini di competenza dei Tribunali e delle Corti di assise, a cominciare dal 1886.

Ma cosa costeranno quelle schede? Cosa diranno esse di più di quel che non potrebbero dire appositi registri, i quali avrebbero inoltre il vantaggio di non potersi confondere o smarrire? Cosa costerà il lavoro di spoglio che si potrà cominciare col 1890, per sapere (forse alla fine dell'anno) quanti omicidi furono perpetrati quattro anni indietro? Come mai un lavoro così parziale può essere riconosciuto utile, quando si era fatto plauso alle osservazioni dell'onorevole Lucchini, il quale fin dal 1884 sosteneva « che, limitate le ricerche ai soli crimini, non si approderebbe ad alcun risultato veramente scientifico? »

A tutte queste osservazioni si risponderà che oramai la statistica, tale qual'è, è entrata nel dominio del pubblico e non sarebbe opportuno tornare indietro, anche per il prestigio della statistica stessa.

Io non posso acquietarmi a questa risposta: e se fossimo convinti di rendere un servizio all'amministrazione ed alla scienza ritornando sui nostri passi, il merito nel farlo sarebbe maggiore. È vecchio adagio quello che dice: *L'homme absurde est celui qui ne change jamais.*

D'altro lato non sarebbe disfare quel che abbiamo fatto se decidessimo di esaminare se la nostra statistica giudiziaria deve continuare ad abbracciare nel medesimo volume, nelle medesime tavole, la parte amministrativa e la parte penale; se tutte le notizie che essa contiene sono veramente indispensabili; se il sistema delle schede e quello dei registri devono essere conservati come sono attualmente; se tutto il lavoro statistico deve essere pubblicato, o una parte soltanto, conservando l'altra presso la Direzione generale di statistica, per mettersi a disposizione delle altre amministrazioni e degli studiosi, come appunto si pratica pei documenti conservati nei nostri archivi di Stato.

II.

Ho messo in dubbio la utilità di talune indicazioni date dalle nostre statistiche giudiziarie penali: non vi meravigliate se ora muovo il quesito affatto opposto di sapere, cioè, se quelle statistiche contengano le indicazioni che pur ne sarebbero parte integrante.

Presa nel suo complesso, la Statistica giudiziaria dovrebbe for-

nire le notizie di maggiore importanza: 1° sull'andamento dell'amministrazione della giustizia; 2° sull'andamento della delinquenza obbiettiva (reati) e subbiettiva (rei). Le nostre pubblicazioni cominciarono per dare la prevalenza assoluta a questa seconda parte; mutarono sistema nel 1874, dando la prevalenza alla prima; han seguito un sistema misto dal 1880 in poi.

Tralascio le ricerche sulla parte dell'amministrazione della giustizia, che a creder mio dovrebbe formare una pubblicazione separata; e venendo alla delinquenza, scelgo uno degli argomenti più importanti, quello della delinquenza dei minorenni.

Ebbene, tra le molte, indispensabili, urgenti indicazioni che una statistica giudiziaria penale dovrebbe pur dare, ecco quelle che ho potuto raccogliere dall'ultima pubblicazione che si riferisce al 1886.

Su questa delinquenza dei minorenni io so soltanto che furono condannati dai Pretori:

Al disotto dei 14 anni	{	maschi. . .	3 862
		femmine. .	1 013
Dai 14 ai 18 anni.	{	maschi. . .	15 107
		femmine. .	4 317
Dai 18 ai 21 anni.	{	maschi. . .	25 747
		femmine. .	6 479

ma quali sono gli stadi processuali pei quali questi minorenni passarono? Quali furono i reati da essi consumati, mancati, tentati? Per quali di questi reati seguì giudizio, per quali assoluzione o condanna? Quali pene furono inflitte ai condannati? Quanti di essi erano recidivi? Quanti erano orfani, abbandonati, ecc., ecc.?

A tutte queste domande ed alle molte altre, che nascono spontanee quando si esamina la delinquenza dei minorenni, lo studioso non trova risposta nella nostra statistica, perchè le indicazioni relative sono date sul totale degli accusati, non so con quanta utilità degli studi di penalogia.

Se poi dai Pretori passo ai Tribunali, saprò soltanto: che sul totale degli imputati giudicati in primo grado ve ne erano:

Al disotto dei 14 anni	{	maschi. . .	813
		femmine. .	17
Dai 14 ai 18 anni.	{	maschi. . .	3 812
		femmine. .	329
Dai 18 ai 21 anni.	{	maschi. . .	8 456
		femmine. .	582

Null'altro: perchè anche in questa parte le notizie che seguono riferiscansi a tutti gli imputati giudicati, quale che sia l'età loro.

E finalmente, se dai Tribunali passo alle Corti d'assise, saprò soltanto: che tra i condannati da esse

Avevano meno di 14 anni	7
Dai 14 ai 18 anni.	179
Dai 18 ai 21 anni.	475

saprò quanti di ciascuna categoria di età erano stati condannati per tale o tal altro reato; ma anche in questa parte il restante delle notizie è dato per tutti i condannati, senza fare nemmeno distinzione tra maschi e femmine.

Io potrei far seguire altri esempi, potrei mettere di fronte alle notizie che mancano quelle che sono in di più; ma crederei far opera superflua ed inopportuna, sicchè procedo oltre.

III.

Ma non basta diminuire, semplicizzando, il lavoro di scritturazione presso i diversi uffici giudiziari, non basta dare all'uopo chiare e precise istruzioni, guidando quasi la mano di chi deve eseguire quel compito giornaliero; è mestieri che il lavoro di scritturazione sia affidato ad impiegati locali responsabili e che l'autorità centrale abbia impiegati intelligenti, zelanti, attivi, dei quali poter disporre per portare colà dove il bisogno richiede la parola del Ministero, per vedere, sulla faccia del luogo, se e come le istruzioni date vengono mandate ad effetto.

Ed è la vecchia esperienza che mi fa parlare in tal modo. Il sistema di scritturazione adottato dalla nostra Direzione generale di statistica è semplice, è agevole, è, direi quasi, meccanico affatto; esso è dovuto ad un vecchio funzionario dell'Amministrazione delle carceri (il compianto cav. Mayer) ed i risultati che questa ne ha ottenuti sono stati eccellenti. Però senza l'occhio vigile dell'autorità centrale, gli errori, le omissioni, le trasposizioni di colonne sono facili, tanto più trattandosi di una statistica, come è la giudiziaria, molto più complessa della carceraria.

Fin da quando, nel 1882, i signori Procuratori generali furono invitati a far seguire i loro discorsi da apposite tabelle statistiche, sorse da Torino il commendatore Noce per mostrare la necessità di

un apposito ufficio di statistica presso le singole Procure generali; e da quell'anno le rimostranze di quei rappresentanti della legge si sono sempre ripetute e fatte più insistenti, quanto più crescevano le richieste della Direzione generale di statistica, quanto più viva e severa è stata la critica che si è fatta in questa Commissione delle cifre contenute nei prospetti.

Potrei a questo proposito trascrivervi molte di quelle autorevolissime opinioni: ma valga per tutte quella del commendatore Nieddu, il quale, nella sua relazione letta il 7 gennaio 1887 in assemblea generale della Corte d'appello di Bologna, diceva così: « Amerei ora scendere ai confronti delle cifre statistiche; ma è « esatta la cifra dei reati in base alla quale mi accingo a far dei « confronti? È la vera quella del passato anno? Non ho mai saputo « spiegarmi che un lavoro di concetto, qual'è la compilazione delle « tavole statistiche, si possa tranquillamente affidare ad impiegati di « ordine, non dotati della capacità necessaria per eseguire difficili « e delicati lavori, in modo da fornire sicuri elementi per il giu- « dizio che li insigni membri della Commissione sono chiamati a « dare Nel mentre si ebbe cura di chiamare, « perchè stiano in cima a giudicare, fare dei confronti ed applicare « generali principii, uomini insigni, sono rimasti gli stessi nei gradi « inferiori a fornire gli elementi del giudizio ed i particolari tutti « che lo riguardano. » E continua citando esempi di errori gravissimi commessi nelle scritturazioni statistiche, mostrando la impossibilità in cui si trovano i magistrati di correggere questi errori, suggerendo di affidare il lavoro statistico agli uditori giudiziari, ciò che potrebbe farsi senza aggravio alcuno del pubblico erario.

Percorrendo le cose dette nel seno di questa Commissione, ho trovato concorrere nel medesimo avviso, salvo qualche differenza nella forma, gli onorevoli Ferri, Penserini, Nocito, Curcio, Cuccia; e non mi pare che nomi più autorevoli possano trovarsi in sostegno di una opinione.

Semplificazione di lavoro, responsabilità dei funzionari che devono farlo, controlli da parte dell'autorità centrale; ecco i precipui, i soli mezzi come rendere le nostre statistiche rispondenti alla verità.

Colle economie che potrebbero farsi nelle spese di pubblicazione, l'Amministrazione centrale avrebbe modo come ricompensare quel lavoro straordinario; ed agl'ispettori del Ministero po-

trebbe essere affidato anche l'incarico di esaminare il movimento degli affari, di dare uno sguardo agli archivi dove sono messi a giacere processi importantissimi, di controllare un po' le spese di giustizia, ecc.

Voi tutti conoscete, signori, quali benefici effetti ebbero le ispezioni fatte nel 1880, ed insistendo nelle vostre proposte per la creazione di appositi ispettori presso il Ministero di Giustizia, renderete senza dubbio un segnalato servizio all'amministrazione, alle discipline penali ed al paese. Sono convinto che le economie supererebbero di gran lunga le spese.

IV.

Nella relazione presentata dal Ministro di Grazia e Giustizia (Zanardelli) a S. M. il Re e che precede il decreto del 20 aprile 1882, col quale istituivasi questa Commissione, si leggono le parole seguenti: « Ma affinchè la statistica giudiziaria ci possa dare « gli utili effetti, i preziosi ammaestramenti che le son propri, essa « ha d'uopo d'una condizione essenziale, indispensabile ed è la sua « regolare continuità, la sua metodica uniformità. » I grandi vantaggi di queste *condizioni essenziali* sono poscia indicati con mano maestra; ed io non ho bisogno di ricordarli a voi, perchè porterei, come suol dirsi, nottole ad Atene.

Abbiamo noi seguito questa norma nelle statistiche, vuoi sintetiche, vuoi analitiche, pubblicate a cominciare dal 1882? In non lo credo, e potrei darvene la prova, se non temessi di abusare della vostra pazienza. Nel lodevolissimo desiderio di perfezionare quelle pubblicazioni, non sempre abbiamo tenuto presente la continuità e la metodica uniformità delle cifre ed è tempo oramai di fermarci. Lo studioso che segue una serie di ricerche deve trovare quella continuità e quella uniformità perfino nelle testate delle singole colonne, e le statistiche dell'Inghilterra, della Francia, della Germania sono là a darci l'esempio che io propongo di imitare, una volta che avremo stabilito i limiti entro cui dovremo rimanere.

V.

E la questione della uniformità nelle cifre della statistica giudiziaria penale mi porta naturalmente ad un'altra questione simile e non meno importante, qual'è quella dell'armonia che dovrebbe esi-

stere tra le diverse statistiche che hanno per iscopo lo studio diretto della delinquenza e delle classi delinquenti.

Forse io m'inganno, forse il soverchio amore che porto nella ricerca del vero fa velo al mio intelletto; ma per me il *desideratum* sarebbe quello di trovare in tutte queste pubblicazioni una stretta connessione di cifre, tale da condurre il lettore dai primi agli ultimi risultati, senza aspettare che questi risultati egli vada cercando a tentoni in un penoso labirinto. Secondo me le cifre della statistica della sicurezza pubblica, per tutta la parte che si riferisce alle indagini sui reati, agli arresti, agli arrestati, dovrebbe collegarsi colla statistica giudiziaria penale; la statistica giudiziaria penale, per tutta la parte che si riferisce al movimento della popolazione detenuta, dovrebbe collegarsi colla statistica delle carceri; e la statistica delle carceri, per tutta la parte che si riferisce ai condannati, dovrebbe ricollegarsi colla statistica della sicurezza pubblica, formando così un insieme armonico, perchè in sostanza, o signori, quelle da me accennate non sono che fasi del medesimo ordine di fatti.

Possiamo noi dire che nelle nostre statistiche esista veramente questo collegamento di cifre, questa armonia? Pur troppo la risposta non può essere affermativa.

Nè la questione che ora io agito è nuova. Fin da quando l'onorevole Curcio dirigeva, o, per dir meglio, si affaticava quasi solo alla compilazione della statistica giudiziaria penale presso il Ministero di Giustizia ed io lavoravo a quella delle carceri al Ministero dell'Interno, fu riconosciuto il bisogno d'intendersi sul modo come attingere, per le notizie che avevamo comuni, alle medesime fonti; ma all'onorevole Curcio tenne dietro un periodo di caos e le nostre buone intenzioni andarono a lastricare l'inferno. Gli onorevoli Lucchini, Curcio, Ferri e Mazzucchelli hanno ripetutamente, nel seno di questa Commissione, mostrata la necessità di mettere all'unisono la statistica giudiziaria penale, quella della sicurezza pubblica, quella delle carceri; ma allettato da altri argomenti, nessuno si è fermato su quelle questioni, richiamando su di esse l'attenzione vostra e provocando un esplicito voto.

Ho detto *mettere all'unisono*, non concentrare la compilazione dei tre lavori nel medesimo ufficio, essendo mio vecchio e profondo convincimento che ogni Amministrazione debba fare le sue statistiche.

Si è voluto sostenere che questo lavoro di armonizzazione sarebbe stato difficile e lungo — che tra le diverse statistiche le differenze sono necessarie, perchè ognuna di queste pubblicazioni, studiando il medesimo fatto, lo studia in momenti diversi; ma io mi permetto di negare la prima asserzione, ed in quanto alla seconda osservo: Che anche studiate in momenti diversi, le cifre relative ad un medesimo ordine di fatti devono essere armoniche tra loro — che le differenze non lievi, da me indicate, si trovano talvolta anche nelle cifre che si riferiscono al medesimo momento statistico — e che, in tutti i casi, sarebbe, a credere mio, indispensabile che il lettore sapesse la ragione di quelle differenze; perchè le statistiche non sono fatte per uso e consumo di pochi individui che ne comprendono a colpo d'occhio la portata, il meccanismo, i segreti, ma sono fatte per tutti i cultori delle discipline sociali — per tutti gli studiosi, ai quali è nostro obbligo spianare la via.

Vantaggio immenso sarebbe per la verità della statistica questo reciproco controllo, e si eviterebbe lo sconcio di vedere in una pubblicazione ufficiale proclamata la diminuzione della delinquenza, in un'altra sostenuto invece l'aumento, o quanto meno la persistenza del male; e ciò non per criteri diversi, coi quali un medesimo fatto può essere riguardato, ma per materiale questione di cifre, diverse nelle diverse pubblicazioni.

Questa mia proposta dovrebbe essere risolta dalla Commissione generale di statistica, lo so; ma poichè non credo che questa Commissione abbia tuttavia forza vitale, nulla si opporrebbe a parermi che voi, signori, ve ne occupaste. Nel qual caso io desidererei che un'altra questione non meno difficile venisse esaminata e risolta, quella di sapere se le nostre statistiche (giudiziaria, carceraria e di polizia) debbano avere per base l'anno solare o l'anno amministrativo.

VI.

Il definitivo ordinamento della compilazione della statistica giudiziaria penale, fatta nei modi indicati di sopra, contribuirà a risolvere tutte le questioni riguardanti le relazioni inaugurali delle Corti di appello e dei Tribunali correzionali a vantaggio della statistica
• della scienza.

Voi sapete, signori, qual'era il carattere di queste relazioni, nelle quali ogni Procuratore generale ed ogni Procuratore del Re trattava una tesi scelta da lui, come si pratica nel Belgio e nella Francia.

Non credo di rivendicare un titolo di eccezionale benemerenza; ma credo di esporre la semplice verità, dicendo che fui io il primo a fare un esame particolareggiato di tutte le relazioni di un anno (dell'anno 1871) nella *Rivista di discipline carcerarie*; il compianto nostro amico e collega comm. Casorati faceva uno studio simile sulle relazioni dell'anno seguente (1872) nell'*Archivio giuridico*, diretto dal prof. Serafini; ed il nostro solerte collega, l'onorevole prof. Lucchini, a partire dal 1874, ne ha cominciato, nella sua pregevolissima *Rivista penale*, una rassegna molto più completa, perchè ha preso anche a studiare i discorsi dei Procuratori del Re.

Ognuno di noi, pur esponendo le cose di maggiore importanza, dette da quei funzionari, non poteva non vedere i grandi vuoti che si osservavano nelle cifre da essi raccolte — non poteva non fare caldissimi voti affinchè quelle relazioni avessero, tra gli altri molti, il pregio di fornire talune indicazioni determinate, e mettere così alla portata del pubblico e degli studiosi notizie precise sul movimento della delinquenza, senza aspettare la pubblicazione della statistiche giudiziarie penali (1).

Però quasi contemporaneamente a noi una polemica, dirò quasi radicale, impegnavasi tra scrittori e magistrati distintissimi, giudicando taluno quelle relazioni come affumicature di muro, polvere negli occhi, poupe spagnolesche da far cessare — procurando

(1) Nella *Rivista di discipline carcerarie* (1871, pag. 310) io finiva la mia rassegna con queste parole: " Prescrivere talune norme alle Procure generali " perchè vi si uniformino, lasciando loro del resto la più ampia libertà di " svolgerle e di aggiungervi tutte quelle considerazioni che le circostanze " potranno suggerire; autorizzarle a leggerlo i resoconti entro il mese di gen- " naio.... ecco i due punti sui quali insistiamo. „

Nell'*Archivio giuridico*, il compianto nostro amico Casorati scriveva "... che fosse resa obbligatoria l'indicazione d'alcune categorie determinate di " risultamenti... e che i medesimi fossero riassunti in un prospetto uniforme " per tutti, da allegarsi a ciascun rendiconto. Nè, ben'inteso, resterebbe con " ciò scemata l'ampia libertà dei relatori di esporre tutte le notizie, idee ed " osservazioni che reputassero più idonee a raggiungere il loro scopo. Invece " di designare tassativamente la prima udienza, potrebbesi, senza danno del " servizio, prescrivere il rendiconto per una delle udienze di servizio. „

di mostrarne tal altro la utilità ed il pregio; e voi conoscete, o signori, le belle pagine dettate dal Cesarini in favore di quest'ultima opinione — conoscete il lavoro di quell'ingegno potente che era il Carrara, e nel quale, dopo di avere esaminate le ragioni addotte dalle due parti, finiva poi col votare per il mantenimento di quella istituzione.

Scorsero parecchi anni senza che le nostre proposte sulle riforme da introdurre in quelle relazioni trovassero ascolto; e si deve alla costituzione di questa Commissione — si deve all'opera vostra se finalmente la nostra causa potè trionfare; se, a cominciare dal 1882, i signori Procuratori generali delle Corti di appello furono pregati di unire alle loro relazioni taluni prospetti statistici.

Ma da qualche anno gli attacchi si sono resi più gagliardi e più generali. Si è detto che noi pretendiamo troppe notizie — che i prospetti da noi compilati sono troppo complessi — che le continue variazioni fatte su di essi nuocciono alla serietà del lavoro — che ai Procuratori generali manca il tempo materiale di raccogliere, rivedere, studiare le cifre spedite loro dagli Uffici dei Procuratori del Re — che i risultati di un solo anno dicono poco e sono insufficienti affatto per rispondere a taluni dei nostri quesiti — che le relazioni dei Procuratori generali sono fatte a totale beneficio della nostra Commissione — che il soverchio studio rivolto alle cifre danneggia il sentimento della giustizia — che un discorso statistico è indecoroso quando si tratta d'inaugurare la seduta di una Corte d'appello — che questo poco utile divertimento equivale alla spesa di 40 mila lire all'anno ed allo sciupio di sette anni di lavoro, ecc., ecc.; e purtroppo, o signori, parecchie di queste accuse si accostano al vero.

Io ho voluto rileggere, come dissi, tutte queste relazioni, a cominciare dal 1870; e se da una parte ho dovuto riconoscere in esse qualche inesattezza — qualche luogo comune — una smisurata indulgenza o un preconetto ottimismo, d'altra parte sono stato colpito di ammirazione nel vedermi sfilare davanti nomi che illustrano il paese e la scienza — nel leggere trattate con mano maestra le questioni più ardue — nel sentire la parola del magistrato non disgiunta mai da quella del cittadino.

I poveri risultati ottenuti dalla legge sull'asportazione delle armi — la poca efficacia della riforma dei giurati — la insufficienza della legge sull'ammonizione — gli effetti della legge sulla libertà

provvisoria — i danni delle pene mitissime inflitte talvolta a gravissimi reati — la organizzazione della polizia giudiziaria, affinchè risponda ad una più efficace amministrazione della giustizia — le dolorose conseguenze dell'amnistia — l'arbitrio commesso dai Pretori nell'archiviare le denunce — i pericoli delle crescenti sette socialistiche — la corruzione della stampa periodica — il bisogno della unificazione delle leggi penali e delle riforme in tutto il sistema penitenziario — la urgenza di provvedere alla sorte dei minorenni che si mettono sulla via del delitto, sono tutti argomenti che ho visto trattati con elevatezza di concetto, con ricchezza di argomenti.

Ora, se noi potremo riordinare il servizio della statistica in modo da renderlo più semplice nella registrazione delle cifre e più certo nei suoi risultati; se potremo da una parte limitare le nostre richieste e dall'altra illuminare costantemente gl'impiegati addetti a quel servizio e non portare variazione alcuna ai prospetti adottati; se potremo fornire ai Procuratori generali il mezzo come avere cifre *sicure* — ed ottenere che l'incarico di leggere le relazioni inaugurali sia dato loro da un anno all'altro; se potremo ottenere che due Procuratori generali siano per turno chiamati a far parte della nostra Commissione, per portarci il contingente della loro pratica, della loro dottrina, avremo da quei magistrati lavori sempre più completi e sempre più utili, senza mutamento alcuno nelle disposizioni vigenti del nostro ordinamento — vedremo trattate con maggior calma e con maggior ricchezza di cognizioni le tesi che S. E. il Ministro Guardasigilli potrà indicare, non come compito che s'impone a scolaretti, ma come parere che si domanda ad autorità competentissime — sentiremo da esse quali siano veramente le condizioni morali del paese nostro, risolveremo un problema di non poca importanza, quale è quello di raccogliere tutte le forze vive in prò dell'opera comune: e non sarà questo un beneficio di poco momento.

VII.

Ho parlato del bisogno di dare alla nostra statistica giudiziaria penale un carattere di maggiore stabilità, procurando di evitare i continui mutamenti; permettetemi che io termini questo lavoro ac-

cennando al bisogno di ottenere che tutte le determinazioni adottate dalla nostra Commissione possano essere mandate ad effetto, e che la Direzione generale di statistica sia messa in grado di rispondere pienamente all'alto ufficio cui è preposta. Avvegnachè se grave è stato finora il compito di entrambe nel far la luce sulle questioni che riguardano la delinquenza e i delinquenti, gravissimo diventerà quando il nuovo Codice andrà in vigore:

perchè dagli elementi che noi raccoglieremo rileverà il paese se le nuove leggi penali rispondono alle nostre condizioni morali ed ai nostri bisogni;

perchè relativamente alle disposizioni che vogliono adattare per gl'individui condannati dalle leggi precedenti, noi soli saremo in grado di presentare elementi sicuri di giudizio;

perchè l'applicazione del nuovo Codice penale, rendendo inevitabile la riforma delle carceri, noi soli saremo in grado di fornire gli elementi necessari per misurare esattamente gli effetti del nuovo sistema penitenziario;

perchè, in sostanza, nessun'altra statistica è più importante della giudiziaria penale; nè si deve volere il fine senza volere, al tempo istesso, i mezzi come conseguirlo.

APPENDICE. (1)

(Vedi pag. 73.)

I. — GENOVA.

1870. *Carbone*. — Poca differenza con gli anni anteriori per quanto riguarda la delinquenza.

Sempre trasmodante la quantità dei casi di insoddisfatta giustizia.

Grave delinquenza dei minorenni.

1871. *Pinelli*. — Nulla.

1872. *Arct*. — Nulla.

1873. *Piana*. — Alta la cifra delle ordinanze di non luogo per autori ignoti.

1874. *Rossi*. — Cresce il numero degli accusati — dei condannati — degli assoluti.

1875. *Audoly*. — “ Colpisce la cifra delle ordinanze di non luogo per insufficienza di prova o autori ignoti. „

1876. *Costa*. — “ I gravi reati vanno gradatamente aumentando. . . . è grandissimo il numero delle istruttorie fallite. . . . è più grande il numero dei casi di rinvio alle Assise. . . . un aumento nel numero dei reati maggiori è incontestabile. . . . e ne è riprova costante il numero delle cause sottoposte alle Sezioni di accusa dal 1861 in poi. „

1877. *Malaspina*. — “ Numericamente parlando obbesi a deplorare un progresso nei reati. . . . non vi fu aumento riguardo alla gravezza ed intensità dei medesimi. „

1878. *Costa*. — “ L'aumento nel numero dei reati è evidente; è certissimo nei reati maggiori e specialmente nei crimini, e segue da qualche anno una costante progressione. „

La delinquenza dei minorenni è “ triste preludio di una generazione che sorge. „

1879. *Pinelli*. — L'amministrazione della giustizia andò operosa e sollecita. . . . “ Così avessi potuto accennarvi ad una diminuzione di reati! Ma pur troppo non è, rilevandosi invece come essi abbiano seguito un progressivo aumento. . . . una maggiore gravità nei principali reati. „

1880. *Piana*. — L'amministrazione della giustizia fu operosa e sollecita. . . . “ I reati nel decorso anno sono diminuiti. . . . Questa diminuzione però non è tale da confortarci, perchè il numero dei reati verificatisi ascendendo sempre a cifra considerevole. . . . produce nell'animo di tutti la più sinistra e penosa impressione, fa sentire il più urgente bisogno di riparazione. „

(1) Mancano le relazioni delle Procure generali di Trani, 1871 — Napoli, 1876 — Potenza, 1878 — Macerata, 1881 — Cagliari, 1885.

1881. *Uccelli*. — Deplorevole il numero delle assoluzioni. Aumentate le denunce e le querele nei reati di competenza dei Pretori. Diminuzione nel numero o nella entità dei reati di tutte le altre autorità. „

1882. *Municchi*. — Denunce e querele diminuite. Deplorevole la cifra dei processi nei quali si deve dichiarare il non luogo a procedere per esserne rimasti ignoti gli autori.

1883. *Rossi*. — Ordinanze di non luogo per ignoti autori moltissime.

1884. *Boron*. — Una certa diminuzione nei reati.

1885. *Poggi*. — Denunce aumentate. Ordinanze di non luogo cifra sempre grave. „ Ne fa meraviglia che, rallentati i vincoli della disciplina domestica, rotto il prestigio che circonda la canizie e l'età cadente, si avanzi numerosa e corrotta la falange dei minorenni indifferenti ad apparire così presto colpevoli. . . . Non è abbastanza chiarito il problema se sia in aumento o decresca in Italia la criminalità. „

1886. *Pivoli*. — „ Il carattere generale del misfare si mantiene quale era negli ultimi decorsi anni... si corre al sangue meno notevolmente che altrove... all'incontro sormontano i misfatti in cui, o per mezzo di falsificazioni, o per occulto esperimento, o per la multiforme e variopinta frode si tende a venire in potere dell'altrui. „ „ I recidivi aumentano man mano che nella scala del delitto vengono avvicinati i sommi gradi. „ Bisogna „ andar cauti nella china della benignità. „

1887. *Pivoli*. — Identica la proporzione dei procedimenti falliti. I recidivi continuano a seguire la legge di aumentare coll'accrescersi dell'importanza e gravità dell'infrazione commessa. Aumento nei reati meno gravi. „ L'accrescimento della delinquenza dei minorenni va in ragione diretta dell'aggravarsi del reato e questo basterebbe a daro l'allarme, il quale del resto si fa sentire da alcun tempo, richiamando sul dolente fenomeno la riflessione dei pubblici moderatori. „

2. — CASALE.

1870. *Agnelli*. — Nulla.

1871. *Botti*. — „ Cospicua la cifra delle ordinanze di non farsi luogo. „

1872. *Serra*. — „ Sensibilmente diminuito il numero dei reati. „

1873. *Romagnoli*. — Nulla.

1874. *Malaterra*. — Nulla.

1875. *Botti*. — Ordinanze di non luogo diminuite, ma sempre molte.

1876. *Fontana*. — „ Per numero e per gravità di reati i risultamenti in genere furono assai migliori di quelli dello stesso periodo annuale anteriore. „

1877. *Serra*. — „ Il numero dei reati è sensibilmente aumentato. „

1878. *Manfredi F.* — „ Mi duole non poter farvi conoscere risultati più soddisfacenti. Sono diminuite le piccole imputazioni, ma sono sensibilmente aumentati i delitti e i crimini, alcuni dei quali anche di straordinaria gravità; e, quel che più ci affligge, con una continua progressione da parecchi anni in fino ad oggi. „

1879. *Panighetti*. — „ Per quanto riguarda la delinquenza, c'è da impressionarsi, ma non da sgomentarsi. „

1880. *Manfredi F.* — „ Nel distretto si constataano molti ed anche gravi reati; ma in confronto degli altri distretti, quello di Casale è dei più morali. „

1881. *Manfredi F.* — „ Continua fortunatamente il movimento discendente verificatosi nello scorso anno quanto al delinquere. „

1882. *Manfredi F.* — “ Una sensibile diminuzione nei reati sia di competenza pretoria, come in quelli di gravità maggiore, di fronte al 1881. „

1883. *Rosa.* — Nulla.

1884. *Manfredi F.* — Delinquenza piuttosto in diminuzione. Cifra alta dei processi contro ignoti, ma non maggiore della media d'Italia.

1885. *Garrelli.* — Cifra alta delle ordinanze di non luogo per ignoti autori “ Nell'anno scorso furono minori i reati, furono minori le grassazioni; invece aumentarono i furti, i reati contro la pubblica tranquillità, contro la fede pubblica, i falsi, le truffe. „

1886. *Carraro.* — “ Se da un lato si incontra una diminuzione in qualche reato, dall'altro si scorge o la recrudescenza o la persistenza. Si ruba di più se si oltraggia di meno: si truffa e si falsifica di più se minori sono le grassazioni; se minori sono gli omicidi, crescono i fermenti e le percosse. „

1887. *Manfredi F.* — Sensibile miglioramento nella delinquenza. “ Un terzo dei processi dovette chiudersi con ordinanza di non luogo per ignoti autori. „

3. — TORINO

1870. *Piccati.* — Alta la cifra dello sentenze definite con non luogo. Aumento di reati di sangue e di frode.

1871. *Comin.* — Lieve aumento di delinquenti.

1872. *Edda.* — Cresciuto il numero dei reati, scemata la gravità.

1873. *Bruno.* — L'aumento nei reati di grassazione e di falso merita attenzione.

1874. *Armissoglio.* — Aumento di delinquenza, sebbene non gravissimo. Alta la cifra dei delinquenti minorenni.

1875. *Armissoglio.* — “ Reati e condanne sono in aumento. „ Alta la cifra dei delinquenti minorenni. Alta la cifra dei reati con ignoti autori.

1876. *Barbarour.* — Nulla.

1877. *Barbarour.* — Nulla.

1878. *Barbarour.* — Aumento in quasi tutti i reati.

1879. *Noce.* — “ Il decorso anno fu pur troppo funestato da un improvviso aumento nel numero e nella gravità dei fatti delittuosi. „ Alta la cifra dei minorenni delinquenti.

1880. *Masino.* — Nulla.

1881. *Migliore.* — Migliorate le condizioni della delinquenza.

1882. *Noce.* — Un terzo dei malfattori rimane impunito. Criminalità grave, però ad un livello minore dell'anno precedente.

1883. *Masino.* — Aumento di delinquenza, soprattutto nei minorenni per reati che rivelano corruzione profonda.

1884. *Bonelli.* — “ La criminalità non ha cifre allarmanti, presenta anzi cifre di uno stato normale e direi quasi invidiabile. „

1885. *Magenta.* — “ Le cifre dei reati pur troppo costantemente più o meno si ripetono, di guisa che si è quasi tratti ad esclamare: a che giovano queste tavole statistiche erette a scienza con tante cure e con non poca spesa di tempo e di danaro? „

Eccessivo il numero dei reati impuniti “ che vanno a finire nel vasto pelago di non farsi luogo „ . . . “ È l'impunità trionfante causa principalissima del ripetersi di tanti misfatti. „

1886. *Bonelli.* — Nella parte penale perfetto pareggio. Allarmante la cifra dei minorenni delinquenti.

1887. *Crivellari*. — La grave cifra dei delinquenti minorenni “ dà da pensare e deve richiamare la continua attenzione degli uomini della scienza, dei filantropi e dei legislatori. „

4 -- MILANO.

1870. *Robecchi*. — Aumento di reati.

1871. *Corvi*. — Ordinanze di non luogo molte. “ Scoraggiante rivelazione che per una terza parte dei reati i colpevoli sfuggono. „ Reati continuano in cifre allarmanti.

1872. *Pestalozzi*. — Nulla.

1873. *Robecchi*. — “ Consolante diminuzione di reati. „

1874. *Zendrini*. — “ La diminuzione di reati è un fatto incontestabile. „

1875. *Robecchi*. — “ Diminuzione di reati; „ ma la cifra delle procedure che riescono vane è grave.

1876. *Rappi*. — Nulla.

1877. *Farina*. — “ Da tre anni la delinquenza è in progressivo e sensibile decremento: . . . il numero delle istruzioni fallite è ancora assai rilevante. „

1878. *Farina*. — “ Lo stato della criminalità ebbe notevole recrudescenza. „

1879. *Farina*. — “ Le statistiche dimostrano un notevole perturbamento nel più elevato livello a cui salga la delinquenza. „

“ Grandissimo è il numero delle ordinanze di non luogo. „

1880. *Rappi*. — Aumento di procedure e di condanne in tutte le giurisdizioni. “ Reati in aumento. „

1881. *Oliva*. — Poca differenza con l'anno anteriore.

Processi contro ignoti “ il numero fa rammarico e spavento. „

1882. *Oliva*. — “ Una certa recrudescenza nei crimini. „

Reati con ignoti autori. . . “ triste e doloroso spettacolo. „

1883. *Costantini*. — “ La cifra della delinquenza è cresciuta nel suo complesso. „

“ Deplorable la cifra dei processi contro ignoti. „

1884. *Sighele*. — “ Procedimenti contro ignoti in numero davvero imponente „ però “ lo stato della criminalità non ha peggiorato, ma non è buono. „

“ La delinquenza dei minorenni è in continuo aumento e allarmante. „

1885. *Municchi*. — “ Considerevole e dolorosa la cifra delle ordinanze di non luogo. „

“ Ralleghiamoci intanto se, come apparisce dalle statistiche, le condizioni generali del nostro paese relativamente alla criminalità, almeno considerata nella sua importanza e grado, tendono a miglioramento sensibile. „

“ È vero. . . anche nel nostro distretto una quantità di fatti che appaiono nel campo giudiziario, all'infuori di quelli costituenti reati, rivelano il perturbamento della pubblica moralità. . . pur troppo rivelano che la pubblica morale è in condizioni anormali. „

1886. *Panighetti* — “ La nota predominante, specialmente in Milano, le truffe. . . e colle truffe, assai frequentemente il falso. . . Non sono mai i travimenti delle grandi passioni, dei forti caratteri che avvengono; sono le bassezze ora subdole, ora sfacciate del truffatore, le calcolate alterazioni del falsario. . . „

1887. *Clerici*. — “ Numero dei reati sensibilmente diminuito. „

“ I processi terminati con dichiarazione di non luogo sono diminuiti, ma confrontata la cifra colla media del Regno, non abbiamo certo ragione di rallegrarcene. „

“ La cifra dei minorenni condannati è sconcertante. . . è una nota dolorosa. „

5. — BRESCIA.

1870. *Fontana*. — Nulla.

1871. *Loughi*. — “ I reati sono in aumento. „

1872. *Fontana*. — “ I due terzi delle denunce andarono impunte. „

1873. *Triberti*. — “ Diminuzione rilevantissima di reati. „

1874. *Fontana*. — Diminuzione nei reati più gravi.

1875. *Fontana*. — Condizioni della delinquenza meno favorevoli.

Aumento di reati gravi.

1876. *Laurin*. — “ È sconsortante la cifra dei minorenni che vediamo sulla scala del delitto. „

“ Assai doloroso è il numero delle ordinanze di non luogo; ben oltre un terzo di tutte quante. „

1877. *Laurin*. — Il numero delle procedure abortite dal 30 % va al 43 %... „ e questo stato di cose gravissimo minaccia di assumere proporzioni ancora maggiori. „

1878. *Castelli*. — Aumento di reati denunciati.

“ Le ordinanze di non luogo offrono cifre tutt'altro che soddisfacenti. „

1879. *Laurin*. — “ Esordirò con una lieta novella, la diminuzione di 363 reati denunciati. „

1880. *Gagliardi*. — Aumento di 302 reati denunciati.

1881. *Malaspina*. — “ La cifra considerevole dei minorenni degli anni 21 non può a meno d'impensierire, quale tristissimo prognostico per la generazione futura. „

“ Non abbiamo da rallegrarci del modo come procede la criminalità nel nostro distretto... di fronte a un minor numero dei reati è cresciuta l'intonsità di essi. „

1882. *Malaspina*. — “ Percorrendo le cifre della criminalità non posso presentare una statistica quale corrisponder dovrebbe alla civile educazione.... pure, se le cifre della criminalità sono tuttora molto elevate, non debbono ingenerare una seria preoccupazione. „

“ La novella generazione ha dato un contingente di reati assolutamente ed anche proporzionalmente maggiore. „

1883. *Malaspina*. — “ I minorenni danno un contingente di reati maggiore. .. I reati aumentano in numero e gravità, ma non bisogna allarmarsi, perchè si parla di denunce. „

1884. *Malaspina*. — “ Lieve miglioramento nella criminalità. „

1885. *Malaspina*. — Non si è variato. “ Potrebbe quasi dirsi una legge fatale. „

1886. *Malaspina*. — Diminuzione di reati.

“ Dove l'istruzione è maggiore, lì è maggiore il numero delle ordinanze di non luogo. „

1887. *Malaspina*. — Le specie dei reati maggiori, assassini, grassazioni, furti qualificati, omicidi, sono piuttosto in diminuzione.

6. — VENEZIA.

1870. *Costa*. — Nulla.

1871. *Costa*. — Nulla.

1872. *Costa*. — Molti i procedimenti con ignoti autori, ma si attenuano.

Carattere della delinquenza non grave.

1873. *Laurin*. — Cause con ignoti autori poche.

1874. *Laurin*. — Cause con ignoti autori diminuite.

1875. *Laurin*. — Diminuzione dei reati di competenza dei Pretori e degli Uffici d'istruzione.

Cause definite con ignoti autori in numero rilevante.

1876. *Laurin*. — Affari penali in aumento negli Uffici dei Giudici istruttori.

“ Nel numero dei reati per cui fu pronunciata condanna prevalgono i furti, seguono immediatamente i reati contro la fede pubblica... In questa enumerazione si prova un senso inesprimibile di disgusto che non può essere altrimenti superato che dalla coscienza del dovere impostomi dall'ufficio mio... Una marea si alza minacciosa e comincia ad invadere gli strati superiori... ”

1877. *Laurin*. — “ Deve preoccupare il carattere della delinquenza. ”

“ È doloroso concludere alla recrudescenza della criminalità in alcuni maggiori misfatti. ”

1878. *Laurin*. — Nulla.

1879. *Leicht*. — Diminuzione di quantità dei reati, aumento d'intensità.

1880. *Laurin*. — “ Aumento di reati, sebbene in proporzione minore di quel che si prevedeva. ”

“ Enorme la cifra dei reati di cui rimasero ignoti gli autori. ”

1881. — *Capelli*. — “ Triste spettacolo di un'allarmante frequenza con cui i minorenni corrono al delitto. ”

1882. *Capelli*. — Nulla.

1883. *Noce*. — “ Lo stato della criminalità nel distretto si mantiene nella stessa proporzione degli scorsi anni. Il confronto non offrirebbe un miglioramento confortante nè sulla quantità nè sulla intensità e gravità dei reati. ”

1884. *Leicht*. — Nulla.

1885. *Mosconi*. — “ La criminalità se non accenna a decrescere, non si può dire presenti cifre sconcertanti di aumento... però... allarmano le frequenti condanne al carcere dovute alla concessione delle circostanze attenuanti. ”

1886. *Leicht*. — “ Deplorevole la precoce corruzione e delinquenza dei minorenni. ”

“ Una volta gli abiti neri non comparivano che raramente nei giudizi criminali ed era tutta a soqquadro la buona società quando uno dei suoi era accusato di un misfatto soggetto a giudizio... ora... la frequenza delle persone civili alle Assise va diventando ogni anno più numerosa... ”

1887. *Alberti*. — “ La criminalità, in complesso, è in qualche diminuzione... non debbo però sottacervi che l'alta criminalità ebbe invece un aumento. Questo stato di cose impensierisce. ”

“ Il numero dei procedimenti per autori ignoti è rilevante, come al solito, perchè rappresenta poco meno del terzo del numero complessivo dei procedimenti. ”

La delinquenza dei minorenni è ragguardevole. “ Le cifre dei minorenni recidivi impensieriscono assai, avvegnachè dimostrano pur troppo che la pena sociale giova ben poco alla emendazione dei colpevoli. ”

7. — PARMA.

1870. *Armissoglio*. — Diminuzione di delinquenza.

1871. *Armissoglio*. — “ La mala pianta dei reati ha maggiormente attecchito e si è mostrata più rigogliosa. ”

1872. *Sismonda*. — Nulla.

1873. *Lariosa*. — Numero notevolissimo di processi per crimini senza scoprire i colpevoli " fatto spiacevolissimo e d'infausto presagio. "

" L'attuale stato della pubblica moralità e sicurezza, è pur doloroso, ma necessario a dirsi, non va per certo migliorando. "

1874. *Farina*. — " Le dichiarazioni molteplici del non farsi luogo a procedere (tre quinti) danno ognora occasione a quotidiani lamenti e ad osservazioni spesso giuste della stampa periodica, la quale intravede nel numero soverchiante dei prosciolti, o la insufficienza dei magistrati, o la soverchia facilità degli arresti. "

" Decrescente sempre più è il numero dei reati. "

1875. *Farina*. — " In tutte le categorie si scorge un regolare e progressivo scemamento della delinquenza da quattro anni. . . . Non bisogna dissimulare tuttavia che ne impensierisce il numero sempre rilevante delle persistenti ordinanze di non farsi luogo pel manco di sufficiente indizio di reato. "

1876. *Cugia*. — Continua la diminuzione della delinquenza. "

1877. *Oliva*. — Nulla.

1878. *Oliva*. — Diminuzione nei piccoli reati, aumento nei gravi.

1879. *Oliva*. — Diminuzione in alcuni reati, aumento in altri (senza denuncia).

" Si può dunque concludere, e me ne duole, che (e le notizie del resto d'Italia rassomigliano alle nostre) non è ancora spuntata l'alba di giorni migliori, nei quali questo enorme disagio morale, che, ohimè, è una vergogna! accenni a scomparire. "

1880. *Costantini*. — " Sì; debbo io pure annunziarvi che almeno nel distretto nostro vi è stato nel decorso anno aumento non diminuzione dei reati. "

" È doloroso il dover confessare che in un distretto di un milione di anime appena, e nel solo corso di un anno, più di 3000 reati sono stati commessi senza che per uno solo di questi siasi potuto rintracciare il colpevole. "

1881. *Caccia*. — " Mi è grato annunciare una ragguardevole diminuzione nel numero dei reati denunciati l'anno testè decorso. "

1882. *Caccia*. — Diminuzione di delinquenza " . . . e la diminuzione ebbe principalmente luogo in quelle classi di reati che per la intensiva malvagità o pel danno maggiormente offendono o turbano la vita sociale. "

1883. *Bruno* — " La criminalità si presenta in lieve decrescenza. " Quasi la metà dei processi finirono con autori ignoti, ma il male è generale.

1884. *Hermite*. — " Oggi sono lieto di potervi dare, con lo inconfutabile appoggio delle cifre alla mano, la buona novella che nell'anno ora trascorso nel distretto giudiziario di Parma e Modena furono commessi meno reati che nel precedente anno. "

Anche le ordinanze di non luogo per autori ignoti diminuirono. . . .

1885. *Bruno* — Aumento in taluni reati, diminuzione in certi altri.

1886. *Bruno* — " Il numero dei reati denunciati o altrimenti accertati trovati in questo distretto inferiore d'assai a quelli verificatisi in molti altri distretti . . . e non si hanno a lamentare reati allarmanti ed improntati a speciale malvagità. "

" Il numero delle istruttorie fallite è in diminuzione: è però ancora sempre grave. "

1887. *Verga*. — Nulla.

8. — MODENA.

1870. *Stampacchia*. — Nulla.

1871. *Stampacchia*. — " Nel Modenese e nel Reggiano i crimini sono considerevolmente aumentati. "

1872. *Stamparchia*. — Nulla.
1873. *Malagoli*. — Nulla.
1874. *Noce*. — Nulla.
1875. *Noce*. — Nulla.
1876. *Sismonda*. — Nulla.
1877. *Lenzini*. — Grave assai è sempre il numero dei procedimenti che non ottennero la scoperta dell'autore del reato.
1878. *Sismonda*. — Numero grandissimo di ordinanze di non farsi luogo a procedimento.
1879. *Lenzini*. — Nulla.
1880. *Terreni*. — Molti sono i reati con ignoti autori.
1881. *Terreni*. — Notevole decremento di criminalità nel 1881 di fronte al 1880.
1882. *Terreni*. — Diminuzione di reati di fronte al 1881.
1883. *Terreni*. — Nulla.
1884. *Terreni*. — Diminuzione di reati.
1885. *Rossini*. — “ Fortunatamente per questo distretto la statistica penale non è sfortunante nè per il numero nè per la gravità dei reati „ però “ più della metà dei reati consumati rimasero impuniti. . . . perchè la giustizia fu impotente a procacciare la certezza sull'autore del maleficio constatato nella sua materialità. „
1886. *Biffi*. — Diminuzione lieve nel numero e nella qualità dei reati . . . però “ siamo ancora ben lungi dal potere sciogliere inni di gioia in fatto di reati „ . . . “ nel solo periodo istruttorio circa tre quinti dei processi si chiudono senza averne ottenuto alcun risultato; e se si mette in conto il numero dei prosciolti, si vedrà che appena il 30 % dei delinquenti viene in qualche guisa colpito dalla giustizia umana. „
1887. *Biffi*. — Diminuzione di delinquenti per quantità e per intensità . . . ma “ molte furono le ordinanze di non farsi luogo a procedimento per essere rimasti ignoti gli autori dei reati. „

9. — BOLOGNA.

1870. *Manfredi G.* — Si può calcolare ignoto il colpevole ed inpotente la giustizia “ per tre quarti dei casi. „
1871. *Sacchini*. — Nulla.
1872. *Bonelli*. — “ Quando bene addentrandosi nel quadro della delinquenza (Corti di assise) si rinviene:
“ che i reati di sangue raramente sono raggiunti da condanne, e quando lo sono, il più delle volte hanno pene di lievissima importanza;
“ che quelli contro la proprietà, ai quali ha il pubblico erario qualche interesse, sono festeggiati sempre da un assolutorio verdetto;
“ che in quelli di ribellione, meno in luoghi di conservato rispetto all'autorità (che sono pochi), non si giunge mai ad una corrispondente condanna;
“ e che di rado accade non si aprano i cancelli all'accusato di agiata condizione, mentre si mantiene invece la maggiore severità per i nulla abbienti, si è allora costretti . . . a convenire che questi deplorabili insuccessi ad altro non possono essere attribuiti fuorchè alla specialità del giudizio delle Corti di assise. „
1873. *Tartufari*. — “ Cifre della delinquenza assai alte e deplorabili. „
1874. *Manfredi G.* — “ I reati nello spirato anno sono stati meno di

quelli del precedente; e quantunque di poco, la diminuita criminalità ci segna un miglioramento morale di queste popolazioni. Pure sonosi commessi di gravi misfatti anche in quest'anno, e non senza minacce è stata la pubblica quiete. „

1875. *Manfredi G.* — Continua la diminuzione dei processi e dei giudizi che prova la diminuita quantità dei reati. Anche il numero delle ordinanze di non luogo per ignoti autori è diminuito.

1876. *De Foresta.* — “ Mentre leggo e sento sempre parlare di cresciuta moralità, di diminuzione di reati, di dolci costumi, mi tocca ogni anno l'incretinoso uffizio, nell'esaminare e dar conto del movimento degli affari penali nella mia giurisdizione, di dover segnalare aumento, anzichè diminuzione di reati. „

“ Nell'anno ora trascorso abbiamo avuto un assai notevole aumento di reati. „

1877. *De Foresta.* — “ I reati hanno considerevolmente aumentato nel 1877. „

1878. *De Foresta.* — Non può “ non impensierire il vedere i $\frac{2}{3}$ di responsi negativi — e più le ordinanze di non luogo per la metà dei reati. „

Progressione di reati a cominciare dal 1875.

1879. *De Foresta.* — “ In queste annuali rassegne mi tocca sempre l'incretinoso incarico di annunziarvi che i reati progrediscono in numero e bene spesso anche in gravità, e nemmeno quest'anno mi è dato di mutar linguaggio. „

1880. *Venturi.* — Argomento di rallegrarsi è la diminuzione dei reati, anche dei più gravi.

“ L'esito della procedura non è molto soddisfacente . . . I reati che vengono puniti può ritenersi che nemmeno ascendano al quarto. „

1881. *Marinelli.* — “ Siamo ben lungi ancora dal poter riconoscere tale abbassamento nel termometro della criminalità che ci permetta di applaudirci delle condizioni della moralità pubblica. „

Miglioramento nelle cifre di ordinanze di non luogo contro ignoti.

1882. *Marinelli.* — “ Troppo ahimè! siamo lontani dal veder ridotta la somma dei reati a quel, sempre deplorabile, ma pur tollerabile livello, il quale nulla più rappresenti che l'ordinaria espressione della comune fragilità della umana natura. Il male è più acuto. . . „

“ È considerevole ed allarmante il numero dei reati dei quali rimangono sconosciuti gli autori. „

1883. *Marinelli.* — Diminuzione di delinquenza in quasi tutte le provincie del distretto, e soprattutto della grave delinquenza.

1884. *Costa.* — “ È incontestabile che i reati tendono ad una diminuzione costante da un quinquennio. „

1885. *Dini.* — Pochi reati in meno dell'anno precedente “ ma tal compiacenza per altro è dimezzata dall'aumento che s'incontra nei reati predominanti e più gravi, poichè alla diminuzione sopra accennata concorrono in massima parte quelli meno allarmanti a ragione della loro minore gravità. „

“ Fuvvi una smodata larghezza di ammissione di attenuanti. „

1886. *Nieddu.* — “ Le tavole statistiche constatano leggiera diminuzione nei reati minori, aumento per numero ed importanza in quelli riguardanti l'alta criminalità. „

1887. *Dore.* — “ Diminuzione in alcune categorie di reati, specialmente nei più allarmanti ed irreparabili. „

“ La cifra dei processi chiusi con ordinanza di non luogo per ignoti autori è stata rilevante anche nell'anno decorso, ossia figurerebbero più di $\frac{2}{3}$, le cause in cui non si sarebbe riuscito a scuoprire l'autore del reato. „

10. — FIRENZE

1870. *Ghiglieri*. — “ Si arresta pensieroso innanzi alla cifra di 3790 ordinanze di non farsi luogo. „

1871. *Santanello*. — “ Senza tema di attirarci la taccia di pessimisti, ma pregiandoci di essere veritieri, sommessamente confessiamo che i costumi non sono per anco grandemente migliorati; che il numero dei reati non si restringe; che la corruzione non è diminuita; che i peculati e le falsità sono all'ordine del giorno... „

1872. *Carnecchia*. — Nulla.

1873. *Cesarini*. — Nulla.

1874. *Cesarini*. — Nulla.

1875. *Antolini*. — Nulla.

1876. *Cesarini*. — Miglioramenti nelle condizioni della delinquenza.

1877. *Bartoli*. — “ Le condizioni della criminalità in questo distretto non sono peggiorate e anzi volgono in meglio. „

“ Tuttavia non è confortevole il rilevare come i quasi due terzi dei procedimenti penali per le ricerche dell'autorità giudiziaria siano falliti nel corso dell'istruzione preparatoria. La proporzione dei processi contro i reati è maggiore in quest'ultimo anno. „

1878. *Bartoli*. — “ Il numero dei reati è aumentato, maggiore è la loro intensità, più attiva, più pericolosa si è fatta la baldanza dei tristi. „

1879. *Bartoli*. — Aumento nei minori reati, diminuzione nei maggiori. “ Senza dubbio un miglioramento non lieve si scorge nelle condizioni della criminalità; ma pure non possiamo affermare che lo stato delle cose sia normale. Il numero dei delitti si mantiene sempre in una misura abbastanza elevata e specialmente quello dei reati contro le proprietà e le persone. „

1880. *Dini*. — Spiacevole risultato di una recrudescenza di reati.

1881. *Bartoli*. — Significante diminuzione nel numero dei maggiori reati.

1882. *Bartoli*. — “ Anche in questo anno il numero dei reati denunziati segna un movimento decrescente. „

“ Vero è che un gran numero di reati rimasero impuniti. Per quasi un terzo di reati maggiori non poté neppure essere iniziato il processo subbiettivo, per circa un quarto degli imputati, pei quali ebbe luogo l'istruttoria, la prova non fu sufficiente... sicchè la giustizia in 52 per cento reati maggiori non riuscì a scuoprire i colpevoli e fu impotente a punirli. „

1883. *Bartoli*. — “ La delinquenza da un quinquennio a questa parte si mantiene presso che stazionaria, aumentando o diminuendo da un anno all'altro di qualche centinaio. „

“ Gli è a deplorarsi come la maggior parte delle istruttorie penali siano chiuse con dichiarazione di non farsi luogo a procedimento e come per conseguenza nel maggior numero dei reati le investigazioni della giustizia siano riuscite infruttuose.

1884. *Bartoli*. — “ Non si può a meno di rimanere colpiti dalla cifra dei reati di cui rimasero ignoti gli autori, sebbene di molto inferiore a quella dell'anno antecedente. „

1885. *Bartoli*. — “ Sono lieto di annunciare che la criminalità... ha conti-

nuato, anche in quest'anno, quel movimento decrescente che avevamo già segnalato nelle precedenti relazioni. „

Deplorabile sempre il numero dei delinquenti rimasti impuniti.

1886. *Guagno*. — Istituendo un confronto colla delinquenza del 1885 risulta che nel 1886 vi fu aumento, ... ma esso è dovuto specialmente ai reati di minore importanza. Vi fu diminuzione nei furti con aumento nei reati di sangue.

1887. *Bartoli*. — “ La criminalità reale presenta una notevole graduale diminuzione nell'ultimo triennio. ... però ... argomento di seria attenzione sono le due categorie di delinquenti minorenni e recidivi, che sommate insieme superano la metà del numero totale dei delinquenti. „

“ Non sappiamo nascondere il sentimento di sconforto che abbiamo provato nel raggiagliare le procedure riuscite di fronte a quelle contro ignoti o chiuse con dichiarazione di non farsi luogo a procedere per insufficienza di prove. „

11. — LUCCA

1870. *Antolini*. — Grandissimo il numero dei reati di sangue e dei furti. Grandissima la proporzione dei reati impuniti per ignoti autori.

1871. *Cesarini*. — “ Crescente la cifra dei reati di sangue e bisogna provvedere affinché non si compia la terribile sostituzione della più esiziale tra tutte le tirannie, l'impero del delitto. ... „

“ Crescente numero di reati di sangue ed urgente il bisogno di provvedere per non compiersi l'impero del delitto. „

1872. *Cesarini*. — Nulla.

1873. *Cossu*. — “ Dolorosa la cifra delle ordinanze di non luogo. „

1874. .. — Nulla.

1875. *Terreni*. — Nulla.

1876. *Terreni*. — Nulla.

1877. *Botti*. — Nulla.

1878. *Donati*. — Nulla.

1879. *Botti*. — “ Fortunatamente per questo distretto la statistica dei reati non è sconfortante nè per numero nè per gravità di reati. ... però ... la cifra degli omicidi premeditati è pur sempre grave. ... „

1880. *Poggi*. — Grave numero di procedimenti falliti per ignoti autori.

Grave la cifra dei minori di anni 18 che figurano fra gli imputati. Aumento nei delitti.

1881. *Bocca*. — Nulla.

1882. *De Foresta*. — “ La diminuzione dei delitti in generale. ... la persistenza però del male nella classe di taluni reati (omicidi improvvisi, violenze contro gli agenti dell'autorità) dimostra che siamo ancora le mille miglia lontani da quella felice età dell'oro, *Bella innocenza antica*. „

1883. *Verga*. — Le cifre della criminalità sono le stesse degli altri anni.

1884. *Marinelli*. — “ Non è sfuggito come sia considerevole ed allarmante il numero dei reati dei quali rimangono sconosciuti gli autori. „

“ Pur troppo siamo lontani ancora dal veder ridotta la somma dei malefici a quella, sempre deplorabile, ma pur tollerabile misura, la quale nulla più rappresenta che l'ordinaria espressione della comune fragilità della natura umana. „

1885. *Tronci*. — “ La delinquenza in questa parte dello Stato non rag-

giunse allarmanti proporzioni, ma è pur sempre vero che anche ritenuta negli attuali limiti è ben lungi da recarci conforto a bene sperare per l'avvenire.

“ Un fatto assai deplorabile ed allarmante si verificò nell'anno decorso, come ne precedenti, s'intende con ciò alludere al numero considerevole delle ordinanze colle quali si dichiarò non essere luogo a procedimento per essere rimasti ignoti gli autori del reato o per insufficienza d'indizi. „

1886. *Hermite*. — “ Il movimento della criminalità non può dirsi aumentato ma neppure diminuito. „

1887. *Muzi*. — “ La statistica della quale devo dar conto offre in qualche modo argomento di conforto. . . però in quanto ai reati di sangue è sconcertante il rilevare un perversimento del senso morale che sgomenta. „

12. — AQUILA.

1870. *Bozzi*. — Nulla.

1871. *Pascale*. — Il numero dei reati è cresciuto.

1872. *Pascale*. — “ Nell'anno 1872 vi è stato un accenno alla diminuzione dei reati. „

1873. *Pascale*. — I reati sono diminuiti. “ La differenza è notevole: però la cifra rimase sempre tale da destare un senso di dolorosa meraviglia in chi non abbia l'animo avvezzo alle sinistre rivelazioni della cronaca giudiziaria. „

1874. *D'Agostino*. — Nulla.

1875. *Pascale*. — Nulla.

1876. *Pascale*. — Costanza nella delinquenza, perchè le cause efficienti sono costanti nè si modificano da un anno all'altro.

1877. *Bozzi*. — Nulla.

1878. *Pascale*. — Incremento della criminalità, soprattutto nei reati di sangue. “ Uno straniero che giungesse fra noi, contando i morti e feriti, potrebbe credere che sulle nostre contrade sia passato il nembo della guerra. E pure le statistiche non ci dicono se non quello che accade in piena pace, *composita et constituta civitate*. „

1879. *Malaspina*. — Aumento dei reati. “ Mi affretto però ad aggiungere che nei reati di maggior gravità ed intensità vi fu sensibile decrescenza. „

1880. *Troise*. — Aumento di reati.

1881. *Gloria*. — “ Una diminuzione numerica nelle cifre relative ai reati c'è . . . ma non vi fu diminuzione nella intensità e nella gravità. „

1882. *Bagiarini*. — “ Il nostro non è un'anno di trionfo, non un grido di dolore: imperocchè pur troppo anche nel decorso anno frequenti e gravi furono i reati, non tutti ne poterono essere colpiti gli autori l'ideale è ancora lontano. „

1883. *Troise*. — Gravissimo sempre il numero dei reati. “ Fu tale una recrudescenza paurosa di omicidi e ferimenti gravissimi sotto forme molteplici . . . da rendere imagine di una strage. „

1884. *Mezzadri*. — “ Disgraziatamente le cifre non offrono variante alcuna di rilievo da quelle degli anni scorsi. „

1885. *Capelli*. — “ Le statistiche non permettono purtroppo di pronunciare la desiderata parola, nè io posso o voglio con voi illudermi . . . „

“ Le cifre delle procedure abortite sono in un numero che desta rammarico, imperocchè quando il reato è palese e quando è impegnata la lotta fra la società e delinquente, triste cosa è quella di rassegnarsi al trionfo del suo misterioso nemico “ Una marea si alza minacciosa e comincia ad invadere gli strati

più elevati, allorchè ci si parano dinanzi 560 reati di falso che scuotono la fede pubblica e 694 di provaricazione ed altri reati che gettano il discredito e la sfiducia contro la pubblica amministrazione. „

1886. *Cajazzo*. — La criminalità è grave, l'andamento delle istruzioni penali non può compiacere. “ Se non che gli animi gentili cesseranno di essere commossi da questo ben fosco quadro ora che proverò che, con tutta la recrudescenza di così atroci reati, le delinquenze nel nostro distretto diminuiscono in numero e degradano in quantità. „

1887. *Cajazzo*. — Risultando i larghi rinvii di debiti e di crimini alle competenze inferiori, la concessione delle circostanze attenuanti e scusanti, la sproportionata proporzione di condannati. . . “ Qual meraviglia che intristite durino le offese all'ordine ed alla fede pubblica: e che solamente a spizzico declini l'irrefrenata lascivia dei reati di sangue e sgovernata da ogni freno, deboccante proceda la privata violenza? . . . Qual meraviglia che duri e cresca nella moltitudine la perniciosa convinzione che dal delinquente possa farsi a fidanza con l'alea dell'impunità od almeno colla irrisoria retribuzione di pochi mesi di carcere? „

“ Chi sarà che di noi non si commuova al numero ed alle sì gravi delinquenze dei minorenni? Chi non impensierisca intorno l'avvedire della famiglia? „

13. — ANCONA.

1870. *De Foresta*. — Diminuzione nei gravi reati, aumento nei minori.

“ La cifra delle ordinanze di non luogo, la quale eccede la metà del totale delle procedure, produrrà nell'animo vostro una penosa impressione, come quella che rivela l'impotenza della giustizia a scoprire nella maggior parte dei casi i rei e denota perciò l'esistenza di un gravissimo male sociale. „

1871. *Marinelli*. — “ Su 4,578 ordinanze di non luogo, 2,722 lo furono per ignoti autori. È grave e per poco non dissi terribile il significato di questa cifra. „

“ Il numero dei reati nell'ultimo anno fu maggiore che nel penultimo. „

1872. *De Foresta*. — “ I reati non diminuiscono, ma vanno continuamente crescendo. . . e specialmente quelli di sangue vanno aumentando in modo veramente deplorabile. „

1873. *Marras*. — Notevole decrescenza nei reati di sangue.

1874. *Marinelli*. — “ Avemmo dunque in quest'anno un numero maggiore di reati ed un numero maggiore di colpevoli sfuggiti all'azione della giustizia. È doloroso assai il primo risultato, ma è per vero quasi più triste il secondo. „

1875. *De Foresta*. — “ Si troverebbe una piccola diminuzione, della quale dovremmo rallegrarci, se purtroppo non si fosse perduto in intensità ciò che si è guadagnato in numero. „

“ Si ripete anche quest'anno quel fatto rincrescevole, che pur troppo forma tema consueto ed obbligato di lagni in tutti i nostri discorsi inaugurali e giustamente preoccupa il Governo e l'opinione pubblica, voglio dire del troppo considerevole numero di reati, nei quali rimasero ignoti gli autori o insufficienti sono gl'indizi. „

1876. *Armissoglio*. — “ Lasciate che mi affretti a darvi la buona notizia che il numero dei reati è notevolmente diminuito. „

1877. *De Vecchi*. — “ Il quadro di cui ci offre gli elementi questo distretto non è dei più confortanti. „ Più che il 10 % delle istruttorie andarono fallite. „

1878. *Fiocca*. — “ Più della metà delle istruzioni definite con risultato negativo è fenomeno strano, ma che si deplora in tutta Italia. „

“ Gettando uno sguardo sulle tavole statistiche, l'animo nostro non ne trae

alcun conforto. Il numero dei reati è cresciuto. La qualità e la gravezza va sempre più crescendo. . . La marea criminale monta su di anno in anno e non solo nelle Marche, nell'Umbria, ma in tutta Italia. „

1879. *Armissoglio*. — “ Il numero dei reati è alquanto diminuito. . . ma sono i piccoli reati che lasciano più larga parte ai maggiori. . . La schiera dei recidivi è più numerosa. È il pervertimento che progredisce e fa proseliti. „

1880. *Colapietro*. — Nulla.

1881. *Costa*. — “ Vero è che un gran numero di reati rimase impunito. Per quasi un terzo dei reati maggiori non poté neppure essere iniziato il processo subiettivo; per circa un quarto degli'imputati dei reati, pei quali ebbe luogo istruttoria, la prova non fu sufficiente per tentare il giudizio; per un quarto finalmente degli'imputati rinviati a giudizio la prova non fu reputata sufficiente per pronunciare la condanna. E quindi nei diversi stadi del processo, nei diversi ordini di giurisdizione, la giustizia non riuscì a scoprire i colpevoli di ben 57 su 100 reati maggiori o se li scoperse fu impotente a punirli. Ma con poche differenze è questo il risultato pressochè normale in Italia e non molto diverso fuori, in Francia per esempio . . . „

1882. *Gardini*. — Diminuzione di reati.

1883. *Costa*. — “ La criminalità apprezzata nelle sue esteriori manifestazioni numeriche, di reati maggiori denunziati e che formarono oggetto di giudizio, di imputati e di condannati, ha continuato anche quest'anno il movimento decrecente che si viene da alcuni anni segnalando. „

“ Deplorevole il numero dei rei non raggiunti dalla giustizia. „

1884. *Muzi*. — “ Lugubre e spaventevole è lo spettacolo che la enumerazione dei reati perpetrati ci pone innanzi. „

1885. *Gardini*. — “ In questi ultimi anni si è manifestata bensì una progressiva diminuzione nel numero dei reati; ma questa fu compensata con usura dalla maggiore frequenza e gravità di taluni di essi e più particolarmente quanto ai reati contro le persone dei genitori ed a quelli contro il buon costume, massime in materia lubrica: gli uni e gli altri i più ributtanti ed obbrobriosi nella scala della umana depravazione. „

1886. *Cassano*. — “ Rallegratevi, o signori, perchè io vi preparo una grata sorpresa: la delinquenza è in via discendentale. „

1887. *Grisolia*. — “ La delinquenza presenta tali notevoli miglioramenti da rinfrancare ogni animo onesto da sinistre prevenzioni. „

“ È sempre significante il numero dei delinquenti che sfugge all'azione della giustizia. „

14. — PERUGIA.

1870. *Gherzi-Paruzza*. — Nulla.

1871. *Luciani*. — “ Grave è il numero dei recidivi . . . „ Gli autori di ben 912 reati rimasero occulti alle investigazioni della giustizia e sfuggirono al meritato castigo; ed è questo tale risultato che non può non prendersi in seria considerazione. „

1872. *Muratori*. — “ Uua buona metà di reati denunciati finiscono per rimanere senza repressione penale: quasi non vi fosse tutela giuridica contro di essi. „

1873. *Salucci*. — “ Il numero delle ordinanze di non luogo apre l'animo a un dubbio sconsolante, cioè che gli sforzi della giustizia rimangano spesso inefficaci a raggiungere i colpevoli. „

“ Gravi reati sono avvenuti anche in quest'anno, nel quale non sono dimi-

nuite le grassazioni, gli assassini, tutti quei delitti che offendono la proprietà e tolgono la vita „.

1874. *Pignone*. — Nulla.

1875. *Codagnone*. — Nulla.

1876. *Pignone*. — Nulla.

1877. *Pignone*. — Nulla.

1878. *Magenta*. — “ Malauguratamente un gran numero di colpevoli sfugge all'azione della giustizia. . . l'impunità è trionfante. „

1879. *Bozzi*. — “ Confortante è la notizia che in quest'anno sono scemati i reati d'alta criminalità. „

“ Assai doloroso, però, si è lo scorgere che in 1,008 casi si è dovuto dichiarare il non luogo a procedimento, non già perchè non ci fosse reato, ma perchè gli autori sono rimasti ignoti. „

1880. *De Lorenzo*. — “ Non è aumentato il numero delle contestazioni civili, si accresce e di molto quello dei processi penali. Dunque nessuna miglioria nello sviluppo delle forze economiche del paese, in rialzo sensibile la baldanza dei malfattori. „

“ Non posso nascondere la penosa impressione che mi ha causato il numero considerevole di processi esauriti con dichiaratoria di non farsi luogo a procedere per esser rimasti ignoti gli autori. „

1881. *Verga*. — “ Dopo ciò (parricidi, grassazioni, infanticidi, ecc.) non vi parlo degli assassini od omicidi tentati, nè de' furti e di altri minori reati; e concludo col dire che tutto progredisce tra noi meno la pubblica moralità. „

“ Il 44 % di istruttorie fallite è un risultato scoraggiante „ ed aggiungendo le assoluzioni . . . “ si viene a far manifesto che per il maggior numero dei malefizi tornarono indarno le cure dei giudici. . . „

1882. *De Lorenzo*. — “ Fatto un raffronto col numero dei reati dell'anno precedente havvi piccola diminuzione nel numero, ma ciò è insignificante. È l'importanza dei reati quella cui si deve por mente ed in ragione di questa importanza nel 1882 si peggiorò. „

“ I tempi sono difficili e non mi pare che in fatto di criminalità si possa coprire di fiori la tomba del 1882. „

1883. *Bozzi*. — Nulla.

1884. *Ellevo*. — “ Noi non possiamo rallegrarci della diminuzione di qualche forma di reato . . . perchè nessuna causa accenna a miglioramento della pubblica moralità „ . . . “ ora a mio avviso la moralità pubblica, tutt'altro che essere migliorata, sembrami in continuo peggioramento. „

1885. *Ellevo*. — Nulla.

1886. *Ellevo*. — Nulla.

1887. *Donati*. — “ La delinquenza in genere diminuì. . . In quel diminuito ammontare della delinquenza in genere si verificò bensì un sensibilissimo aumento negli omicidi, qualificati o no, e in altri gravi reati, come le grassazioni senza omicidio e gli stupri violenti, e in ispecie i fallimenti dolosi. „

“ La non solo ragguardevole, ma in pari tempo aumentata delinquenza dei minorenni. . . si ebbe a lamentare pur troppo anche nell'anno testè decorso. „

15. — MACERATA.

1870. *Marozzi*. — “ Aumento nei gravi reati. . . da far credere ad un peggioramento sociale che produca tale aumento. „

“ Anche in quest'anno si produce quel fatale fenomeno di un sensibile numero di ordinanze di non luogo a procedere per insufficienza d'indizi. „

1871. *Gardini*. — Nulla.
1872. *Leicht*. — “ Un continuo aggravarsi della criminalità. „
1873. *Stampacchia*. — Nulla.
1874. *Stampacchia*. — Nulla.
1875. *Stampacchia*. — Nulla.
1876. *Albarella d’Affitto*. — Nulla.
1877. *Muratori*. — “ Ingente è il numero delle ordinanze dichiarative di non farsi luogo a procedimento, superiore alla metà delle cause di cui ebbero ad occuparsi i suddetti uffici. E se a questo si aggiunga il numero delle assoluzioni. . . davvero, o signori, che c’è da dubitare se la società sia nella sua interna sicurezza abbastanza tutelata e difesa. „
1878. *Muratori*. — Nulla.
1879. *Felici*. — “ La delinquenza è stazionaria. „
1880. *Biffi*. — “ In quest’anno non si ebbero a lamentare di quei gravissimi reati che tanto turbano l’ordine pubblico. „
“ Benedirei la mitezza del punire se i costumi si fossero migliorati e la tempra degli animi raffinata e se la sempre crescente marea de’ più gravi misfatti non mi facesse dubitare della sua efficacia a mantenere inalterato l’ordine pubblico, a spaventare i malvagi ed a fermare i colpevoli su quella via che non di rado conduce alle Corti di assise. „
1881. —
1882. *Felici*. — “ Costante e graduale diminuzione ne’ più gravi reati. „
1883. *Biffi*. — Nulla.
1884. *Biffi*. — Diminuzione di numero nei reati conformi nella gravità.
“ E da un triennio che l’alta criminalità di questo distretto può dirsi stazionaria. „
1885. *Felici*. — Reati denunziati diminuiscono di numero e d’intensità.
1886. *Pandolfini*. — Nulla.
1887. *Felici*. — Nulla.

16. — ROMA.

1871. *Ghiglieri*. — “ Uno dei fatti che più vi arrestano e vi colpiscono si è lo straordinario numero dei reati di sangue. „
“ Le ordinanze di non luogo sono troppe, assolutamente troppe. „
1872. *Ghiglieri*. — “ I reati andarono scemando di mese in mese. „
“ Dove il risultato lascia a desiderare si è nelle ordinanze di non farsi luogo per insufficienza d’indizi, che ascesero all’ingente cifra di 4000. „
1873. *Arnoldi*. — “ Diminuzione non solo nel numero, ma anche nella gravità dei reati. „
“ È deplorabile che in 3942 casi gli autori dei reati siano sfuggiti alla punitiva giustizia. „
1874. *Ghiglieri*. — “ La diminuzione che si era notata nel 1873 non si mantenne e vi ha di nuovo aumento in molti reati e massimamente in quelli di sangue. „
“ Assai doloroso si è lo scorgere che in 5965 casi si è dovuto dichiarare non farsi luogo a procedimento, non già perchè non vi fosse reato, ma perchè gli autori erano rimasti ignoti. „
1875. *Ghiglieri*. — “ Conveniamo che la cifra dei reati si mantiene in questa provincia, e soprattutto nel circondario di Roma, nel quale sono piuttosto cresciuti che diminuiti, si mantiene, diciamo, in proporzioni tutt’altro che soddisfacenti. „

“ 4837 ordinanze di non luogo sopra 11130 processi terminati. „

“ È dolorosa troppo questa dimostrazione d'impotenza a colpire gli autori di reati, che pure sono stati effettivamente commessi, perchè vi si possa sollevare. „

1876. *Rutigliano*. — “ La stessa media di reati. „

“ La giustizia con minor frequenza ha dovuto confessare di essere riuscita impotente a scoprire gli autori dei reati. „

1877. *Manfredi G.* — “ Sono 4429 le ordinanze di non farsi luogo a procedimento . . . perchè ignoti gli autori o insufficienti gli indizi: sono 3665 i delinquenti che il quadro dei reati confessa non essere stati scoperti: 3435 i reati corrispondenti. „

“ È forza riconoscere di alquanto migliorata la condizione delle criminalità di questa provincia. „

1878. *Manfredi G.* — “ Non posso compiacermi di annunziarvi una cifra decresciuta ed un miglioramento della condizione morale nel distretto, imperocchè la cifra dei reati è anzi di qualche poco cresciuta. „

1879. *Manfredi G.* — “ Delinquenza non diminuita. „

1880. *Manfredi G.* — 3822 ordinanze contro autori ignoti. “ Sieno pure la maggior parte casi lievi o sfuggevoli, l'argomento è gravemente preoccupante ed innegabile un difetto. „

“ In complesso, giovami ripetere, la condizione della criminalità non può dirsi peggiorata da quella del precedente anno. „

1881. *Lavini*. — “ Leggerissima diminuzione nel numero dei reati denunziati, delinquenza grave dei giovanetti non ancora quattordicenni. „

“ Non si può a meno di rimanere colpiti dalla cifra considerevole dei reati di cui restarono ignoti gli autori. „

1882. *Lavini*. — Il numero dei reati è aumentato.

4494 processi (su 13383) nei quali rimasero ignoti gli autori dei reati. “ Noi riguardiamo questo fatto siccome una delle maggiori piaghe che affliggano il paese. „

1883. *Serra*. — “ Pur troppo, mentre in Italia il termometro del benessere materiale e sociale accenna a volersi rialzare, quello della pubblica morale segna un notevole abbassamento. „

“ Anche esponendosi al rischio d'incorrere la taccia di pessimismo . . . si deve constatare . . . decremento nei reati di minore importanza e recrudescenza nei reati più gravi. „

1884. *Virzi*. — “ La criminalità nel nostro distretto fu nell'anno passato meno grave che negli anni precedenti . . . „ ma non dobbiamo nascondere che il male non è poco grave, sia perchè grave pur sempre è per se stesso il numero dei reati, sia perchè il numero dei malfattori di poco si è scostato da quello anteriore in rapporto alla minorata cifra dei reati. „

“ E quanti sono i delinquenti rimasti impuniti? Pur troppo in misura enorme. „ “ I processi con autori ignoti superano i 3 mila e quanti ne sono stati gli autori? certamente non sono meno del doppio . . . e i reati di cui restano ignoti gli autori sono quelli che contengono maggior gravità, perchè rivelano una raffinatezza di malvagità superlativamente pernicioso. „

1885. *Colapietro*. — “ Per coloro che sono contenti di fermarsi sulla cifra dei delinquenti denunziati o scoperti e quindi processati, non c'è che poco da osservare: quasi sempre gli anni si rassomigliano e piccoli aumenti o diminuzioni non meritano considerazione di sorta. „

“ Quanti sono i reati rimasti ignoti? Chi può dirlo? . . . Se qualche indizio

potesse guidarci nella ricerca di questa incognita per rintracciare il numero dei reati di cui è rimasto un mistero la esistenza degli autori, chi può dire se ci sarebbe di che compiacersi, sia in quanto alla diminuzione della delinquenza, sia in quanto alla forza investigativa dei mezzi che adopera la società per scoprire i reati e gli autori di essi ? „

1886. *Durante*. — “ Si presenta quasi invariato il fenomeno della delinquenza. „

1887. *Sighelè*. — “ Il grande benessere e i notevoli miglioramenti recati dal progresso nella vita fisica ed intellettuale si verificarono anche nella vita morale? Non lo crediamo. „

“ La diminuzione complessiva dei reati è sensibile, non ostante l'aumentato numero di denunce e di processi. . . Le condizioni della nostra criminalità sono migliorate a confronto degli anni precedenti. „

“ Però se da qualche anno a questa parte si è ottenuto un miglioramento, non siamo ancora in condizioni normali. Qui si delinque ancora molto e specialmente in alcuni reati. „

“ Avrei vivamente desiderato di darvi su questo tema (della delinquenza dei minorenni) liete notizie, ma pur troppo le notizie raccolte fanno fede che numerosa è la schiera dei giovani delinquenti in tutti i gradi di giurisdizione. „

17. — TRANI.

1870. *Santanello*. — “ In oggi i costumi non sono grandemente migliorati, la corruzione non è diminuita, non si aborre dagli stupri, dagli incendi, dalle rapine e i peculati e le falsità sono all'ordine del giorno. „

1871. —

1872. *Auriti*. — “ Nel 1872 si è ottenuto un miglioramento nelle condizioni della S. P., una notevole diminuzione dei reati più gravi. „

1873. *Auriti*. — “ In quanto alle condizioni della criminalità, mi duole di non poter annunziare tutto quel miglioramento che i primi mesi dell'anno davano ragione a sperare. „

1874. *Auriti*. — “ Differenza minima e quasi insignificante tra i due anni 1874 e 1873. „

1875. *Bartoli*. — “ Delinquenza diminuita. „

1876. *Bartoli*. — “ Se pure un lieve aumento vi è stato nel numero dei reati commessi, sono alquanto diminuiti i crimini più feroci che turbano e allarmano la coscienza pubblica. „

1877. *Bortone*. — “ È stata commessa una enorme cifra di reati. „

1878. *Borghini*. — “ I vari reati, salvo qualche eccezione di minor conto, sono pressochè tutti in aumento anche i più gravi. „

1879. *Celli*. — “ Una terribile ecatombe di vittime umane rappresenta il tributo di sangue che la Puglia ha pagato in meno di un anno. „

1880. *Miraglia*. — “ Io non so se l'anno ora decorso segni sulla via sanguinosa del delitto in Italia un progresso, una sosta od un regresso. Questo so di sicuro ed è che la criminalità del distretto, presa nel suo insieme nel decorso del quinquennio, si è sempre progressivamente aumentata. „ “ Questo stesso aumento che si verifica nella criminalità quantitativa si verifica ancora nella qualificativa. „

1881. *Miraglia*. — “ In complesso diminuzione di reati. È una semplice oscillazione e nulla più, inerente al fenomeno della delinquenza. „

1882. *Gloria*. — “ Voi vedete che non mi è dato mutare la nota mesta che

domina i precedenti resoconti. Per più anni il movimento nel numero e nella gravità dei reati fu ascendente; dal 1880 al presente troviamo una oscillazione ora in più ora in meno. „

1883. *Gloria*. — “ Nel percorrere le tavole che vi presentano i prontuari della criminalità durante il passato anno, troverete molto scemato il numero dei reati contro la proprietà; aumentato per contro quello dei reati di sangue e contro l'ordine delle famiglie e specialmente cresciute assai queste due ultime serie di misfatti in atrocità e perversità. Non possiamo invero dirci contenti pel diminuito numero di reati e di carcerati, quando la copia del sangue sparso, la scelleratezza dei propositi, l'atrocità ed immanità delle libidini ci dà sì terribile misura di crescente crudeltà ed immoralità. „

1884. *De Biase*. — Nulla.

1885. *Gloria*. — “ Mi astengo da qualunque asserzione di aumento o di diminuzione di reati „ perchè “ a voler dire la sua c'è pericolo di farsi dare del nemico del paese dagli uni o del menzognero dagli altri. „

“ Ad ogni modo poi una diminuzione numerica della somma dei reati in alcune parti del territorio, mentre non è scemato il numero degli atroci misfatti e degli omicidi commessi con tanta leggerezza di cuore e prontezza di mano, non è cosa che possa confortarci. „

1886. *Gloria*. — In generale nè peggioramento nè miglioramento.

Però “ negli omicidi e nelle grassazioni vi è un crescendo che di anno in anno ne porta il numero da 155 a 271 all'anno. Nei reati contro la fede pubblica si salì gradatamente da 351 a 891 ed in quelli di ribellione da 213 a 700. „

1887. *Venturini*. — Diminuzione in alcune specie di reati.

“ La storia di cotesti reati (omicidi) consumati nel 1887 registra fatti così atroci da dovere indurre i più timidi ad evocare i feroci tempi della bipenne. „

“ Sconfortante è il numero delle fallite procedure. „

“ Siamo in aumento con la delinquenza dei minorenni. „

18. — CATANZARO.

1870. *Auriti*. — “ I delitti comuni, le grassazioni, gli assassinii, i più gravi reati di sangue, spesso per le più lievi cagioni, sono tuttora in proporzioni tali da fare spavento. „

“ Le carceri sono ancora piene di detenuti che attendono il giudizio delle Assise, non pochi di loro da parecchi anni. „

1871. *Marini*. — “ Grazie alle provvide leggi sulla sicurezza pubblica, i reati di sangue sono sensibilmente diminuiti. „

1872. *Ratti*. — La delinquenza è sempre grave . . . “ ma se il presente è poco lieto, l'avvenire sta per questa terra. „

1873. *Ratti*. — “ E penoso il considerare che qui l'alta criminalità, nonchè scemare, cresce, laddove le altre provincie napoletane sono in via di progressivo miglioramento. „

“ A leggere in queste cifre che rappresentano centinaia di vite spente, centinaia di famiglie gettate nel lutto e nella desolazione, l'animo rifugge atterrito. „

1874. *Ratti*. — Aumento di delinquenza.

1875. *Oliva*. — Diminuzione di delinquenza.

1876. *Pisacane*. — Diminuzione di delinquenza.

1877. *Sangiorgi*. — Miglioramento nelle condizioni della delinquenza.

1878. *Castoldi*. — “ Il numero dei reati è pressochè eguale a quello dell'anno scorso. „

“ La cifra delle dichiarazioni di non luogo è una vera enormità. „

1879. *Municchi*. — “ È deplorabile il grande numero di minorenni che, con precoce malvagità, già si pone sulla via della delinquenza „

“ Queste provincie delle Calabrie danno disgraziatamente un contingente notevole alla delinquenza. „

1880. *Bonelli*. — Aumento di delinquenza.

1881. *Bonelli*. — Diminuzione di delinquenza.

1882. *Bonelli*. — Diminuzione di delinquenza.

1883. *Pisacane*. — Diminuzione continua.

1884. *Bussola*. — “ Le denunce e le querele . . . nelle quali si effigia la delinquenza legale apparente del distretto, purtroppo annunziano un sensibile aumento di reati. „

“ Di un tanto inconveniente non si può di certo non essere dolenti. „

“ Possiamo esser lieti della piccola proporzione di rei ignorati . . . e delle ordinanze di non luogo a procedere per insufficienza di indizi. „

1885. *Minolfi*. — “ Considerevole è la cifra delle ordinanze di non luogo . . . enorme quella dei processi contro ignoti. „

1886. *Pagano*. — “ Più presto che una vera diminuzione è avvenuta una trasformazione anche in questo libro nero dell'umana attività. „

“ Un più largo contributo alla colpa pel 1886 fu apportato dai piccoli delinquenti. „

1887. *Santi*. — “ Il grido di dolore che in occasione di questa solenne assemblea sorge quasi unanime dal seggio del P. M. è appunto il numero delle procedure fallite, le quali pur troppo anche in quest'anno ascendono ad una cifra imponente. „

“ A conforto degli onesti termino osservando che la condizione della pubblica sicurezza in questa provincia di anno in anno migliora. „

19. — NAPOLI.

1870. *Pironti*. — Cresciuta la cifra dei reati.

1871. *Pironti*. — Aumento nel numero dei reati. “ Ed è anche argomento di sconforto in alcune specie di reati la proporzione tra il numero dei crimini e dei delitti. I crimini contro la fede pubblica e l'ordine delle famiglie e quelli riguardanti il commercio, le manifatture ed i pubblici incanti trovansi in aumento ragguagliati al numero dei delitti della stessa specie. „ “ Sempre grave il numero delle ordinanze di non luogo. „

1872. *Pironti*. — “ La criminalità non solo è persistente, ma si potrebbe anche dire in aumento; „ però si può riconoscere “ una minore intensità di dolo nei reati. „

1873. *Arabia*. — “ Nei vari reati pare che si progredisca verso il meglio. „

1874. *Marrasi*. — “ Questo è certo che durante il 1874 i reati sono aumentati; „ però “ in aumento sono i furti, mentre i reati di sangue, massime i gravi, sono in notevole diminuzione. „

1875. *Buonocore*. — Diminuzione di reati minori, non aumento nei gravi.

1876. —

1877. *Lafrancesca*. — “ La diminuzione dei crimini è progressiva. Solo si nota un aumento nei furti, nelle falsità, nelle truffe, nelle ribellioni. „

1878. *Lafrancesca*. — Aumento di reati. “ Il quadro che vi ho posto sotto gli occhi è pauroso „ ma pure non bisogna spaventarsi. “ La cifra di molti crimini si è accresciuta, ma dei più gravi si è assottigliata. „ “ Ma ora permettetemi al-

cune considerazioni . . . vi ho notato impunità di reati presso la Camera di consiglio, accresciuta presso la Sezione di accusa. Impunità presso i Pretori accresciuta nei Tribunali; impunità presso i Tribunali accresciuta presso le Corti, ecc., ecc., e domando: della giustizia repressiva che virtù avanza? . . . Io non so dire se questi imputati assolti erano rei o innocenti . . . dico solo che essendo quegli innocenti, i veri rei, che sono moltissimi, fuggirono dunque pena, se non rimorso. „

1879. *Borgnini*. — Delinquenza sempre grave.

1880. *Borgnini*. — “ La statistica del 1880 è in scala ascendente ed io sarò costretto a dimostrare che il numero dei reati maggiori e specialmente quelli di sangue, lungi dal decrescere, acquista ogni giorno un'intensità maggiore. „

1881. *Borgnini*. — “ La statistica del 1881 ci porge un miglioramento sensibile. „

1882. *Borgnini*. — “ Diminuzione nei reati di sangue ed aumento nei falsi, nelle frodi, ecc. „

1883. *Della Corte*. — “ La somma dei reati non è lieve nè confortante. . . . in quanto poi ai reati di sangue rendesi inutile dire che, lungi dallo scemare, aumentano ogni giorno di più. „

1884. *Borgnini*. — “ Diminuzione di qualche reato, aumento di qualche altro e segnatamente di falsi, frodi, ecc. „

1885. *Santangelo*. — “ E pur doloroso, o signori, vedersi innanzi un così grave numero di malfattori che van perturbando in ogni maniera l'ordine sociale e con sì grande audacia da potersi dire che tra essi si stima solamente reo chi non compie il delitto e lo stesso delitto non è ritenuto turpe se fortunato. . . „

È assai notevole la cifra dei casi nei quali la giustizia si rassegna, impotente, ad ignorare sino il nome dei colpevoli. „

1886. *Borgnini*. — “ Il totale della delinquenza nel 1886 non superò quello degli anni migliori passati, ed anzi, in cifra tonda e ragguardevole, fu al disotto degli anni più tristi. . . Accettiamo questo come un miglioramento ed un beneficio per il paese. Non perciò io mi dirò soddisfatto e mi adatterò a starmene quieto e silenzioso. „

1887. *Borgnini*. — “ La quantità dei reati denunciati fu in quest'anno minore di quella denunciata nel 1886. „

“ In fatto di delinquenza l'anno 1887 è stato anche migliore dell'anno 1886. „

Nella qualità dei reati vi fu oscillazione. “ La gravità relativa di questi misfatti (ferite, omicidi, parricidi, ecc.), toglie senza dubbio molto valore all'assoluta diminuzione verificata-si nella criminalità dell'anno. „

“ Il numero dei delinquenti minorenni per verità, e per sfortuna nostra, non è indifferente. „

20. POTENZA.

1870. *Giudice*. — “ Aumentate di molto le cifre dei reati. La marca della colpa spaventevolmente cresce. „

“ Le ordinanze di non luogo sono in proporzione non ordinaria. „

1871. *Giudice*. — “ Le note penali, o signori, riescono sempre più dolenti . . . i reati nel decorso anno si sono sensibilmente aumentati. „

1872. *Giudice*. — Nulla.

1873. *D'Affitto*. — Nulla.

1874. *Giudice*. — “ Lo stato relativo della colpa . . . non è tale che non debba

far tenere contro di essa sempre vivo il grido, come quello della *delenda Carthago* . . . „

1875. *Floreno*. — Accenna a diminuzione della grave delinquenza.

1876. *Floreno*. — Diminuzione di reati.

1877. *Grisolia*. — “ Miglioramento nelle condizioni della delinquenza . . . però . . . non disconosco come sia sempre sconsolante lo stato della criminalità . . . e dovremmo quasi temere di essersi già velata a bruno la statua della libertà. „
1878. —

1879. *Cassano*. — “ I risultati furono pessimi, perchè se i reati non vinsero per numero quelli dell'anno precedente, li sopravanzarono per gravità. „

1880. *Duci*. — “ L'ambiente è corrotto . . . e come volete che di mezzo a tanta nequizia il delitto non abbia trionfato anche nel passato anno ?

1881. *Grisolia*. — Sensibile miglioramento nella delinquenza.

1882. *Muzi*. — “ Non abbiamo in questo anno, più che nel decorso, a deplorare nè un maggior numero di reati nè una maggior gravità in quelli perpetrati. Presso a poco si sta nelle stesse proporzioni, ma sempre spaventevoli. „

1883. *Madia*. — Costanza nella delinquenza.

1884. *Madia*. — Nella delinquenza lievi oscillazioni.

1885. *Falcone*. — Costanza nella delinquenza.

1886. *Galimberti*. — “ In complesso pare accentuato un miglioramento anche nel numero delle violazioni di maggior entità. „

1887. *Galimberti*. — Nota un aumento sebbene leggiero di cause penali e di accusati.

21. PALERMO.

1870. *Noce*. — Malgrado la grave delinquenza sia orribile (5 parricidi, 4 fratricidi, 130 assassini), pure vi è miglioramento nella delinquenza.

1871. *Armò*. — “ È deplorabile la grande quantità di procedimenti che finiscono con ordinanza di non farsi luogo. „

1872. *Calenda*. — La delinquenza presenta cifre da non ispirare conforto, ma vi è miglioramento di fronte al 1871.

1873. *Calenda*. — È deplorabile la proporzione grande delle sentenze di non luogo.

1874. *Sangiorgio*. — Gravissimo aumento di reati, e più ancora della atrocità dei misfatti.

1875. *Sangiorgio*. — “ Poco divario nella truculenta criminalità dell'anno anteriore . . . ma più del numero è scemata l'audacia, la violenza, la ferocia dei misfatti e dei delinquenti. „

1876. *Mangano*. — “ Desolante è il quadro dei reati „ . . . “ Commove profondamente, anche per l'onore dell'umanità, il trovare un reato in ragione di ogni 98 individui. „

“ Ma un altro quadro accresce il nostro dolore! Esso rivela per quanti reati dovette la giustizia in quest'anno dichiarare il manco di sua potenza a scoprirne gli autori. „

1877. *Morena*. — Miglioramento nella criminalità . . . “ Tanto più evidente se si considera che la diminuzione si verificò in quei crimini appunto che dinotano maggiore brutalità e ferocia in chi li commette, che maggiormente offendono la civiltà. „

1878. *Morena*. — La fisionomia della delinquenza migliorò nell'anno ora

scorso dal lato dell'audacia, della ferocia . . . ma di converso non migliorò di più dal lato della corruzione „ . . . “ la lieve diminuzione si verificò nelle contravvenzioni e nei delitti, non già nei crimini, i quali aumentarono. „

1879. *Marinelli*. — “ È vano negarlo. Il livello della moralità pubblica tende da ogni parte ad abbassarsi. L'autorità della legge è dovunque scossa. La vita e gli averi sono di più in più audacemente presi di mira. La marea dei reati monta, monta ognor più terribile e minacciosa. „

1880. *Caruso*. — “ La statistica dei reati segna indubitabilmente una cifra esorbitante. „

1881. *Broggi*. — Condizioni della delinquenza migliorate di molto.

1882. *Colapietro*. — La diminuzione dei reati, avvertita ed affermata un anno fa, procede e continua. „

1883. *Adragna*. — “ La decrescenza dei reati in rapporto degli anni precedenti è marcabile. . . . La diminuzione è assai più sensibile nei crimini di maggior rilievo. „

1884. *Florenzo*. — “ Il degradamento delle delinqueuze maggiori è costante. „

1885. *De Meo*. — “ La delinquenza va di anno in anno scemando, segnatamente lalta delinquenza. „

1886. *Bussola*. — “ Continua nei rapporti sulla delinquenza quantitativa la graduale e successiva diminuzione degli anni innanzi. „ “ La delinquenza continua a ripiegare ed assottigliarsi in questo distretto in graduale più mite proporzione di numero e di entità. „ “ Contentiamoci del bene conseguito, ma non dissimuliamo . . . che siamo ancora lontani dalla mèta cui aspiriamo. „

1887. *Bandettini*. — “ I dati statistici dell'anno testè decorso nella maggior parte confermano le speranze concepite dal predecessore . . . però . . . è certo che non possono affermarsi normali le condizioni di sicurezza pubblica nella campagna di questo distretto. „

“ La ragguardevole e crescente delinquenza dei minori desta le più grandi preoccupazioni di coloro che studiano lo svolgersi della criminalità in Italia e fuori. „

92. CATANIA.

1870. *Lombardo Arceri*. — Nulla.

1871. *Lombardo Arceri*. — Nulla.

1872. *Mangano*. — Nulla.

1873. *Lombardo Arceri*. — Delinquenza normale, grave numero delle ordinanze di non luogo per autori ignoti.

1874. *Simoncini*. — Criminalità diminuita.

1875. *Crisafulli*. — Nulla.

1876. *Rarot*. — “ Sarebbe sconveniente affermare che il nostro sia uno stato di cose soddisfacente, quando si debbono deplorare tanti gravi reati di sangue, e violenti attentati alla proprietà. „

1877. *Gemmellaro*. — Aumento di reati di sangue più gravi.

1878. *Rarot*. — “ Da qualche tempo la malvagità dei tristi è diventata più audace: i gravi reati spesseggiano: la pubblica quiete è turbata, ed i cittadini probi e pacifici ne vivono commossi ed allarmati. „

1879. *Basile*. — “ Posso io, cittadino italiano, essere indifferente e non sentirmi umiliato nel vedere consumarsi nel nostro solo distretto 76 omicidi, 85 omicidi mancati o tentati, 10 venefizi, 7 infanticidi, 32 assassini, 14 assassini

mancati, 2 parricidi . . . Dopo un tanto lacrimevole quadro, possiamo noi dire che le condizioni della sicurezza pubblica siano normali ? „

1880. *Gemmellaro*. — “ 139 grassazioni e 20 di esse con omicidio; 169 omicidi volontari, e 51 di essi qualificati; 147 ribellioni, e 6 associazioni di malfattori . . . l'animo dei cittadini resta profondamente scosso . . . „

1881. *Sangiorgi*. — “ Notevole diminuzione nei reati . . . ma . . . al pari del numero non è scemata l'audacia e la gravità della delinquenza. „

“ Più di due quinti dei reati vengono sottratti all'azione della giustizia repressiva nello stadio istruttorio, oltre a quelli, ancor molti, che rimangono impuniti all'esito dei giudizi. „

1882. *Gemmellaro*. — “ Il crescere dei reati presenta un problema di assai ardua, anzi inestricabile soluzione. „

1883. *Alessandrini*. — Aumento nei reati di sangue, diminuzione dei reati contro le proprietà.

1884. *Basile*. — Diminuzione anche nei reati di alta criminalità . . . “ pure credo di non potermi dire lietissimo delle condizioni della pubblica sicurezza del nostro distretto. E senza soffermarci alle estensioni del male, possiamo in buona pace vedere in un anno consumati 19 assassini, 7 venefizi, 12 infanticidi, 56 omicidi, 50 grassazioni, tutte accompagnate da omicidi, 2 uxoricidi, diverse associazioni di malfattori e più ricatti ? „

1885. *Alessandrini*. — “ Continua la sensibile diminuzione dei crimini più gravi . . . , ma . . . “ quasi dolorosamente a controbilanciare il soddisfacimento per la diminuzione di numero dei gravi fatti, si è dovuto notare un aumento di intensità e di ferocia nella commessione di certi reati. „

1886. *Basile*. — Si sente un senso di paura e di dolore alla enorme cifra di reati denunziati. “ pure il numero di reati di alto crimine continua nelle stesse proporzioni dell'anno precedente „

Deplorevole è pure . . . “ la crescente perpetrazione di un altro reato che direttamente scuote la società: parlo del reato contro la fede pubblica, il falso, che qui si svolge in tutta l'estensione della parola. „

“ Signori, la marea minaccia, ed è mestieri che alle pericolose e vagheggiate forme di sfascio sociale si metta di fronte la bandiera della giustizia. „

1887. *Gemmellaro*. — “ 3 grassazioni con omicidio; 64 senza omicidio: 17 assassini; 54 omicidi; 121 falsità . . . Queste cifre non hanno bisogno di commento ! . . . „

23. MESSINA.

1870. *Farina*. — Nulla.

1871. *Fiorentini*. — Nulla.

1872. *Gulli*. — Nulla.

1873. *Broggi*. — Alta la proporzione dei reati di sangue.

1874. *Morena*. — “ I grandi misfatti sono diminuiti. „

Gran contingente di minorenni nella delinquenza.

1875. *Cambria*. — “ È consolante il constatare come oramai la delinquenza tocca da vicino, nel distretto della nostra Corte di appello, le condizioni di normalità. „

1876. *Colapietro*. — “ Si deve convenire che i reati sono scemati. „

1877. *Gulli*. — “ I gravi reati sono effettivamente diminuiti ed il minor numero di processi pei minori reati esprime anch'esso il miglioramento delle condizioni della sicurezza pubblica. „

1878. *Gulli*. — “ La cifra dei reati è sensibilmente maggiore di quella del 1876 . . . i gravi reati, anzichè diminuiti, sono piuttosto cresciuti. „

1879. *Gulli*. — “ I risultati della statistica dimostrano che la marea della delinquenza non ha fra noi quel corso normale e necessario che è inevitabile condizione dell'umana debolezza, ma sormonta sfrenata devastatrice la diga che la natura e lo Stato le contrappongono. „

1880. *Gulli*. — Aumento di reati. “ Cresciuto numero di processi contro ignoti. „

1881. *Sannia*. — Lieve diminuzione nei reati denunciati, ma grave la cifra dei reati contro le persone. “ Assai dolorosa è questa cifra (la cifra dei minorenni delinquenti) e forse più delle altre, perocchè dimostra già guasta una grande quantità di giovani, onde dovrà ricevere vita ed alimento la nuova generazione. „

1882. *Sturzo-Taranto Croce*. — “ Diminuzione di reati, benchè tenue. „ “ L'ampia cifra di processi esitati con rei ignoti, unita a quella degl'imputati scagionati o liberati per mancanza o insufficienza di prove, è circa la metà del numero totale delle ordinanze. „

1883. *Sannia*. — Diminuzione o piuttosto fluttuazione di delinquenza.

“ Anche nel 1881 si ebbe rilevante diminuzione di reati, perchè da 4393 nel 1879 e 4450 nel 1880 discesero improvvisamente a 3922 nel 1881; ma il 1882 ruppe l'incanto e riguadagnò con usura il passo, crescendo fino a 4586, in guisa da superare gli altri anni del quinquennio. „

La diminuzione del 1882 è nei piccoli reati, e nei gravi vi è stato aumento o stazionarietà.

1884. *Galimberti*. — Nulla.

1885. *Galimberti*. — Alta criminalità cresciuta di poco. In generale stazionarietà.

1886. *Ancona*. — Non vi sono sensibili variazioni nella delinquenza.

1887. *Pinelli*. — Deplorabile è il numero delle cause fallite. Ragguardevole il numero dei minori delinquenti.

24. — CAGLIARI.

1870. *Rossi Doria*. — “ Gravi le condizioni della delinquenza: allarmanti quelle del circondario di Nuoro. „

1871. *Bartoli*. — “ Le ordinanze di non luogo stanno nella proporzione del 65 per cento e perciò vi è anche aumento di reati che ne è una necessaria conseguenza. „

1872. *Bartoli*. — “ Deplorabile la proporzione del 64 per cento di ordinanze di non luogo. Aumento di reati. . . La lurida piaga della criminalità è ognora crescente e direi quasi riluttante agli ordinari rimedi che la legge offre per combattere cotesto male. „

1873. *Palomba*. — “ Sconfortante è la cifra delle procedure fallite, 65 per cento . . . crebbe il numero dei reati, ma l'aumento è soprattutto nei reati minori. „

1874. *Dore*. — Stazionarietà di delinquenza.

1875. *Manfredi F.* — Nulla.

1876. *Manfredi F.* — “ Duolmi dover anzitutto annunciare che nell'ora spirato anno si verificò un sensibile aumento nei reati, tanto di competenza pretoriale, quanto di competenza superiore. „

Cifre altissime delle ordinanze di non luogo.

1877. *Cossu*. — “ Enorme è la quantità delle ordinanze che ha suggellato i processi con deliberatoria di non farsi luogo. „

1878. *Verre*. — “ Gli attentati contro le persone e la vita dei pacifici cittadini si succedono con marcata progressione; i furti, massime di bestiame, e le grassazioni numerose in bande armate . . . sono all'ordine del giorno e si direbbero quasi un indizio di sicura impunità. . . „

“ Sempre rilevante si presenta il numero dei processi che si finiscono con dichiarazione di non farsi luogo per non essere conosciuti gli autori o per insufficienza d'indizi . . . „

1879. *Tronci*. — “ Mi sia lecito di fare rilevare una cosa assai sconcertante il numero stragrande dei reati commessi nel cessato anno, o più specialmente ancora dei gravi misfatti, assassini, omicidi, grassazioni, ecc. „

“ Un fatto gravissimo che sgraziatamente, come negli anni precedenti, si verificò anche in quello ora trascorso, intendo parlare dell'uso troppo frequente dell'ordinanza di non luogo. „

1880. *Bruno*. — “ Assai rilevante è il numero dei processi per cui si dichiarò non farsi luogo a procedimento. „

“ Pur troppo non abbiamo ancora di che rallegrarci: il termometro dei reati non segna ancora diminuzione, perchè quello che si acquistò da una parte si perdette dall'altra e principalmente l'aumento progressivo dei reati premeditati e di vendetta, e quelli contro la proprietà anzi subirono un aumento tale da esigere la necessità che da tutti si faccia il possibile perchè si gravi reati non restino impuniti. . . . „

1881. *Ristori*. — “ Ho la soddisfazione di annunziarvi che nell'anno testè decorso non solo vi è stata sensibile diminuzione nel numero dei reati, ma ben anche di quelli che son considerati più gravi. . . Però non posso dissimulare che la mia coscienza si è dolorosamente impensierita non solo dell'aumento dei reati di ribellione, di calunnia, d'incendio, ma ben anco della continuazione dei reati di grassazione commessi da bande armate. „

1882. *Bruno*. — Diminuzione nelle ordinanze di non luogo.

“ Nell'anno ora decorso si scorge una diminuzione di 304 reati, ma questa soddisfazione viene alquanto affievolita, inquantochè tale diminuzione si verificò più specialmente in categorie di reati gravi bensì, ma non di quelli che più allarmano la società e scuotono maggiormente la coscienza pubblica, nei quali anzi (come per gli omicidi e le grassazioni semplici) fuvi un aumento di qualche importanza ed una vera recrudescenza. „

1883. *Capelli*. — Deplora “ un terribile tributo di 23989 reati segnati nei registri penali del distretto, ossia un aumento di 927 sull'anno precedente. „

“ Il numero grande dei processi falliti desta profondo rammarico, imperocchè quando il reato è obbiettivamente palese e quando è impegnato il combattimento fra la società e il delinquente, triste cosa è il veder quella rassegnarsi al trionfo del suo misterioso nemico. „

1884. *Manduca*. — “ È un errore statistico il ritenere decresciuta la criminalità di uno Stato sol perchè per uno, due, tre anni il delitto presenta una linea discendente. L'attività socialmente criminosa ha delle oscillazioni normali, le quali non sono dei criteri sicuri alla rigenerazione criminale di uno Stato. „

“ La cifra delle procedure fallite è sempre elevata . . . tutto sommato si può dire che i rei convinti e puniti non arrivano a toccare il 20 %. „

1885. —

1886. *De Angelis*. — “ L'anno ora decorso offre un aumento generale nella

delinquenza e non accenna a progressiva diminuzione che nelle grassazioni con omicidi . . . però conviene andar cauti e prender questo fatto come pegno di decrescenza decisa della criminalità, anziché come una delle fluttuazioni solite a verificarsi nel ciclo di pochi anni. „

“ Mi pare degno di nota un fatto che già da qualche anno si verifica, e cioè un raffinamento di malvagità in un senso che degrada assai, qual movente della ingenita fierezza in queste popolazioni. „

1887. *Lozzi*. — “ Può affermarsi che nell'annata testè decorsa si è verificata una diminuzione nella maggior parte dei più gravi e frequenti reati. „

“ Se alla cifra grande e pur più cresciuta di recidivi e di delinquenti rimasti ignoti, si aggiunge quella dei rimasti impuniti o assoluti per insufficienza di indizi, vi è da rimanere molto impensieriti. „

PRESIDENTE. Il comm. Beltrani ha esaminato il movimento della delinquenza negli ultimi anni e il modo col quale la statistica penale è compilata, ed ha concluso facendo alcune proposte per riformarne l'ordinamento.

Trattasi ora di vedere quale metodo si debba seguire nella discussione. Seguendo l'ordine del giorno, si dovrebbe innanzi tutto esaminare la relazione in quanto riguarda i discorsi dei Procuratori generali per la parte penale; ma, a dir vero, sembra che il commendatore Beltrani-Scalia abbia un poco trascurato questo punto, per rivolgere l'attenzione sua, non tanto alla criminalità nel 1887 ed alle considerazioni che i Procuratori generali ebbero occasione di fare in proposito, quanto al movimento della criminalità durante l'intero periodo 1880-1887. Si dovranno poi discutere le osservazioni e le proposte, che il relatore ha creduto opportuno di fare.

BELTRANI-SCALIA. Riassume brevemente quella parte della sua relazione che si riferisce al movimento della delinquenza, insistendo sul fatto che la criminalità non diminuisce, ma va piuttosto trasformandosi ed assumendo caratteri più pericolosi, perchè le classi civili danno un contingente sempre maggiore ed aumentano i recidivi, i delinquenti minorenni, gli autori ignoti.

Per ciò che riguarda gli affari penali per l'anno 1887, risponde di non aver fatto un esteso riassunto dei discorsi dei Procuratori generali, poichè questi non dissero nulla di nuovo, molti ripeterono anzi le osservazioni degli anni precedenti. Nè si occuparono particolarmente della delinquenza dei minorenni, forse per non essere stato inviato loro un apposito prospetto, secondo la Commissione aveva espresso il desiderio nell'ultima sua sessione.

TONDI. Ritiene che l'aver i Procuratori generali ripetuto nei discorsi inaugurali del corrente anno giuridico considerazioni già fatte altre volte, valga a dimostrare la verità e l'importanza di esse.

Nè crede in tutto giusta l'opinione manifestata dal Beltrani-Scalia, che, cioè, le relazioni statistiche dei Procuratori generali non meritassero particolare attenzione, perchè non erano in esse stati trattati nuovi argomenti. La Commissione deve occuparsi ogni anno di questi discorsi, ed i relatori devono parlarne nelle loro relazioni.

BELTRANI-SCALIA. Risponde che i Procuratori generali non fecero nessuna speciale ricerca, nè alcuna particolare proposta: onde egli si limitò a riassumere le cifre dei prospetti sommari, come può vedersi nella sua relazione.

COSTA. Crede debbasi accettare la relazione dell'egregio collega quale essa è, ed anzi insiste sulla necessità che essa formi argomento di ampia discussione.

Questa discussione non si può evitare, nè egli vuole sia evitata. Se la statistica giudiziaria penale dovesse rimanere sotto il peso del giudizio così severo che ne ha dato il commendatore Beltrani-Scalia, meglio sarebbe sopprimerla.

TONDI. L'onorevole relatore ha detto che i Procuratori generali non presentarono delle speciali proposte. Ma è da osservare che non spetta già ai Procuratori generali di far delle proposte: essi danno soltanto dei giudizi, fanno soltanto delle osservazioni; ed è di questi giudizi e di queste osservazioni, ricavate dai loro discorsi, che la Commissione deve tener conto nel presentare al Ministero le sue proposte, le quali saranno tanto più autorevoli, quanto più numerose saranno state le osservazioni dei Procuratori generali che vi avranno porto occasione. Si associa da ultimo all'opinione del collega Costa.

LUCCHINI. Associandosi alle considerazioni degli onorevoli Costa e Tondi, vorrebbe fosse affermata la massima che nel riferire sui discorsi inaugurali dei rappresentanti del Pubblico Ministero, si desse innanzi tutto ragione del contenuto di questi discorsi, dei dati statistici, delle osservazioni, delle proposte che vi si trovano, lasciando in disparte o collocando in seconda linea tutto quello che fosse frutto di ricerche o vedute individuali del relatore.

Osserva, ad esempio, che nel decorso anno i Procuratori generali trattarono l'argomento della delinquenza dei minorenni, sul quale furono da alcuni esposte notizie e fatte osservazioni importanti, delle quali sarebbe stato utile avere uno studio riassuntivo e comparativo.

BELTRANI-SCALIA. Risponde al collega Lucchini che i Procuratori generali non poterono, come fu già notato, trattare in modo speciale quest'argomento, non avendo ricevuto i modelli per raccogliere i necessari dati statistici.

PRESIDENTE. A proposito delle osservazioni fatte dai colleghi Tondi e Lucchini ricorda che, pel decreto del 20 aprile 1882, la Commissione è in dovere di esaminare le relazioni statistiche annuali, fatte dai rappresentanti il Pubblico Ministero, a' termini dell'articolo 150 della legge sull'ordinamento giudiziario.

LUCCHINI. Il lavoro del Beltrani-Scalia è composto di due parti; l'una studia il movimento della delinquenza, l'altra il metodo con cui si raccolgono le notizie statistiche. Desidererebbe che anzitutto si discutesse sulla prima parte.

CANONICO. Crede che il miglior consiglio sia quello di discutere una per una le singole proposte del relatore.

AURTI. Associandosi alle osservazioni del professore Lucchini, ritiene che si debba ragionare prima sul movimento della delinquenza, essendo questo l'argomento che si tratta ogni anno; poi sul modo con cui sono compilate le statistiche, essendo questo l'argomento sul quale il relatore, dopo le critiche, fa delle proposte speciali.

Dopo alcune osservazioni del relatore e del presidente, la Commissione delibera di discutere anzitutto sul movimento della delinquenza.

La seduta è tolta a mezzogiorno.

Seduta del 18 dicembre 1888.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Inghillieri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Tami e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero dà lettura del verbale della precedente seduta, che viene approvato.

Bodio. Risponde nei termini seguenti alla relazione del comm. Beltrani-Scalia.

Risposta del Direttore generale della statistica alle osservazioni presentate dal commendatore Beltrani-Scalia sulla statistica penale in Italia.

L'egregio commendatore Beltrani-Scalia ha studiato il movimento della delinquenza in Italia dal 1880 a tutto il 1887 a traverso le statistiche penali provvisorie e definitive, ponendo cioè a riscontro le tabelle annesse ai discorsi inaugurali dei Procuratori generali, la nuova edizione che si faceva di queste medesime tabelle, in forma di prospetti sinottici, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, dopo una prima revisione aritmetica eseguita a cura dell'Ufficio centrale di statistica, e infine i volumi annuali che recano le cifre accertate con nuova sottile verificaione.

Riguardo alle conclusioni da dedursi circa l'aumento o diminuzione della delinquenza o la sua trasformazione, egli fece fondamento

principale delle sue conclusioni le osservazioni colle quali i Procuratori generali accompagnano i dati numerici e che rappresentano le loro impressioni sintetiche. Per l'ultimo anno 1887, le tavole annesse ai discorsi dei rappresentanti del Pubblico Ministero erano l'unica edizione di cifre che potesse avere sott'occhio.

Ma poichè per gli anni precedenti egli confrontava le diverse edizioni della Statistica giudiziaria, non so vedere perchè abbia prese per il 1886 le sole cifre provvisorie dello specchio inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, mentre le definitive sono contenute nel volume pubblicato e distribuito da cinque mesi.

Il comm. Beltrani è d'avviso non potersi affermare che la delinquenza sia venuta scemando in Italia, ed a questa opinione è condotto non da sole considerazioni statistiche, ma pure da altre di ordine morale che ha testè accennate.

Io per verità ho alquanto dubbi sul valore di comparabilità che possono avere codesti giudizi intuitivi all'infuori delle cifre, mentre i Procuratori sono spesso tramutati da un distretto all'altro di Tribunale, o da una ad altra Corte d'appello, per cui la continuità delle osservazioni del magistrato rimane interrotta, e rammento che, appunto perchè le opinioni individuali dei Procuratori non fornivano un elemento sicuro per la studio della delinquenza, furono essi invitati dal Ministro Guardasigilli a corredare i loro discorsi con prospetti numerici redatti in un'unica forma.

Mi limito qui a dichiarare che non sono sino ad oggi smentite dai fatti le conclusioni che ebbi l'onore di presentare altra volta alla Commissione di statistica, e che furono da essa accettate, che cioè le forme più gravi e violente della delinquenza, o, come si espresse la Commissione, « i reati che più gravemente turbano la sicurezza sociale » (vedi *Atti della Commissione* - Sessione novembre-dicembre 1885, pag. 94), divengono meno frequenti in Italia di anno in anno. Nè il referente, nè la Commissione intesero di sostenere che il numero totale dei reati, comprese le contravvenzioni, diminuisse, e molto meno che la diminuzione avvenisse simultaneamente per tutte le varie specie di reati. Noi ci siamo anzi espressi nel senso che si osserva una graduale trasformazione nei caratteri della delinquenza.

Quanto alla diminuzione avvenuta nel numero dei reati più gravi, basta, per persuadersene, gettare uno sguardo sul prospetto

a pagina CLXXVIII-CXCVII della Introduzione alla Statistica penale del 1886, in cui sono riassunte per ogni compartimento e per tutto il Regno le notizie dei reati giudicati.

Ecco le cifre degli omicidii, delle grassazioni con e senza omicidio e dei furti. Notiamo che sono sommati insieme i giudizi delle Corti d'assise e quelli dei Tribunali, e che quindi non si può attribuire la diminuzione, come potrebbe parere, guardando alle sole cifre delle Assise, ad un maggior uso che i magistrati abbiano fatto della *correzionalizzazione*, inviando innanzi ai Tribunali imputati che avrebbero potuto essere giudicati dalle Corti.

Omicidii, grassazioni e furti giudicati dalle Corti di assise e dai Tribunali negli anni 1880-86.

A N N I	Omicidii qualificati	Omicidii semplici	Grassazioni con omicidio	Grassazioni senza omicidio	Furti qualificati e semplici
1880	943	2 240	143	1 212	22 960
1881	852	2 197	168	961	18 789
1882	804	1 948	119	705	17 756
1883	816	1 860	130	759	16 163
1884	690	1 802	80	663	14 990
1885	791	1 734	91	631	14 774
1886	786	1 720	80	527	15 253

E se anche si guarda al numero complessivo degli individui, sia giudicati, sia condannati dai Tribunali e dalle Corti, la diminuzione è costante.

Imputati giudicati dalle Corti d'assise e dai Tribunali negli anni 1880-86.

A N N I	Corti d'assise (1)		Tribunali (2)	
	Accusati giudicati	Accusati condannati	Imputati giudicati	Imputati condannati
1880	10 581	7 805	95 310	(3)
1881	10 364	7 684	88 575	66 244
1882	8 228	6 065	80 979	61 509
1883	8 127	5 702	75 816	58 414
1884	7 533	5 311	72 650	55 168
1885	7 922	5 513	70 547	53 103
1886	7 042	4 930	69 175	51 651

(1) *Statistica giudiziaria penale* 1886, pag. cxv.

(2) *Statistica giudiziaria penale* 1886, pag. LXXXIX.

(3) Nella statistica del 1880 i condannati in primo grado dai Tribunali non sono distinti dai condannati in grado d'appello.

Dove l'aumento avvenne e si verifica ogni anno, è nel numero degli imputati e dei reati giudicati dai Pretori, ma lo stesso Beltrani osserva giustamente (vedi pag. 70) che non possono avere peso uguale nella bilancia un semplice ferimento in rissa ed un assassinio, e per quanto crescano di numero i giudizi pretoriali, non si può non riconoscere nella diminuzione dei giudizi pronunciati dai Tribunali correzionali e dalle Corti d'assise il segno di una criminalità meno grave o meno violenta.

Aggiungasi che a far crescere il numero dei reati giudicati dai Pretori in modo notevole, contribuiscono quelli previsti da leggi speciali, comprese le contravvenzioni municipali, le quali si contestano in maggior numero a misura che si fanno meglio osservare i regolamenti di polizia sanitaria, ecc.

L'egregio collega Beltrani fonda ancora la sua opinione, che venga aggravandosi piuttosto che attenuandosi la delinquenza, sul numero « altissimo » dei reati dei quali rimangono ignoti gli autori (vedi pag. 70). Ma questo numero non è più grande di quello che si riscontra in Francia, come ebbi l'onore di chiarire in altra occasione, al seguito di uno studio comparativo, benchè i risultati di esso non potessero avere che un valore di approssimazione, per difetto di omogeneità (1).

Ad ogni modo, è pure un sintomo consolante il vedere come diminuisca d'anno in anno, in cifre effettive e proporzionali, la quantità dei procedimenti nei quali sono rimasti ignoti gli autori.

Procedimenti esauriti dai Giudici istruttori con ordinanza di non farsi luogo per essere rimasti ignoti gli autori (2).

A N N I	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti esauriti
1880	72 688	31.97
1881	59 038	31.27
1882	58 344	30.50
1883	57 010	30.34
1884	52 573	28.35
1885	49 250	27.53
1886	48 090	26.09

(1) I procedimenti nei quali rimasero ignoti gli autori furono in ragione di 19.86 per cento in Italia (1886); di 20.87 per cento in Francia (1886).

(2) *Statistica giudiziaria penale* del 1886, pag. xxxii.

Ho ricordate le cifre dei procedimenti del Giudice istruttore, perchè questo è il magistrato che manda all'archivio i reati dei quali non si sono scoperti gli autori; ma anche se si guarda alle cifre degli Uffici del Pubblico Ministero, la diminuzione è confermata.

Procedimenti in cui rimasero ignoti gli autori presso gli Uffici del Pubblico Ministero (1).

A N N I	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti spediti, esclusi quelli inviati all'archivio per inesistenza di reato
1880	81 213	30.20
1881	67 745	28.12
1882	67 068	28.17
1883	65 885	28.03
1884	61 779	27.29
1885	60 642	27.69
1886	54 985	24.29

La stessa cosa si verifica presso i Pretori, sebbene in modo non egualmente continuo.

Procedimenti esauriti, senza sentenza, dai Pretori, per essere rimasti ignoti gli autori.

A N N I	Cifre effettive	Su 100 procedimenti esauriti senza sentenza
1879	10 542	14.72
1880	11 801	15.55
1881	9 090	11.98
1882	10 080	13.24
1883	8 760	11.87
1884	10 101	13.13
1885	10 328	13.11
1886	9 704	11.85

(1) *Statistica giudiziaria penale del 1886*, pag. xi.

Anche le notizie fornite dalle statistiche carcerarie confermano l'accennata diminuzione della delinquenza (1). La popolazione detenuta ne' vari stabilimenti carcerarii alla fine di ogni anno è venuta via via diminuendo in modo notevole, dal 1879 in poi, da 80 a 68,000.

ANNI	Detenuti (2)					
	Totale	Carceri giu- diziario	Bagni	Casa di pena	Stabili- menti di corre- zione poi minorenni	Colonie di coatti
1879.	80 792	41 599	17 576	13 421	5 606	2 560
1880.	80 149	41 133	17 716	13 689	5 582	2 029
1881.	78 575	39 493	17 729	14 292	5 390	1 671
1882.	77 340	37 605	17 715	14 823	5 741	1 456
1883.	74 609	33 984	17 312	15 896	5 780	1 607
1884 (1° semestre) . . .	73 093	31 834	17 217	16 440	5 688	1 914
1884-85	70 369	30 123	16 672	15 853	5 521	2 200
1885-86	68 838	28 797	16 215	15 856	5 177	2 493

A questa diminuzione, per ciò che riguarda le carceri giudiziarie, deve avere contribuito una maggior celerità nel disbrigo degli affari penali e l'applicazione della legge sulla libertà provvisoria. È noto che nelle carceri giudiziarie rimangono detenuti non solo gli individui già condannati, ma anche quelli in attesa di giudizio, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Tuttavia la diminuzione deve attribuirsi anche ad un numero effettivamente minore di rei, poichè nelle carceri giudiziarie sono scemati di numero non solo i giudicabili, ma anche i condannati.

(1) Veggasi il capitolo *Carceri* nell'*Annuario Statistico* del 1887-88, pagine 886 e 887.

(2) Per gli anni 1879-1883 è data la situazione al 31 dicembre; per il 1° semestre 1884 e per gli anni 1884-85 e 1885-86 al 30 giugno.

Detenuti nelle carceri giudiziarie.

A N N I	Giudicabili	Condannati
1879	23 261	16 793
1880	19 427	20 363
1881	17 722	20 161
1882	16 884	19 046
1883	15 579	17 167
1884 (1° semestre)	15 756	15 020
1884-85	14 265	14 768
1885-86	13 032	14 729

Conviene poi guardare al numero degli entrati nelle carceri o nei vari luoghi di pena, che rappresentano, anno per anno, la maggior parte degli individui sottoposti all'istruzione ed al giudizio, e a quello dei condannati a pene detentive dalle Autorità giudiziarie.

A N N I	Entrati dallo stato di libertà o per assegnazione					
	Totale	Carceri giu- diziario	Bagni	Caso di pena	Stabili- menti di corre- zione per minorenni	Colonie di coatti
1879	213 655	235 620	1 723	3 915	1 315	1 082
1880	277 753	269 925	1 630	3 970	1 802	932
1881	263 079	255 026	1 446	4 338	1 406	863
1882	254 725	246 528	1 397	4 250	1 721	829
1883	248 487	240 059	1 118	4 899	1 467	944
1884 (1° semestre)	121 603	117 026	584	2 593	725	675
1884-85	241 559	234 509	893	3 842	1 339	976
1885-86	244 100	236 333	884	4 269	1 371	1 243

II.

Abbandono ora le osservazioni sul movimento della delinquenza, e vengo all'altro argomento trattato dal collega Beltrani, ossia alla critica ch'egli fa delle statistiche giudiziarie. È una questione tec-

nica, che per me, come per tutta la Commissione, è del più alto interesse.

Per ben giudicare di questa statistica, non bisogna dimenticare in qual modo fosse compilata negli ultimi anni che precedettero il decreto che affidò questo servizio all'Ufficio centrale di statistica, nel 1881.

Nelle statistiche precedenti si trova, per qualche anno, adottata una classificazione dei reati in pochissime grandi rubriche; altre volte, una classificazione meno sommaria; per alcuni anni si classificano i *reati* e non gli *autori*, ovvero i reati *denunciati* e non quelli per i quali *segui giudizio*.

Per alcuni anni non sono contemplati nelle tavole dei reati *denunciati* secondo le specie, quelli che, per ragione di competenza, il Pubblico Ministero rimette al giudizio del Pretore. In altri anni invece fra i procedimenti esauriti dal Pubblico Ministero mancano i procedimenti speciali per contravvenzione alla sorveglianza. Talvolta si classificano, secondo i titoli dei reati, gli *imputati giudicati* e non i *condannati*; altra volta solamente i *condannati* e non i *giudicati*.

Infine per le Corti d'assise manca la notizia dei reati giudicati, mentre questa notizia è fra le più importanti.

Oltre a ciò bisogna ricordare che, dopo quella (assai incompleta) del 1876, non era più stata pubblicata alcuna statistica; e i dati degli anni 1877, 1878 e 1879 erano stati raccolti in un modo così trascurato e con tante lacune, che non poterono essere utilizzati se non in parte; e le poche notizie che si riuscì a mettere insieme furono stampate in appendice al volume del 1880. Dal quale anno in poi, la statistica fu pubblicata senza interruzioni e con studio assiduo dei mezzi di riparare ai difetti che vi erano.

Coll'anno 1879 era stato introdotto il sistema delle registrazioni giornaliera presso gli Uffici del Pubblico Ministero, presso gli Uffici di istruzione, presso i Tribunali e le Corti d'appello, e si era iniziato per le Corti d'assise lo spoglio dei documenti originali (registri nominativi per ogni sessione quindicinale).

Ma questi registri, iniziati, lo ripeto, dall'antico Ufficio di statistica giudiziaria presso il Ministero di Grazia e Giustizia, presentavano parecchie lacune, e non erano coordinati fra loro in modo che le notizie chieste alle varie Magistrature si corrispondessero e

si concatenassero le une colle altre, presentandoci intiero, dall'origine sino alla sentenza, lo svolgimento del processo penale. Inoltre mancavano i registri giornalieri presso i Pretori, e le notizie dei loro giudizi venivano raccolte mediante ricerche retrospettive sopra moduli distribuiti alla fine dell'anno.

Questi difetti furono avvertiti dalla Commissione per la statistica giudiziaria che ha cercato di rimediarvi.

Ma la Commissione composta di molte persone, che si raduna per pochi giorni all'anno, non poteva mettersi essa stessa ad un così sottile e minuzioso lavoro, quale era necessario per precisare e coordinare fra loro tutti quei modelli e registri.

Indi la necessità di deferirne l'opera ad un Comitato, il quale neppur esso potè compierla con quella sollecitudine che sarebbe stata desiderabile. Esso infatti si trattenne a considerare se non sarebbe stato più opportuno sostituire al sistema delle registrazioni giornaliere quello delle schede individuali, senza dubbio migliore per la sicurezza delle informazioni e la copia di notizie che possono fornire. Furono fatti vari progetti di schede e iniziati vari esperimenti con esse; ma si dovette poi limitare l'uso della scheda ai soli imputati di crimine, e conservare i registri giornalieri. Come sapete, fecero difetto i mezzi pecuniari che sarebbero stati necessari per l'attuazione completa del sistema delle schede.

Inoltre l'esperienza avendo dimostrato come le Autorità giudiziarie (magistrati e cancellieri) non mettono grande impegno nel servizio statistico, il Comitato doveva andar cauto nel tentare novità e nel modificare i registri, e piuttosto diminuire che aumentare il numero delle domande e delle colonne per non accrescere la mole dei lavori.

Per tutte queste ragioni non si potè venire ad una completa riforma dei registri giornalieri ed all'istituzione di essi anche per i Pretori se non nel 1886; nel quale anno i registri, preparati dal Comitato, furono discussi ed approvati dalla Commissione, ed entrarono poi in vigore col 1° gennaio 1887.

Ciò posto, io veramente non so intendere quanta utilità vi sia di ricordare, come fa il comm. Beltrani-Scalia, le lacune che v'erano nelle statistiche precedenti e che sono scomparse nelle pubblicazioni più recenti, o a cui si è riparato con registri e modelli in vigore sin dal 1° gennaio dell'anno passato; a che giovi lamentare

una volta di più il difetto di concordanza nei precedenti formulari, dappoichè ora vi è sostituita l'uniformità.

Ad esempio, l'egregio collega si ferma lungamente (vedi pag. 88 e seguenti) a mettere in mostra la differenza di criteri coi quali venivano raccolte le notizie della recidiva presso i Tribunali, dove il numero dei recidivi era riferito al numero degli imputati giudicati, e presso le Corti d'assise, dove i recidivi erano invece, come è più giusto, distinti fra i condannati.

Nei nuovi registri in uso ormai da due anni, così per i Pretori come per i Tribunali e le Corti d'assise, si domanda ora una medesima notizia: quanti cioè fra i condannati fossero recidivi, ed alla distinzione dei recidivi da delitto a delitto, da crimine a crimine, ecc., è stata sostituita l'altra più razionale e più utile, di recidivi per lo stesso reato, recidivi per un reato previsto dallo stesso capo o titolo del Codice penale, recidivi per un reato previsto da altro titolo o capo del Codice.

Finchè rimasero in uso i registri del Ministero di Grazia e Giustizia, l'Ufficio di statistica, pure riconoscendone i difetti, non poteva modificarli di sua autorità, mentre il Comitato stava studiandone la riforma. L'ufficio si limitò, confortato dall'approvazione del Comitato, ad alcune innovazioni ritenute indispensabili, quale quella di separare, cominciando col 1885, i giudizi di prima cognizione dei Tribunali correzionali da quelli che i Tribunali stessi pronunciano in grado d'appello dai Pretori; mentre questi giudizi di primo e secondo grado erano confusi per lo immanzi in una sola cifra.

Ma questa e poche altre correzioni introdotte nei modelli darebbero motivo al mio egregio contraddittore di dire che manchino nelle statistiche dal 1880 al 1886 la desiderabile continuità ed uniformità. Il dilemma che ci si presentava era questo: o lasciar correre errori come quello ora citato del confondere i due gradi di giudizio; o mutare, cercando (come si è sempre fatto) che le notizie nuove si potessero con opportune integrazioni o riduzioni, paragonare colle antiche.

III.

Vengo all'altro appunto più grave, fatto dall'egregio collega, circa la sicurezza dei dati che egli crede di mettere in dubbio specialmente per due fatti, cioè: 1° per le contraddizioni che si osservano tra le cifre della statistica definitiva, quelle dei prospetti sommari riassunti nella *Gazzetta Ufficiale*, e quelle dei prospetti stampati dai Procuratori generali in appendice ai loro discorsi; 2° da sbalzi di cifre che si trovano in queste tre pubblicazioni.

Le contraddizioni di cifre tra la statistica definitiva ed i prospetti sommari, sono il principale argomento del nostro relatore, e su cui egli insiste più a lungo. Consentite adunque che io esamini il valore di codesti prospetti e l'importanza delle differenze tra le cifre in essi contenute e quelle delle statistiche definitive.

Fu per indurre i magistrati a fondare i loro giudizi sopra dati positivi ed omogenei, che il Ministero di Grazia e Giustizia fino dal 1874 (per iniziativa del senatore Costa, allora segretario generale) prescrisse ai Procuratori del Re di attenersi a certi moduli nel rappresentare l'andamento della giustizia civile e penale.

Come poi la compilazione e la stampa dei volumi annuali procedevano a rilento, a cagione dell'arretrato che era rimasto, si credeva opportuno di soddisfare alla curiosità scientifica ed agli interessi dell'Amministrazione col riunire i dati contenuti nelle relazioni dei Procuratori generali in tavole sinottiche, a guisa di una pubblicazione parziale e provvisoria dei risultamenti della statistica. Si ebbe cura di dichiarare in quelle tavole comparative che le cifre avrebbero potuto nel seguito subire qualche variazione. Del resto siffatte comunicazioni provvisorie di un materiale statistico non ancora interamente verificato, si sono fatte e si fanno, non per la sola statistica giudiziaria, ma anche per altre materie. Ricordo l'ultimo censimento, le notizie sull'emigrazione, quelle sulle Banche popolari, sulle Società di mutuo soccorso e via discorrendo. Si sono fatte e si fanno anche in altri Stati codeste comunicazioni e pubblicazioni provvisorie. In Germania, ad esempio, i risultati del censimento tedesco si pubblicano prima sotto forma di « *Vorläufige Ergebnisse*, ecc. » Tali pubblicazioni provvisorie sono, nel fatto, imposte da necessità amministrative, o si vuole con esse corrispon-

dere con sollecitudine al desiderio di informazioni per parte degli studiosi.

Frattanto i dati sono sottoposti, per cura dell'Ufficio centrale, ad una revisione accurata; le Autorità locali sono invitate a riscontrarli sui documenti originali, o (come avviene presso di noi per le Corti d'assise) lo stesso Ufficio centrale ne fa lo spoglio. Si spiega facilmente come le notizie così ottenute siano più sicure di quelle prime affrettatamente rilevate e date alle stampe. Nè vale il dire che, nel caso presente, la fonte è la medesima per i prospetti sommari, come per la statistica definitiva, cioè i registri giornalieri tenuti dalle Autorità giudiziarie, e che perciò i risultati dovrebbero essere identici. Può accadere, ed accade infatti, che i Cancellieri, o per la fretta o per poca diligenza, quando in fine d'anno debbono fornire le notizie ai Procuratori del Re, non le desumano col debito rigore dai registri o dai documenti in archivio, e commettano errori di trascrizione e di addizione, e che questi errori compariscano poi nei prospetti stampati in appendice ai discorsi. Ora se nella compilazione della statistica definitiva l'Ufficio centrale si accorge di codesti errori, e riscontrandoli coi registri o coi documenti originali li corregge, e pubblica cifre alcun poco diverse da quelle sbadatamente messe assieme dai Cancellieri, si dovrà dire che le nuove meritino minor fede delle precedenti?

Ricordiamo ancora, ciò che fu osservato più d'una volta in questo Consesso, una circostanza per cui le cifre delle tavole annesse ai discorsi dei rappresentanti il Pubblico Ministero debbono spesso differire da quelle delle statistiche definitive; cioè l'impossibilità in cui si trovano i Procuratori di avere raccolte ed appurate le cifre riguardanti l'intero anno solare, mentre devono studiare e redigere il loro discorso inaugurale al principio dell'anno successivo; onde avviene che alcuni fondino i loro computi ed osservazioni sui fatti di soli 11 mesi dell'anno, ingrandendo poi le cifre nel rapporto da 11 a 12; altri si basano sui dati di 12 mesi, cominciando dal 1° dicembre dell'anno anteriore a quello a cui si riferiscono; e gli uni e gli altri poi nel corso della stampa dei loro discorsi ed allegati statistici cercano di ritoccare e aggiustare le cifre effettive e le proporzionali, ma non sempre riescono a correggerle esattamente in tutte le loro parti.

E ciò è tanto vero che sono frequenti anche gli errori mate-

riali di somme e gli errori di stampa nei prospetti stampati in appendice ai discorsi inaugurali.

L'Ufficio centrale di statistica faceva una prima revisione puramente aritmetica, chiedendo spiegazioni tutte le volte che incontrava errori nei totali rispetto alle cifre parziali; ma non poteva andare più in là, volendo far uscire sollecitamente il riassunto; più tardi esso ripigliava in esame i dati analitici per studiarli in tutte le loro relazioni e col confronto anche delle statistiche precedenti, al fine di riconoscere se tutti i dati fossero verosimili ed armonici fra loro per l'elaborazione della statistica definitiva.

Che se poi si esaminano ad una ad una le differenze notate dal commendatore Beltrani fra i prospetti sommari e le statistiche definitive, si vede che sono il più delle volte di poche unità o di decine; raramente di centinaia su numeri di quattro, cinque ed anche sei cifre.

Soltanto per le Corti d'assise le differenze sono veramente notevoli; ma le ragioni di esse furono ampiamente discusse l'altro anno innanzi alla Commissione, e, come voi sapete, si è anche avvisato ai rimedi per toglierle di mezzo.

Per i giudizi innanzi alle Corti d'assise non si faceva uso di registri giornalieri, ma venivano (e vengono sempre mandate direttamente alla Direzione della statistica) notizie nominative degli imputati per ciascuna causa, ricavate dalla sentenza e dagli atti del processo. L'Ufficio centrale fa, anno per anno, lo spoglio di questi documenti originali; e così la statistica dei giudizi d'Assise ha un saldo fondamento di veridicità e di precisione, ma richiede molto tempo, molta attenzione, uniformità e continuità di criteri.

I Cancellieri, che erano richiesti dai Procuratori alla fine dell'anno di fornire le cifre dei giudizi delle Corti di assise, e non avevano il servizio permanente dei registri giornalieri, avrebbero dovuto far essi quello spoglio accurato e minuto delle sentenze che fa appunto l'Ufficio centrale. Per abbreviare, essi si limitavano a dare le notizie che potevano in fretta mettere insieme, aiutandosi coi registri di cancelleria, e così le cifre riuscivano, per questa parte, molto inesatte.

Ciò è tanto vero che le cifre dei procedimenti e degli accusati, più facili a rilevarsi, non presentano quelle grandi differenze colle statistiche definitive, che presentano invece quelle dei reati.

Giudizi delle Corti d'assise.

ANNI	Procedimenti (1)		Accusati (2)	
	Cifre della Gazzetta Ufficiale	Cifre della Statistica definitiva	Cifre della Gazzetta Ufficiale	Cifre della Statistica definitiva
1882	5 021	4 978	8 277	8 228
1883	4 682	4 691	8 153	8 127
1884	4 447	4 413	7 708	7 533
1885	4 657	4 557	8 131	7 922
1886	4 244	4 202	7 102	7 042

Invece per conoscere con precisione il numero dei reati, è necessario di ricercare diligentemente quanti reati siano compresi in ciascun procedimento, tanto se sono della medesima specie, come se sono di specie diversa.

I Cancellieri deducevano per approssimazione, od anche per congettura, il numero dei reati da quello dei procedimenti e davano un numero di reati minore del vero, e, in alcuni anni, inferiore persino di un migliaio a quello che poi risultava dalla statistica definitiva.

Al contrario il numero dei procedimenti è, come ho già detto, pressochè esatto anche nella statistica provvisoria. Così l'ultima volta che ebbi l'onore di riferire alla Commissione sulla criminalità nel 1886, attenendomi ai prospetti sommari, dissi che erano diminuiti i giudizi innanzi alle Assise, e mi apposi al vero. La statistica definitiva confermò tale diminuzione (3), quantunque la cifra dei

(1) *Statistica giudiziaria penale del 1886*, pag. cxii.

(2) *Statistica giudiziaria penale del 1886*, pag. cxv.

(3) *Giudizi delle Corti d'assise.*

ANNI	Procedimenti (*)	Reati (**)
1880	5 861	8 807
1881	5 921	8 351
1882	4 978	7 468
1883	4 691	7 769
1884	4 413	6 668
1885	4 557	7 041
1886	4 202	6 889

(*) *Statistica giudiziaria penale del 1886*, pag. cxii.

(**) *Statistica giudiziaria penale del 1886*, pag. cxvi e cxvii.

reati che risulta da essa sia tanto più alta (6889) di quella che presentavano i prospetti sommari (5613).

Ora però anche per le Corti di assise furono istituiti, e sono già in vigore dal principio di quest'anno, appositi registri giornalieri. Con questi potranno i Cancellieri, senza intraprendere ricerche retrospettive negli archivi, fornire notizie più sicure per i reati giudicati dalle Assise, e quindi non più tanto diverse dai risultati a cui giunge l'Ufficio centrale, mediante lo spoglio dei documenti originali.

Un'altra osservazione che l'egregio Beltrani fa sovente è questa, che le rubriche dei prospetti sommari sono talvolta diverse da quelle delle statistiche definitive, e che in qualche parte sono anche più dettagliate di quest'ultime, cosicchè si trovano certe notizie nei primi, che non appariscono più nelle seconde.

La ragione di queste discordanze sta sempre nelle vicende per cui passò la statistica giudiziaria.

Come già dissi, per togliere i difetti e le disarmonie dei registri, quali erano stati istituiti nel 1879, il Comitato dovette fare opera lunga e paziente. Si è creduto per qualche tempo di poter ovviare ad alcuno di quei difetti e disarmonie che erano nei registri coll'invitare gli Uffici di cancelleria a fornire le notizie in modo più perspicuo e particolareggiato nei prospetti sommari. Ma il tentativo è fallito. Conviene confessarlo: l'esperienza ha dimostrato che invano si domandava che i Cancellieri facessero ricerche speciali di dati che non risultavano da una regolare registrazione continua. Onde quelle questioni furono lasciate da parte, e da due anni non si domanda più nei prospetti sommari notizia che non sia già prevista e indicata nei registri giornalieri, e che non debba poi figurare al suo posto nella statistica definitiva.

Colla riforma dei registri i prospetti sommari furono ad essi coordinati, come ognuno può persuadersene, ponendo a riscontro i prospetti sommari del 1887 coi registri entrati in vigore in quell'anno.

Anche per questa parte adunque le critiche del mio valente contraddittore hanno un valore puramente storico.

IV.

Mi rimane di rispondere all'altra osservazione fatta dal commendatore Beltrani, che cioè le cifre della statistica penale sembrano talvolta poco verosimili per certi sbalzi che vi appaiono fra i dati d'un anno e quelli di un altro.

Mi sembra che l'amico Beltrani dia un valore troppo assoluto a quella regolarità ed uniformità che suole verificarsi nella serie delle osservazioni continuate per molti anni, ma che pure fa luogo ad eccezioni più o meno gravi e frequenti secondo la natura dei fenomeni. La statistica giudiziaria, in ogni tempo e paese, non presenta la medesima stabilità che ha, per esempio, la statistica della popolazione; e nella stessa statistica demografica noi troviamo il numero dei morti variare più di quello dei nati e di quello dei matrimoni, perchè la morte può essere aggravata da straordinarie epidemie, da guerre, da carestie; e il numero dei matrimoni celebrati varia pure da un anno all'altro per le condizioni economiche del paese, mentre il numero delle nascite è più costante, come quello che proviene dal complesso delle coppie maritate esistenti, che ha una stabilità assai grande.

Se esaminiamo le pubblicazioni straniere di statistica criminale, troviamo in tutte diminuzioni od aumenti improvvisi da un anno all'altro, maggiori talvolta di quelle che si riscontrano nella statistica italiana.

Mi limito ad alcuni esempi.

INGHILTERRA E GALLES (1).

<i>Omicidii volontari</i> (Murders, Attempts to murder).		<i>Violenze, rie di fatto, ecc.</i> (Assaults).	
ANNI	Individui mandati al giudizio (Committed persons for trial)	ANNI	Individui mandati al giudizio (Committed persons for trial)
1871	77	1870	91 310
1872	88	1875	102 876
1874	102	1877	95 715
1875	128	1879	81 655
1879	89	1880	83 953
1880	101		

(1) *Judicial Statistics — England and Wales — London, 1871 e seguenti.*

Segue **INGHILTERRA, E GALLES.**

Falsi
(Coining and Forgery).

ANNI	Individui mandati al giudizio (Committed persons for trial)
1871	483
1872	395
1877	366
1878	477
1879	492
1880	552

Incendi
(Arson).

ANNI	Individui mandati al giudizio (Committed persons for trial)
1870	167
1872	101
1873	99
1874	126
1877	95
1880	168

FRANCIA (1).

Omicidii semplici
(Meurtres et blessures et coups suivis
de mort).

ANNI	Reati giudicati dalle Corti d'assise
1876	265
1877	211
1878	279
1882	300
1884	320

Stupro e atti di libidine.
(Viol et attentat à la pudeur).

ANNI	Individui giudicati	
	per reati commessi su fanciulli	per reati commessi su adulti
1872	740	147
1873	858	127
1876	945	171
1877	859	119
1880	715	87
1882	832	116
1881	758	95

Falsi
(Fausse monnaie et faux en écriture).

ANNI	Individui giudicati		
	dalle Corti d'assise	dai Tri- buna i	in totale
1872	547	108	655
1873	629	198	822
1875	583	168	751
1876	457	126	583
1878	545	192	737
1880	468	143	611
1882	576	146	722

Ferite e percosse
(Coups et blessures).

ANNI	Individui giudicati		
	dalle Corti d'assise	dai Tri- bunali	in totale
1879	45	24 470	24 515
1880	42	23 387	23 429
1881	42	26 614	26 656
1882	64	27 585	27 649
1883	34	26 671	26 705

(1) *Compte général de l'administration de la justice criminelle.* — Paris, 1872 e seguenti.

BELGIO (1).

Omicidii

(Assassinats et meurtres).

ANNI	Individui giudicati		
	dalle Corti d'assise	dai Tribunali	in totale
1873.	12	13	55
1874.	63	38	101
1875.	70	52	122
1876.	69	45	114

Quando non si distinguano le specie dei reati, ma si prendano a considerare il complesso degli individui giudicati e il complesso dei condannati, nella serie degli anni, si trova una stabilità molto maggiore.

Per la statistica italiana ciò apparisce evidente dalle cifre che ho ricordate.

Nelle statistiche straniere anche per questa parte si notano qualche volta differenze grandi. Ecco la cifra degli individui giudicati in Francia dalle Corti di assise nel periodo 1880-84.

1880	4 869
1881	4 602
1882	5 137
1883	4 648
1884	4 561

Ho citato questi esempi, ai quali se ne potrebbero aggiungere altri, non perchè creda che gli errori nostri, dove ve ne siano, si possano scusare allegando errori simili nelle statistiche straniere, ma perchè credo che questa, per così dire, instabilità delle serie sia propria delle statistiche penali per la natura stessa dei fatti.

Esaminando più particolarmente gli sbalzi di cifre indicati dal collega Beltrani, conviene distinguere fra quelli che egli ha trovati nelle statistiche definitive e quelli dei prospetti sommari. Questi ultimi dipendono talora da errori dei Cancellieri, che sono poi corretti nelle statistiche definitive.

(1) *Administration de la justice criminelle et civile de la Belgique, période de 1871 à 1875 et période de 1876 à 1880. — Bruxelles, 1879 et 1883.*

Ad esempio, egli segnala (vedi pag. 93) gli sbalzi nel numero dei recidivi giudicati dalle Corti d'assise, attenendosi alle cifre della *Gazzetta Ufficiale*: ma se consideriamo le statistiche definitive (pag. cxxvii dell'Introduzione alla *Statistica penale* del 1886), gli sbalzi scompaiono.

Condannati recidivi nei giudizi delle Corti d'assise

(Cifre tolte dalle statistiche definitive) (1).

	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886
Recidivi per crimine. . .	637	584	618	547	432	478	415
Recidivi per delitto . . .	1 638	1 637	1 718	1 695	1 293	1 441	1 427
<i>Totale</i> . . .	2 275	2 221	2 336	2 242	1 725	1 919	1 842

E notiamo che questa dei recidivi è una delle indagini più difficili e, relativamente, meno sicura; che questa distinzione dei recidivi per crimine o per delitto fu abbandonata (l'ho avvertito anche prima) nella correzione dei registri fatta nel 1886, perchè richiedeva dai Cancellieri un lavoro assai difficile. Le irregolarità riscontrate dal Beltrani nei prospetti sommari dipendono appunto da codeste distinzioni (ora tolte) di recidività per crimine o per delitto.

Nei prospetti sommari dal 1883 al 1885 la notizia era richiesta

(1) Bisogna però notare (ed è espressamente avvertito a pag. cxxvii della Introduzione alla *Statistica penale* del 1886) che per gli anni 1880-83 sono compresi fra i recidivi anche quelli che vennero giudicati in giudizi di rinvio dalle Corti di cassazione e di opposizione a sentenza contumaciale o purgazione di contumacia; per gli anni 1884-86 è tenuto conto soltanto dei recidivi giudicati in primo grado dalle Assise. Ciò dipende dal fatto che sino al 1884 non si distinguevano per le Corti d'assise questi giudizi di rinvio o di opposizione dagli altri; laddove negli anni successivi furono tenuti separati, affinchè non si computasse due volte uno stesso imputato od uno stesso reato.

Si avverta infine che le cifre dei recidivi qui riportate non rappresentano il loro numero effettivo, ma i recidivi stessi ripetuti secondo la specie (crimine o delitto) del reato per cui erano recidivi.

Il numero effettivo (ricordando sempre che fino a tutto il 1883 sono compresi anche i giudicati per rinvio dalle Casazioni e per opposizione o purgazione di contumacia) fu il seguente:

1880	1684	1884	1663
1881	2041	1885	1784
1882	1749	1886	1584
1883	1680		

con questa distinzione: da crimine a crimine, da crimine a delitto, da delitto a delitto, da delitto a crimine. Ma in quelli del 1886, per maggiore semplicità e per uniformità colla statistica definitiva, la distinzione fu limitata a recidivi per crimine e recidivi per delitto. I Cancellieri hanno probabilmente compreso fra i recidivi per crimine quelli da crimine a crimine e da crimine a delitto; fra i recidivi per delitto quelli da delitto a delitto e da delitto a crimine. Ed è questo il criterio al quale si è pure attenuto l'Ufficio centrale nello spoglio delle quindicine delle Corti di assise, allorchè esse presentavano, cioè fino alla riforma dei registri, questa distinzione.

Il Beltrani invece, per confrontare le cifre anteriori al 1886 con quelle del 1886 (sempre dei prospetti), ha fatto il raggruppamento, per gli anni precedenti il 1886, in questo modo: sommando i recidivi da delitto a crimine con quelli da crimine a crimine, ed i recidivi da crimine a delitto con quelli da delitto a delitto.

Ma se per gli anni 1883-1885 raggruppiamo i dati, non nel modo seguito dal Beltrani, ma nell'altro che più probabilmente hanno tenuto i Cancellieri per il 1886, cioè sommando insieme le colonne da crimine a crimine con quelle da crimine a delitto, e le altre da delitto a crimine con quelle da delitto a delitto, si ottiene, anche per i prospetti sommari, una serie che non presenta le grandi differenze rilevate.

Condannati recidivi nei giudizi delle Corti d'assise

[Cifre tolte dai Prospetti sommari (1)].

	1882	1883	1884	1885	1886
Recidivi per crimine	616	524	605	574	473
Recidivi per delitto.	735	927	1 291	1 058	1 074
<i>Totale</i>	1 351	1 451	1 896	1 632	1 547

(1) Queste cifre differiscono senza dubbio notevolmente da quelle che risultano dalle Statistiche definitive riportate più sopra. La ragione della differenza è sempre questa, che i Cancellieri non hanno usata la necessaria diligenza nel determinare il numero dei reati, perchè questa ricerca importava lavoro lungo e malagevole, mentre più facilmente potevano contare e contarono con sufficiente esattezza, anche per i prospetti sommari, il numero dei precedenti. Gli errori nelle cifre dei reati importano errori anche maggiori in quelle dei recidivi, specialmente quando si deve distinguere se uno stesso individuo sia stato recidivo

Quanto agli sbalzi che il Beltrani ha osservati nelle statistiche definitive, essi si riferiscono per la massima parte a speciali distinzioni dell'esito del processo, o nella istruttoria o nel giudizio; ad esempio, ai procedimenti mandati all'archivio dai Pretori per non esservi reato, agli imputati rimandati dalle Sezioni d'accusa al giudizio dei Tribunali per competenza o per attenuanti, agli imputati per cui dalla Corte d'appello fu pronunciata sentenza di riforma, ecc. Tutti questi fatti possono realmente variare entro limiti assai estesi da un anno all'altro; e quando la diminuzione o l'aumento si riscontrano presso quasi tutti i Tribunali e le Corti, e quando, apparso prima nei prospetti sommari, son confermati nella statistica definitiva, non vedo come si possa ricavarne un argomento per mettere in forse il valore di tutta la statistica.

Qualche altro appunto che egli ha mosso, me lo perdoni l'egregio collega, non ha base in un giusto concetto giuridico, secondo il mio modo di vedere.

Esaminando i giudizi dei Pretori e dei Tribunali correzionali, egli avrebbe trovato (vedi pag. 86) che il rapporto degli imputati prosciolti, rispetto a cento reati seguiti da proscioglimento, è maggiore del rapporto degli imputati condannati rispetto a cento reati seguiti da condanna, ed osserva essere inverosimile che i reati, pei quali non si poté procedere a condanna degli imputati, siano precisamente quelli commessi proporzionalmente da un numero più grande di autori.

Ma nel far questo computo il commendatore Beltrani non ha avvertito che fra gli imputati prosciolti sono compresi anche quelli che lo furono per dichiarazione di non farsi luogo a procedere, sia perchè il fatto non costituiva reato, sia perchè fu esclusa l'esistenza del fatto stesso. In tali casi, vi fu bensì un imputato prosciolto; ma non può dirsi che vi sia stato un *reato*, perchè il fatto perdette, du-

per crimine e per delitto e debba in questo caso essere contato due volte. Questo computo può essere fatto esattamente nella statistica definitiva per mezzo dello spoglio delle sentenze delle Corti. Non potevano farlo i Cancellieri, non avendo essi il tempo o la voglia di ricercare per ogni imputato se fosse recidivo tanto per crimine come per delitto, e può darsi che alcuni abbiano contato il recidivo una sola volta. Adesso però nei prospetti sommari è chiesto il numero *effettivo* dei recidivi, e, essendo stati istituiti i registri giornalieri per le Corti d'assise, i Cancellieri potranno avere e fornire ai Procuratori questa notizia con maggior sicurezza.

rante il giudizio, i caratteri del reato, o per inesistenza del fatto stesso o perchè fu ritenuto che esso non violava la legge penale.

In questi casi adunque manca il reato che corrisponda all'imputato prosciolto, perchè non poteva segnarsi, nel fare la statistica dei reati, un fatto che non era reato, od un fatto che non esisteva.

Per paragonare il numero degli imputati prosciolti a quello dei reati non seguiti da condanna, bisogna cominciare dall'eliminare i prosciolti perchè era stata esclusa l'esistenza del fatto o perchè questo non costituiva reato. Facendo il calcolo in questo modo, ecco le proporzioni che si ottengono per gli ultimi tre anni, nei giudizi dei Pretori:

	1884	1885	1886
Imputati giudicati per 100 reati giudicati	113	114	113
Imputati condannati per 100 reati seguiti da condanna . .	125	128	120
Imputati prosciolti per 100 reati non seguiti da condanna .	79	72	77

Non è vera adunque la illazione presentata dall'amico Beltrani; chè anzi risulta l'opposto, cioè che i reati seguiti da condanna sono quelli che presentano il maggior numero d'imputati.

Per i giudizi dei Tribunali, non posso, come ho fatto per i Pretori, contrapporre alle proporzioni calcolate dal Beltrani nel modo che io credo erroneo, quelle che avrebbero un fondamento più logico, perchè fino a tutto il 1886 non si ha nelle tavole dei Tribunali correzionali la distinzione degli imputati prosciolti per non provata esistenza del fatto, o perchè il fatto non costituiva reato (1) da quelli prosciolti per altri motivi.

L'esame delle cifre delle Corti d'assise, che, secondo il Beltrani, correggono l'errore rilevato per i Pretori ed i Tribunali, conferma invece pienamente quanto ho osservato fin qui. Anche per esse egli non ha tenuto conto a parte degli imputati prosciolti per inesistenza del fatto o perchè il fatto non costituiva reato, e, ciò non ostante, egli trova che la proporzione degli accusati prosciolti rispetto ai reati non seguiti da condanna è inferiore a quella degli imputati condannati rispetto ai reati pei quali seguì condanna. Ciò di-

(1) Questa distinzione è stata introdotta nei registri entrati in vigore col 1° gennaio 1887.

pende dal fatto che, per le Corti d'assise, in seguito al procedimento istruttorio presso gli Uffici d'istruzione e presso le Sezioni d'accusa, è piccolissimo il numero degli imputati prosciolti perchè il fatto non costituiva reato o non sussisteva (19 accusati nel 1886), mentre questo numero è, per ragioni opposte, grandissimo presso i Pretori (50,832 imputati nel 1886).

In qualche altro caso gli sbalzi notati dal commendatore Beltrani procedono dall'aver egli messo a confronto dati non perfettamente omogenei fra loro, a cagione di qualcuno di quei mutamenti introdotti nella compilazione delle statistiche dal 1880 al 1886, resi necessari dal voler riparare, anche prima della riforma dei registri, ad alcuni dei maggiori difetti dei vecchi modelli.

Così a pagina 78 egli nota alcune notevoli differenze che si riscontrano per alcuni dei reati più gravi (omicidii, grassazioni, furti qualificati), pei quali seguì condanna presso le Corti d'assise, fra i dati degli anni 1880-83 e quelli degli anni 1884-86. Ma le differenze in meno per quest'ultimo periodo dipendono dal fatto (che ho già avuto occasione di ricordare più volte) che fino al 1884 i reati giudicati dalle Corti d'assise comprendono anche quelli per rinvio dalle Cassazioni e per opposizione o purgazione di contumacia, mentre dal 1884 in poi, per evitare le duplicazioni che altrimenti si hanno, questi ultimi giudizi si sono contati a parte ed i reati seguiti da condanna si riferiscono a quelli soli che furono giudicati una prima volta dalle Corti. È quindi naturale che il numero loro sia minore negli anni 1884-86 in confronto degli anni 1880-84. E quando nell'Introduzione alla Statistica penale del 1886 si son volute confrontare le notizie dell'ultimo periodo con quelle del primo, non si è mai tralasciato di integrarle prima, quand'era possibile, o di rinunciare al confronto, se l'integrazione non si poteva fare (1).

V.

Del rimanente, non voglio già negare che con una più efficace e coscienziosa cooperazione delle Autorità giudiziarie non si possano rendere le statistiche giudiziarie più sicure e meglio rispondenti alle esigenze della scienza e dell'Amministrazione.

(1) Vedi *Statistica giudiziaria penale* del 1886, pag. cxv e cxlviii.

Io avrò anzi obbligo grande al relatore ed alla Commissione, se le parole di lui e i voti di questa indurranno l'onorevole Ministro Guardasigilli a dare efficaci provvedimenti perchè il servizio statistico proceda nelle cancellerie con maggiore diligenza.

Per parte dell'Ufficio si pone ogni opera per assicurarsi della esattezza dei dati. Col 1887 si è perfino adottato il sistema (malgrado che esiga un lavoro quasi quattro volte più grande di quello di prima), di farsi mandare i riassunti delle registrazioni giornaliere non più alla fine dell'anno, ma alla fine di ogni trimestre. E così su cifre più piccole si può far meglio la revisione ed anche i Cancellieri possono, ricorrendo alle fonti originali, correggerle più facilmente. Questo lavoro ha luogo per tutte le Autorità giudiziarie, compresi anche i 1800 Pretori, per i quali, come ho già ricordato, prima del 1887, non esistevano i registri giornalieri. Coi mezzi limitati, di cui dispone il servizio statistico, non si può fare molto di più di quanto si è fatto sinora.

Il comm. Beltrani, con altri, lamenta che siano scarse le notizie sui minorenni, e che non si dividano secondo le specie dei reati da essi commessi.

Riconosco l'importanza che avrebbe questa notizia, che gioverebbe anzi di avere non solo pei minorenni, ma anche pei recidivi. Oltre a ciò per gli studi importantissimi della recidività e della delinquenza dei minorenni bisognerebbe avere, riferite alle singole specie dei reati, tutte le altre notizie delle qualità personali, dell'esito del giudizio, che ora si hanno soltanto per gli imputati presi in complesso.

Per raccogliere tutte queste informazioni bisognerebbe appigliarsi francamente e risolutamente al sistema della scheda individuale per tutti i crimini e delitti, ma ciò non potrà farsi senza ricercare una parte delle notizie procedurali, altrimenti la spesa della statistica diventerebbe assolutamente inopportuna.

Se si volessero le notizie individuali separatamente pei minorenni e pei recidivi, occorrerebbe, col sistema dei registri, aprire colonne a migliaia, il che è praticamente impossibile, ovvero istituire altri registri speciali pei minorenni e pei recidivi, che non so come sarebbero accolti dai Cancellieri, i quali già si lamentano del troppo grave lavoro che è loro addossato.

La maggior parte delle statistiche straniere non danno per i

minorenni le notizie desiderate dal comm. Beltrani. Soltanto quella germanica ne dà una notizia compiuta, perchè è la sola che sia compilata per mezzo delle schede individuali; ma è noto che essa manca di tutte le informazioni riguardanti l'istruzione del processo, e specialmente di quella importantissima dei reati di cui rimasero ignoti gli autori.

La statistica francese dà le notizie dei minorenni, distinti per specie di reati, per le Corti d'assise (il che fa anche la nostra), e per i Tribunali correzionali, ma non per i Tribunali di polizia, i quali debbono pur giudicare di un buon numero di minorenni e per reati, che presso di noi sarebbero giudicati dai Pretori.

La statistica inglese, e finisco con questi esempi per non fare troppo lungo discorso, non dà notizia distinta dei minorenni neppure per le Corti d'assise; essa, per le singole specie di reati, distingue i giudicati solamente per sesso.

PRESIDENTE. Domanda al comm. Beltrani se crede di replicare alle osservazioni fatte dal comm. Bodio sulla di lui relazione.

BELTRANI-SCALIA. Siccome è probabile che anche altri Commissari vogliano parlare sulla sua relazione, egli preferirebbe avere la parola per rispondere a tutti alla fine della discussione generale.

COSTA. Sente il dovere di manifestare l'opinione sua sul discorso del comm. Beltrani-Scalia, sia come antico Procuratore generale, sia come Commissario per la statistica giudiziaria. Le sue osservazioni saranno brevissime, perchè sul movimento della delinquenza e sul modo di raccogliere i dati statistici parlò già egregiamente il collega Bodio.

Come antico Procuratore generale, illustrerà i frammenti dei suoi discorsi, citati dal comm. Beltrani-Scalia nell'appendice della sua relazione, ove si trovano raccolte le opinioni dei Procuratori generali, dal 1870 in poi, così intorno al movimento della criminalità, come intorno al numero dei reati con autori ignoti.

Quanto ai reati rimasti impuniti per non essersene scoperti gli autori, egli non esagerò mai l'importanza di questo fatto, per quanto doloroso, perchè ritenne sempre che il non scoprirsi gli autori di tutti i reati sia un fatto purtroppo naturale e, date le difficoltà che per necessità delle cose incontra l'amministrazione della giustizia,

impossibile ad evitarsi. Spesso se ne esagera l'importanza, nè sempre viene apprezzato colla necessaria ponderazione ed equanimità. Talora si fanno dei confronti con altri Stati, senza tener conto delle differenze notevoli che si riscontrano nelle diverse legislazioni e nella compilazione delle diverse statistiche; altre volte si traggono deduzioni azzardate dalle cifre, senza tener conto del vero significato che hanno, considerando, ad esempio, inefficace l'azione della giustizia, quando un fatto, che dapprima si credeva costituire reato, risulta non esser tale e non accade quindi di doverne ricercare gli autori.

Delle condizioni della criminalità egli trattò nei suoi discorsi inaugurali, ma sempre in relazione al luogo ed al tempo in cui li pronunciava. E però, pur conservando la stessa opinione sul movimento generale della delinquenza nel Regno, dovette talvolta cambiare d'avviso rispetto alle diverse provincie, alle quali, di volta in volta, si riferivano i suoi studi. Così ebbe occasione di ragionare della delinquenza nel Veneto nel discorso che pronunciò in Venezia nel 1873 sull'amministrazione della giustizia per l'anno 1872. Correggendo non pochi giudizi erronei intorno alla criminalità in quelle provincie, nelle quali si lamentava il prevalere dei reati contro la proprietà, dimostrò come una notevole parte di questi reati fosse costituita da furti boschivi, che, se giuridicamente rientravano nel numero dei furti, non rappresentavano moralmente il vero stato della delinquenza contro la proprietà. Fu quindi in grado di concludere che nel Veneto la criminalità, non ostante alcune cifre apparentemente molto alte, si manifesta in generale con caratteri abbastanza miti.

Nel discorso per l'inaugurazione dell'anno giuridico 1877 alla Corte d'appello di Genova, esaminò il movimento della delinquenza in quel distretto, risalendo coi confronti fino al 1861, e constatò che da quell'anno la delinquenza era gravemente aumentata, ma che l'aumento si poteva considerare proprio della sola città. Di ciò trovava una giusta spiegazione nel fatto, che, mentre nel 1861 Genova era un piccolo porto di mare di un piccolo Stato, nel 1877 era divenuta il primo porto di un grande Stato. Erano in conseguenza molto mutate le condizioni economiche della città, sia per il gran numero di forestieri che vi affluivano, sia per il rapido sviluppo che vi aveva preso il commercio. Date queste cause, era naturale

che le condizioni della criminalità, per l'intimo legame fra il delitto e lo sviluppo della vita economica e sociale, fossero nell'anno 1877 ben diverse da quelle che apparivano nel 1861.

Avendo tenuto l'ufficio di Procuratore generale anche in Ancona ed a Bologna, due distretti di Corte d'appello ne' quali la questione della criminalità ha una così particolare importanza, egli la volle studiare per ogni circondario di Tribunale distintamente. In Ancona poté affermare che essa tendeva ad una costante e sensibile diminuzione. Pressochè alla stessa conclusione fu lieto di poter giungere per il distretto di Bologna. Le Romagne furono considerate per un certo tempo come un paese, nei rapporti della criminalità, pericoloso; nè, per un certo periodo, mancarono sintomi di una criminalità grave ed intensa: ma tale apprezzamento, che deriva o da ricordi storici ormai invecchiati o forse anche da una ingiustificata prevenzione, non corrisponde ormai più alla realtà delle cose.

Anche come Commissario per la statistica giudiziaria deve parlare per fatto personale.

A cominciare dal 1880 si hanno dati statistici uniformi e paragonabili fra loro, raccolti con registri giornalieri, e mediante lo spoglio dei registri quindicinali delle Assise, fatto dall'Ufficio centrale di statistica. Da quest'epoca soltanto si potevano quindi fare indagini sicure intorno alla delinquenza; e la Commissione, nella sessione del novembre-dicembre 1885, se ne occupò a lungo, discutendo con molta cura i dati forniti dalle statistiche sin allora pubblicate e constatando con grande prudenza le deduzioni che ne scaturivano. Fu in seguito a questo esame che la Commissione approvava una proposta di deliberazione fatta dallo stesso oratore, nella quale si affermava che la delinquenza, nell'ultimo sessennio, e specialmente nei reati che più gravemente turbano la sicurezza sociale, accennava ad una diminuzione. Ed a questa deliberazione furono premesse alcune considerazioni, che miravano a determinare i caratteri e la portata di tale affermazione, e cioè non di un fatto assoluto, ma di un indizio, di una tendenza.

Parimenti, nella sessione del 1886, e precisamente nella seduta del 1° luglio, la Commissione approvava un'altra sua proposta di deliberazione, nella quale si dichiarava che, nel 1885, si era confermata quella tendenza ad una diminuzione della criminalità, già constatata per il sessennio precedente.

Queste sono le deliberazioni adottate finora dalla Commissione in seguito allo studio da essa fatto delle condizioni della delinquenza, tanto valendosi dei discorsi inaugurali, quanto dei volumi della statistica definitiva, cercando sempre di attenersi strettamente ai fatti e di non dimenticare le varie cause che possono aver avuto influenza sul movimento della criminalità.

L'egregio relatore afferma che « la delinquenza non diminuisce, ma si trasforma e non solo nella specie dei reati che si commettono, ma anche nelle classi di coloro che delincono. ». Ma per una parte, negando la diminuzione della delinquenza, il Beltrani non dice cosa confortata dai risultati delle statistiche; per un'altra parte, accennando alla trasformazione di essa, non dice cosa nuova: è risaputo che i reati trovano la loro causa occasionale in certi fatti, che pur sono mutabili, e che nuove categorie di reati sorgono col sorgere di nuovi fatti.

Inoltre il collega Beltrani, in questo punto della relazione, accenna a ragioni di ordine piuttosto morale che statistico: lascia il campo dei fatti per entrare in quello degli apprezzamenti, nel quale l'oratore non crede doverlo seguire, perchè elementi di giudizio della Commissione debbono essere le statistiche e le relazioni dei Procuratori generali, non opinioni individuali, per quanto professate da persone autorevoli come il comm. Beltrani. Il quale soggiunge ancora che se diminuiscono i reati contro le persone, aumentano quelli contro la proprietà. Ma anche questo si sapeva; e ad ogni modo è forse più esatto il dire che le due forme di delitto prevalgono diversamente l'una all'altra, secondo i diversi luoghi. Pure dalle recenti carte geografiche per la distribuzione dei reati nelle varie provincie, pubblicate nell'Introduzione alla statistica penale del 1886, abbiamo visto che l'Italia, riguardo alla criminalità, può dividersi in tre zone: in una inferiore, ove prevalgono i reati contro le persone, in una superiore, ove prevalgono quelli contro la proprietà e in una media ove i reati contro le persone e quelli contro la proprietà quasi si equilibrano.

Non vuol negare, che come in tante altre cose, non avvenga anche nella delinquenza una trasformazione. Egli stesso nei suoi discorsi inaugurali ebbe ad avvertire più volte il peggiorare delle condizioni morali, il farsi più precoce il perversimento intellettuale ed il conseguente aumentare di gravità della delinquenza dei mino-

renni: lo stesso legislatore si preoccupa di questo fatto, prescrivendo che la maggiore età criminale si raggiunga prima della maggiore età civile. Ma, per concludere questa parte del suo dire, non riconosce che il Beltrani-Scalia abbia addotte tali nuove considerazioni o tali prove di fatto da infirmare le deliberazioni già prese dalla Commissione intorno ai caratteri della delinquenza.

Il relatore ha poi tentato di dimostrare che le cifre delle statistiche giudiziarie penali non sono esatte. A questa obiezione rispose già, colla sua grande competenza, il Direttore generale della statistica. Non è questa, del resto, per la Commissione una questione nuova: già l'onorevole Cuccia, nella seduta del 25 giugno 1886, aveva espresso il desiderio « di sapere quali garanzie si abbiano « che le tabelle vengano riempite con sincerità ed esattezza, poichè « egli aveva ragione di credere che non si possa avere tale sicurez-za e l'esperienza lo aveva convinto che spesso le tabelle si « riempiono a capriccio e che non poche volte si inventano le cifre. » Fu risposto allora all'onorevole Cuccia, indicando il modo che si segue nel raccogliere le nozioni statistiche, ben diverso da quello di un tempo e gli fu dimostrato come l'istituzione dei registri giornalieri fornisca un metodo facile e sicuro per raccogliere i dati e se ne siano ottenuti buoni risultati. Di tali spiegazioni l'onorevole Cuccia si dichiarava soddisfatto.

Il commendatore Beltrani, per sostenere la sua opinione, si vale anche dell'autorità di non so quale discorso inaugurale. Ma egli non saprebbe quale valore si possa attribuire ad affermazioni che potrebbero anche essere l'effetto di un' incompleta cognizione del metodo di compilazione delle statistiche e dei doveri che esso impone a chi è incaricato di invigilare questo servizio.

Se si dubitava dell'esistenza di errori, perchè non si è cercato di eliminarli?

Le critiche mosse alle nostre statistiche, pur da persone di non dubbia fama e valore, procedono spesso o da una imperfetta cognizione dei mezzi (al cui perfezionamento ha atteso con opera assidua la Commissione) ora usati per raccogliere le notizie, o da una sfiducia assoluta nella statistica in se stessa, la quale porta a riunire in un sol giudizio così le statistiche fatte bene, come quelle fatte male. Ma, esaminate nelle ragioni che le spiegano, queste critiche perdono molto del loro valore e non debbono arrestare la Commissione nel

suo compito, che non è quello di accreditare dubbi infondati, ma di rendere sempre più certe ed utili le nostre statistiche giudiziarie.

Viene infine ad un'ultima considerazione.

Perchè, gli vien fatto di domandare, il comm. Beltrani-Scalia ha fatto questo suo lavoro? Il Beltrani fu sempre uno dei più valenti studiosi di statistica criminale e come membro della Commissione prese sempre viva parte ai suoi lavori: perchè, dunque, viene oggi a mettere in dubbio la verità delle statistiche giudiziarie, e quindi, in certo modo, l'utilità dell'opera compiuta, coll'autorevole sua cooperazione, dalla Commissione? Per quanto attentamente abbia letto la relazione Beltrani, egli non poté giungere ad afferrare il senso e la portata delle sue proposte. Pare ch'egli vorrebbe ridurre la statistica penale a fornire soltanto quelle notizie intorno alla criminalità che possono interessare il sociologo. Ma è ciò possibile? Si può oggidi abbandonare la statistica amministrativa, quando una infinità di problemi di ordine giuridico-amministrativo attendono ancorà una soluzione? Questa è la domanda che egli rivolge ai suoi colleghi, e spera che nessuno vorrà darvi risposta negativa.

Curcio. Si associa pienamente alle osservazioni che con tanta autorità e competenza hanno fatto i colleghi Bodio e Costa. È suo fermo convincimento che, a cominciare dal 1880, la criminalità sia in Italia in lenta, ma continua diminuzione. Ne vede una prova nel fatto, attestato dai bilanci della spesa, di una costante diminuzione dei fondi necessari al mantenimento dei detenuti. Inoltre per lui i migliori giudici del movimento della delinquenza sono i Procuratori generali e dai loro discorsi degli ultimi anni non apparisce ch'essi stimino peggiorate le condizioni della delinquenza.

La seduta è tolta a mezzogiorno.

Seduta del 19 dicembre 1888.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Inghillieri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini e Tami, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

Si approva il verbale della precedente seduta.

PRESIDENTE. Invita la Commissione a continuare la discussione sulla relazione del comm. Beltrani-Scalia.

BELTRANI-SCALIA. Quand'io mi misi al lavoro, che ho avuto l'onore di presentare alla Commissione, prevedevo la burrasca che avrei sollevato; ma non credevo che le cose da me dette dovessero meritarmi tante e così svariate osservazioni.

Risponderò dunque a quelle che ho potuto afferrare, ascoltando religiosamente i miei contraddittori, riservandomi di ritornare sull'argomento con più agio. Cercherò dunque di essere brevissimo; e la Commissione che ha impiegato due sedute a sentire le accuse, non impiegherà che pochi minuti ad udire la difesa.

Del resto la questione che si tratta oggi in seno della Commissione di statistica, si agita in Inghilterra, si agita con maggior vivacità da qualche anno a Berlino tra il Direttore generale del Ministero di Giustizia, consigliere Starke, ed il Direttore generale del Ministero dell'Interno, consigliere Illing, la qual cosa prova che essa è d'importanza non secondaria.

Il collega Bodio ha fatto una lunga ed eloquente risposta al mio lavoro, cosa di che lo ringrazio. Io opporrò alcune osservazioni ai punti più salienti su cui si è intrattenuto il Direttore della statistica.

1° Il collega Bodio si duole perchè non ho tenuto conto del volume della statistica penale relativo al 1886. Ho detto nella mia relazione (vedi pag. 39) perchè non me ne sono servito, ossia fino a qual punto me ne sono servito, ma aggiungo che questo mio operato nulla toglie alla questione; perchè, se le cifre della statistica del 1886 sono eguali a quelle dei prospetti, le conseguenze da me avvertite non perdono valore e, se ne differiscono, ho evitato di rilevare altre e nuove differenze.

2° Il collega Bodio mette di fronte le cifre della statistica e le sintesi dei discorsi dei Procuratori generali, prestando maggior fede alle prime. Io invece, in vista della scarsa fiducia che ho nella esattezza delle cifre fornite dai Cancellieri alla Direzione generale di statistica, dò maggior peso alle seconde, che rappresentano il parere intuitivo di un alto Magistrato il quale, tutto l'anno, ha dovuto seguire il movimento della criminalità nel suo distretto. È questione di apprezzamento.

3° Il collega Bodio non sa spiegarsi perchè io abbia messo in rilievo tutte le differenze che esistono tra i prospetti sommari pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e la statistica definitiva. Rispondo che ciò ha fatto per due ragioni: 1° per dare una certa spiegazione della diversità delle cifre delle tabelle da me compilate; 2° per invocare che si metta un termine a questi continui mutamenti, che sono di grandissimo nocumento a chi deve studiare le statistiche.

4° Il collega Bodio asserisce che col 1887 tutte quelle differenze sono scomparse o scompariranno. Questa sua dichiarazione importa che la mia critica può avere un valore storico, ma che non è una poesia.

5° Il collega Bodio fa la storia delle vicende della statistica, mostrando i miglioramenti introdottivi. Io sono il primo a convenire dei progressi fatti. Credo di aver chiamato *caotico* il primo periodo della statistica e faccio voti perchè questo attuale sia definitivamente lo *storico*.

6° Il collega Bodio accenna alla *nota* pubblicata sui prospetti sommari, nella quale si avverte che di fronte alla statistica giudiziaria vi potranno essere delle modificazioni. Veramente la nota dice *lievi* modificazioni ed io lascio che il lettore decida se quelle da me indicate siano tali.

7° Il collega Bodio ricorda che in Germania si pubblicano con

precedenza talune cifre della statistica generale. Avrei desiderato sapere se tra le due pubblicazioni germaniche vi siano le medesime differenze delle nostre e in tutti i casi mi permetterei di domandargli, perchè quest'anno non furono pubblicati i soliti prospetti nella *Gazzetta Ufficiale*. Se non furono pubblicati perchè le differenze erano troppe, ho ragione di esser contento; ma in questo caso è forza che l'amico Bodio divida quella specie di biasimo che mi è stato mosso per non aver fatto il solito discorso sui discorsi dei signori Procuratori generali, giacchè, mancandomi i prospetti sommari, mi mancavano gli elementi necessari per la mia relazione.

8° Il collega Bodio ha detto che io non ammetto nessuna differenza tra due cifre statistiche riferentisi al medesimo fatto. Ciò non è del tutto esatto. Io ammetto le correzioni, gli errori, ecc.; ma quando in due pubblicazioni sono molte di più le cifre che discordano, anzichè quelle che vanno d'accordo, il dubbio nasce spontaneo. Io non ho *negato in modo assoluto* qualsiasi fede alle cifre della statistica, ma ho detto che *bisognava accettarle con riserva*.

9° Il collega Bodio ha insistito sul fatto che queste differenze sono di qualche diecina, di qualche unità. Ma io credo che, quando si tratta di cifre, la differenza di *uno* sia talvolta indizio e guida a trovare una differenza di mille.

10° Il collega Bodio osserva e si rallegra che queste differenze siano andate scomparendo man mano. Il fatto è vero; ma poichè gli uffici che raccolgono le notizie locali sono rimasti gli stessi, nasce il dubbio che quella maggiore armonia possa essere il risultato di maggiore accortezza, non di maggiore veridicità ed esattezza.

11° Il collega Bodio ha riassunto e ripetuto le cifre riguardanti talune manifestazioni della delinquenza. Io ho procurato di mostrare nel mio lavoro le ragioni, per le quali quei risultati non hanno tutto quel valore che ad essi si attribuisce.

12° Il collega Bodio ha detto che anche lui crede che la delinquenza si trasformi: io non ho detto diversamente; e poichè i volumi della statistica sono pubblicati e tutti possono avere sott'occhio le cifre dei reati; poichè la coscienza pubblica è il giudice più competente in questa questione, aspetto che essa si pronunzi al riguardo.

13° Il collega Bodio ha citato le cifre della statistica carceraria

per dimostrare, anche per mezzo di esse, la diminuzione della delinquenza. Ma, a parer mio, la statistica carceraria dimostra solamente i fatti seguenti, cioè: diminuzione, non sensibilissima, nella popolazione dei condannati; diminuzione, non sensibilissima, nel numero degli arrestati; diminuzione vera, innegabile, nelle cifre dei detenuti giudicabili, rimasti in carcere alla fine dei singoli anni, le quali cifre proverebbero quel che ho detto già nella mia relazione (vedi pag. 74), e non contraddirebbero punto le mie osservazioni sul movimento della delinquenza, mentre rendono omaggio al modo col quale viene condotta l'amministrazione della giustizia in Italia.

14° Il collega Bodio ha negato che sbalzi di una certa importanza esistano nelle cifre statistiche; ha sostenuto che tali sbalzi sono inerenti alla espressione statistica dei fatti criminosi; ha asserito che sbalzi si trovano anche nelle statistiche di altri paesi, in confronto dei quali quelli delle nostre statistiche definitive sono molto minori e di molto minor gravità. Credo di aver dimostrato nel mio lavoro che gli sbalzi non sono indifferenti (come ognuno può vedere fermandosi a considerare gli esempi da me addotti); e ritengo poi che le differenze notate nelle statistiche degli altri paesi non abbiano il carattere di quelle riscontrate nelle nostre. E se il comm. Bodio abbandona le cifre dei prospetti sommari per attenersi a quelle delle statistiche analitiche, nulla ho da aggiungere. Ma ritengo che, se gli sbalzi sono maggiori nei prospetti sommari in confronto delle statistiche definitive, non mancano neppure in queste, anzi molti degli sbalzi da me notati nel mio lavoro riguardano appunto le cifre delle statistiche definitive.

15° Il collega Bodio ha accennato alle osservazioni fatte circa le proporzioni degli imputati giudicati, condannati e prosciolti rispetto a cento reati giudicati, seguiti da condanna o da proscioglimento (vedi pag. 86 della mia relazione). Avevo già avuto comunicazione dal comm. Bodio dell'appunto che si poteva muovere a quelle mie osservazioni, e se ho insistito a mantenerle si fu per mostrare come le tavole statistiche, dalle quali trassi le cifre, mal si prestano ad illuminare lo studioso.

16° Il collega Bodio ha spiegato le differenze da me notate rispetto alle cifre riguardanti i recidivi, ma non le ha negate. E mi contento di questo risultato.

17° Finalmente il collega Bodio ha mostrato come le notizie

date dalla nostra statistica sui minorenni siano anche in proporzione maggiore di quelle che danno alcune statistiche straniere. Osservo che non sono punto soddisfatto di questa dichiarazione, ritenendo che molte delle indicazioni contenute nella nostra statistica potrebbero essere sostituite da altre di più vitale importanza. Per l'Italia la recidività e la delinquenza dei minorenni sono due questioni di gran lunga superiori a quella del numero dei periti intesi nei giudizi e ad altre che per brevità tralascio. Il dire che, se l'Inghilterra manca delle indicazioni sui minorenni, possiamo mancarne anche noi, mi pare un argomento che zoppica, e non ripara alle deficienze da me lamentate.

Passerò a rispondere rapidamente alle osservazioni del commendatore Costa, ringraziandolo delle cortesi parole usate a mio riguardo, ed anche delle leggere punture, perchè dettate dall'amore che anche l'onorevole senatore porta alla statistica giudiziaria.

1° Il comm. Costa ha parlato anzitutto per un fatto personale come antico Procuratore generale, ma nello spiegare le ragioni alle quali s'informano i suoi discorsi, dei quali tutti riconoscono i pregi, non ha potuto trovare un sol punto, nel quale io abbia tradito o svisato le cose da lui dette. Temevo che nel rileggere ben 430 relazioni di Procuratori generali fossi incorso in qualche errore o in qualche men che esatta interpretazione; ma poichè di questa accusa il comm. Costa non mi ha gravato, vuol dire che proprio non ha trovato nemmeno un indizio di colpa. Ho la coscienza di avere riferito le opinioni dei Procuratori generali in tutta la loro integrità, e devo confessare che spesso ho preferito le opinioni meno pessimiste, le tinte meno scure, anche per riguardo dell'egregio mio amico e contraddittore, il comm. Bodio.

2° L'onorevole Costa ha sostenuto con molto vigore di essere stato logico nelle cose dette sul movimento della delinquenza dei vari distretti di Corte d'appello, nei quali fu Procuratore generale. Ma io non so trovare nel mio lavoro una sola frase che accenni al contrario. Lo stesso non potrei dire per quel che riguarda i reati con autori ignoti, perchè il senatore Costa, come Procuratore generale, trovava *deplorabile e doloroso* quel fatto che ora, come componente la Commissione di statistica, ha dichiarato *un fatto naturale ed indeclinabile*. A dire il vero, io sono d'accordo con l'onorevole Costa, Procuratore generale. Il grido unanime, costante di

tutti i magistrati mi spaventa: la piaga dei reati con ignoti autori mi pare la piaga più dolorosa dell'amministrazione della giustizia in Italia, e confesso che l'esempio della Francia mi conforta poco.

3° L'onorevole Costa ha anche parlato per un fatto personale, come componente la Commissione di statistica giudiziaria, difendendo il voto da questa emesso nel 1885 e nel 1886; ma io non credo di dovere esaminare i *considerandi* di quegli ordini del giorno. Quando poi l'onorevole Costa mi parla di statistiche, che hanno, a di lui avviso, *maggior sicurezza ma non certezza*, dichiaro che da parte mia non sento dissipati i miei dubbi da una tale affermazione, perchè le statistiche non possono avere che certezza assoluta o non sono statistiche. Per me, ripeto, la mezza verità non esiste.

4° L'onorevole Costa si è lungamente intrattenuto ad esaminare le cose da me dette sui caratteri e sulle forme che viene assumendo la delinquenza nel nostro paese (vedi pag. 73 e 74 della mia relazione) e se in qualche una delle mie affermazioni ha pur convenuto, ne ha combattuto la maggior parte. Mi permetto di osservare all'egregio mio contraddittore che quelle mie considerazioni non sono apprezzamenti individuali, ma sono, come risulta dalle mie stesse parole (vedi pag. 73 della relazione), opinioni tratte dalla *rassegna* fatta dei discorsi dei Procuratori generali, anzi molte sono riferite quasi colle parole stesse dei Procuratori generali che ho fatte mie, perchè le credo verità incontestabili.

5° L'onorevole Costa ha parlato con molta vivacità di quei Procuratori generali, che hanno sollevato dubbi sulla veridicità delle cifre statistiche. Intendo il suo sdegno, ma persisto a credere, e con me credono forse anche molti, che le nostre statistiche *debbono essere accettate con qualche riserva*. Alcuni magistrati hanno il coraggio di dichiararlo apertamente; altri accolgono il dubbio nell'animo, ma non credono di farlo palese.

6° Finalmente l'onorevole Costa si è fermato sull'istituzione dei registri giornalieri come su di un notevole perfezionamento per la raccolta dei dati, ed ha conchiuso col dimandarmi quale scopo abbia il lavoro che ho fatto.

Rispondo francamente che non nego l'utilità dell'introduzione dei registri giornalieri, ma soggiungo che, essendo un po' della scuola di San Tommaso, crederò in essi allora quando sarò assi-

curato che sono tenuti come conviensi, quando l'ordinamento della statistica presso le singole Autorità giudiziarie sarà tale da meritare piena fiducia. Per ora confesso di rimanere, anche di fronte ai registri giornalieri, uno scettico.

Dichiaro da ultimo che fine del mio lavoro è stato quello di portare nel seno della Commissione un'opinione che, come ho detto poco innanzi, molti dividono, *ma pochi apertamente confessano*, riguardo alla purezza delle fonti della nostra statistica. Ho compiuto questo mio lavoro per il vecchio e caldo amore che sento agli studi statistici; l'ho compiuto per adempiere a quello che ho creduto mio dovere, a costo di espormi alle accuse che apertamente, ma gentilmente, mi han mosso i colleghi Bodio, Costa, Curcio e non mi pento di quel che ho fatto.

A quest'ultimo poi mi sento in dovere di rivolgere alcune parole.

1° L'onorevole Curcio ha dichiarato che accetta e dà grandissimo peso alle parole dei Procuratori generali, ma che, leggendo i discorsi del 1887, non ha trovato quelle non liete conclusioni che io ho fatto notare. Prendo volentieri atto di questa professione di fede nei discorsi dei Procuratori generali, diversa da quella dell'amico Bodio ed anche un po' da quella dell'onorevole Costa e ripeto che, secondo quanto risulta a me dall'attenta lettura che ne ho fatto, la nota predominante nei discorsi d'inaugurazione per l'anno 1887 è questa: leggiera diminuzione o meglio oscillazione nel numero dei reati, aumento di recidivi, crescente delinquenza di minorenni, gravissime proporzioni dei reati con autori ignoti. Se di questo risultato l'amico Curcio è contento, io non ho nulla da dire.

2° L'onorevole Curcio si appoggia alle cifre della popolazione carceraria per dimostrare che la delinquenza diminuisce; e per convincermi della diminuita popolazione delle carceri, cita le minori somme domandate nei bilanci di questi ultimi anni dal Ministro Magliani per il mantenimento dei detenuti.

Rispondo che, per quanto si riferisce al numero dei detenuti, non tornerò a ripetere quel che ho già detto al collega Bodio; e che per quanto riguarda i fondi stanziati in bilancio, la minore spesa può derivare da cause complesse, non esclusa quella di appalti fatti a condizioni migliori, come appunto è accaduto in quest'anno.

Chiedo venia alla Commissione della questione che ho sollevata ed ho piena fede che essa ridonderà tutta a vantaggio della statistica, perchè le vedute personali devono cedere di fronte al vero interesse dell'amministrazione e della scienza.

Rispettoso com'io sono dell'opinione di un così autorevole consenso, qual è questo della Commissione per la statistica giudiziaria, quand'anche tutte le mie proposte siano respinte, sarò parimente soddisfatto.

Spero che la Commissione vorrà permettermi per ultimo di presentare le due proposte seguenti :

1° Che il mio lavoro ed i verbali di queste adunanze siano tosto pubblicati e distribuiti in tempo ai Procuratori generali ed ai Procuratori del Re, affinchè, volendo, possano servirsene pei loro discorsi inaugurali.

2° Che tutte le mie proposte siano inviate al Comitato per essere esaminate a mente calma (della imparzialità nessuno può dubitare), con preghiera di riferirne nella prossima adunanza della Commissione.

COSTA. Premette che anch'egli non spenderà molte parole per rispondere al collega Beltrani-Scalia.

Osserva anzitutto essere necessario continuare nella via intrapresa, procurando di migliorare sempre più i metodi per raccogliere i dati, in modo però da non rendere impossibile il confronto col passato.

Il Comitato permanente ha creduto opportuno di sospendere, secondo la deliberazione presa dalla Commissione nella sessione del giugno-luglio 1887, la pubblicazione dei prospetti sommari, che si faceva nella *Gazzetta Ufficiale*, perchè, mentre questa pubblicazione era utile, anzi necessaria, quando i volumi della statistica analitica non si pubblicavano che con ritardo, non lo è più oggi che, mercè lo zelo della Direzione generale della statistica, vi è fondata speranza che d'ora innanzi le statistiche possano essere pubblicate alla fine dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

La pubblicazione dei prospetti sommari avveniva senza che si potesse fare un esame critico delle cifre; di qui, come ha efficacemente dimostrato il collega Bodio, la ragione delle lievi differenze numeriche fra essi e le statistiche definitive: e siccome tali differenze

sono inevitabili in un lavoro sommario, tutto in base a notizie che non si avrebbe il tempo di controllare, parve miglior partito sopprimerle, sia come ormai inutili, sia per ovviare al pericolo che se ne rilevinò le mende, senza ricercare le ragioni che le spiegano, soltanto al fine di toglier fede anche alle statistiche definitive.

L'egregio relatore ha detto che, a suo modo di vedere, quando si tratta di cifre, la differenza di un'unità è talvolta indizio e guida per trovare differenze di migliaia.

Ammette che ciò possa talora accadere, ma nega che sia vero come regola generale. Si possono avere intorno ad uno stesso fatto due cifre diverse, senza che vi sia contraddizione, ed anzi l'una può esser mezzo, come nel caso nostro, per rendere l'altra più sicura e precisa. D'altronde non si debbono confondere le nozioni statistiche cogli apprezzamenti delle nozioni statistiche. Ancorchè questi non siano esatti, non potrebbero infirmare il valore intrinseco di quelle.

Il comm. Beltrani, ad esempio, ha affermato che carattere spiccato dell'amministrazione della giustizia penale, in Italia, è quello della soverchia indulgenza. Ora questa non è una deduzione statistica, ma un semplice apprezzamento; e un apprezzamento, a suo parere, poco esatto. Ammette che talora si sia indulgenti nell'applicazione delle pene, ma nega che si possa essere e si sia indulgenti nell'applicazione delle leggi.

Non ha d'uopo di notare quanto sia difficile desumere, come fece il relatore, da frasi isolate un concetto esatto e complessivo delle opinioni dei Procuratori generali. Ma in ogni modo, circa gli autori ignoti, ritiene di non essere in contraddizione colle opinioni manifestate sia come membro della Commissione per la statistica giudiziaria, sia quale antico Procuratore generale. È deplorabile, lo ripete ancora, il gran numero dei reati dei quali non si riesce a scoprire gli autori, ma è purtroppo un fatto naturale, inevitabile.

Quanto ai registri giornalieri, il Beltrani ha bensì dichiarato che ha in essi poco o punto fiducia, ma non ha fatto alcuna proposta per migliorarli, per sostituire un nuovo metodo a quello ora usato nella raccolta dei dati; ha detto di aver fatto il suo lavoro « per portare in seno della Commissione un'opinione che molti dividono, ma pochi apertamente confessano... » Senonchè vi è

ragione di credere che questo scetticismo intorno alla fede che può essere attribuita alla statistica giudiziaria sia professato in generale da coloro che non ebbero mai tra le mani un volume di questa statistica e respinto da coloro che, essendosi applicati allo studio di essa, hanno imparato a riconoscerne i pregi, ad accettare con prudenza i frutti che essa può dare, ad accontentarsi di ottenere quello che è possibile avere, senza abbandono e senza diffidenza, così come di ogni istituzione umana gli uomini prudenti sogliono fare.

Gli riesce quindi tanto più doloroso che il commendatore Beltrani, valente cultore di questi studi, abbia voluto sostenere e confortare della sua autorità l'opinione di quelli che non possono avere altra scusa che nella incompleta cognizione dell'istituzione che, per vezzo o per abitudine, hanno preso a censurare.

AURITI. Desidera siano tenute ben distinte la discussione generale e quella sulle proposte presentate dal relatore.

La discussione generale riguarda il movimento della criminalità, e la maggiore o minore esattezza delle cifre statistiche.

Intorno al movimento della delinquenza, opina anch'egli che quella diminuzione della più grave criminalità, cui altra volta la Commissione ebbe a constatare, non sia smentita dai fatti, quali risultarono dalle ultime statistiche. Anche ammettendo la trasformazione nella delinquenza, che avviene per logge naturale, rimane fermo che i reati più gravi diminuiscono, mentre al contrario vanno aumentando le contravvenzioni. Ma da ciò non deve senz'altro conchiudersi ad un aumento nella criminalità, perchè, nel giudicarne, si deve appunto non tener conto delle contravvenzioni, le quali sono in tanto maggior numero, quanto più, si può dire, un paese è innanzi nella civiltà, le leggi sono numerose e sono fatte più severamente osservare.

Quindi la Commissione può con piena cognizione di causa confermare ancora una volta la deliberazione votata nella seduta del 26 novembre 1885.

Rispetto all'esattezza delle cifre, si contenta di ricordare che, sino dal 1880, fu incominciato il riordinamento della statistica giudiziaria, rimuovendo, a poco a poco, le difficoltà che si opponevano al suo miglior funzionamento; che si sono già ottenuti dei miglio-

menti notevoli, per i quali merita una lode speciale l'Ufficio della statistica giudiziaria presso la Direzione generale della statistica; che infine si procederà, finchè sarà possibile, nella via dei perfezionamenti.

Presenta la seguente proposta di deliberazione conforme alle cose ora dette:

« La Commissione:

« Confermando il giudizio sul corso della criminalità in Italia, espresso nelle deliberazioni del 26 novembre 1885 e del 1° luglio 1886, giudizio ribadito dai dati statistici del volume analitico per l'anno 1886 e non infirmato dalle obiezioni mosse in contrario;

« Approvando l'indirizzo dell'Ufficio centrale di statistica ed i progressivi miglioramenti attuati nell'ordinamento dei registri e nella prontezza e diligenza degli annuali lavori riassuntivi e di comparazione;

« Passa alla discussione delle proposte speciali del relatore. »

CANONICO. Fa notare che la proposta del senatore Auriti è composta di due parti, sulle quali stimerebbe bene che si votasse separatamente.

FERRI. Non accetta quella parte della proposta del senatore Auriti, colla quale si conferma la tendenza alla diminuzione dell'alta criminalità, perchè mancano gli elementi che possono condurre a tale conclusione, non essendo stati discussi i risultati della statistica penale per gli anni successivi al 1885. L'ultima deliberazione in proposito fu approvata nella seduta del 26 novembre 1885, su proposta del comm. Costa; ma, dopo, la Commissione non ebbe più occasione di venire ad alcuna conclusione sul grave argomento, perchè nella sessione del giugno-luglio 1887 si deliberò di discutere sul movimento della delinquenza nel 1886 dopo che fosse stato pubblicato il volume di statistica analitica di quell'anno (1). Questa discussione non ha ancora avuto luogo, sicchè la Commissione non può deliberare in proposito. Egli, per parte sua, ritiene che negli anni 1886-87 vi sia stato un aumento della criminalità.

Desidera poi di far osservare che finora la Commissione si

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria* - Sessione giugno-luglio 1887, pag. 147

limitò a studiare i discorsi inaugurali dei Procuratori generali, dai quali non si hanno risultati sicuri, come si constatò già nella passata sessione, e come ha con tanti esempi dimostrato ora il Beltrani-Scalia nella sua relazione. Egli vorrebbe pertanto invitare la Commissione a ricorrere (ed è anche questo ufficio che le spetta, secondo l'articolo 4, lettera *f*, del decreto organico 20 aprile 1882) ad un'altra fonte più utile e sicura, che venne finora trascurata, vale a dire ai volumi della statistica analitica. Di essi la Commissione si occupò soltanto nelle prime sessioni; ma ora che vi furono introdotti molti ed opportuni miglioramenti, meritano più grande attenzione. Si facciano adunque degli studi su quelli pubblicati negli anni 1885-86-87, e di questi studi si riferisca il risultato alla Commissione. Presenta in proposito una proposta di deliberazione.

Quanto poi alla parte critica della relazione del Beltrani, pur essendo d'accordo con lui sulla maggior parte dei dubbi da lui manifestati, non giunge alle sconsolanti conclusioni del relatore.

Gli sembra piuttosto che intorno alla attendibilità ed esattezza dei dati occorra distinguere il momento in cui essi vengono raccolti originariamente nelle cancellerie giudiziarie e quello in cui sono elaborati nell'Ufficio centrale. Mentre in questo il lavoro procede con regolarità, e vi è molta garanzia di esattezza, nelle cancellerie invece non si adopera quella diligenza che sarebbe necessaria. È inutile introdurre delle modificazioni, e siano pure dei miglioramenti, nei moduli, nei registri, se nello stesso tempo non si cerca d'infondere ne' funzionari di cancelleria il sentimento del proprio dovere anche per questo servizio. Occorrono impiegati speciali remunerati sia con gratificazioni, sia in altro modo, ma interessati insomma al lavoro statistico.

Accenna alla correzionalizzazione, sulla quale parlarono nella passata sessione gli onorevoli Costa e Fortis, e ricorda che fu allora deliberata una ricerca speciale su questo argomento. Ora, dalla relazione del Beltrani-Scalia, si hanno, a suo parere, elementi sufficienti per ritenere che abbia avuto luogo anche per essa un aumento: tanto più necessarie divengono quindi le indagini, e amerebbe conoscere i risultati di quelle che dovrebbero essere state fatte.

Crede che le idee espresse dall'onorevole Auriti sulle contravvenzioni si possano accettare, sebbene con qualche riserva. Ma,

se sta bene di non guardare ad esse, bisogna innanzi di parlare di un miglioramento nelle condizioni della criminalità, tener conto dell'aumento dei reati correzionalizzati.

Nel 1884 furono rinviiati al giudizio dei Tribunali correzionali 4236 imputati per competenza e 14,991 imputati per circostanze attenuanti; nell'anno 1886 vi furono rinviiati 1265 imputati per competenza, ma 19,112 per circostanze attenuanti. Oltre di che crescono le proporzioni degli imputati in rapporto a 100 reati, secondo risulta dalla relazione del Beltrani, e non bisogna poi dimenticare il fatto che diviene sempre maggiore il numero delle denunce, se anche diminuisce il numero degli imputati giudicati, e che le notizie dei giudizi rappresentano piuttosto il lavoro compiuto dai magistrati, anzichè le condizioni della criminalità in un determinato anno.

Conclude affermando come pel momento non si possa votare la prima parte della proposta del senatore Auriti.

AURITI. Dà spiegazioni intorno alla sua proposta di deliberazione, nella quale egli intende di limitare il giudizio sul corso della criminalità a tutto il 1886.

Per quest'anno si potrà sollevare la questione se si debbano per parte della Commissione far oggetto di una speciale discussione i risultati della statistica definitiva, ma, ad ogni modo, non mancano gli elementi necessari per giudicare, e quindi per deliberare intorno alla sua proposta: già da parecchi mesi è stato pubblicato il volume della statistica penale per l'anno 1886, e gli onorevoli suoi colleghi non avranno certo mancato di rivolgere ad esso la loro attenzione.

Quanto alla seconda parte della sua proposta, dimostra come l'Ufficio centrale di statistica, per i continui miglioramenti introdotti nelle pubblicazioni della statistica giudiziaria, tanto nelle tavole analitiche come nelle introduzioni, ricche di prospetti e di confronti, meriti bene una parola di approvazione da parte della Commissione.

Votato il suo ordine del giorno, si potrà passare poi alla discussione delle singole proposte del relatore.

CURCIO. Rispetto al fatto notato dal Beltrani e ricordato dall'onorevole Ferri, dell'aumentare degli imputati in proporzione ai reati, avverte che, a parer suo, la società si preoccupa più dei

reati che dei delinquenti; ed è indubitato che i reati diminuiscono.

Quanto alla correzionalizzazione, crede che i magistrati non facciano che applicare scrupolosamente la legge e non partecipa alle critiche che molti muovono contro quest'istituto.

A lui non fa, come ad altri, una troppo dolorosa impressione il gran numero di dichiarazioni di non luogo a procedere, perchè molte volte si presentano delle denunce, che si riconoscono poi infondate; non bisogna quindi attribuire ad impotenza delle Autorità giudiziarie il non aver scoperto reati che effettivamente non esistono. Conferma di attribuire molto valore al fatto della diminuzione della spesa assegnata pel mantenimento dei detenuti.

Non dividendo, per tutte queste ragioni, le opinioni, secondo lui troppo pessimiste, degli onorevoli Ferri e Beltrani, e riconoscendo anch'egli i progressi compiuti dall'Ufficio di statistica, dichiara di associarsi pienamente alla proposta dell'onorevole Auriti.

COSTA. Ritiene che le osservazioni del collega Beltrani-Scalia, si debbano o accettare intieramente, o intieramente respingere.

Non sa quindi intendere come l'onorevole Ferri possa accettarle soltanto in parte: gli parrebbe più logico se le ammettesse tutte, e dividesse col relatore l'opinione, che tutto quello che fu fatto pel riordinamento della statistica giudiziaria, fu mal fatto, e questa deve essere completamente rinnovata e ordinata su altra base. La Commissione è nella necessità di votare un ordine del giorno: essa non può rimanere sotto il peso di accuse gravi, come quelle mossele dall'egregio collega Beltrani.

L'onorevole Ferri ha detto che il difetto del nostro ordinamento per la statistica giudiziaria consiste principalmente in ciò che mancano i funzionari i quali se ne occupino con diligenza. Crede che questa affermazione sia troppo generale e debbasi accogliere con qualche riserva. La vera causa del male non istà nell'essere addossato ai Cancellieri lavoro soverchio, eccessivo; quello del tener registri statistici e del riempir quadri e modelli non è che un lavoro che si sostituisce ad un altro; il male sta invece nella mancanza, in alcuni magistrati, di buona volontà nel seguire l'indirizzo che in questi ultimi anni si è cercato di dare alla statistica giudiziaria.

Circa ai compensi da assegnarsi ai funzionari di cancelleria,

proposti dall'onorevole Ferri, fa delle riserve, perchè, a suo avviso, non si debbono concedere speciali gratificazioni per lavori ordinari.

La questione poi della correzionalizzazione diventa ormai accademica, giacchè col nuovo Codice penale quest'istituto è destinato a scomparire. Intanto ripete quanto ebbe già a dire nelle precedenti sessioni, che cioè, nello stato attuale della legislazione, la correzionalizzazione è una necessità, che i magistrati ne usano con coscienza, e che in fine essa non si applica che a reati di poca importanza, e ad ogni modo non serve a dissimulare la gravità vera della delinquenza, ma a dimostrare quale veramente essa sia.

Quanto alla discussione sul movimento della delinquenza per l'anno 1886, gli sembra che si sia efficacemente ed ampiamente fatta discutendo intorno alla relazione del collega Beltrani-Scalia, il quale è giunto a conclusioni affatto opposte a quelle dell'onorevole Auriti. Inoltre, come quest'ultimo ha opportunamente avvertito, da parecchi mesi è stato pubblicato l'ultimo volume della statistica penale, dal quale i membri della Commissione possono aver desunto gli elementi sufficienti per stabilire se la criminalità sia in aumento o in diminuzione e dare quindi, in proposito, un voto ponderato ed illuminato.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 20 dicembre 1888.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Inghillieri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Tami e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta che viene approvato.

BELTRANI-SCALIA. Prende occasione dalla lettura del verbale per fare un'osservazione sulle proposte che ebbe l'onore di presentare nella precedente seduta.

Egli proponeva: 1° che la sua relazione, insieme ai verbali di questa sessione, fosse subito pubblicata e distribuita ai Procuratori generali ed ai Procuratori del Re, affinchè essi potessero, volendo, trovare in questi lavori argomento pei loro discorsi inaugurali; 2° che tutte le sue proposte fossero inviate al Comitato, per essere esaminate, con preghiera di riferirne poi nella prossima adunanza della Commissione.

Ora, mantenendo la seconda proposta, ritira la prima, ma esprime il desiderio che si provvegga, affinchè i verbali di questa sessione siano al più presto pubblicati e distribuiti ai Procuratori generali ed ai Procuratori del Re.

Dopo alcune spiegazioni date alla Commissione dal comm. Bodio, il presidente assicura il comm. Beltrani-Scalia che si terrà conto del desiderio da lui manifestato.

LUCCHINI. Dichiarò che farà poche osservazioni sulla relazione del collega Beltrani, relazione che egli studiò con grande interesse.

Fu dolente di rilevare come l'egregio relatore non abbia preso in esame i discorsi pronunciati dai Procuratori generali nell'inaugurazione del corrente anno giuridico, mentre ebbe cura di far tante considerazioni su quelli pronunciati dal 1870 al 1887. Egli è convinto che quei discorsi abbiano sempre una qualche utilità, a parte anche il modo col quale possono essere fatti.

Ritiene che le conclusioni cui giunse il collega Beltrani-Scalia siano troppo sconfortanti, quantunque a lui non dispiaccia un certo pessimismo, che se non altro serve a compensare il soverchio ottimismo di certuni. Il relatore si è adoperato a dimostrare che vi sono delle gravi e manifeste contraddizioni fra i dati della statistica analitica e quelli dei prospetti sommari, che si pubblicavano nella *Gazzetta Ufficiale*, come pure fra i dati di questi prospetti sommari e quelli delle tabelle allegate ai discorsi dei Procuratori generali. Ma il comm. Bodio e l'onorevole Costa hanno esposto con molta efficacia le ragioni di tali differenze, ed egli non crede quindi di doversi soffermare più oltre su questo punto. Tanto più che l'onorevole Ferri ha opportunamente richiamato sullo stesso l'attenzione della Commissione, dimostrando la necessità di una maggiore diligenza da parte dei funzionari di cancelleria, ai quali è affidata la raccolta dei dati statistici.

Anch'egli è d'avviso che gioverebbe assai l'istituzione d'ispettori giudiziari, i quali dovrebbero non solo promuovere e assicurare il migliore andamento del servizio statistico, ma vegliare, ove fosse necessario, su tutto il movimento degli affari giudiziari.

La sua proposta, che egli vorrebbe fosse studiata dal Comitato, è tanto più utile, in quanto al Ministero di Grazia e Giustizia mancano questi ispettori giudiziari e se ne sentì più volte il bisogno, allorchè si ordinarono delle ispezioni speciali e straordinarie, che dovettero essere affidate a magistrati, talvolta inadatti e impreparati all'uopo.

Convien col Beltrani che vi sono delle gravi contraddizioni fra la statistica giudiziaria, quella della pubblica sicurezza e quella carceraria; mentre, avendo esse in gran parte comune il campo delle ricerche, dovrebbe esistere tra loro un legame, un'armonia più che utile, necessaria in una materia così importante, qual'è quella dell'amministrazione della giustizia e della repressione della delinquenza. Propone pertanto che la Commissione incarichi il Co-

mitato di studiare e ricercare, insieme colle Amministrazioni della pubblica sicurezza e delle carceri, i provvedimenti meglio adatti a togliere le disarmonie che oggi si lamentano.

Intorno al movimento della criminalità, osserva che si può giungere alle conclusioni dell'onorevole Auriti, anche rimanendo nei limiti dal lavoro del collega Beltrani-Scalia. Le cifre esposte da quest'ultimo dimostrano esse stesse che la delinquenza più grave tende a diminuire, secondo fu ritenuto dalla Commissione con l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Costa ed approvato nella seduta del 26 novembre 1885.

Allo stesso risultato si giunge esaminando il riassunto dei discorsi dei Procuratori generali, pubblicato in appendice. Tutti i Procuratori generali, meno quelli presso le Corti d'appello di Catanzaro e di Catania, sono concordi nell'affermare, che, specialmente nel 1887, le condizioni della delinquenza tendono ad un sensibile miglioramento.

A ciò l'onorevole Ferri opponeva che il numero dei delinquenti cresce rispetto a quello dei reati, e concludeva quindi che la diminuzione nella criminalità era più che altro apparente. Ora si ammetta pure che nel periodo istruttorio ci sia una certa tendenza all'aumento nel numero degli imputati rispetto a quello dei reati; infatti risulta, sempre dalla relazione del Beltrani-Scalia, che per i Giudici istruttori e le Camere di consiglio si ebbero, per 100 reati, nel 1880, 104 imputati — nel 1881, 104 — nel 1882, 104 — nel 1883, 106 — nel 1884, 111 — nel 1885, 109 — nel 1886, 111 — e nel 1887, 114; che per le Sezioni d'accusa si ebbero, per 100 reati, nel 1880, 136 accusati — nel 1885, 133; e che infine per le Corti di assise si ebbero, per 100 reati, nel 1880, 120 accusati — nel 1881, 124 — nel 1882, 110 — nel 1883, 109 — nel 1884, 119 — nel 1885, 119 e nel 1886, 127. Ma per le Corti d'assise i dati si mantengono costanti; e ad ogni modo non si deve dare importanza solamente al numero degli imputati, come non si potrebbe fare esclusiva attenzione al numero dei delinquenti, giacchè, nello studio della criminalità, bisogna tener conto tanto di chi delinque, quanto di chi rimane offeso o danneggiato; e l'uno e l'altro trovansi compresi nel calcolo complessivo del reato.

Quanto all'opporre che taluni fanno, per dimostrare l'aggravarsi delle condizioni della criminalità, l'aumento avvenuto negli

ultimi anni nel numero dei delinquenti minorenni, stima che non vi siano ancora elementi sufficienti per studiare la delinquenza dei minorenni; è però un fatto ormai accertato, e confermato d'altra parte dai dati forniti in proposito da alcuni Procuratori generali e da uno spoglio di schede eseguito dalla Direzione generale della statistica, che il maggior numero dei delinquenti minorenni si ha nel periodo fra i 18 e i 21 anni, mentre pochissimi sono i delinquenti minori dei 14 anni.

L'onorevole Ferri ha accennato anche all'istituto della correzionalizzazione, osservando che essa rende per lo meno dubbia la diminuzione nell'alta criminalità. Risponde che, a suo avviso, i dati comprovano come la correzionalizzazione si mantenga pressochè costante ed anzi accenni ad una diminuzione. Nè può convenire sulla opportunità di nuovi studi a proposito di quest'istituto, poichè pel nuovo Codice penale esso, come avverti anche il comm. Costa, viene certamente a scemare d'importanza, se non a scomparire del tutto.

Conclude associandosi alla proposta del senatore Auriti, ritenendo che il giudizio, dato altra volta dalla Commissione sulla diminuzione della delinquenza, si possa estendere anche all'anno 1887.

BELTRANI-SCALIA Insiste che non si può dire che la delinquenza diminuisca, quando si abbia presente il numero sempre altissimo dei rei ignoti. È lieto che anche il collega Lucchini si sia fermato sul fatto, da lui messo in rilievo nella sua relazione, dell'essere le statistiche giudiziarie penali in contraddizione con quella della pubblica sicurezza e con quella carceraria, il che impedisce di dare un giudizio sicuro sul movimento della delinquenza. Se il Comitato troverà il modo di togliere quelle contraddizioni, farà opera di cui tutti gli studiosi gli saranno grati. Quanto ai dubbi da lui sollevati sull'attendibilità delle nostre statistiche e sulla purezza delle fonti, da cui provengono in origine i dati, niuno dei suoi contraddittori ha risposto in modo da toglierglieli dall'animo. Anzi vorrebbe rivolgere un'esplicita domanda al collega Bodio, cioè se egli creda veramente alla esattezza dei dati pubblicati nelle statistiche penali e se le Autorità giudiziarie, quando vengono fatti osservare ad esse degli errori, eseguiscano le correzioni, ricorrendo ai documenti originali o non piuttosto modificando ad arbitrio le cifre.

BODIO. Si è fatto il possibile per migliorare il servizio della statistica giudiziaria, diminuendo il numero delle notizie che prima si richiedevano, facendo spedire all'Ufficio centrale i riassunti dei registri alla fine di ogni trimestre, anziché alla fine dell'anno e ponendo la maggiore attenzione nella revisione di essi. Ma nessuno potrebbe rispondere in modo assoluto alla domanda proposta dal collega Beltrani. Nessuno può essere sicuro di possedere la verità assoluta, e lo statistico meno di altri.

Quanto alle differenze osservate fra la statistica definitiva e i prospetti sommari, che formano il principale argomento del Beltrani, non vuole annoiare la Commissione ripetendo le ragioni che le spiegano.

Sui dati desunti dalle tabelle allegate ai discorsi dei Procuratori generali si eseguiva una correzione puramente *aritmética*, ma, volendosi fare una pubblicazione sollecita e provvisoria dei prospetti stessi nella *Gazzetta Ufficiale*, mancava il tempo di verificare se i termini delle singole serie fossero perfettamente accettabili; solo quando si riscontravano differenze notevoli, si chiedevano informazioni e si eseguivano le debite correzioni.

Riconosce l'utilità delle ispezioni, di cui parlò il professore Lucchini, ma ritiene che gli ispettori, per dir così, naturali, sono sempre i Procuratori generali.

COSTA. Crede sia oramai tempo di chiudere la discussione generale sulla relazione del Beltrani-Scalia, votando l'ordine del giorno proposto dall'on. Auriti, essendo certo, per parte sua, che i dati della statistica penale per l'anno 1886 confermano la tendenza alla diminuzione nell'alta criminalità e che le statistiche giudiziarie penali forniscono elementi sufficienti per dare un sicuro giudizio sul movimento della delinquenza.

Il professore Lucchini ha proposto, per migliorare il servizio statistico, l'istituzione di ispettori giudiziari; ed egli ammette volentieri che su questa proposta si possano fare degli studi, incaricandone il Comitato.

Quanto al non potersi dare, come ha di nuovo affermato il comm. Beltrani-Scalia, un giudizio esatto sul movimento della delinquenza per causa del grandissimo numero di rei ignoti e delle contraddizioni che si riscontrano fra le statistiche giudiziaria, car-

ceraria e della pubblica sicurezza, ripete che i rei ignoti vi saranno sempre, giacchè questo è un fatto naturale, inevitabile: ma osserva, d'altra parte, che, se anche vi sono dei rei ignoti, si conosce però il numero dei reati provati oggettivamente, e si hanno notizie sull'esistenza e sulle specie dei vari reati. Nè le contraddizioni fra le diverse statistiche bastano a toglier fede a quella giudiziaria, fatta con un sistema razionale, su elementi certi, quali sono le sentenze dei magistrati, e più sicuri, ad esempio, delle informazioni che possono fornire, con metodi affatto empirici, le Autorità di pubblica sicurezza.

La Commissione, spera, voterà anche la seconda parte della proposta dell'onorevole Auriti. È inutile ch'egli stia a ricordare ancora una volta che si sono introdotti nella statistica giudiziaria non pochi miglioramenti, perchè furono istituiti presso tutte le Autorità giudiziarie i registri giornalieri, che dal 1° gennaio 1887 sono in vigore anche presso le Preture e le Corti di cassazione e dal 1° gennaio del corrente anno anche presso le Corti d'assise, le quali, del resto, fino dal 1879 mandano copia all'Ufficio centrale dei loro registri quindicinali, contenenti, nominativamente per ogni imputato, le notizie riguardanti le circostanze del reato, le qualità personali e l'esito del giudizio.

Occorre tanto più votare quest'ordine del giorno, in quanto rimane fermo nella sua opinione che disgraziatamente il lavoro, al quale attese con tanta cura l'egregio relatore, potrebbe avere questo solo risultato, di toglier credito alla statistica giudiziaria, quel credito di cui la Commissione ha cercato con ogni mezzo di circondare un'istituzione, alla quale alcuni mostrano di non prestar fede non per altro, che per avere il pretesto di trascurarla. Nell'apprezzare il valore dei dati statistici, non bisogna essere animati nè da soverchio ottimismo, nè da cattive prevenzioni. La statistica della criminalità rappresenta una condizione di cose assai complicata: e perciò è necessaria, da un canto, la più grande prudenza nell'apprezzarla, e, da un altro canto, occorrono le cure più assidue per migliorare sempre più i metodi da seguirsi nel raccogliere le nozioni necessarie per accertarla.

BELTRANI-SCALIA. Non mette in dubbio la diligenza con cui si eseguisce il lavoro dalla Direzione generale della statistica; anzi

concorda col collega Auriti nel ritenerla degna di lode. I suoi dubbi cadono sui dati che sono trasmessi dalle Autorità giudiziarie.

TONDI. Non si può parlare di esattezza assoluta per i dati statistici. In ogni modo quello che più importa è di vedere quali siano i metodi più atti a raggiungere, per quanto sia possibile, la verità. La Commissione per la statistica giudiziaria ed il Comitato ebbero sempre in mira di ricercare e di adottare appunto quei metodi che nella raccolta dei dati statistici potevano condurre ad un grado maggiore di certezza. Coloro che credono che non sia stata finora seguita la via migliore, devono indicarne un'altra, che conduca più direttamente allo scopo.

PRESIDENTE. Avverte che la proposta di deliberazione presentata dall'onorevole Auriti non esclude che si discutano anche delle proposte speciali per il miglioramento del servizio statistico. Intorno alla esattezza dei dati crede anch'egli che non si possa mai dire di averla conseguita, ma occorra contentarsi di avvicinarsi più che sia possibile alla verità, senza pretendere la certezza e precisione assoluta. Questa non può ottenersi neppure nelle stesse scienze esatte. Anche in astronomia non si raggiunge che un grado di approssimazione superiore a quello di altre scienze, ma che non è però la precisione assoluta.

L'ordine del giorno proposto dall'onorevole Auriti si può dividere in due parti, nella prima delle quali si conferma il giudizio sulla diminuzione della criminalità; e nella seconda si approva l'indirizzo dell'Ufficio centrale di statistica.

Esso potrà quindi essere votato per divisione.

FERRI. Desidera resti ben chiarito come egli giudichi prematuro il votare sulla prima parte della proposta del collega Auriti, non avendo la Commissione esaminato e discusso i documenti statistici, riguardanti il movimento della delinquenza per l'anno 1886. Dichiarata quindi di astenersi dalla votazione di questa prima parte.

BELTRANI-SCALIA. Si associa alle idee dell'onorevole Ferri e anch'egli dichiara di astenersi dal votare la prima parte della proposta dell'onorevole Auriti.

CANONICO. Si asterrà anch'egli dalla votazione della prima parte, non ritenendo fondato il giudizio sulla diminuzione della delinquenza nell'anno 1886.

PENSERINI. L'unica difficoltà che si oppone al poter dare questo giudizio sulla diminuzione della criminalità nel 1886 consiste nel non essere stata esaminata e discussa dalla Commissione la statistica penale di quell'anno, pubblicata alcuni mesi or sono dalla Direzione generale della statistica. Alla Commissione non fu presentata in proposito alcuna relazione, mentre nella sessione del giugno-luglio 1887 era stato stabilito che tale relazione dovesse farsi alla Commissione, allorchè fosse pubblicata la statistica analitica degli affari penali.

BODIO. È pronto a presentare una relazione sul movimento della delinquenza nell'anno 1886 per la seduta di sabato, 22 corrente; intanto la Commissione potrebbe votare, se crede, l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Auriti, lasciando da parte il giudizio sul movimento della delinquenza per l'anno 1886.

La Commissione approva che nella prossima seduta il commendatore Bodio riferisca sul movimento della delinquenza.

AURITI. Dichiaro di modificare la prima parte della sua proposta, escludendo per ora ogni giudizio sulla criminalità nel 1886, ed invitando soltanto la Commissione a confermare l'opinione già manifestata sugli anni precedenti, non credendo che essa debba essere mutata per i dubbi sollevati dal comm. Beltrani.

PRESIDENTE. Legge la prima parte della proposta del senatore Auriti.

« La Commissione:

« Conferma il giudizio sul corso della criminalità in Italia, « espresso nelle deliberazioni del 26 novembre 1885 e del 1° luglio « 1886, giudizio non infirmato dalle obiezioni mosse in contrario.

« AURITI. »

È approvata da tutti i Commissari, eccettuati gli onorevoli Ferri e Beltrani-Scalia.

PRESIDENTE. Legge la seconda parte della proposta del senatore Auriti, del seguente tenore:

« La Commissione:

« Approvando l'indirizzo dell'Ufficio centrale di statistica ed i « miglioramenti attuati nell'ordinamento dei registri, e nella pron-

«tezza e diligenza degli annuali lavori riassuntivi e di comparazione, passa alla discussione delle proposte speciali del relatore.

« AURITI. »

Messa ai voti la seconda parte della proposta dell'onorevole Auriti, è approvata all'unanimità, essendosi astenuti dal votare il Direttore generale della statistica e il cavaliere De' Negri, Capo dell'Ufficio della statistica giudiziaria.

PRESIDENTE. Apre la discussione sulle proposte del comm. Beltrani-Scalia.

DE' NEGRI. Giova che le proposte del comm. Beltrani-Scalia siano discusse dalla Commissione, e che, quando vengano giudicate utili, siano approvate senz'altro. Se dovessero essere rinviate al Comitato, con incarico di riferirne poi alla Commissione, si perderebbe inutilmente del tempo, e non potrebbero esser attuate se non molto più tardi.

AURITI. Tra le proposte del relatore la più importante è forse quella dell'istituzione di ispettori per invigilare il modo col quale negli uffici giudiziari si attende alla compilazione delle statistiche. Ma ad essa si oppongono, a suo credere, non lievi difficoltà pratiche, per esempio, la mancanza di persone tecniche adatte all'ufficio di ispettori, e la gravità delle spese alle quali si andrebbe incontro.

DE' NEGRI. A proposito di quest'ultima difficoltà, osserva che il Ministro Guardasigilli ha in animo, a quel che sembra, di diminuire il numero delle sedi giudiziarie. Tale riduzione porterà naturalmente un'economia di spese nell'Amministrazione della giustizia, e se ne potrebbe approfittare per migliorare il servizio della statistica, nominando presso ogni sede giudiziaria un apposito funzionario di cancelleria, al quale fossero affidati, assumendone intiera responsabilità, soltanto i lavori statistici.

Ma sarebbe sempre necessario che i Procuratori generali ed i Procuratori del Re vigilassero personalmente su questo servizio. In tal caso basterebbero delle ispezioni straordinarie, nè vi sarebbe bisogno di speciali ispettori per la statistica giudiziaria.

Ritiene che sarebbe inoltre molto utile, introducendo qualche opportuna disposizione nel regolamento sull'ordinamento giudiziario, di sanzionare con pene disciplinari la responsabilità dei fun-

zionari di cancelleria addetti ai lavori statistici. Ora più che mai è da avvisare ai mezzi migliori onde la statistica giudiziaria penale funzioni regolarmente e le notizie siano raccolte con diligenza e con esattezza, giacchè i risultati di essa potranno fornire utili elementi di giudizio intorno all'efficacia delle disposizioni del nuovo Codice penale.

AURITI. Crede che basti convenire nel concetto dell'utilità delle ispezioni, lasciando da parte la proposta dell'istituzione di appositi ispettori.

TONDI. Anch'egli giudica inutile l'istituzione degli ispettori giudiziari, utili invece le ispezioni. Desidererebbe anzi che si facesse al più presto un'ispezione generale sul modo con cui funzionano i registri giornalieri.

COSTA. Si associa alle idee dell'on. Tondi ed osserva che nella tariffa giudiziaria vi sono disposizioni tali da dar facoltà al Governo di ordinare delle ispezioni. La Commissione potrebbe proporre al Ministro Guardasigilli di far verificare dai Procuratori generali come proceda il servizio della statistica giudiziaria. Le relazioni, che a questo proposito farebbero i Procuratori generali, dovrebbero essere comunicate al Comitato, il quale dovrebbe poi riferirne alla Commissione. Così da queste ispezioni si potrà rilevare quali miglioramenti si debbano introdurre nei metodi per raccogliere i dati statistici. Presenta intorno a ciò una proposta di deliberazione.

LUCCHINI. È lieto che sia riconosciuta la necessità delle ispezioni. A suo avviso sarebbe opportuno potere istituire delle ispezioni periodiche. Presenta quindi una proposta, per la quale la Commissione incarica il Comitato di studiare un sistema di ispezioni periodiche negli uffici giudiziari, anche allo scopo di assicurare e promuovere il migliore andamento del servizio statistico.

FERRI. Anzichè pensare ad ispezioni e ad ispettori, sarebbe assai più urgente ed importante provvedere affinchè i lavori statistici fossero affidati ad un personale atto ad eseguirli con la dovuta esattezza.

INGHILLERI. Approvando le opinioni dei colleghi Tondi e Costa, ammette l'utilità delle ispezioni, ma non crede necessario siano istituiti appositi ispettori pel servizio della statistica.

PENSERINI. Nei Tribunali di maggiore importanza si è già provveduto perchè speciali funzionari di cancelleria attendano al servizio statistico. Ma è certo che sarebbe opportuno far lo stesso in tutte le sedi giudiziarie, dando incarico ai Procuratori del Re di esercitare una continua sorveglianza e di eseguire periodicamente delle verificazioni per accertare, coll'esame delle sentenze e degli atti processuali, se le notizie inscritte nei registri statistici rispondano esattamente al vero.

Ad ogni modo si associa all'onorevole Costa nel ritenere, almeno per il momento, utilissima un'ispezione straordinaria.

DE' NEGRI. Poichè i membri della Commissione sembrano accordarsi nell'opinione che giovi, per il momento, incaricare i Procuratori generali di un'ispezione sul modo onde procede il servizio statistico, gli parrebbe conveniente che il presidente manifestasse egli stesso di persona questo voto a S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia.

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti la seguente proposta di deliberazione presentata dal senatore Costa:

« La Commissione esprime il voto che il Ministro Guardasigilli, « valendosi delle facoltà che gli sono conferite dalle leggi e che gli « spettano a norma dei regolamenti, incarichi gli Uffici del Pubblico « Ministero di verificare lo stato del servizio della statistica giudiziaria nelle cancellerie, e la compilazione dei registri statistici e « dei relativi riassunti, e di riferirne al Ministero di Grazia e Giustizia. »

« Esprime pure il voto che il risultato di tale verifica sia comunicato al Comitato, che ne riferirà colle sue proposte nella prossima riunione della Commissione.

« G. COSTA. »

La Commissione approva all'unanimità e, annuendo a quanto ebbe a dire il cav. De' Negri, prega il presidente di presentare al Ministro la proposta ora accolta.

PRESIDENTE. Si dichiara lieto di secondare questo desiderio, ed assicura che non mancherà di far noto a S. E. il Guardasigilli il voto ora espresso dalla Commissione.

La seduta è tolta alle ore 12 antimeridiane.

Seduta del 22 dicembre 1888.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Bodio, Canonico, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Inghillieri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Tami e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta che viene approvato.

PRESIDENTE. Dovendosi continuare la discussione sulla relazione del comm. Beltrani-Scalia, ne riassume le proposte, delle quali la *prima* riguarda la opportunità di semplificare i registri giornalieri e i volumi della statistica analitica; la *seconda* la necessità di aggiungere nei moduli statistici nuove domande per ricerche di molta importanza; la *terza* l'istituzione di funzionari speciali per la statistica e di ispettori; la *quarta* e la *quinta* i provvedimenti da prendersi perchè vi sia armonia fra le statistiche giudiziaria, carceraria e di pubblica sicurezza; la *sesta* i discorsi inaugurali dei Procuratori generali presso le Corti d'appello e dei Procuratori del Re presso i Tribunali civili e correzionali.

V'ha infine un'ultima proposta (VII), presentata nella seduta del 19 dicembre p. p., colla quale il comm. Beltrani-Scalia chiede che tutte le sue proposte di deliberazione siano rinviate al Comitato, perchè le esamini ponderatamente, e ne riferisca alla Commissione nella prossima sessione.

Comunica poi che il prof. Lucchini ha presentato le due proposte seguenti :

« La Commissione delibera di proporre al Ministro che alle « adunanze della Commissione siano invitati ad intervenire, sessione per sessione ed a vicenda, due fra i Procuratori generali presso le Corti d'appello. — L. LUCCHINI. »

« La Commissione, convinta della necessità di coordinare fra « loro i dati delle statistiche giudiziaria, carceraria e della pubblica « sicurezza, incarica il Comitato di studiare i modi e di proporre i « provvedimenti, in concorso alle Amministrazioni carceraria e di « pubblica sicurezza, vevoli a togliere le disarmonie che oggi si lamentano e ad ottenere il maggior accordo, e lo incarica di studiare « un sistema di ispezione periodica degli Uffici giudiziari, per assicurare e promuovere il miglior andamento del servizio statistico. — L. LUCCHINI. »

Anche l'onorevole Ferri ha presentato una proposta di deliberazione del seguente tenore :

« Il sottoscritto propone :

« I. Che la Commissione compia uno studio speciale sui volumi « analitici della statistica giudiziaria penale, dal 1880 in poi, per rilevare specialmente *la esattezza nella raccolta originaria* dei dati « e la loro rispondenza alle più essenziali ricerche sulla criminalità « dei *minorenni* e dei *recidivi*.

« II. Che la Commissione proponga all'onorevole Ministro la « istituzione di ricerche speciali sulla *correzionalizzazione*. — « E. FERRI. »

COSTA. Crede che si possa approvare l'idea di studiare quali semplificazioni si debbano introdurre nei registri giornalieri e nei volumi analitici, secondo una delle proposte del collega Beltrani-Scalia. Ma queste semplificazioni non devono in nessun modo tornare a danno delle notizie che necessariamente devono essere fornite dalle pubblicazioni statistiche, ad esempio, di quelle processuali e sull'amministrazione della giustizia, le quali alcuni vorrebbero sacrificare alle notizie che riguardano più propriamente la delinquenza.

BODIO. Fa notare che lo studio dei volumi analitici, pubblicati dal 1880 in poi, studio proposto dal collega Ferri, non presenterebbe molta utilità per la statistica penale, giacchè col 1° gennaio 1887 en-

trarono in vigore i nuovi registri giornalieri, riformati e riveduti dalla Commissione nella sessione del giugno 1886 e furono estesi ai Pretori ed alle Corti di cassazione che prima ne mancavano. Quindi parecchie lacune e difetti, che potrebbero essere lamentati nelle pubblicazioni anteriori al 1887, non esisteranno più nella statistica di quest'anno che si sta ora preparando.

FERRI. Ricorda di nuovo che, a' termini dell'art. 4, lett. *f*, del regio decreto 20 aprile 1882, « la Commissione deve presentare in ciascun anno al Ministro della Giustizia una relazione sui risultamenti principali delle statistiche che vengono pubblicate ». Crede che sia necessario studiare questi volumi, anche per stabilire come essi, in una determinata serie di anni, corrispondano agli scopi della statistica giudiziaria, e per vedere quali deduzioni se ne possano trarre intorno a determinati problemi.

AURITI. Quanto al rilevare coll'esame dei volumi la esattezza originaria dei dati, secondo propone l'onorevole Ferri nel suo ordine del giorno, non sa vedere quale risultato se ne potrebbe ottenere; tanto più avendo la Commissione approvato la proposta sulle ispezioni giudiziarie. Del resto ammette volentieri che la Commissione debba occuparsi di tutte le pubblicazioni.

LUCCHINI. Desidera si prenda nota nel verbale che egli fa le più ampie riserve sull'opportunità di semplificare e ridurre i dati statistici dei volumi analitici. Non si oppone al rinvio al Comitato delle proposte che furono presentate, tranne per quelle che riguardassero questioni urgenti, sulle quali gioverebbe che la Commissione si pronunciasse subito.

TONDI. Accetta il rinvio al Comitato e desidera che quei colleghi, i quali credono necessario uno studio sui volumi analitici, dichiarino su quali problemi debba farsi questo studio.

MAZZUCHELLI. Approva anch'egli il rinvio al Comitato. Ricorda però di avere, nella seduta del 2 luglio 1887, richiamato l'attenzione della Commissione sulle differenze che si riscontrano tra le pubblicazioni della statistica giudiziaria penale e quella dell'Autorità di pubblica sicurezza, dimostrando la necessità di togliere simili discordanze. Dopo alcune osservazioni dell'onorevole Costa, la Commissione rinviò al Comitato lo studio di tale argomento. Ora

egli rinnova la preghiera che questo rivolga la sua attenzione al grave argomento e che, insieme a quelle ora fatte dal comm. Beltrani, tenga conto anche delle sue osservazioni.

BELTRANI-SCALIA. Crede che nelle ispezioni da farsi nelle cancellerie giudiziarie sarebbe necessario accertare qual grado di fiducia meritino le pubblicazioni di statistica giudiziaria di questi ultimi anni, o, per dir meglio, i dati forniti dalle Autorità giudiziarie alla Direzione generale della statistica. Si vedrà così se abbiano oppur no fondamento i dubbi da lui sollevati.

COSTA. Rileva che la Commissione votò ed approvò la proposta delle ispezioni soltanto per aver modo, ove occorra, di migliorare il servizio statistico. Le ispezioni dovranno essere affidate ai Procuratori generali e ai Procuratori del Re, perchè difficilmente il Ministro vorrà e potrà incaricare ispettori speciali. Sul risultato di quelle ispezioni i funzionari del P. M. riferiranno, ne è certo, colla dovuta imparzialità, senza nè buone nè cattive prevenzioni.

BELTRANI-SCALIA. Insiste sulla necessità di accertare anche l'esattezza dei dati finora raccolti. A suo avviso, sarebbe opportuno che un funzionario della Direzione generale della statistica fosse incaricato di verificare il modo con cui si tengono i registri; basterebbe anche limitare la verifica ad una sola Corte d'appello.

TONDI. Non crede all'efficacia dei mezzi proposti dal collega Beltrani. Non bisogna dimenticare che i Procuratori generali ed i Procuratori del Re hanno obbligo di vegliare sulla regolare tenuta dei registri e che, ove non adempiano a questo loro dovere, spetta alla Commissione rivolgere al Ministro Guardasigilli la preghiera di richiamare i funzionari del P. M. e quelli di cancelleria all'esatto adempimento dei propri doveri.

BELTRANI-SCALIA. Presenta una proposta di deliberazione così concepita :

« La Commissione :

« Prega S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia di incaricare la Direzione generale della statistica di far ispezionare i registri statistici di una qualsiasi Corte di appello, per vedere se effettivamente « i dati statistici siano raccolti con esattezza. — BELTRANI-SCALIA. »

In seguito alle osservazioni di alcuni Commissari, il comm. Beltrani-Scalia ritira la sua proposta, ma prega che di essa si tenga conto come di un desiderio da lui espresso.

FERRI. Dichiaro di modificare la sua proposta, togliendone le parole « *la esattezza nella raccolta originaria dei dati,* » e rinunciando alla seconda parte riguardante *le ricerche speciali sulla correzionalizzazione.*

Approva il rinvio al Comitato di tutte le proposte col più ampio mandato, purchè però il Comitato prenda impegno di riferirne alla Commissione nella sessione prossima.

PRESIDENTE. Legge la proposta dell'onorevole Ferri così modificata :

« Il sottoscritto propone :

« Che la Commissione compia uno studio speciale sui volumi « analitici della statistica giudiziaria penale, dal 1880 in poi, per rilevare specialmente la rispondenza dei dati alle più essenziali ricerche sulla criminalità dei minorenni e dei recidivi. — E. FERRI. »

Dimanda poi se la Commissione intenda di rinviare questa e le altre precedenti proposte al Comitato, affidando a questo l'incarico di esaminarle per riferirne poi alla Commissione nella prossima sessione.

La Commissione approva che le proposte siano rinviate al Comitato.

PRESIDENTE. Comunica una proposta degli onorevoli Auriti e Lucchini intorno al modo di proporre ai Procuratori generali delle ricerche su argomenti speciali di studio.

La proposta è la seguente :

« La Commissione delibera che, dovendosi proporre ai Procuratori generali delle ricerche su argomenti speciali, ne sia accompagnata la proposta da determinati prospetti o questionari, ai quali « i Procuratori generali rispondano con dati e notizie precise, raccolte con uniformità di criteri. — AURITI — LUCCHINI. »

La Commissione rinvia all'esame del Comitato anche questa proposta.

PRESIDENTE. Annunzia che l'onorevole Costa ha presentata una proposta intorno al modo di coordinare i registri giornalieri al nuovo Codice penale, così concepita:

« Nell'eventualità dell'attuazione del Codice penale, di recente approvato dal Parlamento, per il 1° gennaio 1890

« La Commissione incarica il Comitato di fare gli studi necessari per coordinare i registri giornalieri col nuovo sistema penale. — G. COSTA. »

COSTA. Prega la Commissione di dare ampie facoltà al Comitato di coordinare i registri giornalieri al nuovo Codice penale; avverte però che, ove si dovessero sostanzialmente modificare gli attuali registri, esso non mancherebbe di sottoporli prima all'auto-revole esame della Commissione.

La Commissione approva la proposta dal senatore Costa.

PRESIDENTE. Comunica quest'interrogazione, presentata dall'onorevole Curcio :

« Il sottoscritto desidera sapere quali disposizioni si siano prese per l'attuazione delle deliberazioni prese dalla Commissione per la statistica giudiziaria nella seduta del 2 luglio 1887, per la compilazione di una statistica dei culti. — CURCIO. »

TAMI. Nella passata sessione la Commissione rinviò allo studio del Comitato parecchie proposte, fra le quali quella sulla compilazione della statistica dei culti. Il Comitato mandò ad effetto le proposte che richiedevano una sollecita risoluzione ed avviò gli studi e le ricerche per alcune altre. Così discusse anche sulla statistica dei culti, determinando alcune norme generali per raccogliere le notizie e preparando all'uopo alcuni modelli. Non mancherà di seguire in questi studi che spera di condurre presto a compimento.

CURCIO. Fu lieto di leggere nell'ultima relazione presentata dal commendatore Forni, Direttore generale del Fondo per il culto, alla Commissione di vigilanza su quell'Amministrazione che il commendatore Forni vorrebbe por mano ad una statistica del patrimonio ecclesiastico, raccolto ed amministrato dal Fondo per il culto.

Se adunque spera che per questa parte si possa riuscire presto a qualche utile risultato, non può però dichiararsi soddisfatto della risposta del comm. Tami.

La Commissione, nella sessione scorsa, diede incarico al Comitato di presentare un programma completo per una statistica degli enti ecclesiastici conservati e delle loro proprietà. Ora questo

programma non è stato presentato. Egli è quindi costretto ad esprimere il desiderio che il Comitato, del quale non mette in dubbio la buona volontà e la competenza, voglia, nella sessione ventura, soddisfare al desiderio della Commissione, comunicandole un disegno compiuto per questa importante statistica.

TAMI. Dichiarò che il Comitato potrà ogni studio per soddisfare nel miglior modo al desiderio dell'onorevole Curcio.

PRESIDENTE. Rimane adunque stabilito che il Comitato, secondo la deliberazione presa nella seduta del 2 luglio 1887, presenterà nella prossima sessione un programma per una statistica degli enti ecclesiastici conservati e delle loro proprietà.

Dopo di che, secondo fu deliberato nella seduta precedente, invita il Direttore generale della statistica a riferire sul movimento della delinquenza nell'anno 1886.

Relazione del Direttore generale della statistica sul movimento della delinquenza nel 1886.

Non si era iscritta all'ordine del giorno una speciale relazione sulla delinquenza avvenuta nell'anno 1886 per due ragioni: prima di tutto perchè nella precedente sessione si erano presi in esame i risultati sommari della statistica di quello stesso anno, quali si erano raccolti dagli allegati ai discorsi dei Procuratori generali e pubblicati come provvisori nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e non si pensava di voler fare un *bis in idem*; in secondo luogo perchè, essendosi il comm. Beltrani-Scalia assunto l'incarico di riferire alla Commissione sull'andamento della giustizia penale del 1887, in confronto agli anni precedenti, si credeva che potesse bastare l'esposizione che avrebbe fatta l'egregio collega anche per l'anno 1886.

Ora, poichè l'amico Beltrani-Scalia, nello studio su cui si è discusso finora, ha incluse le cifre provvisorie del 1886, invece di quelle della statistica definitiva, che pure erano state pubblicate da circa sei mesi, non ho difficoltà a soddisfare al desiderio della Commissione, riassumendo brevemente i dati relativi allo stesso anno 1886 e ponendoli a riscontro con quelli degli anni anteriori a cominciare dal 1879.

Procurerò di esaminare la questione sotto i principali suoi aspetti, non trascurando nessuna delle fasi del procedimento penale, denuncia, istruttoria, giudizio, e considerando sempre tanto la criminalità oggettiva (reati), quanto la criminalità soggettiva (imputati).

Vedremo così se le conseguenze che si ricavano esaminando la delinquenza in tutti questi riguardi, si confermino a vicenda, e se sia possibile di ricavarne una conclusione generale.

I.

Comincio dal periodo istruttorio.

Se si guarda al numero complessivo dei procedimenti, degli imputati e dei reati pei quali fu provveduto dal Pubblico Ministero, lo troviamo lievemente superiore a quello dell'anno precedente, inferiore però a tutti gli altri anni del periodo 1879-1885.

Ecco i rapporti a 10,000 abitanti (Vedi pagine XI, XIV e XXIX dell'Introduzione alla Statistica penale del 1886).

Uffici del Pubblico Ministero.

ANNI	Procedimenti esauriti		Imputati pei quali fu provveduto		Reati denunciati	
	cifre effettive	ogni 10,000 abitanti	cifre effettive	ogni 10,000 abitanti	cifre effettive	ogni 100,000 abitanti
1879	264 038	92.78	267 485	93.99	273 251	960.14
1880	286 762	100.76	280 500	98.56	290 432	1 020.51
1881	259 576	91.21	258 324	90.77	264 529	929.48
1882	256 197	89.16	260 866	90.79	263 019	915.37
1883	252 904	87.18	256 354	88.37	260 276	897.17
1884	215 083	83.47	259 009	88.22	253 275	862.62
1885	239 936	80.79	251 310	84.62	212 841	817.65
1886	245 057	81.84	261 837	87.44	251 101	838.63

Non ho bisogno di fermarmi ad avvertire come il semplice numero delle denunce non sia ancora indizio sicuro per giudicare dell'aumento o della diminuzione reale della delinquenza.

Aumentate le denunce, sono naturalmente cresciuti i procedimenti definiti dagli Uffici d'istruzione; ma, anche per essi, se la

cifra del 1886 segna una lieve recrudescenza rispetto al 1885, è inferiore agli anni antecedenti.

Ecco le cifre in rapporto alla popolazione (Vedi pagine xxxii, xxxvi e LI della citata Introduzione).

Uffici d'istruzione.

ANNI	Procedimenti esauriti			Imputati		Reati	
	in totale	con ordinanza di non farsi luogo a procedere per essere rimasti ignoti gli autori		cifre effettive	ogni 10,000 abitanti	cifre effettive	ogni 100,000 abitanti
		cifre effettive	ogni 100 procedi- menti esauriti				
1879	240 010	84.33	230 678	810.54
1880	227 352	72 688	31.97	253 823	89.19	244 985	800.82
1881	188 814	59 038	31.27	212 431	74.64	204 215	717.56
1882	191 281	58 344	30.50	217 715	75.77	208 643	726.13
1883	187 924	57 010	30.34	218 818	75.43	206 636	712.27
1884	185 469	52 573	28.35	224 313	76.40	202 054	688.17
1885	178 875	49 250	27.53	215 451	72.54	198 040	666.81
1886	184 329	48 090	26.09	232 993	77.81	210 683	703.63

Qui ci conviene soffermarci un momento per vedere quali siano stati i provvedimenti presi dagli Uffici d'istruzione (Vedi pag. xxxii e xxxvi della citata Introduzione), giacchè è importante, a mio giudizio, tener conto di due fatti: uno, che anche nel 1886, com'ebbi già occasione di esporre alla Commissione, diminuisce il numero dei procedimenti per cui si dichiarò non farsi luogo per essere rimasti ignoti gli autori del reato (vedi sopra a pag. 140 e 141 e a pag. xxxii della citata Introduzione); ed a questa azione più efficace della giustizia investigatrice deve, in parte almeno, attribuirsi l'aumento degl'imputati per cui fu provveduto dagli Uffici d'istruzione.

L'altro fatto è l'essere cresciuto notevolmente nel 1886 il numero degli imputati inviati al giudizio dei Pretori, sia per competenza (18,750 nel 1886 invece di 11,195 nell'85), sia per attenuanti (104,399 nell'86 invece di 98,673 nell'85): ciò vuol dire che l'au-

mento verificatosi nelle denunce, e per conseguenza nelle istruttorie, consiste per buona parte in reati non gravi; tali cioè che per parte degli Uffici d'istruzione non fu possibile inviarli al giudizio dei Tribunali o delle Sezioni d'accusa.

Guardando infine a queste ultime, si trova un leggero aumento rispetto al 1885, ma non rispetto agli altri anni del periodo.

Ecco le cifre (Vedi pag. LI, LIV e LV della citata Introduzione):

ANNI	Procedimenti		Imputati		Reati	
	cifre effettive	ogni 10,000 abitanti	cifre effettive	ogni 10,000 abitanti	cifre effettive	ogni 100,000 abitanti
1879	34 766	12.23	27 800	97.76
1880	23 796	8.34	39 200	13.78	28 774	100.87
1881	21 068	7.40	32 899	11.56	24 953	87.68
1882	20 959	7.29	30 034	10.45	24 372	84.82
1883	18 839	6.49	30 355	10.46	22 613	77.95
1884	17 886	6.09	30 021	10.22	22 713	77.36
1885	17 217	5.80	28 882	9.72	21 651	72.90
1886	18 483	6.17	30 168	10.08	21 698	72.37

Quanto ai provvedimenti presi dalle Sezioni d'accusa, nel 1886 è diminuito il numero degli imputati inviati alle Corti d'assise, ed è cresciuto quello degli imputati inviati ai Tribunali correzionali, non solo per competenza, ma anche per attenuanti (1).

II.

Passiamo ai giudizi. Presso i Pretori vi è in realtà un aumento, che però non è proprio solo del 1886, ma seguita da alcuni anni.

(1) *Imputati inviati ai Tribunali correzionali.*

ANNI	In totale	Per competenza	Per attenuanti
1884	19 291
1885	18 713	2 528	16 185
1886	20 385	1 251	19 134

Ecco le cifre (Vedi pag. LXIV e LXXVI della citata Introduzione).

Pretori.

ANNI	Inputati		Reati	
	cifre effettive	ogni 10,000 abitanti	cifre effettive	ogni 100,000 abitanti
1879	328 538	115.53	193 559	680.12
1880	334 991	127.95	210 455	739.48
1881	328 577	115.45	189 288	665.11
1882	338 252	117.72	196 536	684.00
1883	335 800	115.75	181 951	627.19
1884	348 465	118.68	203 202	692.08
1885	375 555	126.45	213 022	717.25
1886	392 396	131.05	233 496	779.82

A questo aumento, tutti lo sappiamo, contribuiscono in modo notevole le contravvenzioni, tanto più numerose quanto meglio son fatte osservare le leggi. Ma forse anche per i reati comuni si può credere che, se nel 1886 ne è cresciuto il numero, non ne è cresciuta del pari la gravità. Infatti non solo è notevolmente aumentato il numero dei prosciolti, ma i condannati al carcere sono in numero minore di quelli dell'anno precedente, mentre crescono i condannati a pene di polizia.

ANNI	Condannati									
	Prosciolti		al carcere, all'esilio, al confino, alla custodia, al ricovero forzato, ecc. con o senza multa		alla sola multa		a sole pene di polizia		in totale	
	cifre effettive	ogni 100 giudicati	cifre effettive	ogni 100 condannati dai Pretori	cifre effettive	ogni 100 condannati dai Pretori	cifre effettive	ogni 100 condannati dai Pretori	cifre effettive	ogni 100 condannati
1879	96 803	29.46	57 283	24.72	21 855	9.43	152 597	65.85	231 735	70.54
1880	102 956	28.21	68 785	26.25	24 129	9.21	169 121	64.54	262 035	71.79
1881	96 912	29.49	55 185	23.82	20 518	8.87	155 932	67.31	231 665	70.51
1882	102 444	30.29	53 591	22.72	23 253	9.86	153 974	67.42	235 808	69.71
1883	103 206	30.73	53 051	22.81	22 544	9.69	156 999	67.50	232 594	69.27
1884	92 466	26.53	59 594	23.38	25 247	9.90	170 089	66.72	254 930	73.16
1885	100 938	26.88	64 459	23.57	26 132	9.56	182 872	66.87	273 463	72.81
1886	110 340	28.12	60 318	21.48	23 583	9.47	193 909	69.05	260 810	71.56

Presso i Tribunali e le Corti di assise, imputati e reati diminuiscono nel 1886. Ecco le cifre (Vedi pag. LXXXIX, XCVIII, CXV, CXVI e CXVII della citata Introduzione).

Giudizi.

ANNI	Tribunali				Corti d'assise			
	Imputati		Reati (1)		Imputati		Reati	
	cifre	ogni	cifre	ogni	cifre	ogni	cifre	ogni
	effettive	10,000	effettive	100,000	effettive	10,000	effettive	100,000
	abitanti	abitanti	abitanti	abitanti	abitanti	abitanti	abitanti	
1879	77 612	27.27	9 475	3.33	7 413	26.06
1880	95 310	33.49	10 581	3.72	8 807	30.95
1881	88 575	31.12	10 364	3.64	8 351	29.34
1882	80 979	28.18	8 228	2.86	7 468	25.99
1883	75 816	26.13	8 127	2.80	7 769	26.78
1884	72 650	24.74	7 533	2.57	6 668	22.71
1885	70 547	23.75	55 352	186.37	7 922	2.67	7 041	23.71
1886	69 175	23.10	54 479	181.95	7 042	2.35	6 889	23.01

Quanto alle pene inflitte, esse si mantengono, così presso i Tribunali, come presso le Corti, in una proporzione pressochè uguale.

(1) Per gli anni 1879-1884 non erano ancor distinti per i Tribunali i giudizi in primo grado da quelli in secondo grado. Per fare il confronto dell'intera serie, bisognerebbe aggiungere anche per gli anni 1885 e 1886 i reati giudicati in appello a quelli giudicati in primo grado, e così si è fatto nel prospetto a pagina c dell'Introduzione. Così facendo però, vi è per il 1886 un aumento apparente di reati, giacchè in quell'anno i reati giudicati in appello furono notevolmente superiori a quelli dell'anno precedente (25,393 nel 1886 e 22,279 nel 1885).

Condannati dai Tribunali e dalle Corti d'assise.

ANNI	Condannati dai Tribunali (1) (in primo grado di giudizio)								Condannati dalle Corti d'assise												
	al carcere con o senza multa		ad altre pene correzionali con o senza multa od alla sola multa		a pene di polizia		in totale		a pene criminali						a pene correzionali		a pene di polizia		in totale		
	cifre effettive	ogni 100 condannati dai Tribunali	cifre effettive	ogni 100 condannati dai Tribunali	cifre effettive	ogni 100 condannati dai Tribunali	cifre effettive	ogni 100 giudicati	morte	perpetua		temporanea		cifre effettive	ogni 100 condannati dalle Corti d'assise	cifre effettive	ogni 100 condannati dalle Corti d'assise	cifre effettive	ogni 100 giudicati		
										cifre effettive	ogni 100 condannati dalle Corti d'assise	cifre effettive	ogni 100 condannati dalle Corti d'assise								
1879	87	1.22					449	6.32	4 791	67.39	(2)	1 782	25.07	..
1880	104	1.33	428	5.48	5 300	67.92		1 918	24.57	55	0.70	7 805	73.76	
1881 . . .	53 885	81.34	6 780	10.24	5 579	8.42	66 244	74.79	134	1.74	470	6.12	4 977	64.77	2 038	26.52	65	0.85	7 684	74.14	
1882 . . .	50 106	81.46	6 578	10.70	4 825	7.84	61 509	75.96	92	1.52	364	6.00	3 986	65.72	1 553	25.61	70	1.15	6 065	73.71	
1883 . . .	47 273	80.93	6 465	11.07	4 676	8.00	58 414	77.05	100	1.75	306	5.37	3 625	63.75	(3)	1 596	27.99	75	1.14	5 702	70.16
1884 . . .	41 995	81.56	5 488	9.95	4 685	8.49	55 168	75.91	69	1.30	281	5.29	3 388	63.79	(3)	1 573	29.62	5 311	70.50
1885 . . .	43 043	81.05	5 820	10.97	4 240	7.98	53 103	75.27	92	1.67	297	5.39	3 458	62.72	(3)	1 666	30.22	5 513	69.59
1886 . . .	41 847	81.02	5 256	10.17	4 551	8.81	51 654	74.67	82	1.67	282	5.72	3 076	62.39		1 452	29.45	88	0.77	4 930	70.01

(1) Veggasi per gli anni 1879 e 1880 la nota (a) a pag. CLXXII e CLXXIII dell'Introduzione.

(2) Nella statistica del 1879 fra i condannati a pene correzionali sono compresi anche i condannati a pene di polizia.

(3) Ai condannati a pene correzionali è stato necessario di riunire per gli anni 1884 e 1885 i condannati a pene di polizia, perchè nelle statistiche corrispondenti essendo stata data separatamente notizia dei giudizi in primo grado e di quelli per rinvio dalle Cassazioni, per opposizione a sentenza contumaciale e per purgazione di contumacia, non si ha la distinzione dei condannati a pene correzionali ed a pene di polizia che per i soli giudizi in primo grado.

Nè starò a ripetere come questi risultati siano confermati dalla statistica carceraria, avendo già avuto occasione, nella mia risposta all'egregio comm. Beltrani, di riferirne le cifre più importanti (Vedi pag. 142 e 143).

Accennerò piuttosto come nel 1886 non appariscano cresciuti, in confronto dell'anno precedente, i due fatti dolorosi della delinquenza dei minorenni e della recidiva, nei quali si suol vedere a ragione uno dei sintomi più gravi della criminalità.

I minorenni condannati dai Pretori sono piuttosto diminuiti. Ecco le cifre, cominciando dall'anno in cui si principiò a fare questa ricerca, cioè dal 1884.

ANNI	Cifre effettive	Su 100 condannati in totale
1884	63 108	24.76
1885	63 588	23.25
1886	56 525	20.13

Anche presso i Tribunali i minorenni giudicati si sono mantenuti in numero pressochè uguale.

ANNI	Cifre effettive	Su 100 imputati giudicati
1885 (1).	14 067	19.94
1886	14 069	20.84

Presso le Corti d'assise (2) i minorenni condannati diminuiscono. Ecco le cifre (Vedi pag. cxxiii della citata Introduzione).

ANNI	Cifre effettive	Su 100 condannati
1881	895	17.78
1885	811	15.82
1886	661	14.24

(1) Non si riferiscono i dati degli anni precedenti, perchè sino al 1885 non si distinguevano i giudizi in primo grado da quelli in secondo grado.

(2) Non si può risalire oltre il 1884 con i confronti, perchè prima non erano distinti per le Corti d'assise i giudizi in primo grado da quelli per rinvio dalle Cassazioni o per opposizione a sentenza contumaciale o purgazione di contumacia.

Anche su questo punto le statistiche carcerarie non contraddicono alle giudiziarie, come apparisce dal numero dei minorenni entrati negli stabilimenti di correzione dal 1879 al 1886.

ANNI	Minorenni entrati negli stabilimenti di correzione				
	Totale	Case di custodia		Istituti pii (Riformatori privati)	
		per sentenza o ordinanza della autorità competente	per correzione paterna	per sentenza o ordinanza della autorità competente	per correzione paterna
1879	1 315	186	185	860	84
1880	1 302	151	75	748	328
1881	1 406	284	223	620	329
1882	1 721	244	187	785	505
1883	1 467	190	146	633	498
1884 (1° semestre) .	725	91	53	347	234
1884-1885	1 339	143	123	598	475
1885-1886	1 371	105	230	531	505

Quanto ai recidivi, si osserva un lieve aumento presso i Pretori (Vedi pag. lxxii della citata Introduzione).

ANNI	Cifre effettive	Su 100 condannati
1883	14 428	6.20
1884	17 207	6.75
1885	19 521	7.14
1886	21 898	7.80

Il loro numero si mantiene pressochè uguale presso i Tribunali (Vedi pag. xciv e xcv della citata Introduzione).

ANNI	Cifre effettive	Su 100 imputati giudicati
1885	19 502	27.64
1886	19 269	27.86

Ma vi è diminuzione per le Corti d'assise (Vedi pag. cxxvii della citata Introduzione).

ANNI	Cifre effettive	Su 100 condannati
1884	1 663	32.85
1885	1 784	34.71
1886	1 584	34.05

Se dunque consideriamo la delinquenza nel suo complesso, troviamo nel 1886 che vi è bensì un certo aumento nelle denunce e nelle istruttorie, in parte attenuato dal maggior numero dei rinvii ai Pretori; che nei giudizi vi è un aumento in quelli dei Pretori, ma una diminuzione notevole e costante in quelli dei Tribunali e delle Corti. Abbiamo dunque ragione di credere che, se cresce la delinquenza di minore importanza, continua a diminuire quella più grave e che costituisce realmente un pericolo sociale.

III.

Queste conclusioni sono confermate se passiamo ad esaminare le varie specie di reati.

Non istarò a riferire di nuovo le cifre degli omicidii, tanto qualificati, che semplici; delle grassazioni con omicidio o senza, che io ho già esposto alla Commissione (vedi sopra a pag. 139), e le quali dimostrano un innegabile decremento in questi reati.

Nota soltanto che la diminuzione si avverte, tanto se guardiamo questi reati nel periodo delle denunce, come se li consideriamo in quello dell'istruttoria e del giudizio.

Si veggano i prospetti IX, XIV, LXXXIII dell'Introduzione alla statistica penale del 1886, e si badi che nel prospetto LXXXIII, essendo sommati insieme i giudizi delle Corti e dei Tribunali, non si può dire che la diminuzione dipenda, per questi reati, da un maggior uso che i magistrati abbiano fatto della facoltà di *correzionalizzare*.

Ma diminuiscono pure altre specie di reati, come quelli contro la pubblica tranquillità (per i giudizi delle Assise e dei Tribunali), quelli contro l'ordine delle famiglie, quelli contro la pubblica amministrazione. (Vedi pag. clxxxi, clxxxiii e clxxxv della citata Introduzione).

Per i reati contro la pubblica fede diminuisce il numero dei denunciati e di quelli per cui vi fu istruzione (vedi pag. xix e xli della citata Introduzione) e soltanto cresce in scarsa misura il numero di quelli giudicati. Ma giova notare la grande sproporzione che vi è sempre, pei reati di falso, fra le istruttorie ed i giudizi (2000 su 12,000 nel 1886), attesa la grande difficoltà di raccoglierne le prove; quindi il lieve accrescersi dei giudizi non è sempre indizio e misura certa di un aggravarsi di questa specie di delinquenza.

Nel 1886 sono cresciuti, in confronto del 1885, i furti, tanto qualificati che semplici; ma l'aumento, se si guarda ai reati giudicati dai Tribunali e dalle Assise (chè il maggior contingente dei furti giudicati dai Pretori è dato dai furti campestri), è di soli 479 su 15,000 e la cifra del 1886, così per le denunce, come per le istruttorie e per i giudizi, si mantiene sempre inferiore a quelle del 1880, 1881, 1882, 1883.

Non è solo all'anno immediatamente precedente che bisogna avere riguardo nel confronto, ma a tutti gli anni anteriori: è soltanto osservando l'intera serie di più anni che si può scorgere quale sia in effetto la tendenza di ogni forma di reato, se all'aumento, alla diminuzione o ad una relativa stabilità.

Non credo quindi che, malgrado questa oscillazione di aumento nel 1886, si possa affermare che per i furti più gravi cessi quel rallentamento che si ebbe a constatare dal 1880 in poi.

Vi sono invece altri reati che crescono nel 1886, come sono sempre cresciuti, più o meno, anche negli anni antecedenti, e però il loro aumento non può dirsi un segno dell'essersi aggravate nel 1886 le condizioni della delinquenza; ma sembra ormai essere un effetto di alcune cause costanti, proprie delle odierne condizioni sociali.

Tali le ribellioni, i reati contro il commercio, contro il buon costume, i reati preveduti da leggi speciali.

Anche le ferite e percosse sono cresciute nel 1886, e se si guarda a tutto il periodo dal 1880 in poi, e non ai soli giudizi, ma anche alle denunce ed alle istruttorie (vedi pag. clxxxvii, xxiii e xlv della citata Introduzione), si vede come dal 1880 in poi non siano diminuite, ma accennino con varie oscillazioni ad aumentare.

Ma giova osservare che non crescono le ferite e percosse gravi, cioè quelle giudicate dalle Corti d'assise e dai Tribunali, bensì

quelle giudicate dai Pretori. Le ferite e percosse giudicate dalle Assise (vedi pag. cxvi e cxvii della citata Introduzione) sono anzi diminuite nell'ultimo anno:

1880	530	1884	469
1881	478	1885	596
1882	499	1886	422
1883	534

Sarebbe ora interessante di indagare le variazioni avvenute nel 1886 per le principali specie di reati nelle diverse regioni e provincie; ma non voglio abusare più oltre del tempo degli onorevoli miei colleghi. I prospetti statistici e le carte geografiche pubblicate nell'Introduzione al volume del 1886 offrono ampia materia di studi: si è così cercato di soddisfare al desiderio che nell'ultima nostra sessione manifestò il professore Lucchini, di avere cioè gli elementi per lo studio della distribuzione geografica della delinquenza in Italia.

FERRI. A parer suo, dalla relazione del comm. Bodio risulta in sostanza che, tolta la diminuzione in alcune forme di reati più gravi, si ebbe nel 1886 un vero e proprio aumento nella delinquenza. Aumentarono le denuncie, aumentarono le istruttorie, che, meglio dei giudizi, ci rappresentano la criminalità propria di un determinato anno; aumentarono altresì i reati giudicati dai Pretori, e se diminuirono alcune specie di crimini giudicati dalle Corti d'assise, troviamo altre specie, e nei giudizi delle Corti d'assise stesse e in quelli dei Tribunali, che sono in aumento.

AVANTI. Ripete un'osservazione già fatta altre volte, che, cioè, nel giudizio della criminalità non bisogna tener conto delle contravvenzioni, a far crescere le quali contribuisce non poco la diligenza usata nel curare l'osservanza della legge. Ciò che più importa è l'osservazione dell'alta criminalità, e in questa egli crede si possa constatare una tendenza alla diminuzione, pure nell'anno 1886.

COSTA. Facendo un confronto tra la criminalità dell'anno 1885 e quella dell'anno 1886, non bisogna limitarsi a considerare i dati di questi due anni isolatamente, ma conviene aver riguardo all'intera serie di anni, cominciando dal 1880, per i quali abbiamo dati

uniformi e comparabili. L'anno 1886, se anche non segna una notevole diminuzione nella delinquenza rispetto al 1885, presenta pur sempre condizioni migliori degli altri anni che lo hanno preceduto: non v'è dubbio che anche in questo periodo per i reati più gravi e che più gravemente compromettono la sicurezza sociale, continuò quella tendenza alla diminuzione, di cui altra volta si ebbe a rallegrare la Commissione.

Quanto alla correzionalizzazione, ripete ancora una volta che non si deve supporre la magistratura capace di venir meno ai propri doveri, rinviando al giudizio dei Tribunali reati che sarebbero legalmente di competenza delle Corti di assise. Si hanno dinanzi delle cifre: alla Commissione spetta soltanto giudicare il loro valore, senza entrare in apprezzamenti circa l'opera dei magistrati.

Ammette che nell'anno 1886 vi sia stato un aumento nel numero dei reati sottoposti ad istruzione; ma non bisogna dimenticare che in quell'anno, essendo stata più efficace l'azione della giustizia, diminuì il numero dei reati con autori ignoti.

Conclude che dal volume della statistica penale per l'anno 1886 non si possono trarre deduzioni tali, da obbligare la Commissione a modificare il giudizio sul movimento della delinquenza, espresso nell'ordine del giorno approvato nella seduta del 26 novembre 1885.

CANONICO. Egli non è favorevole all'istituto della correzionalizzazione, ma conviene col comm. Costa che non giovi sindacare l'opera della magistratura nell'esercizio di questa facoltà.

Rispetto al movimento della delinquenza, dalle tavole statistiche gli sembra risultare che nel 1886 sia stata maggiore che nel 1885.

BELTRANI-SCALIA. Nella sua relazione ha fatto rilevare che anche i discorsi dei Procuratori generali confermano questo aumento; e poichè le opinioni dei magistrati sono confermate dalle risultanze statistiche, non sa intendere come si possa parlare, per il 1886, di diminuzione nei reati. Il fatto è che il numero di questi è sempre altissimo, e questa condizione di cose gli pare così grave da impensierire quanti l'abbiano attentamente esaminata.

PENSERINI. Conviene coll'onorevole Ferri che, per acquistare un'idea esatta sul movimento della criminalità, si deve ricorrere

alla tavola dei reati denunciati, piuttosto che a quella dei reati giudicati, perchè in quest'ultima sono compresi anche reati che non furono commessi in quell'anno. Ma, pure fermandosi alla tavola delle denunce, si può, senza tema d'errore, affermare che nell'anno 1886 si riscontra nei reati più gravi una diminuzione in confronto agli anni 1884-85: basta esaminare le cifre degli omicidi e delle grassazioni con e senza omicidio.

LUCCHINI. Per lui non v'è dubbio che continui, anche per il 1886, la diminuzione dei reati più gravi; ma egli nega che avvenga nella delinquenza quella trasformazione su cui ha tanto insistito il comm. Beltrani.

Si guardi, ad esempio, ai reati di falso che parrebbe dovessero aumentare, come quelli che procedono dall'astuzia e dalla frode, anziché dalla violenza. Anch'essi vanno diminuendo di anno in anno.

PRESIDENTE. Annunzia che l'onorevole Ferri e il comm. Beltrani-Scalia hanno presentato una proposta di deliberazione così concepita:

« La Commissione rileva che dalla statistica giudiziaria penale « per l'anno 1886 non risulta una diminuzione di criminalità in confronto all'anno 1885. — **FERRI, BELTRANI-SCALIA.** »

AURITI. Presenta alla sua volta una proposta del seguente tenore:

« La Commissione ritiene che i dati statistici dell'anno 1886 « non contraddicano le conclusioni votate nelle sedute del 26 novembre 1885 e del 1° luglio 1886, sul corso della criminalità in « Italia. — **F. AURITI.** »

COSTA. Accetta l'ordine del giorno proposto dal collega Auriti, per il quale la Commissione, senza fare alcun apprezzamento, si limita a constatare un fatto. Tale ordine del giorno è in armonia con quelli già votati dalla Commissione, la quale, nel dare un giudizio sul corso della criminalità, è sempre partita da un giusto concetto, considerandola nel suo complesso, in tutte le sue manifestazioni e ne'suoi vari aspetti.

PRESIDENTE. Avverte che si voterà prima la proposta dell'onorevole Auriti, poi quella dell'onorevole Ferri.

FERRI e BELTRANI-SCALIA. Ritirano la loro proposta.

È messa ai voti la proposta del senatore Auriti, la quale è approvata a maggioranza, essendovisi dichiarati contrarii i Commissari Beltrani-Scalia, Canonico, Ferri e Inghilleri.

PRESIDENTE. Ringrazia i Commissari della loro cooperazione, e dichiara chiusa la presente sessione, riservandosi di presentare a S. E. il Ministro Guardasigilli una relazione sui lavori compiuti dalla Commissione.

ALLEGATI.

Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia, diretta ai Procuratori Generali, ai Procuratori del Re ed ai Pretori, circa la responsabilità dei funzionari addetti al servizio statistico (1).

(N. 1225 R. C.)

Roma, 18 febbraio 1889.

La Commissione per la statistica giudiziaria ha espresso il desiderio che il servizio della statistica, quando non è personalmente assunto dal Capo della cancelleria o segreteria, sia affidato ad un vice-cancelliere o sostituto segretario espressamente designato, il quale, eseguendo le annotazioni nei registri e compilando le tavole riassuntive con criteri uniformi ed assumendone personale responsabilità, fornisca efficace garanzia di sollecitudine e di esattezza.

Riconoscendo io pure la necessità di questa misura, reputo opportuno prescrivere che in ciascun ufficio giudiziario, al quale siano addetti più funzionari di cancelleria o segreteria, il servizio statistico sia affidato ad uno tra essi, designato, coll'approvazione gerarchica, dal cancelliere o dal segretario.

Il funzionario incaricato di tale servizio dovrà, sotto la sorveglianza del suo Capo, eseguire personalmente l'esame degli atti e le annotazioni nei registri ed assumerne la responsabilità, apponendo quotidianamente la propria firma nel margine di ciascun registro, di fronte all'ultima scritturazione fatta nella giornata.

Alla fine di ogni settimana il cancelliere o segretario dovrà esaminare i registri per accertare che vi furono debitamente notati, giorno per giorno e di proprio pugno dell'incaricato, tutti gli affari spediti nel corso della settimana apponendovi il proprio *visto* con data e firma, e provocando, ove occorra, dal suo superiore gerar-

(1) Il Ministro di Grazia e Giustizia diresse la presente circolare ai Procuratori Generali, ai Procuratori del Re ed ai Pretori in seguito ad una proposta degli onorevoli Penserini e Costa, approvata dalla Commissione nella sessione del 1887, così formulata (Veggasi il volume degli *Atti della Commissione - Sessione del 1887 - pag. 141*): "La Commissione è d'avviso che riuscirebbe utile all'esattezza delle statistiche se nelle cancellerie e segreterie fossero determinati i funzionari ai quali deve essere affidato il servizio di compilazione ed il controllo delle statistiche medesime, e questi ne avessero, di fronte al cancelliere, personale responsabilità. Sarebbe pure d'avviso che potrebbe giovare all'uopo che i funzionari più diligenti fossero opportunamente remunerati."

chico i provvedimenti che si fossero dimostrati necessari per la regolare compilazione dei registri medesimi.

I signori Procuratori generali, Procuratori del Re e Pretori favoriranno curare la rigorosa osservanza di queste disposizioni.

Il Ministro

G. ZANARDELLI.

R. D. 24 giugno 1888, n. 5468 (serie 3^a), concernente la nomina dei componenti la Commissione per la statistica giudiziaria.

(Veggasi a pag. 13 del presente volume).

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data del 20 aprile 1882, n. 742 (serie 3^a), col quale furono istituiti una Commissione ed un Comitato permanente di statistica giudiziaria ;

Visto il Nostro decreto in data del 24 maggio 1885, n. 3135 (serie 3^a), che modificò alcuni articoli del precedente ;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico. — È abrogato l'articolo 2 (*) del regio decreto in data del 24 maggio 1885, n. 3135 (serie 3^a).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1888.

UMBERTO

G. ZANARDELLI.

(*) L'articolo 2 soppresso, del regio decreto 24 maggio 1885, era così formulato:

“ I membri che escono non possono essere confermati; possono però venire nuovamente nominati dopo un anno dal giorno in cui hanno cessato di far parte della Commissione. „

Modello della scheda per la statistica delle cause di morte, colle modificazioni introdotte per informare il Pretore quando il defunto abbia lasciato figli minorenni (art. 250 Cod. civ.).

(Veggasi a pag. 37 del presente volume).

MORTI - Maschi

Notizie fornite dall'Ufficiale di Stato civile.

Anno 188... Mese di.....
Comune di..... Circondario di.....
Numero d'ordine del Registro (1).....

1. Et : (Per coloro che hanno pi  di un anno, dicasi il numero degli anni compiuti; per bambini morti in et  minore di un anno, dicasi il numero dei mesi o dei giorni o delle ore di vita.)

}	anni
	mesi
	giorni

ore

2. Stato civile (celibe, coniugato o vedovo).....
(Si dica se ha lasciato figli in minore et ).....

3. Professione o condizione (2).....

4. Se il bambino aveva meno di 5 { legittimo (4).....
anni dicasi se era { illegittimo od esposto (4).....

5. Luogo in cui avvenne la morte (3).....

6. Aveva dimora stabile nel Comune? (4)..... od occasionale? (4).....

Firma dell'Ufficiale di Stato civile
.....

Certificato medico della causa di morte.

Cognome e nome del defunto.....

Dichiaro di aver visitato il soprannominato dell'et  di.....
morto (1)..... il di..... del mese di.....
e secondo mia scienza e coscienza la causa della morte fu quella
sottoindicata

Morte naturale { Malattia prima.....
 } Successione morbosa.....
 } o accidente terminale.....

Morte violenta (2) { Accidentale (3).....
 } Suicidio (4).....
 } Omicidio.....

In fede, addi.....

Firma:.....

Qualifica: (5).....

Residenza: Via.....

Cedola da staccarsi e da mandarsi al Pretore

Si d  notizia al signor Pretore del Mandamento di..... che
nel Comune di.....   morto, il..... 188.....
il quale ha lasciato figli in minore et .
.....
li..... 188.....

L'Ufficiale dello Stato civile.....

Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia ai Procuratori generali ed ai Procuratori del Re, con cui è ordinata una verifica straordinaria dei registri per la statistica giudiziaria penale (1).

N 1226 del Reg. Circolari.

Roma, 1° giugno 1889.

Per assecondare il voto espresso dalla Commissione che sovraintende alla statistica giudiziaria, riordinata col regio decreto del 20 aprile 1882, ed accertare se questo importante ramo di servizio proceda ovunque regolarmente, come è necessario, reputo conveniente ordinare una straordinaria verifica dei registri giornalieri per la statistica penale, secondo le norme seguenti:

I. La verifica deve avere per iscopo:

1° di esaminare se in ciascun Ufficio di cancelleria o segreteria i registri statistici prescritti dalle disposizioni vigenti sono tenuti tutti al corrente: se cioè vi sono annotate regolarmente le singole notizie richieste sui diversi affari nel giorno stesso in cui questi sono stati spediti, o, al più tardi, nel successivo;

2° di accertare l'esattezza delle annotazioni fatte nei registri per l'anno in corso, sia riscontrando per alcuni procedimenti, *col confronto degli atti*, se da questi furono tratte fedelmente le notizie richieste e ciascuna notizia fu iscritta nella colonna ad essa destinata, sia verificando saltuariamente se siano giuste le somme fatte in fine di ciascuna pagina e se siano state accuratamente riportate in capo della seguente, in modo da potersi formare un preciso concetto della coscienza e della diligenza colle quali il lavoro fu eseguito;

3° di mettere in chiaro i difetti che fossero per avventura incorsi nella tenuta dei registri per quanto riguarda l'anno corrente, curarne la rettificazione, e provvedere affinchè non si abbiano a lamentare eguali errori nell'avvenire, assicurandosi, con opportune

(1) Questa circolare fu diretta dal Ministro Guardasigilli ai Procuratori generali ed ai Procuratori del Re in seguito alla proposta dell'onorevole Costa approvata dalla Commissione, e che si legge a pagina 192 di questo volume.

interrogazioni, della giustezza dei criteri seguiti e fornendo, ove occorra, i necessari schiarimenti ed indirizzi.

Al fine di agevolare l'opera dei magistrati incaricati della ispezione, si riporta in appendice alla presente circolare l'elenco dei registri statistici che devono essere tenuti in ciascun Ufficio di cancelleria o di segreteria e si riassumono le osservazioni più volte fatte dalla Direzione generale della statistica nell'esame dei riassunti compilati dai predetti uffici.

II. Si dovrà far constare della eseguita verifica mediante verbale da stendersi sopra apposito modello fornito dal Ministero e coll'apporre su ciascun registro, a documento dell'esame fattone, la propria firma, unitamente alla data della verifica.

III. Per le segreterie delle Procure generali, per le cancellerie delle Corti di cassazione e di appello e per quelle di assise sedenti nel capoluogo del distretto, la ispezione sarà eseguita dal Procuratore generale o da un sostituto appositamente delegato.

Per le segreterie delle Regie procure, per le cancellerie dei Tribunali e per quelle delle Corti d'assise e delle Preture sedenti nel capoluogo del circondario, la verifica sarà fatta dal Procuratore del Re.

Queste verificazioni dovranno essere compiute entro il 30 giugno corrente

Per le cancellerie delle Preture che trovansi fuori del capoluogo del circondario i Procuratori del Re, o i sostituti dovranno procedere alla ispezione dei registri quando abbiano occasione di recarsi alle sedi delle dette Preture per procedimenti penali o per altro motivo. A quest'effetto il termine entro il quale la verifica dovrà aver luogo è esteso al 15 agosto.

Ma, se prima di questo termine non si presentasse occasione di trasferta per atti penali, i Procuratori del Re, allo spirare di esso, dovranno recarsi appositamente nella sede delle Preture, oppure invitare i cancellieri a trasferirsi nel capoluogo del circondario, portando i registri giornalieri dell'anno corrente, affinché possano esservi esaminati.

Le indennità di trasferta saranno liquidate e pagate in conformità agli articoli 40 e 42 della Tariffa penale.

IV. I verbali della verifica compilati dai Procuratori del Re saranno trasmessi non più tardi del giorno 30 settembre al Pro-

curatore generale, il quale, insieme con quelli stesi da lui o dal sostituto a ciò delegato, li trasmetterà al Ministero colle sue osservazioni e proposte, entro la prima quindicina di ottobre.

Attesa l'importanza sempre maggiore che vanno assumendo per l'amministrazione della giustizia le ricerche statistiche e poichè occorre soprattutto evitare che notizie inesatte od incomplete inducano a conclusioni fallaci, io confido che i signori Procuratori generali e Procuratori del Re porranno ogni studio a che la verifica loro commessa porti frutti efficaci e duraturi.

Il Ministro

G. ZANARDELLI.

Seguono le istruzioni sulla tenuta dei registri statistici giornalieri in materia penale.

La statistica giudiziaria penale è ora compilata per mezzo di *registrazioni giornalieri* fatte su appositi registri che debbono essere tenuti e conservati negli Uffici di cancelleria e di segreteria insieme cogli altri prescritti dal regolamento sull'ordinamento giudiziario.

Questi registri, istituiti sin dal 1879 per gli Uffici del Pubblico Ministero e d'istruzione, i Tribunali correzionali, le Corti d'appello e le Sezioni d'accusa, vennero dalla Commissione per la statistica giudiziaria estesi, col 1° gennaio 1887, anche alle Preture ed alla Corte di cassazione e, col 1° gennaio 1888, alle Corti d'assise: oggi sono quindi in uso presso tutte le Autorità giudiziarie.

Ad essi, che per la loro natura fanno conoscere soltanto i procedimenti esauriti nell'anno, sono stati aggiunti alcuni prospetti annuali di complemento che informano del movimento degli affari presso ciascuna Autorità giudiziaria.

Così al presente i dati della statistica penale sono raccolti per mezzo dei registri giornalieri e prospetti annuali seguenti, approvati dal Ministero di Grazia e Giustizia con circolare del 18 dicembre 1886.

I. — Pretori.

I-A. — *Registro giornaliero per le querele, denunce e notizie di reati.*

I-B. — *Registro giornaliero per i giudizi in primo grado.*

I-C. — *Registro giornaliero per i giudizi in grado d'opposizione a sentenza contumaciale e di rinvio dalle Corti di cassazione.*

I-D. — *Prospetto annuale di complemento per il movimento dei procedimenti e degli imputati.*

I-E. — *Prospetto annuale per gli affari d'istruzione e le ammonizioni.*

II. — Uffici del Pubblico Ministero.

II-A. — *Registro giornaliero per le querele, denunce e notizie di reati.*

II-B. — *Prospetto annuale di complemento per il movimento dei procedimenti e degli imputati.*

III. — Uffici d'istruzione.

III-A. — *Registro giornaliero per le istruttorie compiute.*

III-B. — *Prospetto annuale di complemento per il movimento dei procedimenti e degli imputati.*

IV. — Tribunali correzionali.

IV-A. — *Registro giornaliero per i giudizi in primo grado.*

IV-B. — *Registro giornaliero per i giudizi in grado d'appello, in grado d'opposizione a sentenza contumaciale e di rinvio dalle Corti di cassazione.*

IV-C. — *Prospetto annuale di complemento per il movimento dei procedimenti e degli imputati.*

V. — Corti d'appello.

V-A. — *Registro giornaliero per i giudizi in grado d'appello, in grado di rinvio dalle Corti di cassazione, ed in procedimenti speciali.*

V-B. — *Prospetto annuale di complemento per il movimento dei procedimenti e degli imputati.*

VI. — Sezioni d'accusa.

VI-A. — *Registro giornaliero per i procedimenti in primo grado.*

VI-B. — *Registro giornaliero per i procedimenti in grado di rinvio dalle Corti di cassazione d'opposizione, a sentenza contumaciale e su domande speciali.*

VI-C. — *Prospetto annuale di complemento per il movimento dei procedimenti e delle persone alle quali si riferivano.*

VII. — Corti d'assise.

VII-A. — *Registro giornaliero nominativo per i giudizi.*

VII-B. — *Registro giornaliero numerico per i giudizi.*

VII-C. — *Prospetto annuale di complemento per il movimento dei procedimenti e degli accusati.*

VIII. — Corte di cassazione.

VIII-A. — *Registro giornaliero per i giudizi.*

Come si vede, per le varie Autorità giudicanti sono tenuti distinti i procedimenti dei quali ebbero ad occuparsi una prima volta, da quelli che, sia per appello interposto, sia per opposizione a sentenza contumaciale, sia per rinvio dalle Corti di cassazione, possono ritornare innanzi una seconda e talora una terza volta: il che è stato fatto al fine di evitare che uno stesso procedimento, cogli imputati ed i reati in esso compresi, venisse computato più d'una volta nel novero annuale dei procedimenti, degl'imputati e dei reati, che serve poi di criterio per giudicare del movimento della criminalità in ciascun anno. È pertanto necessario che nelle registrazioni siano ben tenute distinte queste diverse specie di giudizi e di ciascuno venga dato notizia nel registro ad esso destinato.

Quanto ai Pretori, alle funzioni del giudice accoppiando essi, almeno in parte, quelle di magistrati inquirenti, ed avendo dalla legge particolari attribuzioni, è reso conto di questa diversa opera loro in separati registri.

Il registro I-A, integrando le notizie che si hanno dal registro degli Uffici del P. M., informa del modo col quale i Pretori provvedono sulle denunce fatte ad essi, sia inviando i procedimenti al Procuratore del Re, sia, nel caso che riguardino reati di loro propria competenza, inviandoli all'archivio od all'udienza. Nella parte del registro riguardante i reati, bisogna notare quelli soli di propria competenza del Pretore, non gli altri per cui vi fu rinvio agli Uffici del P. M. e che vengono perciò a figurare poi nei registri di questi.

L'altro registro I-B raccoglie a sua volta le notizie riguardanti i giudizi in primo grado. Vi si deve segnare qualunque procedimento, tanto se inviato dalle Autorità superiori per ragione di competenza o di attenuanti, quanto se mandato all'udienza dal Pretore stesso (e però già segnato nel registro I-A), tostochè abbia avuto luogo il giudizio.

Le notizie sulle istruttorie, sia per delegazione del Giudice istruttore, sia per l'articolo 75 del Codice di p. p., sulle informazioni richieste dal P. M. e sulle ammonizioni non sono raccolte con uno speciale registro giornaliero, ma debbono essere ricavate in fin d'anno dai registri di cancelleria ed iscritte complessivamente sul prospetto annuale I-E.

Per le Corti d'assise, attesa l'importanza de' loro giudizi per lo studio della delinquenza, fu, sino dal 1879, istituito uno speciale

registro (VII-A), nel quale la registrazione, al termine di ogni causa, si fa non *numericamente*, come negli altri registri giornalieri, ma *descrittivamente*, trascrivendo per estratto gli atti del processo. Lo spoglio di questi registri è poi fatto dalla Direzione generale della statistica, e riesce tanto più agevole e sicuro quanto più diligente e completa è stata per parte dei cancellieri la trascrizione delle notizie desunte dagli atti.

Ma col 1° gennaio 1888, secondo si è già avvertito, è stato aggiunto, anche per le Corti d'assise, un nuovo registro (VII-B) a registrazione giornaliera, simile in tutto a quelli delle altre Autorità.

Questo registro fu istituito per dar modo ai cancellieri di fornire ai Procuratori generali notizie possibilmente esatte per i loro discorsi.

Prima era necessario spogliare gli atti dei processi od almeno l'altro registro VII-A che contiene, come si è detto, questi atti medesimi per estratto. Ma l'impossibilità in cui si trovavano i cancellieri di fare in fin d'anno ed in pochi giorni questo spoglio che richiede molto tempo e molta accuratezza, era cagione che per le Corti d'assise le notizie date nei discorsi inaugurali differissero notevolmente da quelle che risultavano all'Ufficio di statistica, desunte dai registri ad esso spediti dalle Corti.

La Commissione per la statistica giudiziaria spera per mezzo di questo registro di avere tolto l'accennato inconveniente, poichè se al termine di ogni causa i cancellieri, contemporaneamente alla trascrizione degli atti nel registro VII-A, che inviano alla Direzione della statistica, inscrivono nel registro VII-B, che rimane presso di loro, le poche notizie in esso richieste, si troveranno ad aver pronte in fin d'anno le informazioni occorrenti per il discorso inaugurale, senza altra fatica per parte loro, e tanto più esatte quanto maggiore sarà stata la diligenza via via impiegata nelle registrazioni.

In tutti i registri (salvo, s'intende, nei prospetti annuali di complemento) le notizie debbono essere iscritte *ogni giorno*, tostochè il magistrato abbia provveduto su un procedimento, in modo che rimanga, rispetto a lui, esaurito.

La registrazione (fuorchè nel registro VII-A per le Corti d'assise, nel quale, come si accennò, si trascrivono sommariamente gli atti stessi del processo) vi si fa con *tratti* o *lineette* verticali che si scrivono nelle colonne rispondenti alle varie notizie.

Queste debbono essere fedelmente ed accuratamente desunte dagli atti del processo e dal provvedimento o dalla sentenza che lo chiude.

Si deve sempre porre particolare attenzione nel segnare ciascun dato nella colonna ad esso destinata, potendo accadere di inscrivere sbadatamente nella colonna immediatamente vicina, con offesa grave della verità.

Alla fine di ciascuna pagina, si deve fare per ciascuna colonna la somma delle lineette via via segnate giornalmente e riportarla a capo della pagina seguente. È necessario che ogni volta sia fatto il riscontro della somma eseguita e dei numeri riportati, senza di che nelle cifre dei riassunti trimestrali si annidano poi errori che non sempre si riesce a scoprire e che tolgono alla statistica quel saldo fondamento di esattezza che le è necessario.

Nè si dimentichi che le cifre di ciascun trimestre dell'anno fan somma da sè e quelle dell'uno debbono essere nettamente distinte da quelle d'un altro trimestre, evitando, come talora è accaduto nel fornire le notizie riassuntive alla Direzione della statistica, di scambiare fra loro le cifre de'vari trimestri, o quelle dell'ultimo colle cifre dell'intero anno.

In ogni registro sono chieste distintamente, e raggruppate in varie sezioni, le notizie riguardanti il procedimento, gl'imputati ed i reati, ed è indispensabile che nel fare le iscrizioni si tenga presente come al procedimento, il quale rimane sempre una singola unità, possano corrispondere uno o più imputati con uno o più reati, e che questo variabile numero di imputati e di reati sia rilevato in ciascun procedimento colla maggior precisione. Alcuni degli errori più di frequente notati dipendono appunto da questa trascuranza, che parecchi dei funzionari addetti alle registrazioni statistiche pongono nel desumere dagli atti processuali le notizie degli imputati e dei reati, sia in se stesse, sia nelle relazioni che intercedono fra le une e le altre.

1° Quanto ai procedimenti, merita particolare considerazione per i registri dei Pretori (I-A), degli Uffici del P. M. (II-A) e degli Uffici d'istruzione (III-A), il caso dei procedimenti già stati segnati fra quelli contro ignoti e che si riaprono per essersi poi scoperti gli autori.

Il criterio da seguire è quello di registrare solo le notizie che

non furono segnate la prima volta, evitando di ripetere quelle che si duplicherebbero.

Così non devesi la seconda volta tener conto di un *nuovo procedimento* e far una nuova iscrizione nel numero dei procedimenti, nè, tanto meno, nella sezione riguardante i reati distinti nelle loro varie specie. La iscrizione deve essere ripetuta solo nelle colonne della qualità del provvedimento preso dal Pretore o dal Procuratore del Re o in quelle dell'esito dell'istruttoria, provvedimento ed esito diversi da quelli antecedenti quando gli autori rimanevano ignoti.

2° Nel registro degli Uffici del P. M. (II-A), affinché la registrazione dei procedimenti in cui gli autori sono ignoti riesca esatta, conviene badar bene di tener distinti dagli altri i procedimenti per fatti non costituenti reato, per i quali, essendo senz'altro ritenuti tali dal Procuratore del Re, non accade di far ricerca degli autori, anche se questi s'ignorino. La distinzione dei procedimenti secondo che gli autori erano ignoti o noti deve riferirsi ai soli procedimenti per reati.

3° Nei vari registri in cui è chiesta notizia della durata dei procedimenti si badi che questa venga esattamente computata secondo i due diversi momenti dai quali, rispetto a ciascuna Autorità giudiziaria, può considerarsi che un procedimento cominci: l'uno, l'inizio stesso dell'azione penale, l'altro, il momento in cui quella determinata Autorità fu investita dell'affare. Chè accade talora di trovar segnata l'una notizia e non l'altra, mentre occorre averle ambedue. Si badi che così nelle somme finali di ciascuna pagina, come nel riassunto di ogni trimestre le somme dei procedimenti iscritti in ciascun gruppo di colonne, riguardanti la durata sotto l'uno o l'altro aspetto, debbono essere eguali fra loro ed ognuna corrispondere al numero effettivo dei procedimenti.

4° Quanto agl'imputati, conviene anzitutto avvertir bene come nella sezione loro specialmente destinata (II^a per ogni registro) e nella quale si deve dar conto delle loro qualità personali e dell'esito del giudizio, gl'imputati stessi debbono essere contati ciascuno *una volta sola*, cioè la somma degli imputati iscritti in questa sezione deve rappresentare il *loro numero effettivo*.

Invece nella sezione (IV^a per i vari registri) nella quale si chiede notizia degl'imputati in relazione alle diverse specie di reati per cui vennero dimessi per dichiarazione di non farsi luogo o rin-

viati a giudizio o prosciolti o condannati, uno stesso imputato può talora essere contato più di una volta, e quindi la somma degli imputati iscritti in questa sezione può non corrispondere al loro numero effettivo, e deve risultare nel più dei casi superiore ad esso, non inferiore. Invero, in questa parte del registro, un imputato di più reati della stessa specie deve bensì esser contato una sola volta, inscrivendolo nella colonna che corrisponde a quella determinata specie di reato, ma un imputato di più reati di specie diversa deve essere contato tante volte quanto sono le specie dei reati.

I cancellieri debbono badare di non confondere, come talora accade, il numero dei reati colla specie di essi, ed aver presente l'avvertenza ripetutamente fatta, che quando un imputato di più reati della stessa specie è per alcuni di essi dimesso per non farsi luogo e per altri inviato a giudizio, ovvero per alcuni prosciolto e per altri condannato, l'imputato anche in questi casi deve esser contato una sola volta, inscrivendolo soltanto nella colonna degli imputati rinviati a giudizio od in quella dei condannati.

5° Un altro punto a cui si deve porre speciale attenzione nel fare le iscrizioni degli imputati è quello della ragione legale o motivo del proscioglimento.

È necessario di tenere ben distinti gl'imputati prosciolti perchè il fatto in sè non sussisteva o non costituiva reato, dagli altri prosciolti, sia per cause escludenti l'imputazione, sia per insufficienza di prove. Nel primo caso gl'imputati non debbono figurare nella parte dei vari registri (sezione IV^a) che riguarda gl'imputati distinti secondo le specie del reato, perchè questo non sussiste, e la sezione IV^a è destinata ai soli reati provati oggettivamente; vi debbono invece essere segnati nel secondo caso, perchè si tratta realmente di reati.

Non tenendo presente quest'avvertenza, nasce l'inconveniente spesso deplorato che nella sezione IV^a del registro manchi la logica rispondenza che deve esservi fra i reati e gl'imputati, inscrivendosi in essa degli imputati (prosciolti per non esservi reato), mentre non vi è luogo a segnare il reato del quale furono prosciolti.

Quando si ha occasione di registrare individui prosciolti per l'accennata ragione, bisogna invece segnare il fatto in sè stesso non costituente reato ad essi imputato nell'apposita colonna e sezione (III^a nei vari registri), riservata appunto ai fatti non costituenti reato. Il trovarsi nella registrazione di un procedimento riem-

pite le colonne degli imputati prosciolti perchè il fatto in sè non costituiva reato, e vuota invece la colonna dei fatti in sè stessi non costituenti reato, è certo indizio di errore.

6° Anche per la classificazione delle pene bisogna prestare particolare attenzione affinchè essa riesca esatta.

Nel caso del concorso di più pene non si deve tener conto (oltre di quelle accessorie segnate in colonne speciali) che di quella più grave e non ripetere la iscrizione per le altre che la accompagnano: la somma dei condannati distinti secondo le varie pene (escluse, s'intende, le accessorie) deve corrispondere al numero loro effettivo. Si è spesso dovuto lamentare che, nel dare questa notizia così importante, non si porti la dovuta diligenza; accade, ad esempio, che si trovino talora registrati nelle colonne dei condannati distinti secondo l'età, de' minori degli anni 14 e siano poi vuote le colonne della « custodia », della « consegna ai parenti », del « ricovero forzato », le sole pene, se pur tutte così si possano chiamare, che siano in tal caso applicabili.

7° Per le notizie dei *precedenti penali*, cioè delle condanne subite antecedentemente al processo per cui si fa la registrazione, è necessario vengano date esattamente sotto i due aspetti nei quali sono richieste, cioè in relazione alla specie del reato per cui vi fu condanna ed al numero delle condanne stesse. Spesso nei registri le due notizie si trovano numericamente eguali, mentre nella realtà il caso più ovvio è che questa eguaglianza non si possa verificare.

Invero, se le condanne precedenti furono inflitte una per lo stesso reato, una per reato preveduto dallo stesso titolo o capo del Codice, una per reato assolutamente diverso, si dovrà ripetere la registrazione dell'imputato nelle tre colonne rispondenti ai tre casi suaccennati, mentre, rispetto al numero delle condanne precedentemente riportate, l'imputato dev'essere iscritto *una sola volta*, dovendo essere segnato in quella sola colonna che risponde, caso per caso, al numero delle condanne.

8° Venendo ai reati (ai quali, come si è osservato più volte, è riservata ne' vari registri la sezione IV) è chiaro quanto importi eliminare nella registrazione di essi ogni causa di errore.

Bisogna in primo luogo non dimenticar mai che debbono essere distinti, secondo le loro varie specie, i soli reati provati oggettivamente, esclusi i fatti in sè stessi non costituenti reato, per i quali,

come si è già più volte avuto occasione di avvertire, è riservata una speciale sezione (III nei vari registri).

9° I reati provati oggettivamente debbono essere ripartiti nelle colonne della sezione IV, secondo la classificazione in questa adottata. Per le figure più importanti di reato vi è una rubrica esclusivamente destinata a ciascuna di esse; le altre figure di minor momento sono raggruppate secondo l'affinità loro in una stessa rubrica, la quale comprende un numero maggiore o minore di specie. Bisogna che ogni reato sia esattamente iscritto nella colonna in cui la sua specie è compresa, secondo risulta dagli articoli del Codice penale, segnati sotto le varie rubriche. Spesso il non porvi mente ha condotto i funzionari delle cancellerie o delle segreterie in deplorabili errori. Ad esempio, per i reati contro le persone, dopo varie rubriche in cui sono distinte le loro principali figure, s'incontra la rubrica « Altri reati contro le persone » colla citazione degli articoli 587 a 595 del Codice penale, degli articoli cioè che riguardano la rivelazione di segreti ed il duello. Taluni hanno invece trascuratamente iscritto sotto questa rubrica non i soli reati che vi si riferivano ed erano dai suddetti articoli chiaramente indicati, ma parecchi altri reati, quali minacce, ingiurie, sparo d'armi in rissa, diffamazioni, oltraggi a pubblici funzionari, che dovevano esser collocati in altre colonne.

10° Il computo del numero dei reati compresi in ciascun procedimento richiede pur esso molta considerazione. Deve sempre esser segnato il preciso numero dei reati ritenuti nel provvedimento od ordinanza o sentenza che sia, numero che, come è ovvio, può talora corrispondere all'unità pure essendovi più imputati, e può all'incontro essere talora grande, anche se uno solo sia l'imputato ed una sola la specie del reato. Si badi di non confondere il reato continuato coi reati più volte e distintamente ripetuti.

11° Rispetto alle relazioni che intercedono fra reati ed imputati, quali debbono essere segnati nella sezione IV de' vari registri, è chiaro che esse saranno di uguaglianza nel caso in cui si tratti di un solo reato commesso da un solo imputato. Tutte le volte però si badi che, segnando uno o più reati sotto qualcuna delle varie rubriche in cui la sezione IV è distinta, non bisogna dimenticare di segnare, sotto la medesima rubrica, quell'uno o più imputati che vi si riferiscono.

12° Nel solo registro degli Uffici d'istruzione (III-A), quando

si abbia occasione di segnare per una delle rubriche della sezione IV de' reati con autori ignoti, non si dovranno naturalmente riempire (come qualche cancelliere per mancanza di criterio o di diligenza ha fatto) le colonne degli imputati dimessi per dichiarazione di non farsi luogo, poste sotto la stessa rubrica.

Trattandosi in questo caso di un reato per cui gli autori non si conoscono, mancano gl'imputati di cui render conto nella statistica.

Dei prospetti annuali di complemento, essendo riempiti una volta sola in fin d'anno e poche le notizie in essi richieste, desunte dai registri di cancelleria, non accade qui di far cenno. Ma gioverebbe che pure nella compilazione di essi si ponesse dai funzionari delle cancellerie o delle segreterie diligenza maggiore. Spesso il numero dei procedimenti pendenti, dato al principio d'un anno, è diverso da quello dato in fine dell'anno precedente, mentre dovrebbe pur rimanere il medesimo. Spesso ancora la cifra dei procedimenti esauriti in un anno, quale risulta da questi prospetti annuali, non è uguale a quella dei procedimenti esauriti quale risulta dai registri giornalieri; e l'esser diversa è indizio sicuro o che la cifra dei prospetti fu trascuratamente ricavata dal registro di cancelleria, o che questo è mal tenuto, o che fu omessa qualche annotazione nel registro giornaliero.

Tutte le avvertenze a cui si è qui rapidamente accennato e parecchie altre, dirette ad agevolare la regolare tenuta dei registri, sono chiarite nelle istruzioni premesse a ciascun registro. Quando i funzionari addetti ai lavori statistici non abbiano bene intese e non tengano sempre presenti queste istruzioni, sarà difficile evitare gli errori e che le registrazioni siano fatte, com'è necessario, colle medesime norme e col medesimo indirizzo presso tutte le Autorità giudiziarie.

